



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO**

VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente: valutazione ambientale strategica (VAS);

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni recante "Norme in materia ambientale" e in particolare la parte seconda, Titolo II del predetto decreto;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"; ed in particolare l'art. 15, comma 1, lettera f) che modifica l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

VISTO l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;



VISTO il decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, n. 123, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTA la direttiva 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, recepita con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357;

VISTA la direttiva 2009/147/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, recepita con legge 11 febbraio 1992, n. 157, successivamente integrata dalla legge del 3 ottobre 2002, n. 221;

VISTO il decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011, n.111, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" ed in particolare l'art. 5, comma 2 bis;

VISTA l'istanza di avvio della procedura di consultazione sul Rapporto Preliminare ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, relativa alla proposta del "Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima", presentata dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di Proponenti, con nota prot. SVI 0002895 del 29 marzo 2019, e acquisita dalla Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con prot. DVA 0008142 del 1 aprile 2019;

VISTA la documentazione trasmessa dai Proponenti a corredo dell'istanza del 29 marzo 2019 di avvio della procedura di consultazione sul Rapporto Preliminare;

PRESO ATTO che l'Autorità Procedente è individuata, in sede statale, nella Presidenza del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATO che il "Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima" è ricompreso fra le tipologie di piani di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sottoposti, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del medesimo decreto, alla procedura di VAS in sede statale;

VISTO l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, che individua nel Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'Autorità Competente all'emissione del parere motivato di VAS in sede statale, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale del supporto tecnico-scientifico della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO che, a partire da tale data di pubblicazione, la consultazione ha avuto la durata di 60 giorni, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, e si è conclusa in data 2 ottobre 2019;

PRESO ATTO che a conclusione della consultazione pubblica, sono pervenute osservazioni, espresse ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che sono state considerate in sede di istruttoria tecnica e di cui si è tenuto conto nel parere n. 3192 del 15 novembre 2019, reso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

PRESO ATTO che il Rapporto Ambientale relativo al "Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima", acquisito con nota DVA.I.0018738 del 18 luglio 2019, è composto dai seguenti elaborati:

- a) Rapporto Ambientale del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, elaborato in conformità a quanto previsto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) Allegato 1 al Rapporto Ambientale con l'elenco integrale dei Soggetti competenti in materia ambientale che sono stati coinvolti nella consultazione sul Rapporto Preliminare;
- c) Allegato 2 al Rapporto Ambientale con il questionario utilizzato per la raccolta delle osservazioni da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale consultati;
- d) Allegato 3 al Rapporto Ambientale con elenco dei SCA che hanno inviato le proprie osservazioni nella fase preliminare, contenuti delle osservazioni e modalità di recepimento delle osservazioni;
- e) Allegato 4 al Rapporto Ambientale contenente i principali riferimenti a livello internazionale e/o nazionale per l'individuazione degli obiettivi di sostenibilità di riferimento per il PNIEC in relazione agli aspetti ambientali interessati ed elenco dei Piani e Programmi di livello nazionale pertinenti al PNIEC;
- f) Allegato 5 al Rapporto Ambientale contenente tabella di comparazione tra le misure del PNIEC e le misure del Programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico;
- g) Allegato 6 al Rapporto Ambientale recante la valutazione d'incidenza relativa al PNIEC;

VISTI i contenuti del Rapporto Ambientale e degli allegati;

CONSIDERATO che il Proponente ha impostato il Rapporto Ambientale in modo da analizzare il contesto ambientale potenzialmente interessato dal Piano, i possibili effetti sull'ambiente, individuando inoltre il quadro di riferimento normativo e programmatico e gli obiettivi di sostenibilità per l'ambito di riferimento del Piano;

PRESO ATTO che il "Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima", in linea con il Regolamento (UE) 2018/1999 sulla Governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, definisce gli obiettivi e le politiche che l'Italia deve attuare al 2030 per le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, ovvero sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, efficienza energetica, decarbonizzazione (incluse le fonti rinnovabili) e ricerca, innovazione e competitività;

CONSIDERATO che per conseguire tali obiettivi il "Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima" propone una serie di misure connesse alle cinque dimensioni per l'attuazione della strategia dell'Unione dell'energia, classificate nel Rapporto Ambientale in



relazione alla possibilità di poterne analizzare e valutare i possibili effetti sull'ambiente, ovvero:

- a) misure connesse all'applicazione di normative e politiche;
- b) misure che prevedono l'elaborazione, l'aggiornamento, la revisione e il coordinamento di piani e fondi;
- c) misure per agevolazioni e sostegni alle imprese per la ricerca, l'innovazione e la competitività;
- d) misure per la realizzazione di strumenti che possono contribuire direttamente al perseguimento degli obiettivi del Piano;
- e) misure connesse al perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, all'aumento della quota di energia da fonti rinnovabili, all'aumento dell'efficienza energetica;

CONSIDERATO che il Rapporto Ambientale comprende l'indicazione della metodologia e delle misure di monitoraggio, che tale sistema di monitoraggio si compone di una sezione relativa agli effetti complessivi dell'attuazione del Piano e di una sezione che riguarda gli effetti ambientali aggregati a livello di Piano che potranno verificarsi su parti del territorio a seguito dell'attuazione delle misure del Piano, i cui esiti sono illustrati e divulgati attraverso i Rapporti di monitoraggio;

TENUTO CONTO che per quanto riguarda la valutazione di incidenza ambientale, riportata nell'Allegato 6 al Rapporto Ambientale, il Proponente ha dichiarato di aver preso a riferimento il documento "VAS - Valutazione di Incidenza: Proposta per l'integrazione dei contenuti", a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che indica alcuni criteri al fine di poter effettuare un raggruppamento per tematiche, tale da poter analizzare le possibili interferenze legate alle azioni previste da un determinato piano. Pertanto vengono fornite indicazioni per la valutazione di incidenza di area vasta di Piano, considerando non i singoli siti Natura 2000, bensì tipologie di siti aggregati secondo criteri che possono variare in relazione agli obiettivi e alle attività previste dal Piano;

ACQUISITO il parere con raccomandazioni, suggerimenti, condizioni e osservazioni n. 3192 del 15 novembre 2019, della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

ACQUISITO il parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

1. il parere n. 3192 del 15 novembre 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 22 pagine;
2. l'Allegato - Sintesi osservazioni pervenute, al parere n. 3192 del 15 novembre 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 38 pagine;
3. il parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, prot. n. 36204 del 5 dicembre 2019, costituito da n. 102 pagine;

VISTA la nota di trasmissione prot. int. 32178 del 10 dicembre 2019 con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., e Dirigente della Divisione II - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;



DECRETA

Art.1

(Parere motivato di valutazione ambientale strategica)

1. La procedura di VAS sul "Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima" e sulla relativa documentazione di VAS, presentata dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di Proponenti, si conclude con l'emanazione del decreto di parere motivato di valutazione ambientale strategica con raccomandazioni, suggerimenti, condizioni e osservazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

Art. 2

(Raccomandazioni, suggerimenti, condizioni ed osservazioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Il Piano, prima della sua approvazione, deve essere arricchito con un'analisi della relazione fra le misure previste, gli obiettivi ed i target di riferimento assunti (analisi di coerenza interna).

A tal fine la Dichiarazione di sintesi dovrà dare atto:

- a) dell'efficacia delle singole misure per il raggiungimento degli obiettivi del Piano;
- b) dell'individuazione, per le misure previste, dei corrispondenti obiettivi che le stesse riguardano;
- c) dell'individuazione delle potenziali misure correttive, anche di tipo preventivo, ovvero delle possibili mitigazioni o compensazioni che, ove necessarie, potranno essere applicate alle azioni attuative del Piano qualora dovessero presentarsi potenziali effetti negativi sull'ambiente a seguito della loro attuazione.

2. La Dichiarazione di sintesi dovrà inoltre dare atto dell'insieme dei criteri individuati per la prevenzione e la mitigazione di potenziali impatti ambientali negativi dovuti all'attuazione delle misure del Piano. Contestualmente, laddove necessario, dovrà indicare in che modo tali criteri vanno assunti come riferimenti determinanti per le successive attività in capo ai diversi soggetti che conseguiranno le misure attuative. Sarebbe opportuno che tali criteri siano messi in correlazione con gli obiettivi ambientali riportati nel Rapporto Ambientale, in modo da rendere più efficace la loro reale attuazione.

3. Il Piano di monitoraggio dovrà essere implementato:

- a) con una sezione relativa al monitoraggio dell'efficacia del Piano: è importante anche per le future decisioni verificare quanto le misure individuate concorreranno al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- b) con una sezione relativa all'effettivo rispetto dei criteri ambientali individuati;
- c) con le reali modalità di attuazione dei criteri individuati in sede di approvazione del Piano (Dichiarazione di sintesi) ritenuti efficaci per le singole azioni attuative, con l'obiettivo di eseguire un'efficace azione di prevenzione e mitigazione dei potenziali impatti ambientali negativi dovuti all'attuazione delle misure del Piano.

4. I risultati del monitoraggio dovranno essere illustrati in Rapporti di monitoraggio, da predisporre almeno con cadenza quinquennale (2025 e 2030), da sottoporre al MATTM per opportuna verifica.

5. Dovranno essere valutate le osservazioni pervenute durante la fase di consultazione e nella Dichiarazione di sintesi dovrà essere dato riscontro, con motivazione, di tutte le osservazioni pervenute non recepite.



Art. 3***(Raccomandazioni, suggerimenti, condizioni ed osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)***

1. Vanno considerate tutte le osservazioni, condizioni e raccomandazioni espresse dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio V, dagli uffici territoriali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e dagli uffici di settore delle Regioni e Province autonome, ricomprese nel parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, prot. n. 0036204 del 5 dicembre 2019, che costituisce parte integrante del presente decreto, in particolare quanto espresso da pag. 32 a pag. 102, e che fa parte integrante del presente atto anche ai fini dei successivi adempimenti.

Art. 4***(Disposizioni finali e pubblicazioni)***

1. Prima dell'approvazione del "Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima", si tiene conto di tutte le osservazioni, condizioni, raccomandazioni e suggerimenti contenuti nel presente decreto, nonché di quelle puntualmente riportate nel parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

2. La Dichiarazione di sintesi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, deve indicare dettagliatamente in che modo le osservazioni, condizioni e raccomandazioni sopra riportate sono state considerate nel Piano.

3. Dopo l'approvazione del "Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima" si provvede alla sua pubblicazione in relazione a quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

4. Il Proponente provvede ad inviare su supporto informatico, la documentazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al fine della pubblicazione sui siti web delle Autorità interessate dalla procedura di VAS.

5. Il presente decreto di parere motivato è reso disponibile, unitamente ai pareri resi dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Sergio Costa

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
E PER IL TURISMO

Dario Franceschini





b.1
Kull W

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Parere n. 3192 del 15/11/2019

Piano:	ID VIP 4580 V.A.S. Rapporto Ambientale Piano Nazionale Integrato per l'Energia e per il Clima
Autorità precedente	Presidenza del Consiglio dei Ministri
Proponente:	Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Ministero dello Sviluppo Economico - Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature and several initials.

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including the letter 'B' on the left and various initials and signatures in the center and right.

La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTA la richiesta della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, effettuata con nota prot. DVA-18919 del 19/07/2019 alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, che la ha acquisita al prot. CTVA/2781 del 19/07/2019, relativa all'avvio della consultazione preliminare ex art. 13, co.5 e 14 del D.Lgs 152/06 e smi sul Piano Nazionale Integrato per l'Energia e per il Clima, la cui Autorità procedente è la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Proponenti sono il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248" ed in particolare l'art. 9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS (nel seguito CTVIA);

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge il 15 luglio 2011, L. 111/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis;

VISTO il Decreto prot. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e s.m.i. di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il parere n. 3040 del 07/06/2019 con cui la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS ha fornito indicazioni circa i contenuti da dove erre sviluppati nel RA ed il loro livello di dettaglio;

VISTO e CONSIDERATO il Rapporto Ambientale (nel seguito RA) relativo al Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima e la Proposta di Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima (nel seguito PNIEC), acquisita al prot. DVA_2019-0018738 del 18/07/2019;

CONSIDERATO che il RA è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione
- Allegato 1 - Elenco dei Soggetti competenti in materia ambientale consultati nella Fase preliminare;
- Allegato 2 - Questionario per la consultazione preliminare dei soggetti con competenze ambientali;
- Allegato 3 - Consultazione della Fase preliminare;
- Allegato 4 - Quadro di riferimento normativo e pianificatorio/programmatico e individuazione degli obiettivi di sostenibilità;

- Allegato 5 - Tabella di comparazione tra le misure del PNIEC e le misure del Programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico;
- Allegato 6 - Studio di Incidenza;

PRESO ATTO che la consultazione ha avuto inizio in data 03/08/2019 e conseguentemente il suo termine è stato in data 02/10/2019;

CONSIDERATE e VALUTATE le seguenti osservazioni dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (nel seguito SCA):

ID	Titolo	Prot ricezione MATTM	Data ricezione MATTM
1	Osservazioni della Regione Puglia in data 15/10/2019	DVA-2019-0026531	15/10/2019
2	Osservazioni della Regione Piemonte in data 11/10/2019	DVA-2019-0026029	11/10/2019
3	Osservazioni di Societa' Transport & Environment in data 03/10/2019	DVA-2019-0025107	03/10/2019
4	Osservazioni dell'Associazione AIRU in data 03/10/2019	DVA-2019-0025116	03/10/2019
5	Osservazioni di Societa' Novamont Spa in data 03/10/2019	DVA-2019-0025139	03/10/2019
6	Osservazioni dell'Ente ARPA Liguria in data 07/10/2019	DVA-2019-0025340	07/10/2019
7	Osservazioni della Regione Liguria in data 09/10/2019	DVA-2019-0025704	09/10/2019
8	Osservazioni di Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Napoli in data 01/10/2019	DVA-2019-0024851	01/10/2019
9	Osservazioni di Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare in data 01/10/2019	DVA-2019-0024862	01/10/2019
10	Osservazioni dell'Associazione WWF Italia - Greenpeace - Legambiente in data 01/10/2019	DVA-2019-0024865	01/10/2019
11	Osservazioni della Provincia di Latina in data 01/10/2019	DVA-2019-0024913	01/10/2019
12	Osservazioni di Avv.ti Michele Carducci, Raffaele Cesari, Elena Papadia, Luca Saltalamacchia + Altri Associazioni Movimenti Gruppi e Comitati in data 02/10/2019	DVA-2019-0024926	02/10/2019
13	Osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell'Ambiente in data 02/10/2019	DVA-2019-0024922	02/10/2019
14	Osservazioni dell'Associazione MOTUS-E in data 02/10/2019	DVA-2019-0024938	02/10/2019
15	Osservazioni dell'Associazione WWF Italia - Greenpeace - Legambiente in data 02/10/2019	DVA-2019-0024966	02/10/2019
16	Osservazioni della Regione Lombardia - Giunta in data 02/10/2019	DVA-2019-0024984	02/10/2019
17	Osservazioni dell'Associazione A Sud Ecologia e Cooperazione Onlus in data 02/10/2019	DVA-2019-0025003	02/10/2019
18	Osservazioni del Sig. Roberto Coppa in data 02/10/2019	DVA-2019-0025011	02/10/2019
19	Osservazioni dell'Ente Elettricit� Futura in data 02/10/2019	DVA-2019-0025026	02/10/2019
20	Osservazioni di Societa' Edison Spa in data 02/10/2019	DVA-2019-0025035	02/10/2019
21	Osservazioni dell'Associazione EBS in data 02/10/2019	DVA-2019-0025047	02/10/2019
22	Osservazioni dell'Ente Confindustria in data 02/10/2019	DVA-2019-0025055	02/10/2019

[Handwritten signatures and initials]

ID	Titolo	Prot ricezione MATTM	Data ricezione MATTM
23	Osservazioni dell'Associazione Scanziano le scorie in data 30/09/2019	DVA-2019-0024750	30/09/2019
24	Osservazioni dell'Associazione Kyoto Club in data 27/09/2019	DVA-2019-0024505	27/09/2019
25	Osservazioni dell'Ente ARPA Basilicata in data 27/09/2019	DVA-2019-0024475	27/09/2019
26	Osservazioni dell'Associazione SI Alle fonti Rinnovabili NO al Nucleare in data 27/09/2019	DVA-2019-0024476	27/09/2019
27	Osservazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 26/09/2019	DVA-2019-0024417	26/09/2019
28	Osservazioni di Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli in data 25/09/2019	DVA-2019-0024288	25/09/2019
29	Osservazioni della Regione Lazio in data 24/09/2019	DVA-2019-0024090	24/09/2019
30	Osservazioni dell'Ente ARPA Toscana in data 24/09/2019	DVA-2019-0024217	24/09/2019
31	Osservazioni dell'Ente CIRPS e Commissione Scientifica sul Decommissioning in data 20/09/2019	DVA-2019-0023863	20/09/2019
32	Osservazioni dell'Ente ARPA Veneto in data 23/09/2019	DVA-2019-0023890	23/09/2019
33	Osservazioni di Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali - Soprintendenza Archeologica Province di Caserta e Benevento in data 20/09/2019	DVA-2019-0023787	20/09/2019
34	Osservazioni dell'Ente ARPA Lombardia in data 17/09/2019	DVA-2019-0023436	17/09/2019
35	Osservazioni di Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali - Parco Archeologico di Ercolano in data 18/09/2019	DVA-2019-0023607	18/09/2019
36	Osservazioni di Libero Consorzio Comunale di Ragusa in data 17/09/2019	DVA-2019-0023389	17/09/2019
37	Osservazioni di Direzione Generale STA in data 17/09/2019	DVA-2019-0023353	17/09/2019
38	Osservazioni dell'Ente ARPA Friuli Venezia Giulia in data 16/09/2019	DVA-2019-0023215	16/09/2019
39	Osservazioni dell'Ente ARPA Puglia in data 11/09/2019	DVA-2019-0022968	11/09/2019
40	Osservazioni della Provincia di Lodi in data 10/09/2019	DVA-2019-0022807	10/09/2019
41	Osservazioni dell'Ente AdB Autorita' di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali - Sede di Venezia in data 06/09/2019	DVA-2019-0022547	06/09/2019
42	Osservazioni del Parco Nazionale Arcipelago Toscano in data 29/08/2019	DVA-2019-0021970	29/08/2019
43	Osservazioni del Comune di Canosa di Puglia	DVA-2018-0021765	26/08/2019

VISTI i contenuti del RA ed in particolare:

CONSIDERATO il Capitolo 1) *La Valutazione Ambientale Strategica del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)* in cui sono fornite informazioni generali sulla VAS e la descrizione della fase preliminare, soggetti con competenze ambientali, istituzioni e attori coinvolti nel processo di consultazione per la VAS;

CONSIDERATI altresì gli allegati 1, 2 e 3 relativi, rispettivamente all'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, al questionario ad essi fornito in fase di consultazione preliminare e alla descrizione di modalità di recepimento delle osservazioni pervenute;

PRESO ATTO che non state fornite motivazioni circa il mancato recepimento di alcune osservazioni, limitando i contenuti alle sole indicazioni di recepimento e che non è stata fornita alcuna indicazione circa la modalità di recepimento delle indicazioni fornite dalla CTVIA con il citato parere n. 3040 del 07/06/2019;

CONSIDERATO il Capitolo 2) Informazioni generali sul PNIEC:

- è descritto il contesto normativo, programmatico e pianificatorio internazionale e nazionale di riferimento per il PNIEC;
- sono descritti i contenuti e obiettivi del PNIEC: sulla base del contesto dettato dai principali obiettivi su energia e clima dell'UE dell'Italia (descritti per ciascuna delle 5 dimensioni dell'Unione dell'Energia: decarbonizzazione, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitività) nell'ambito del Piano sono stati individuati i seguenti obiettivi e linee strategiche:
 - phase-out totale del carbone nel 2025;
 - quota di energia da fonti rinnovabili (FER) nei consumi finali lordi del 30% , dove tale obiettivo è il risultato dell' apporto di 3 differenti tipologie di rinnovabili: Fer Elettriche: 55,4% (storico 2016: 34%), Fer Termiche: 33% (storico 2016: 18,9%), Fer trasporti: 21,6% (storico 2016: 6,5%);
 - riduzione del consumo finale di energia di 9,3 Mtep al 2030 (0,93 Mtep/anno da nuovi interventi nel periodo 2021-2030);
 - riduzione del fabbisogno di mobilità privata, grazie a smart working, car sharing e car pooling e ciclo-pedonale, e contestuale incremento del trasporto pubblico locale;
- sono descritte le misure previste:

Dimensione	Misura
	Approvazione del "pacchetto rifiuti"
	Phase out del carbone: una prima individuazione delle opere infrastrutturali necessarie è stata effettuata da Terna
	Azioni per la riduzione di gas serra nell'agricoltura e nella zootecnia: <ul style="list-style-type: none"> • Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, • Codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per il controllo delle emissioni di ammoniaca, • Politica Agricola Comune (PAC) 2021-2027, • Predisposizione del Rapporto Annuale sulle Foreste Italiane (RAF), • Testo Unico Foreste e Filiere Forestali, • Libro bianco dei boschi d'Italia;
Decarbonizzazione	Riduzione degli inquinanti atmosferici - Recepimento Direttiva (UE) 2016/2284
	Disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide
	Riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra mediante l'Esecuzione del Regolamento (UE) n. 517/2014
	Applicazione del Codice dell'Ambiente
	FER Settore elettrico: <ul style="list-style-type: none"> • per i piccoli impianti (sotto 1 MW) si intende promuovere l'autoconsumo, • per i grandi impianti: contratti per differenza da stipulare a seguito di gare competitive e contratti di lungo termine (Power Purchase Agreement), • per tutti: burden sharing regionale, Individuazione delle aree adatte alla realizzazione degli impianti, Strumenti ad hoc per nuovi impianti basati su tecnologie innovative (al momento, sono considerate innovative, nel contesto nazionale, l'eolico offshore, il solare termodinamico, la geotermia a ridotto impatto ambientale e l'energia del mare), isole minori come laboratorio per elevati livelli di penetrazione delle rinnovabili e per l'elettificazione dei

[Handwritten signatures and initials]

- consumi,
- misure specifiche per la salvaguardia e il potenziamento degli impianti esistenti;

FER Settore trasporti:

- obbligo per i fornitori di carburanti di immissione in consumo di una quota bio, fino al 2022,
- sostenibilità dei biocarburanti: revisione del sistema nazionale di certificazione,
- riduzione delle emissioni GHG dei carburanti da parte dei fornitori del 6% al 2020,
- incentivi biometano e altri biocarburanti avanzati sotto forma certificati di immissione in consumo: 2018-2022,
- obbligo biocarburanti ed altre rinnovabili mediante la predisposizione ed emanazione del D.Lgs. di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 (RED II) e conseguenti decreti interministeriali di aggiornamento dei decreti vigenti di settore: 2022-2030;

FER Settore termico.

I principali strumenti che si conta di utilizzare per promuovere l'utilizzo delle fonti rinnovabili termiche sono sovente integrati con quelli per l'efficienza energetica e sono già operativi. Si tratta di:

- detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica e il recupero edile del patrimonio edilizio esistente, entrambe destinate anche a rinnovabili termiche;
- Conto Termico;
- meccanismo dei Certificati Bianchi, compresa la promozione della Cogenerazione ad Alto Rendimento;
- obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici.

Sono inoltre dettate le Linee evolutive dei meccanismi per la promozione delle fonti rinnovabili termiche.

Certificati bianchi: continuazione del processo di aggiornamento e potenziamento

Detrazione fiscale per le riqualificazioni energetiche e le ristrutturazioni edilizie: ottimizzazione mediante le due misure in un unico meccanismo

Conto termico: specializzazione per la riqualificazione energetica e per il recupero edilizio in ambito non residenziale e semplificazione dell'accesso al meccanismo da parte della Pubblica Amministrazione

Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica: incremento dotazione finanziaria oggi disponibile

Set di Misure nel settore dei trasporti:

- rinnovo veicoli pubblici per trasporto persone,
- incentivi all'acquisto per i veicoli più efficienti e minori emissioni climalteranti,
- misure regolatorie di promozione della mobilità a basse emissioni,
- Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati a energia Elettrica – PNIRE. La legge di bilancio per il 2019 ha altresì introdotto detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, riconosciuta da marzo 2019 a dicembre 2021,
- incremento dei punti di rifornimento di combustibili alternativi: D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva DAFI,
- rinnovo dei veicoli adibito al trasporto merci: D.M. MIT 122/2018,
- trasporto ferroviario regionale: il Governo promuoverà una stretta collaborazione con le Regioni nel monitoraggio della rete, prevedendo la possibilità di affidare a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) alcune tratte oggi gestite dalle Regioni,
- sistemi di trasporto rapido di massa: la legge di bilancio per il 2017 ha previsto l'istituzione di un fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi, tra l'altro, ai trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie,
- shift modale nell'ambito del trasporto delle merci: "Marebonus", "Ferrobonus" e sviluppo della piattaforma logistica nazionale PLN,
- shift modale nell'ambito del trasporto delle persone: si intende mettere in atto un programma per la promozione della mobilità alternativa, tramite le leggi di Bilancio 2016 e 2017 il sistema nazionale delle ciclovie turistiche è stato finanziato con risorse nazionali,
- Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (PUMS) obbligatori per tutte le Città metropolitane, gli enti di area vasta, i comuni superiori ai 100.000 abitanti e per le città ad alto inquinamento di PM10 e/o biossido di azoto dal 2021,
- altre politiche e misure: Programma di riqualificazione energetica della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC), Piano Impresa 4.0, programma di efficienza energetica indirizzato a partire in primo luogo dall'illuminazione pubblica;

**Efficienza
energetica**

[Handwritten marks and signatures on the right margin]

Settore gas:

- revisione del Piano di Azione Preventiva del sistema italiano del gas naturale in funzione del nuovo Regolamento di sicurezza n.1938/2017,
- aggiornamento del Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale in modo coordinato con i Piani di Emergenza degli altri Paesi connessi negli stessi corridoi di approvvigionamento del reg. 1938/2017,
- coordinamento dei piani decennali di sviluppo della rete nazionale italiana gasdotti con i piani degli altri TSO europei e studi sul possibile utilizzo dell'infrastruttura gas anche in miscela con idrogeno,
- adeguamento delle funzioni della rete di trasporto e stoccaggio gas,
- diversificazione delle fonti di approvvigionamento anche tramite GNL,
- sviluppo GNL nei trasporti marittimi e servizi portuali;

Prodotti petroliferi:

- favorire, nel corso dei prossimi anni, ulteriori interventi di riconversione a bioraffinerie di raffinerie italiane marginali, in coerenza con l'aumento della domanda interna di biocarburanti avanzati;
- focalizzazione su impianti per la produzione di materie prime per la preparazione dei biocarburanti per le bioraffinerie (le cosiddette "cariche advanced" fatte, ad esempio, con oli da alghe e oli da rifiuti), in modo da creare una filiera produttiva nazionale di supporto a una transizione verso biocarburanti avanzati;
- sostenere il riutilizzo dei siti industriali mediante conversione a deposito o ad altri investimenti produttivi, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali;
- stimolare investimenti per aumentare la conversione dei prodotti pesanti della lavorazioni delle raffinerie e ridurre la produzione di olio combustibile, alla luce delle nuove normative IMO;
- salvaguardare l'industria della residua raffinazione italiana, con lo scopo di consentire al mercato di disporre di prodotti ad alta compatibilità ambientale realizzati seguendo i più alti standard ambientali;

Sicurezza energetica

Settore elettrico:

- aggiornamento del piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE),
- Piani di resilienza per il gestore della Rete di trasmissione nazionale ed i distributori,
- Piani di difesa della rete di trasmissione e adozione di misure di continuo adeguamento tecnologico,
- Mercato della capacità: la misura, approvata dalla CE nel 2018, prevede l'introduzione di aste annuali da parte di Terna, aperte a tutte le tecnologie in grado di contribuire all'obiettivo di adeguatezza, per l'approvvigionamento di risorse, anche estere, a copertura del fabbisogno espresso da Terna sulla base di un assessment di lungo periodo aggiornato annualmente,
- adeguamento della disciplina riguardante le autorizzazioni degli impianti termoelettrici,
- cybersecurity: adeguamento delle misure nazionali,
- coordinamento transfrontaliero delle informazioni e delle azioni in materia di prevenzione dei rischi e di gestione delle possibili criticità ed emergenze del sistema. A tal riguardo, tra le nuove responsabilità dovrà essere definito e periodicamente aggiornato il Piano per la preparazione ai rischi;

Interconnessioni elettriche con l'estero: è stato individuato un primo set di nuove infrastrutture (allegato III della SEN), da realizzare in coerenza con il piano di sviluppo di TERNA che riguarda in particolare la frontiera Nord e Sud Est Europa. Anche lo sviluppo della capacità di interconnessione con il Nord Africa può fornire uno strumento addizionale per ottimizzare l'uso delle risorse energetiche

Sviluppi rete interna: ulteriori rinforzi di rete tra le zone Nord-Centro e Centro-Sud, da valutare un nuovo collegamento con la Sardegna

Mercato interno dell'energia

Pianificazione dello sviluppo della rete di trasmissione nazionale: misure per accelerare l'approvazione dei Piani di Sviluppo; estensione della metodologia analisi costi benefici, che tenga conto anche dell'impatto ambientale; coordinamento con la pianificazione dei DSO

Sviluppo di sistemi di accumulo funzionali alla gestione in sicurezza ed efficienza della RTN

L'importazione di GNL come fonte di approvvigionamento complementare alle forniture via gasdotto

Sviluppo rete GNL

Integrazione del mercato:

- superamento del Prezzo Unico Nazionale (PUN),
- sviluppo del market coupling,
- riorganizzazione e razionalizzazione delle configurazioni con auto-consumo,

- sostegno alle configurazioni con auto-consumo,
- sviluppo delle Energy Communities,
- diffusione tecnologia integrazione tra veicoli e rete elettrica: vehicle to grid,
- aggiornamento del modello di dispacciamento e ruolo dei distributori (DSO),
- sviluppo del continuous trading nel mercato intraday,
- sviluppo dei PPA,
- introduzione aree SECA,
- riduzione gap costo energia per settori industriali gasivori rispetto agli altri Paesi UE,
- stabilizzazione fiscale per GNL nei trasporti,
- sviluppo della capacità di accumulo,
- potenziamento di sistemi di accumuli concentrati,
- sviluppo di sistemi di accumulo distribuiti,
- sviluppo dell'aggregazione nei mercati dei servizi e del bilanciamento,
- completamento della liberalizzazione dei mercati al dettaglio,
- misura a favore delle imprese energivore,
- riduzione dello spread tra prezzi gas al PSV e prezzi HUB nordeuropei,
- mercato elettrico e gas: smart meter.

Ricerca,
innovazione
e
competitività

Fondo per la Ricerca di sistema elettrico: è in fase di definizione un nuovo Piano triennale 2019-2021 che fissa nuovi obiettivi della ricerca in linea con il SET Plan e la partecipazione a Mission Innovation
Fondo per interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale, istituito dal D.Lgs. 28/2011
Fondo per lo sviluppo del capitale immateriale, istituito con legge di bilancio 2018, art. 1 c. 1091
Fondo di garanzia
Iper e super-ammortamento
Agevolazione per Beni strumentali ("Nuova Sabatini")
Credito d'imposta per la ricerca, fa parte del Piano Nazionale Industria 4.0
Accordi per l'innovazione
Fondo per la crescita sostenibile
Cluster Energia: approvato ad agosto 2017 dal MIUR (DD 1853 del 26 luglio 2017), prevede la costituzione di partenariati di ricerca pubblico-privati
Proventi aste CO2: copriranno sviluppo sperimentale, in particolare per assicurare il sostegno ai progetti dimostrativi
Fondo per gli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale
Fondi di coesione

CONSIDERATO e VALUTATO che le misure previste:

- riguardano strumenti di tipo regolatorio, programmatico, economico, fiscale che in alcuni casi danno luogo ad azioni fisiche sul territorio; di tali azioni fisiche, alcune sono già previste in altri strumenti di pianificazione/programmazione (i.e. le azioni inerenti i Piani di Sviluppo della rete elettrica nazionale,
- sono un insieme di misure in parte già in essere, in parte da attuare, ma non è chiarito nel RA quali esattamente fanno parte del primo gruppo e quali del secondo;

CONSIDERATO il Capitolo 3) *Gli elementi principali della VAS – Il quadro di riferimento normativo e programmatico e gli obiettivi di sostenibilità per il Piano*

PRESTO ATTO che in esso è indicato che:

- il Piano è "un documento di natura strategica e non scende nel dettaglio delle misure né localizza alcun progetto o intervento specifico sul territorio";
- il Piano ha l'intento di "definire il quadro di riferimento per le successive e più dettagliate attività di valutazione e integrazione ambientale che accompagneranno l'attuazione del Piano. Attuazione che avverrà con diverse modalità: altri piani che saranno sottoposti a VAS, accordi di programma, interventi i cui progetti saranno sottoposti a VIA, ...";

[Handwritten signatures and initials]

- "le coerenze con gli strumenti pianificatori/programmatici regionali sono rinviate alle fasi attuative del Piano, così come l'individuazione di criteri per definire le aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti FER che saranno oggetto di condivisione con le Regioni interessate" e che "anche per la coerenza interna si è scelto di non procedere nell'approfondimento dell'analisi";

VALUTATO non condivisibile quanto sopra esposto, in quanto la normativa sulla VAS richiede chiaramente le analisi sopra indicate, da effettuarsi al livello opportuno;

CONSIDERATI gli obiettivi ambientali indicati:

- raggiungere in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di de-carbonizzazione definiti a livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21 (SEN),
- ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, proteggere la salute, il benessere e i beni della popolazione, preservare il patrimonio naturale, mantenere o migliorare la resilienza e la capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici nonché trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno presentare con le nuove condizioni climatiche (Strategia di adattamento ai Cambiamenti Climatici),
- mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera (D. Lgs. 155/2010),
- conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici (Legge quadro sulle Aree protette 394/1991),
- garantire la gestione sostenibile delle foreste e combatterne l'abbandono e il degrado (SNSS),
- salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat per gli ecosistemi terrestri e acquatici (SNSS),
- sostenibilità di tutte le attività che hanno un impatto sulle acque, al fine di garantire la disponibilità di acqua di qualità per un uso idrico sostenibile ed equo (Water Blueprint),
- diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico (SNSS),
- azzerare il consumo di suolo netto entro il 2050, obiettivo strategico anticipabile al 2030 (SNSS),
- assicurare che il consumo di suolo non superi la crescita demografica entro il 2030 (UN, 2015),
- non aumentare il degrado del territorio entro il 2030 (UN, 2015),
- garantire il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche urbano/rurali (SNSS),
- incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio (SNSS),
- dematerializzare l'economia, migliorando l'efficienza dell'uso delle risorse e promuovendo meccanismi di economia circolare (SNSS);

CONSIDERATO e VALUTATO che nel RA agli obiettivi ambientali non sono associate le misure del Piano utili a soddisfarli, diversamente da quanto in esso dichiarato, e che in tal modo non è stato dato seguito a quanto esplicitamente richiesto nel parere sul RPA n. 3040 del 07/06/2019, laddove si indicava che "occorre delineare chiaramente, anche mediante tabelle di sintesi, la relazione fra le misure previste, gli obiettivi ed i target di riferimento";

CONSIDERATO il Capitolo 4) *I riferimenti per i settori interessati dal PNIEC* i cui sono indicate le fonti utilizzate per la stesura dei documenti del Piano e del RA;

CONSIDERATO il Capitolo 5) *Inquadramento del contesto ambientale di riferimento*, i cui è fornita una analisi relativa a tutta l'Italia rispetto "i principali aspetti ambientali con i quali il Piano può interagire", che sono costituiti da:

- condizioni climatiche, Emissioni e Qualità dell'aria,
- biodiversità,

- le risorse idriche,
- elementi relativi alla geosfera,
- paesaggio e Beni culturali,
- inquinamento elettromagnetico,
- rifiuti,
- gli stabilimenti soggetti alla Direttiva Seveso;

VALUTATO che la trattazione non fornisce elementi aggiuntivi alla valutazione non essendo poi riscontrata e valorizzata in sede di analisi degli effetti, diversamente da quanto richiesto nel parere sul RPA, rimanendo fine a sé stessa;

CONSIDERATO il *Capitolo 6) Scenari*, in cui sono descritti i due scenari energetici presi in considerazione per il PNIEC:

- lo scenario di riferimento, che descrive l'evoluzione del sistema energetico con politiche e misure correnti, adottate fino al 31/12/2016, scenario BASE,
- lo scenario che quantifica gli obiettivi strategici del piano, scenario PNIEC, costruito sul rispetto degli obiettivi di cui al capitolo 2: quota di energia da fonti rinnovabili (FER) nei consumi finali lordi del 30% , dove tale obiettivo è il risultato dell' apporto di 3 differenti tipologie di rinnovabili:
 - Fer Elettriche: 55,4% (storico 2016: 34%),
 - Fer Termiche: 33% (storico 2016: 18,9%),
 - Fer trasporti: 21,6% (storico 2016: 6,5%);

CONSIDERATO che gli scenari energetici a supporto del Piano sono stati realizzati con il modello nazionale TIMES (The Integrated MARKAL-EFOM System) da RSE:

- il TIMES modella l'intero sistema energetico italiano dall'approvvigionamento e produzione domestica delle risorse primarie, passando attraverso la catena di processi che trasformano, trasportano, distribuiscono e convertono energia fino alla fornitura di servizi energetici richiesti dai settori di uso finale (settori residenziale, commerciale, agricolo, trasporti e industriale). Il modello TIMES, quindi, è costruito sulle relazioni matematiche, economiche e ingegneristiche tra "produttori" di energia e "consumatori";
- a partire da input esogeni sull'evoluzione della popolazione, del reddito, dei prezzi energetici e degli stili di vita, lo scenario è in grado di determinare il percorso ottimale (ovvero di minimo costo) di fonti e tecnologie energetiche che possono soddisfare una domanda prefissata di servizi energetici (riscaldamento/raffrescamento, calore di processo, forza motrice, illuminazione, etc.);
- è possibile ricreare limiti fisici e tecnici (es. potenziale di biomassa), vincoli ed obiettivi politici (es. riduzione delle emissioni di CO₂), nonché eventuali limiti di altra natura (es. vincoli di accettabilità sociale di alcune tecnologie). L'ottimizzazione è infatti vincolata dalla disponibilità di alcune risorse (potenziali tecnici, capacità delle infrastrutture di importazione, risorse naturali, etc.) i cui limiti vengono specificati ex-ante o anche da obiettivi di policy;

CONSIDERATO che lo scenario "PNIEC" è costruito sul rispetto di specifici obiettivi per l'Italia, in particolare il rispetto degli obiettivi sulle rinnovabili sopra riportati e dell'obiettivo di efficienza energetica:

- riduzione dei consumi al 2030 pari al 43% dell'energia primaria e al 39,7% dell'energia finale rispetto allo scenario di riferimento PRIMES 2007;
- riduzione dell'energia primaria del 32% al 2030;
- l'impatto combinato di tutte le politiche si traduce in una minore intensità energetica delle attività economiche nel tempo insieme a una diminuzione dell'intensità di carbonio della domanda di energia nel tempo;
- lo scenario BASE è già caratterizzato da miglioramenti dell'efficienza energetica che compensano l'aumento dei consumi trainato dalla crescita economica fino al 2040 ma che non sono sufficienti a mantenere lo stesso tasso di contrazione dei consumi dei fabbisogni primari del periodo 2010-2020;

[Handwritten signatures and initials]

- le politiche e misure del Piano energia e clima, invece, innescano una riduzione ancora più rapida dell'intensità energetica con riduzioni medie annue del 2,3% nel periodo 2020-40, tali da consentire il proseguimento del trend di contrazione dei consumi primari. In termini di energia finale, come obiettivo efficienza, è stata sviluppata una traiettoria basata sul conseguimento dei risparmi obbligatori definiti ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva EED dell'11 dicembre 2018, il quale prevede un target di riduzione dei consumi finali minimo dello 0,8% annuo nel periodo 2021-2030, calcolato in base al triennio 2016-2018 (per gli anni 2017 e 2018 sono state eseguite delle stime). Si stima quindi la generazione di 0,935 Mtep di risparmio annuale incrementale di energia finale da nuovi interventi nel periodo 2021-2030, da indirizzare prevalentemente nei settori civile e dei trasporti. In termini di ammontare complessivo cumulato, quanto suddetto si traduce in 51,4 Mtep di risparmi di energia finale da conseguire tramite politiche attive nel periodo 2021-2030. Pertanto, ai fini del rispetto dell'obbligo, si intende promuovere una riduzione di consumi di energia finale da politiche attive pari a circa 9,3 Mtep/anno al 2030, da conseguire prevalentemente nei settori non ETS;

CONSIDERATO che poiché uno degli obiettivi principali del PNIEC è la riduzione delle emissioni di GHG, sono stati elaborati i due scenari emissivi corrispondenti direttamente dal modello TIMES implementato da ISPRA utilizzando la metodologia dell'IPCC e i fattori di emissione nazionali; di seguito si riportano le emissioni nazionali di gas serra e gli obiettivi europei (Mt CO₂eq) allo scenario di PNIEC come indicate nel RA:

Tabella 37- Emissioni nazionali di gas serra e obiettivi europei (Mt CO₂eq) – scenario PNIEC (fonte ISPRA)

	1990	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Emissioni nazionali	520	581	504	433	406	358	328
Settori ETS		248	200	156	144	115	109
Settori ESD/ESR		330	301	274	260	241	216
Voli nazionali non soggetti a ETS		3	3	2	2	2	2
Obiettivi ESD/ESR *				304	291	243	221
Differenza rispetto agli obiettivi				-30	-31	-3	-5

*Obiettivo al 2020 come stabilito dalla Decisione ESD (Effort Sharing Decision) (UE) 2017/1471, obiettivo al 2030 come stabilito dal Regolamento ESR (Effort Sharing Regulation) (UE) pari a una riduzione del 33% delle emissioni rispetto al livello del 2005. L'obiettivo al 2025 è solo indicativo perché dipenderà dai livelli emissivi effettivamente registrati negli anni 2016-2018. Le emissioni di NF3 sono incluse negli obiettivi ESD/ESR post-2020.

RITENUTO non chiaro in che termini l'elenco delle misure sopra riportate ed indicate nel PNIEC concorra al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC: sembra che gli obiettivi siano stati inputati nel modello per la costruzione dello scenario, mentre non sembra che le singole misure facciano parte della simulazione;

VALUTATO, pertanto, necessario chiarire come contribuiscono le misure, singolarmente e nel loro insieme, al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Si fa presente che senza questo passaggio risulta non valutabile la coerenza interna del PNIEC nei termini esposti e quindi la reale efficacia del Piano, argomento che in questa sede appare di fondamentale importanza dati i suoi obiettivi a carattere ambientale. Parimenti appare di difficile valutazione l'analisi delle alternative che, difatti, come è spiegato più avanti nel testo, non sono fornite;

CONSIDERATO il Capitolo 7) *Analisi dei possibili effetti ambientali del Piano*, in cui è preliminarmente indicato che:

- “per le misure di applicazione di normative e politiche, la cui attuazione dipende da numerosi soggetti e condizioni, sono difficilmente valutabili i possibili effetti sull'ambiente connessi con l'attuazione nell'ambito del PNIEC;

- le misure che prevedono:
 - l'elaborazione-aggiornamento-revisione-coordinamento di piani,
 - fondi, agevolazioni e sostegni alle imprese quali le misure della dimensione della ricerca, innovazione e competitività,
 - la realizzazione di strumenti che possono contribuire al perseguimento degli obiettivi del Piano, possono avere effetti indiretti sull'ambiente. Di esse andrà monitorata l'attuazione per verificare se creano le condizioni e gli strumenti previsti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del Piano. Gli effetti sull'ambiente potranno essere rilevati seguendo l'evoluzione del contesto ambientale e il perseguimento degli obiettivi del Piano;
- tali ultime misure sono le seguenti:
 - Phase out dal carbone
 - Misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano,
 - Riduzione degli inquinanti atmosferici - Recepimento Direttiva (UE) 2016/2284,
 - Disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide,
 - Misure e strumenti di sostegno all'autoconsumo per piccoli impianti,
 - Grandi impianti - Contratti per differenza da stipulare a seguito di gare competitive,
 - Promozione dei PPA per grandi impianti a fonte rinnovabile,
 - Individuazione delle aree adatte alla realizzazione degli impianti,
 - Supporto a nuovi impianti da fonte rinnovabile con tecnologie innovative e lontane dalla competitività,
 - Isole minori come laboratorio per elevati livelli di penetrazione delle rinnovabili,
 - Revamping/repowering di impianti esistenti,
 - Concessioni idroelettriche,
 - Obbligo di miscelazione di biocarburanti,
 - Sostenibilità dei biocarburanti,
 - Riduzione emissioni GHG dei carburanti del 6% al 2020,
 - Incentivi al biometano e altri biocarburanti avanzati: 2018-2022,
 - Obbligo biocarburanti ed altre FER in recepimento della RED II: 2022-2030,
 - Certificati bianchi,
 - Detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e il recupero del patrimonio edilizio,
 - Conto termico,
 - Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica,
 - Rinnovo veicoli pubblici adibiti al trasporto persone,
 - Incentivi all'acquisto per i veicoli più efficienti e minori emissioni climalteranti,
 - Misure regolatorie di promozione della mobilità a basse emissioni,
 - Rinnovo veicoli per trasporto merci,
 - Adeguamento delle funzioni della rete di trasporto e stoccaggio gas,
 - Diversificazione delle fonti di approvvigionamento anche tramite GNL,
 - Sviluppo GNL nei trasporti marittimi e servizi portuali,
 - Azioni previste fino al 2030 per i Prodotti petroliferi,
 - Adeguamento della disciplina riguardante le autorizzazioni degli impianti termoelettrici,
 - Interconnessioni elettriche con l'estero,
 - Sviluppo rete interna,
 - Pianificazione dello sviluppo della rete di trasmissione nazionale,
 - Sviluppo di sistemi di accumulo funzionali alla gestione in sicurezza ed efficienza della RTN,
 - L'importazione di GNL come fonte di approvvigionamento complementare alle forniture via gasdotto,
 - Sviluppo rete GNL,
 - Riorganizzazione e razionalizzazione delle configurazioni con autoconsumo,
 - Sostegno alle configurazioni con autoconsumo,
 - Sviluppo delle Energy Communities,
 - Diffusione tecnologia integrazione tra veicoli e rete elettrica: vehicle to grid,

[Handwritten signatures and initials]

Potenziamento di sistemi di accumuli concentrati,
Sviluppo di sistemi di accumulo distribuiti;

CONSIDERATO che il RA in merito alla qualità dell'aria:

- prende a riferimento il Programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA) elaborato e attualmente sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (fase della consultazione preliminare) e rispetto a questo indica che, come richiesto dalle norme vigenti, i Ministeri competenti, nell'elaborazione del PNIEC e del PNCIA, hanno cercato di garantire la coerenza sia della base analitica, sia dei pacchetti di misure, compatibilmente con le diverse tempistiche previste per i due strumenti di pianificazione; indica inoltre che le misure del PNIEC non contenute negli scenari del PNCIA non hanno impatti negativi in termini di emissioni e stato della componente qualità dell'aria, con riferimento agli inquinanti della direttiva NEC;
- evidenzia comunque che in fase attuativa è necessario prevedere, per le opere o le misure che potrebbero comportare a livello locale impatti negativi, idonei criteri di tutela che consentano, in accordo con gli obiettivi di sostenibilità ambientale desunti dalla normativa vigente, di evitare il peggioramento dei livelli degli inquinanti nelle zone e negli agglomerati che presentano situazioni di superamento dei valori limite/obiettivo;

CONSIDERATO che il RA in merito alla biodiversità:

- in termini generali indica che il PNIEC, contribuendo alla riduzione delle emissioni di gas serra, determini effetti positivi sulla biodiversità;
- localmente, invece, laddove saranno collocati impianti, dovrà, in fase attuativa, prevedere specifiche misure di tutela ed in particolare:
 - per il solare fotovoltaico sui tetti e a terra il PNIEC prevede che l'eventuale installazione avvenga preferenzialmente su aree in disuso o comunque già in parte antropizzate e degradate e che sarà opportuno rispettare specifiche indicazioni localizzative;
 - per l'eolico on-shore e off-shore l'impatto che assume maggiore rilevanza è quello sulla fauna ed anche in questo caso occorrerà adottare specifiche misure di tutela in fase attuativa, soprattutto in termini di localizzazione;
 - per l'idroelettrico ed il mini-idroelettrico: i potenziali impatti considerati sono quelli sulla fauna acquatica e sulla flora; i criteri di attenzione vertono sul mantenimento del Deflusso Minimo Vitale (DMV) e del Deflusso Ecologico (DE) ed è indicato di preferire l'utilizzo di sistemi di accumulo già in essere piuttosto che nuovi invasi;
 - per le bioenergie: il comparto maggiormente interessato dagli impatti connessi a questa fonte rinnovabile sono gli agroecosistemi e la biodiversità ad essi connessa; i criteri di attenzione riportati sono: evitare l'approvvigionamento della materia prima da terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità e che presentano un elevato stock di carbonio, prevedere delle aree buffer in caso di vicinanza ad aree protette e siti Natura 2000, Limitare le attività nelle aree di riproduzione di specie importanti e/o di interesse conservazionistico, incoraggiare l'utilizzo di biocarburanti e bioliquidi provenienti da rifiuti, residui e sottoprodotti;
 - per quanto riguarda specificatamente la misura "illuminazione pubblica" si richiama l'attenzione al tema dell'inquinamento luminoso a cui occorrerà prestare particolare attenzione;

CONSIDERATO che il RA in merito alle risorse idriche:

- data l'esiguità dell'atteso incremento di potenza dell'idroelettrico, l'attenzione è posta sull'assegnazione di concessioni di derivazioni scadute, per le quali esiste già una specifica normativa di settore a tutela ambientale; il PNIEC, inoltre, fra le sue misure, prevede la revisione del processo di rilascio delle concessioni;

- in termini più generali sono riportate indicazioni circa misure di tutela dei corpi idrici a scala di distretto da considerare ai fini dell'attuazione delle misure del PNIEC;
- un ulteriore obiettivo riguarda lo sviluppo della capacità di accumulo, in particolare attraverso sistemi di storage idroelettrico per i quali si prevedono sia un incremento dell'utilizzo degli impianti di pompaggio esistenti, sia nuovi impianti di pompaggio per almeno 3 GW. Per la scelta definitiva della capacità di accumulo da realizzare, delle tecnologie di accumulo e il mix fra interventi sulle reti e realizzazione di stoccaggi, il PNIEC rimanda ai Piani di sviluppo (PdS) di Terna;

CONSIDERATO che il RA in merito alla qualità dei suoli:

- la produzione di biocarburanti è indicata come la potenziale causa di degradazione, dovuta alle tecniche di lavorazione; per gli impianti di questo tipo in fase attuativa occorrerà individuare criteri di localizzazione e idonee misure di mitigazione;

CONSIDERATO che il RA in merito all'uso del suolo:

- gli impianti che possono essere realizzati in attuazione del PNIEC: solare fotovoltaico a terra, solare a concentrazione, eolico, idroelettrico e mini-idroelettrico, geotermico, impianti termoelettrici, bioraffinerie, impianti per la produzione di biogas e biometano, possono determinare una variazione di uso del suolo non solo sulle aree occupate ma anche sulle aree circostanti ed i loro usi potenziali;
- in particolare per gli impianti fotovoltaici a terra che, tra le tecnologie e i vettori energetici in attuazione del PNIEC rappresentano quelle più impattanti sul tema uso del territorio, sulla base dello scenario al 2030 previsto dal Piano, si stima preliminarmente un incremento di consumo di suolo di 165 Km² per la realizzazione di circa 15-000 MW di potenza a terra. Al fine di assicurare il massimo contenimento di consumo di suolo e contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di azzeramento dello stesso al 2050, la realizzazione di questa potenza dovrà considerare anche: l'incremento della quota di potenza realizzata su tetto, tettoia/parcheggio; azioni di revamping e repowering degli impianti esistenti consentendo un risparmio di suolo valutabile in circa 55 Km² (convertendo gli attuali 145 km² aventi potenza per unità di superficie 55 MW/Km², alla potenza prevista per i nuovi impianti che corrisponde a 90 MW/Km²). Inoltre dovrà essere previsto ogni sforzo per l'incremento della potenza per unità di superficie per gli impianti a terra, tenuto presente che per gli impianti su tetto tale potenza ha un valore molto più alto pari a 200 MW/Km². L'identificazione delle aree utili alla localizzazione dovrà salvaguardare le funzioni del suolo con particolare riferimento alle funzioni agricole anche potenziali, indirizzando prioritariamente verso aree già artificializzate;
- nella realizzazione di impianti geotermici a bassa entalpia, si dovrà prioritariamente utilizzare aree già consumate o realizzarli al di sotto di edifici esistenti o previsti;
- per quanto riguarda gli impianti idroelettrici, le azioni dovranno essere prioritariamente indirizzate al miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti esistenti;

CONSIDERATO che il RA in merito all'inquinamento acustico:

- gli impianti eolici presentano un impatto molto limitato, sia in termini di livelli acustici ai ricettori sia come numero di popolazione esposta; il revamping degli impianti esistenti può portare una riduzione dei livelli acustici, in quanto i generatori di nuova generazione presentano potenze nominali sensibilmente superiori rispetto a quelli installati nel passato e con prestazioni acustiche sensibilmente migliorate, in termini di riduzione della potenza acustica emessa per aerogeneratore pari mediamente a 2-3 dB(A);
- l'incentivazione dei veicoli a trazione elettrica e ibrida potrà avere una ricaduta in termini acustici molto limitata;

CONSIDERATO che il RA in merito alla componente Paesaggio e Beni culturali:

- per una corretta valutazione è necessario il dettaglio dei luoghi di intervento e delle opere, per cui potrà essere effettuata solo in fase attuativa;



- in tale contesto è necessario tenere adeguatamente in considerazione la cospicua presenza sul territorio italiano di beni culturali e paesaggistici e il relativo regime di tutela, le componenti paesaggistiche individuate nei Piani Paesaggistici Regionali, in particolare le componenti morfologico-insediative (centri storici), le possibili interferenze tra impianti di nuova realizzazione e patrimonio archeologico conservato nel sottosuolo con relativa necessità di studi e verifiche archeologiche preventive;
- risulta inoltre fondamentale la valutazione dei possibili effetti cumulativi in considerazione della già rilevante presenza sul territorio nazionale di impianti di energia rinnovabile e, infrastrutture energetiche;

CONSIDERATO che il RA in merito alla componente Rifiuti:

- considera in particolare tre aspetti quali le principali cause di produzione di rifiuti:
 - la dismissione di veicoli pubblici e privati alimentati a combustibili tradizionali favorendo l'immissione sul mercato di veicoli caratterizzati da consumi energetici ridotti e da emissioni di CO2 molto basse o pari a zero consentendo l'efficientamento dei trasporti,
 - la produzione di rifiuti conseguente alla realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili quali impianti fotovoltaici,
 - la produzione di materiali da costruzione e demolizione e di terre e rocce da scavo allo stato naturale per la realizzazione e/o revamping di opere infrastrutturali;

CONSIDERATO che il RA in merito alla componente Salute umana:

- indica che le azioni di PNIEC volte al contrasto ai cambiamenti climatici e alla sostituzione delle fonti fossili con fonti rinnovabili determineranno effetti positivi sulla salute umana, grazie soprattutto alla riduzione di inquinanti in atmosfera;

CONSIDERATO che il RA in merito agli effetti cumulati rimanda alla fase attuativa del Piano, evidenziando la necessità di tenerli in considerazione per le localizzazioni dei nuovi impianti;

VALUTATO che date le caratteristiche del PNIEC, a parte il contributo positivo dovuto alla riduzione di emissione di gas serra, gli effetti ambientali sono di difficile previsione, dato che dipenderanno soprattutto dall'effettiva realizzazione di azioni fisiche sul territorio, oggi non note;

CONSIDERATO il Capitolo 8) *Le alternative di Piano*, in cui è indicato che nel processo di elaborazione del Piano è stata presa in considerazione un'unica alternativa, quella di non intervento, definita nello scenario BASE. Tale scenario non raggiunge gli obiettivi di decarbonizzazione richiesti dalla Commissione Europea al 2030, ma rappresenta una evoluzione tendenziale del sistema energetico italiano nel periodo 2021-2030 senza ulteriori politiche se non quelle già definite e in atto;

VALUTATO che, pertanto, è stata analizzata unicamente l'ipotesi di non intervento e non l'analisi delle alternative intesa come la possibilità di prevedere azioni diverse per raggiungere lo stesso obiettivo;

CONSIDERATO il Capitolo 9) *Le mitigazioni ambientali*, in cui sono riportate le seguenti indicazioni:


- per tutti gli impianti:
 - sarebbe auspicabile individuare delle aree buffer per gli impianti ubicati in prossimità di zone protette, siti Natura 2000, zone umide e aree di pregio paesaggistico di ampiezza adeguata rispetto alla tipologia di sito;
 - preservare i corridoi ecologici
 - i lavori di installazione dell'impianto andrebbero effettuati evitando il periodo di riproduzione delle principali specie di fauna e di nidificazione per l'avifauna eventualmente presenti nel sito;

• fotovoltaico a terra:

- o attuare delle restrizioni localizzative, allo scopo di usare preferenzialmente per questi impianti aree già antropizzate e degradate, in modo da non aumentare il consumo di suolo e di conseguenza gli impatti sulla biodiversità e gli habitat;
- o tra le aree sono da escludere le aree agricole abbandonate ma riutilizzabili per altri scopi, sia perché potrebbe essere già in atto un processo di rinaturalizzazione e quindi ripristino di habitat e/o potrebbero assicurare la connettività ecologica, sia perché l'utilizzo di queste aree potrebbe favorire ancora di più il fenomeno dell'abbandono delle terre agricole;
- o in caso queste aree non potessero essere escluse, va fatta un'attenta valutazione della valenza ecologica dell'area, sito-specifica;
- o sarebbe auspicabile individuare delle aree buffer per gli impianti ubicati in prossimità di zone protette, siti Natura 2000, zone umide e aree di pregio paesaggistico di ampiezza adeguata rispetto alla tipologia di sito;
- o preservare i corridoi ecologici
- o utilizzare, compatibilmente con i costi, pannelli ad alta efficienza per evitare il fenomeno abbagliamento nei confronti dell'avifauna;
- o i lavori di installazione dell'impianto andrebbero effettuati evitando il periodo di riproduzione delle principali specie di fauna e di nidificazione per l'avifauna eventualmente presenti nel sito;
- o ripristino dello stato dei luoghi dopo la dismissione dell'impianto o destinazione del suolo alla rinaturalizzazione con specie vegetali autoctone scelte in base alle peculiarità dell'area;
- o per la manutenzione e la pulizia del suolo e dei pannelli fotovoltaici, non dovranno essere impiegati prodotti velenosi, urticanti e inquinanti, allo scopo di tutelare flora e fauna eventualmente presenti nel sito;

• eolico on-shore:

- o compatibilmente con la disponibilità della risorsa, evitare o, almeno, limitare, la localizzazione di generatori in corrispondenza di valichi e di aree con notevole estensione di rocce affioranti, per la possibile maggior frequentazione da parte della chiroterofauna e dell'avifauna;
- o disposizione ottimale, in termini di numero, spaziatura e ubicazione; per esempio, nei siti interessati da consistenti flussi di avifauna in migrazione o in alimentazione/spostamento, è opportuno modificare la disposizione dei generatori lasciando dei corridoi in cui questi siano disposti tra loro a distanze superiori a 300 m (diminuzione/abbattimento dell'effetto barriera), in particolare laddove la disposizione degli aerogeneratori risulti perpendicolare a quello delle rotte principali dell'avifauna, con soluzioni efficaci anche sotto il profilo dei costi;
- o eliminazione di superfici varie che l'avifauna potrebbe utilizzare come posatoio;
- o impiego di vernici nello spettro UV, campo visibile agli uccelli, per rendere più visibili le pale rotanti e vernici non riflettenti per attenuare l'impatto visivo;
- o applicazione di bande trasversali colorate (rosso e nero) su almeno una pala per consentire l'avvistamento delle pale da maggior distanza da parte dei rapaci;
- o diffusione di suoni a frequenze udibili dall'avifauna;
- o utilizzo di segnalatori notturni;
- o eventuale fermo tecnico dell'impianto qualora, a seguito di un'appropriata attività di monitoraggio, si manifestino periodi caratterizzati da alta probabilità di collisioni, con particolare riferimento all'avifauna migratrice;
- o riduzione massima o arresto, nella fase di costruzione, degli interventi nel periodo riproduttivo delle specie animali;
- o applicazione di dispositivi che aumentino la frequenza del rumore prodotto dalle pale in movimento nell'intervallo di maggiore percezione uditiva dell'avifauna (2-4 kHz);
- o modifica degli habitat presenti nell'area di progetto, per scoraggiare la presenza delle specie potenzialmente a rischio (ad esempio: se l'intento è quello di preservare specie di rapaci che cacciano in ambienti aperti, può essere opportuno provvedere alla piantumazione di arbusti nelle immediate vicinanze delle turbine al fine di limitare la densità di possibili prede e



- soprattutto la loro visibilità e di conseguenza diminuire l'interesse di rapaci per l'area di progetto); questi interventi sugli habitat vanno attentamente valutati perché possono essere in conflitto con la tutela degli habitat stessi e con la tutela del paesaggio;
- effettuare un recupero ambientale di tutte le aree interessate dalle opere non più necessarie alla fase di esercizio;
 - negli interventi di recupero vegetazionale in ambiti non urbanizzati devono essere utilizzate esclusivamente specie vegetali autoctone ed ecotipi locali;
 - riservare particolare attenzione, in fase di cantiere e post cantiere, al ripristino, anche sfruttando tecniche di ingegneria naturalistica, delle condizioni iniziali degli habitat individuali più sensibili (lande, garighe, praterie, ecc.) al fine di evitare l'ingresso o l'eccessiva diffusione di specie competitive ed invasive;
- eolico off-shore:
 - tutte le misure relative all'avifauna già elencate per l'eolico on-shore;
 - evitare e/o ridurre operazioni di cantierizzazione nei periodi di riproduzione e migrazione, al fine di ridurre gli effetti negativi su ittiofauna e mammalofauna marina, con particolare attenzione alle specie di interesse conservazionistico;
 - evitare la posa dell'impianto in aree di riproduzione di specie importanti e/o di interesse conservazionistico e in habitat prioritari a rischio ai sensi della Direttiva Habitat e/o in aree marine protette;
 - la distanza dalla costa deve essere tale da non interferire con le rotte di uccelli migratori;
 - scegliere aree per la posa con profondità del mare non troppo bassa, compatibilmente con la disponibilità di tecnologie adatte, in quanto gli uccelli preferiscono cacciare in acque poco profonde, e in questo modo si riduce quindi il rischio di collisione;
 - le fondazioni devono occupare un'area del fondale non troppo estesa (in genere le fondazioni a monopali o galleggianti sono più indicate per ridurre la distruzione del fondale);
 - porre attenzione in fase di scelta progettuale alla frequenza e al livello di rumore subacqueo, prediligendo strutture che evitino la risonanza delle torri;
 - prevedere, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, la schermatura dei cavi sottomarini, per ridurre i campi elettromagnetici;
 - la scelta del sito di collocamento della cabina di trasformazione a terra deve tenere conto della presenza di aree protette a vario titolo (che andrebbero comunque evitate), preferendo siti poveri di vegetazione o situati nei pressi di aree già antropizzate;
 - prevedere un Piano di monitoraggio in corso d'opera e post operam finalizzato ad evitare l'insediamento e/o la diffusione nelle aree interferite dai lavori, o comunque interessate dal progetto, di specie esotiche;
 - biomassa:
 - corretta programmazione delle utilizzazioni forestali di approvvigionamento al fine di ridurre gli effetti negativi sulla fauna selvatica durante il periodo di riproduzione e migrazione;
 - limitazioni alle attività di approvvigionamento in aree di riproduzione di specie importanti e/o di interesse conservazionistico;
 - privilegiare la filiera corta per l'approvvigionamento della biomassa solida, al fine di ridurre gli impatti in fase di esercizio dovuti al trasporto;
 - nel caso di biomasse liquide devono essere garantiti i criteri di sostenibilità fissati dall'art. 17 della Direttiva 2009/28/CE, ossia i bioliquidi presi in considerazione non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità (foreste primarie e altri terreni boschivi, aree designate a vario titolo per scopi di protezione della natura, terreni erbosi naturali ad elevata biodiversità), non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato stock di carbonio (zone umide, zone boschive continue, terreni aventi un'estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri);
 - biogas:
 - in aree di tutela paesaggistica, gli assetti culturali devono essere compatibili con gli obiettivi di tutela;

[Handwritten signatures and initials]

- o in aree vulnerabili da nitrati di origine agricola, devono essere escluse le colture incompatibili con gli obiettivi dei piani di azione previsti dalla direttiva 91/676/CEE;
- o in aree di sovrasfruttamento dei corpi idrici devono essere contenute le colture irrigue;
- o rispetto delle buone condizioni agronomiche ed ambientali per le attività agricole comprese nella filiera energetica;
- o privilegiare la filiera corta per l'approvvigionamento della biomassa, al fine di ridurre gli impatti in fase di esercizio dovuti al trasporto;
- o ripristino dello stato dei luoghi dopo la dismissione dell'impianto o destinazione del suolo alla rinaturalizzazione con specie vegetali autoctone scelte in base alle peculiarità dell'area;

CONSIDERATO il Capitolo 10) *Elementi per la definizione del sistema di monitoraggio ambientale del PNIEC*, in cui è indicato che:

- il sistema di monitoraggio si compone di una sezione relativa agli effetti complessivi dell'attuazione del Piano e di una sezione che riguarda gli effetti ambientali aggregati a livello di Piano che potranno verificarsi su parti del territorio a seguito dell'attuazione delle misure del Piano;

CONSIDERATO l' *Allegato 6 Studio di Incidenza*, in cui è indicato che:

- dati i contenuti del PNIEC lo studio può essere effettuato solo al livello di Screening (FASE I);
- l'analisi è svolta secondo la seguente metodologia:
 - o si è tenuto conto della sensibilità delle specie e degli habitat tutelati dalle Direttive Habitat e Uccelli alle pressioni/minacce costituite dalle misure del PNIEC,
 - o le misure del PNIEC per le quali vengono valutate le possibili interferenze con i Siti Natura 2000 a livello nazionale in linea generale sono relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - o la lista di specie e habitat risultante da tale analisi fornisce un'indicazione, seppur generale, dei Siti Natura 2000 che dovrebbero essere esclusi dalla realizzazione di specifiche misure collegate alle pressioni/minacce al loro stato di conservazione;
 - o l'eventuale attuazione delle misure del PNIEC che interesseranno Siti Natura 2000 non potrà comunque prescindere da una specifica Valutazione di Incidenza per valutare i possibili effetti diretti e indiretti sia sull'area del Sito sia su scala vasta;

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS








ESPRIME


sulla Proposta di Piano Nazionale Integrato per l'Energia e per il Clima il parere ai sensi del comma 2 art. 15 Dlgs 152/06, come segue:






- il Piano, prima della sua approvazione, deve essere arricchito con un'analisi della relazione fra le misure previste, gli obiettivi ed i target di riferimento assunti (analisi di coerenza interna). A tal fine la Dichiarazione di sintesi dovrà contenere:
 - o l'efficacia delle singole misure agli obiettivi del Piano
 - o individuare per i diversi set di misure previsti i corrispondenti obiettivi che le stesse riguardano
 - o individuare un set di potenziali misure correttive, anche di tipo preventivo, ovvero possibili mitigazioni o compensazioni che, qualora necessarie, potranno essere applicate alle azioni attuative del Piano qualora dovessero presentarsi potenziali effetti negativi sull'ambiente a seguito della loro attuazione
- la Dichiarazione di sintesi, come implementazione del Piano, dovrà inoltre contenere un insieme di criteri necessari per la prevenzione e mitigazione di potenziali impatti ambientali negativi dovuti all'attuazione delle misure del Piano e contestualmente, la dove necessario, indicare in che modo tali criteri vanno assunti come riferimenti determinanti per le successive attività in capo a soggetti diversi che conseguiranno le misure attuative. Sarebbe opportuno che tali criteri siano messi in correlazione con

gli obiettivi ambientali riportati nel Rapporto Ambientale, in modo da rendere più efficace la loro reale attuazione

- il Piano di monitoraggio dovrà essere implementato
 - con una sezione relativa al monitoraggio dell'efficacia del Piano: importante anche per le future decisioni verificare quanto le misure individuate concorreranno al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - con una sezione relativa all'effettivo rispetto dei criteri ambientali individuati;
 - con le reali modalità di attuazione dei criteri individuati in sede di approvazione del Piano (dichiarazione di sintesi) e ritenuti efficaci per le singole azioni attuative con l'obiettivo di eseguire un'efficace azione di prevenzione e mitigazione dei potenziali impatti ambientali negativi dovuti all'attuazione delle misure del Piano
- i risultati del monitoraggio dovranno essere illustrati in Rapporti di monitoraggio, da predisporre almeno con cadenza quinquennale (2025 e 2030) da sottoporre al MATTM per opportuna verifica:
- dovranno essere valutate le osservazioni pervenute durante la fase di consultazione e nella Dichiarazione di sintesi dovrà essere dato riscontro, con motivazione, di tutte le osservazioni pervenute non recepite.

Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente)	FAVOREVOLE (F)	
Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA)	F	
Avv. Luca Di Raimondo (Coordinatore Sottocommissione VAS)	F	
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)	F	
Avv. Sandro Campilongo (Segretario)	F	
Prof. Saverio Altieri		
Prof. Vittorio Amadio	F	
Dott. Renzo Baldoni	F	
Avv. Filippo Bernocchi	F	
Ing. Stefano Bonino	F	
Dott. Andrea Borgia	F	












 

Ing. Silvio Bosetti		ASSENTE
Ing. Stefano Calzolari	F	
Cons. Giuseppe Caruso		
Ing. Antonio Castelgrande	F	
Arch. Giuseppe Chiriatti	F	
Arch. Laura Cobello		ASSENTE
Prof. Carlo Collivignarelli	F	
Dott. Siro Corezzi		ASSENTE
Dott. Federico Crescenzi	F	
Prof.ssa Barbara Santa De Donno	F	
Cons. Marco De Giorgi	F	
Ing. Chiara Di Mambro		ASSENTE
Ing. Francesco Di Mino		ASSENTE
Ing. Graziano Falappa	F	
Arch. Antonio Gatto		
Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini	F	
Prof. Antonio Grimaldi		




h

c

W

Ing. Despoina Karniadaki	F	
Dott. Andrea Lazzari	F	
Arch. Sergio Lembo		ASSENTE
Arch. Salvatore Lo Nardo	F	
Arch. Bortolo Mainardi		ASSENTE
Avv. Michele Mauceri	F	
Ing. Arturo Luca Montanelli	F	
Ing. Francesco Montemagno		ASSENTE
Ing. Santi Muscarà		ASSENTE
Arch. Eleni Papaleludi Melis	F	
Ing. Mauro Patti		ASSENTE
Cons. Roberto Proietti	F	
Dott. Vincenzo Ruggiero	F	
Dott. Vincenzo Sacco		
Avv. Xavier Santiapichi	F	
Dott. Paolo Saraceno	F	
Dott. Franco Secchieri	F	

U

Arch. Francesca Soro	F	
Dott. Francesco Carmelo Vazzana		
Ing. Roberto Viviani	F	

PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E PER IL CLIMA

ID_VIP 4580

ALLEGATO

Sintesi osservazioni pervenute

	Ente	Data	Note
1	Parco Nazionale Arcipelago Toscano	29/08/2019	Nessun commento
2	Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali - Sede di Venezia	06/09/2019	<p>Per quanto riguarda l'analisi di coerenza esterna, si prende atto che le osservazioni già trasmesse dalla scrivente nella fase preliminare con nota n. 238817.5 del 03/05/2019 sono state recepite "nel RA in linea generale, esclusa la parte riferita alla pianificazione regionale e/o di rango inferiore, in relazione al fatto che si è scelto di considerare come scala di riferimento il livello nazionale e quello dei distretti idrografici".</p> <p>AMBIENTE IDRICO</p> <p>Da Dir 200/60/CE percorso di aggiornamento dei metodi di determinazione del DMV per garantire mantenimento del Deflusso Ecologico; per Alpi Orientali: http://deflusso-ecologico.adbve.it/download/delibera-cip-n-2-2018.pdf prevede un incremento degli obblighi di rilascio dalle opere di presa delle derivazioni (tale evoluzione normativa, va peraltro considerata nel quadro più generale di alterazione della disponibilità delle risorse idriche per i noti effetti presenti e futuri dei cambiamenti climatici). Su tali premesse risulta opportuna una verifica di sostenibilità del mantenimento dell'attuale capacità produttiva idroelettrica, per lo meno per il distretto delle Alpi orientali, nel rispetto dei vincoli ambientali esistenti.</p> <p>Il PNIEC può essere lo strumento per individuare opportuni dispositivi normativi e/o procedurali, funzionali ad un'efficiente gestione delle risorse idriche nelle situazioni di emergenza idrica in attuazione dell'art. 168 del D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Infine con riferimento ai "Criteri di attenzione per l'attuazione del Piano riferiti alle risorse idriche" contenuti nel Rapporto Ambientale, nel condividere in linea generale le cautele indicate, si richiama la necessità che le prospettate "semplificazioni procedurali per evitare duplicazioni di atti ovvero di valutazioni in materia ambientale" garantiscano comunque un'adeguata tutela delle risorse idriche e più specificamente il rispetto degli obiettivi ambientali fissati per i corpi idrici superficiali e sotterranei dal citato Piano di gestione delle Acque e degli obiettivi e vincoli connessi alla sicurezza idraulica e geologica individuati dai Piani per l'Assetto idrogeologico e dal Piano di gestione del rischio di alluvioni.</p>
3	Provincia di Lodi	10/09/2019	<p>VINCA</p> <p>La Provincia di Lodi è Ente Gestore di 4 ZPS. Segue descrizione dei siti, pressioni rilevate per i corpi idrici e vulnerabilità e criticità generali degli stessi. Non sono presenti Piani di Gestione delle ZPS.</p> <p>Si ritiene significativo predisporre a corredo dello Studio di Incidenza, specifici approfondimenti regionali, funzionali alla definizione di "Norme Tecniche di Attuazione di riferimento" (criteri escludenti, criteri penalizzanti, criteri per ri-gestione impianti esistenti, misure di mitigazione, misure di compensazione, ...), in coerenza con le normative settoriali regionali e con quanto programmato e pianificato dagli Enti Territoriali Regionali stessi.</p> <p>Fermo restando quanto ritenuto, si da atto che, comunque, una specifica e più attenta Valutazione di Incidenza dovrà essere effettuata in occasione di ogni singolo intervento previsto e/o in attuazione del PNIEC, che abbia effetti diretti e indiretti sui siti Natura 2000 e sugli elementi delle Reti Ecologiche di collegamento, così come previsto dal DPR 357/97 e s.m.i.</p>
4	ARPA Puglia	11/09/2019	<p>GENERALE</p> <p>Sarebbe opportuno integrare l'analisi del contesto Ambientale nazionale con un'analisi swot che evidenzia per ciascuna tematica i punti di forza, debolezza, opportunità e minaccia relativi al Piano in valutazione.</p> <p>SUOLO E SOTTOSUOLO</p>

<p>Sarebbe opportuno integrare la tematica "consumo di suolo" con la descrizione dello stato di fatto del consumo di suolo relativo agli impianti di fonti rinnovabili. Tale descrizione consentirebbe di valutare le criticità ambientali già presenti sul territorio nazionale e indirizzare di conseguenza le azioni mirate.</p> <p>RUMORE</p> <p>Si osserva che nell'inquadramento del contesto ambientale di riferimento (Cap. 5 del RA) la componente "Rumore" non viene trattata; tale componente viene considerata sia in merito ai possibili effetti ambientali del Piano (Cap. 7 del RA) che nella bozza di monitoraggio ambientale (Cap. 10 del RA).</p> <p>CAMPI ELETTROMAGNETICI</p> <p>La tematica viene trattata sia nel contesto ambientale di riferimento (Cap. 5 del RA) che fra gli effetti ambientali del piano (Cap. 7 del RA) e nella bozza di monitoraggio del Piano (Cap. 10 del RA).</p> <p>La trattazione risulta comunque molto generale, rimandando a TERNA per la fornitura dei dati necessari al popolamento del catasto nazionale per le linee AT necessari a definire lo stato attuale ed eventuali criticità territoriali.</p> <p>MONITORAGGIO</p> <p>Inquinamento acustico</p> <p>al paragrafo 7.8 del RA "Possibili effetti sull'inquinamento acustico" si riferisce che: "Ai fini del monitoraggio, per quanto attiene al rumore da traffico veicolare e per gli impianti eolici, possono essere utilizzati i criteri forniti dalle linee guida predisposte da ISPRA". Tuttavia, con riferimento agli impianti eolici, tale affermazione non trova recepimento nelle tabelle riassuntive del Cap. 10.</p> <p>Sempre con riferimento al monitoraggio degli effetti del piano e all'indicatore "popolazione esposta al rumore", si fa presente la possibile influenza positiva della misura del PNIIEC che introduce l'obbligo dal 2021 dei PUMS per i comuni con popolazione > 100.000 abitanti, dal momento che tale tipologia di comune è la stessa soggetta al D.Lgs. 194/05 smi (redazione delle Mappe Acustiche Strategiche e dei Piani di Azione).</p> <p>Campi elettromagnetici</p> <p>Relativamente ai campi elettromagnetici, si concorda con quanto riferito nel RA in merito alla necessità di stabilire chiaramente, per le misure la cui attuazione dipende da altri soggetti, nell'ambito di altre pianificazioni/programmi (VAS PdS TERNA) i meccanismi di collegamento che consentano al monitoraggio del PNIIEC di acquisire le informazioni sulla realizzazione o meno delle misure, sull'avanzamento e sugli effetti ambientali misurati. A riguardo si fa notare la criticità relativa al fatto che anche nella VAS PdS di TERNA, il dettaglio degli effetti dei diversi interventi viene rimandato alla VIA o altra autorizzazione sui singoli progetti.</p>		
<p>MONITORAGGIO</p> <p>Generale</p> <p>Cit. doc. ISPRA</p> <p>L'impostazione del monitoraggio risulta solamente abbozzata e demandata alle future fasi del Piano. Il RA riporta infatti solamente dei "primi elementi del sistema di monitoraggio ambientale del PNIIEC relativi alla individuazione degli indicatori" (pag. 330) in attesa di un successivo sviluppo e definizione anche a seguito dei contributi pervenuti in fase di VAS.</p> <p>Risulta necessario provvedere quantomeno alla definizione preliminare di set di indicatori minimi per tipologia di intervento/misura (standardizzati nella loro definizione e modalità di raccolta dati) al fine un'efficace successiva aggregazione delle informazioni a livello nazionale. Segue esempio per fotovoltaico.</p> <p>Oltre alle previsioni di opere/infrastrutture, potenzialmente determinanti un impatto diretto sul territorio, non vengono fornite specifiche sulle informazioni che verranno restituite a livello nazionale per tutte le altre tipologie di misure (incentivi, sgravi fiscali, etc...) e sulla responsabilità del popolamento degli eventuali indicatori.</p> <p>Si ritiene pertanto prioritario che il sistema di monitoraggio venga integrato giungendo ad una definizione quanto più precisa e uniforme a livello nazionale degli indicatori sulla base delle informazioni desiderate visto anche il gran numero e la diversa natura degli attori coinvolti nell'attuazione del piano.</p> <p>Se non si dovesse addiventare a tale definizione preliminare si profilerebbe il rischio di popolare il sistema di monitoraggio con indicatori potenzialmente non uniformi oppure anche solo relativi allo stato dell'ambiente o ai dati di consumo di energia a scala nazionale, macrodescrittivi</p>	<p>16/09/2019</p>	<p>ARPA Friuli Venezia Giulia</p>
	<p>5</p>	

			<p>utili ma difficilmente correlabili alle singole misure del Piano e agli impatti eventualmente da esse derivanti.</p> <p>ATMOSFERA</p> <p>Si segnala infine un refuso a pag. 56 del Rapporto Ambientale, nella frase "il numero di giorni con gelo è il numero di giorni nell'anno con temperatura massima inferiore a 20°C" invece di "0°C".</p> <p>AMBIENTE IDRICO</p> <p>Si fa riferimento alle "Misure in altri ambiti (riduzione inquinanti, industria, rifiuti, procedure, altro)", (di cui al capitolo 3 del Piano), e in particolare all'implementazione delle misure di cui alla Direttiva (UE) 2016/2284, che prevede la riduzione di alcuni inquinanti atmosferici (biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, i composti organici volatili non metanici, l'ammoniaca e il particolato fine) attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico in coordinamento con le politiche adottate in materia di cambiamenti climatici; - la realizzazione di inventari e proiezioni nazionali delle emissioni; - il monitoraggio delle emissioni non soggette a obbligo di riduzione; - il monitoraggio degli impatti sugli ecosistemi. <p>Per quanto riguarda l'ultimo punto, ossia il monitoraggio degli impatti di inquinanti atmosferici sugli ecosistemi, per quanto attiene la matrice "acqua", si ritiene opportuno che tale valutazione venga effettuata nei corpi idrici, in condizioni di riferimento, selezionati, ai sensi del Decreto 14 aprile 2009, n. 56, per la costituzione di una rete di controllo - parte integrante della rete nucleo di cui al punto A.3.2.4 dell'Allegato I alla parte III del D.Lgs 152/2006 - per lo studio delle variazioni, nel tempo, dei valori di riferimento per i diversi tipi di corpi idrici.</p> <p>L'incremento dei controlli effettuati in tali siti, che afferiscono alla rete di monitoraggio istituita in ottemperanza alle disposizioni della direttiva quadro acque 2000/60/CE, appare infatti coerente con i requisiti richiesti e le finalità del monitoraggio, ai sensi della sopracitata direttiva (UE) 2016/2284.</p> <p>SUOLO E SOTTOSUOLO</p> <p><u>Dissesto idrogeologico</u></p> <p>La Relazione del Rapporto Ambientale analizza e riporta i contenuti di documenti di sintesi che descrivono nel complesso il quadro delle conoscenze in materia di suolo e di dissesto idrogeologico soprattutto in termini di vittime e di danni subiti a seguito delle calamità e dell'estensione delle superfici soggette ai fenomeni alluvionali e di frana. In riferimento alla normativa in materia di difesa del suolo e agli strumenti di pianificazione di settore (Piani di Assetto Idrogeologico - PAI, Piani di Gestione del Rischio di Alluvione- PGRA), succinti richiami sono presenti nell'Allegato IV. Manca uno specifico elenco dei piani di bacino vigenti nei confronti dei quali dovrà essere verificata la coerenza del PNIIEC. Non è fatto alcun riferimento alla regolamentazione dell'uso del suolo nelle aree perimetrate e classificate dai succitati piani. E' quindi opportuno segnalare che la realizzazione di ogni nuova opera e la modificazione di opere esistenti nelle aree a pericolosità idraulica o da frana dovranno necessariamente conformarsi alle prescrizioni vigenti stabilite dalle specifiche norme di attuazione e/o dalle misure dei piani di bacino.</p> <p>Nel Rapporto Ambientale non è esplicitato quali e in che modo le azioni del piano, si conformano, si integrano e, si auspica, vanno a rafforzare l'efficacia delle politiche e della pianificazione in atto per la prevenzione e mitigazione dei rischi idrogeologici; né come e in che misura il PNIIEC possa avvalersi delle misure di difesa del suolo e lotta alla desertificazione previste dal Codice dell'Ambiente per riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (tabelle a pag. 18 e a pag. 277 della Relazione).</p> <p>Si rappresenta inoltre che non sono individuati possibili impatti delle aree soggette a fenomeni di frana, di alluvione e di valanga.</p> <p>Si segnala infine che l'Allegato I del RA annovera tra i Soggetti competenti in materia ambientale consultati nella Fase preliminare anche l'Autorità del Fiume Serchio, già individuato come bacino pilota dall'art. 64 del D. Lgs. 152/2006. Tuttavia, l'art. 51, comma 5 della legge 221/2015 ha sostituito integralmente il citato art. 64 del Testo Unico Ambientale riducendo a 7 il numero dei distretti, eliminando l'Autorità di bacino distrettuale del Serchio ed accorpandone il territorio al Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale. In applicazione del D.M. 25 ottobre 2016, n. 294, si sono concluse le procedure per l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183; queste ultime pertanto oggi sono definitivamente soppresse.</p>
6	MATTM DG Salvaguardia Territorio e Ambiente	17/09/2019	

		<p>BONIFICHE Dalla documentazione in esame, si evince che il piano proposto prevede anche l'installazione di solare fotovoltaico a terra, solare fotovoltaico su tetti, solare a concentrazione, eolico, idroelettrico, mini-idroelettrico, geotermico, impianti termoelettrici di diversa tipologia, impianti di produzione di biogas. Si rappresenta a questo proposito che, laddove tali installazioni ricadano anche all'interno di uno dei quarantuno Siti di Interesse Nazionale, ogni attività che interessi le matrici ambientali suolo/sottosuolo insaturo e acque di falda deve essere preventivamente comunicata alla competente Direzione generale del MATTM, al fine di verificare che gli interventi e le opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.</p>
7	Libero Consorzio Comunale di Ragusa	17/09/2019
8	ARPA Lombardia	17/09/2019

9	Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Parco Archeologico di Ercolano	18/09/2019	<p>la cui evoluzione può dar conto delle ricadute sul rumore di questo tipo di misure. Come indicatori per il monitoraggio degli effetti ambientali indotti dalle misure di indicatori Popolazione esposta al rumore e Rumore da traffico: esposizione e disturbo la cui evoluzione può dar conto delle ricadute sul rumore di questo tipo di misure.</p> <p>PAESAGGIO E BENI CULTURALI</p> <p>In riferimento al territorio di competenza, in considerazione dell'esistenza del Sito Unesco e della fragilità delle aree confinanti ad elevato rischio archeologico, si richiama la necessità di inviare, contestualmente al progetto preliminare dei singoli interventi, la verifica preventiva dell'interesse archeologico, validata da personale archeologo specializzato. Inoltre, si chiede l'esplicitazione dei criteri localizzativi per ogni singolo intervento, dell'impatto paesaggistico ed archeologico che l'esecuzione delle opere comporterebbe, le misure di mitigazione previste.</p> <p>GENERALE</p> <p>Nella fase attuativa dovranno essere considerate le ragionevoli misure per conseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale (con riferimento ad impatti a livello locale) o, alternativamente, stabilire criteri ambientali che definiscano le zone del territorio (repulsione, attrazione etc) in cui potrà essere considerato accettabile prevedere l'attuazione delle misure.</p> <p>PAESAGGIO E BENI CULTURALI</p> <p><u>Impatti e monitoraggio</u></p> <p>la Scrivente ha già esposto la considerazione, integralmente ed utilmente qui (di seguito) richiamata, che la metodologia utilizzata, per il Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico, relativamente al controllo dell'inquinamento atmosferico sui beni culturali, «è fondata, tipicamente, sulla definizione delle cosiddette "funzioni dose-risposta", "che consentono di stimare la risposta (danno) di un materiale in funzione della dose (i parametri che causano il danno stesso, ad esempio le concentrazioni di inquinanti e i fattori climatici)". Si osserva, in definitiva, per comprendere e valutare l'impatto di tutti i fattori (ambientali, naturali e antropici) che - congiuntamente - interessano il patrimonio culturale, che potrebbe essere, più in generale, valutabile, anche su estesa scala programmatica, la necessità e l'opportunità di procedere all'identificazione (definizione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene culturale) ed al sistemato monitoraggio (misura dei valori e delle variazioni, nel tempo, dei diversi parametri identificati) degli specifici beni culturali, nella loro "singolare" consistenza materiale complessiva e nella loro propria evoluzione storica (originaria e dei successivi presenti che li hanno interessati), comprensiva della definizione dei relativi quadri fessurativi e/o dei dissesti.</p> <p>Si vuole, a questo punto, ben evidenziare che, in particolare, il monitoraggio potrebbe presupporre l'adozione di una varietà di sistemi tecnologici (che permettano di acquisire i parametri ritenuti utili ad individuare le cause del degrado) e potrebbe basarsi su una necessaria analisi a priori circa le patologie dell'oggetto da indagare, ma anche di quelle che sono le condizioni al contorno del bene, in modo da valutarne opportunamente l'interazione con l'ambiente (si pensi, per esempio, in proposito, alle mappe satellitari delle temperature, di vaste regioni, che ben mostrano - con i colori rosso, arancione, giallo, azzurro, ecc. - le notevoli differenze ed i picchi locali, dovuti a diversi fattori, di tale variabile).</p> <p>Le tecniche di monitoraggio disponibili sono, oggi, caso per caso, introdotte in funzione del tipo di bene, dell'oggetto d'indagine, delle relative finalità, del luogo in cui il bene è conservato (o esposto) e del tipo di danno rispetto al quale si intendono valutare le cause agenti (il valore di tali dipendenze viene ben evidenziato dalle differenze tecniche utili nel caso, per esempio, del monitoraggio per la valutazione del degrado strutturale derivante dall'evolversi nel tempo di un quadro fessurato di un bene culturale materiale di valore architettonico, ovvero del monitoraggio ambientale indoor finalizzato alla conservazione di patrimonio museale ovvero del monitoraggio climatico outdoor di monumenti posti in aree fortemente inquinate ovvero del monitoraggio finalizzato alla conservazione o valutazione della durabilità dei trattamenti di restauro).</p> <p>È possibile ritenere che sono state messe a punto varie tecniche di monitoraggio delle emissioni atmosferiche - non riescono ad essere strumenti sufficienti per la della qualità dell'aria, rispetto alla quale le stazioni fisse in situ - scarsamente distribuite - non riescono ad essere strumenti sufficienti per la mappatura completa. Per esempio, tra le tecniche innovative, potrebbero ben essere tenute in conto, stante la rilevanza del patrimonio culturale, anche le osservazioni terrestri ottenute con sensori satellitari, secondo regole già significativamente sperimentate, come strumento prezioso di mappatura dell'inquinamento atmosferico. E, ciò, a causa del principale vantaggio dato da tali osservazioni terrestri di fornire, con precisione, un sistema completo e sinottico di parametri, con viste di grandi aree. È ormai, inoltre, nota e dimostrata l'importanza dell'utilizzazione, anche contestualmente ai satelliti da remoto, dei sistemi informativi geografici, GIS, (o territoriali), che permettono l'acquisizione, la registrazione, la visualizzazione, la restituzione, la condivisione e la presentazione delle informazioni, anche utilmente integrate tra loro (informazioni da sensori</p>
10	MIBAC - Soprintendenza Archeologica Province di Caserta e Benevento	20/09/2019	

satellitari e in situ).

Come si comprende dagli esempi appena indicati, le predette tecniche attualmente disponibili, complesse, avanzate e multidisciplinari, espongono un livello qualitativo di controllo evoluto al fine del contrasto del rischio (complessivo) dell'inquinamento atmosferico, in discorso, e potrebbero, quindi, essere utili al Programma Nazionale, anche - eventualmente - a livello (introdotivo e) previsionale (rispetto al quale, potrebbe essere opportuno, come sopra indicato, un ampliamento - ai rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali - dei componenti del tavolo di coordinamento di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30/5120/8, n. 81).

Dall'analisi dello stesso capitolo 7. Analisi dei possibili effetti ambientali del Piano", al paragrafo "7.9 Possibili effetti sulla componente Paesaggio e Beni culturali", ancora più utile per quanto d'interesse della Scrivente, anche opportunamente in via coerente e riassuntiva con quanto appena introdotto e con esplicita estensione agli aspetti energetici e climatici, viene precisato che come "già sottolineato in precedenza per una corretta valutazione dell'effetto ambientale in generale, ma, in particolare sulla componente paesaggio e patrimonio culturale, è necessario il dettaglio dei luoghi di intervento e delle opere, altrimenti l'effetto ambientale può essere valutato solo in termini generali.

I potenziali effetti del PNIEC sulla componente paesaggio e beni culturali sono da considerarsi diretti e riconducibili essenzialmente: alla frammentazione di habitat, ambienti e reti ecologiche, per la creazione di nuove infrastrutture di produzione e di trasporto energetico, e al nuovo consumo di suolo in aree naturali e rurali, con effetti diretti quali la frammentazione del paesaggio e alterazione/compromissione delle principali visuali e degli elementi qualificanti e connotativi, anche in senso storico e legati ad usi e tradizioni;

In tale contesto è necessario tenere adeguatamente in considerazione, nella definizione ed attuazione del Piano, la cospicua presenza sul territorio italiano di beni culturali e paesaggistici e il relativo regime di tutela, le componenti paesaggistiche individuate nei Piani Paesaggistici Regionali, in particolare le componenti morfologico-insediative (centri storici), le possibili interferenze tra impianti di nuova realizzazione e patrimonio archeologico conservato nei sottosuolo con relativa necessità di studi e verifiche archeologiche preventive.

Inoltre, risulta fondamentale la valutazione dei possibili effetti cumulativi in considerazione della già rilevante presenza sul territorio nazionale di impianti di energia rinnovabile e, infrastrutture energetiche".

Dopo tutto quanto esposto, ripetuto e considerato, richiamata - in conclusione - la valutazione accompagnata dall'assenza, da parte della Scrivente, di condizioni o specifici suggerimenti per lo strumento pianificatorio di cui è procedimento e per il relativo Rapporto ambientale, si ribadisce la completezza del quadro conoscitivo richiamato, anche per gli aspetti di maggiore interesse per il Ministero per i beni e le attività culturali, la coerenza del metodo di analisi dei contesti territoriali e ambientali e delle strategie d'intervento proposte e la validità degli indicatori di sostenibilità adottati - in particolare per il paesaggio - utilizzati nella elaborazione di tale rapporto ambientale.

Con l'avvio della consultazione sul Rapporto ambientale in oggetto, con i relativi precisi allegati, si conclude, quindi, non esponendo alcuna specifica osservazione in merito a tali elaborati, e, oltre a ciò, contestualmente, tenuto anche conto della presuppuesta, "proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima", si rimarcano le considerazioni sopra introdotte, a seguito delle quali risulta evidenziato che, con la grande variabilità del patrimonio storico-artistico e paesaggistico italiano, appare opportuno valutare la possibilità di tener conto, anche prospetticamente, dei differenti livelli di efficacia delle varie metodologie applicate ed applicabili e dei livelli qualitativi delle stesse per la comprensione dello stato di conservazione del "singolare" specifico bene culturale, in relazione alle sue caratteristiche (intrinseche ed estrinseche); e ciò, specialmente, in relazione alla previsione dei rischi futuri - tra cui quello dell'inquinamento atmosferico e dell'innalzamento del livello dei mari - del bene culturale medesimo ed al relativo controllo.

È stata, infine, evidenziata, l'eventuale opportunità di verificare, anche in prospettiva futura, la possibilità di procedere più utilmente, e - quindi - sempre più consistentemente, in direzione anche della sostenibilità culturale, sopra definita, soprattutto quale ulteriore asse del driver della sostenibilità; le regioni di tale eventuale asse possono essere ritrovate, in dettaglio, come sopra illustrato, nella Dichiarazione dei diritti culturali di Friburgo (2007). In merito, si osserva, per completezza, che, in una visione organica e potente, anche la proposta di PNIEC espone già ampiamente - richiami significativi alla "sostenibilità culturale", per esempio, nella specifica statuizione, tra i metodi di individuazione delle unità di paesaggio, di "Analisi dei segni (permanenze) comuni nei modi di utilizzazione del territorio agricolo da parte delle comunità insediate nelle varie epoche", richiamata (a pag. 234) nel relativo "Rapporto Ambientale de quo, in un più progredito contesto (ripercorso nella documentazione sopra dettagliata) di attenzione evoluta alla semiotica ed ai diritti delle generazioni future.

Infine, in tale possibile visione, peraltro "economica", per il (sub-)sistema dei beni culturali e del paesaggio, d'interesse della Scrivente ed, appunto, nel senso appena introdotto - distintamente - della "sostenibilità culturale", si osserva - almeno nella presente pianificazione nazionale integrata e nella programmazione di controllo dell'inquinamento atmosferico ("PROGRAMMA NAZIONALE DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO

Piano Nazionale Integrato per l'Energia e per il Clima

		<p>ATMOSFERICO", ai sensi del decreto legislativo del 30/5/2018, n. 81), oltre eventualmente che in altre connesse pianificazioni - che rilevano valori, principi, misure e strumenti "orizzontali" (de-carbonizzazione, resilienza, ecc.), facilmente individuabili come presupposti logici di un opportuno ed auspicabile ("lavolo" di) coordinamento unificante, effettivo, anche (e soprattutto) al fine di favorire lo specifico controllo e monitoraggio, per singoli beni storico-artistici e paesaggistici, che trova maggiori ragioni nella completa e progredita, con forte valenza predittiva, "identificazione" degli impatti ambientali e climatici su tali singoli beni, condotta attraverso una rete di siti di monitoraggio (misura dei valori e delle variazioni, nel tempo, dei diversi parametri identificati) rappresentativa, dipendente, dalle relative caratteristiche - intrinseche e delle estrinseche - proprie di ciascuno degli stessi beni, nella loro "singolare" consistenza materiale complessiva e nella loro propria evoluzione storica (originaria e dei successivi presenti che li hanno interessati), comprensiva della definizione dei relativi quadri fessurativi e/o dei dissesti, ove presenti.</p> <p>In tale visione unica, la co-pianificazione e la concertazione, appena accennata e che dovrebbe coinvolgere (oltre ad altre Amministrazioni) i Ministeri interessati, potrebbe avere ad oggetto: con i più avanzati (recenti) metodi, tecniche e tecnologie oggi utilizzabili - il paesaggio, l'ambiente, il clima ed il territorio, con le "singolarità", storico-artistiche, dei relativi beni culturali, come ben spiegato anche dalla "Carta nazionale del paesaggio", recante il sottotitolo "Elementi per una strategia per il paesaggio italiano", a cura dell'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, Roma, 2018 (14 marzo), e, ciò, soprattutto al fine del raggiungimento dell'obiettivo di perseguire maggiori capacità predittive.</p> <p>Osservazioni al PNEC + le seguenti osservazioni ambientali.</p>
<p>11</p> <p>CIRPS e Commissione Scientifica sul Decommissioning</p>	<p>20/09/2019</p>	<p>SUOLO E SOTTOSUOLO</p> <p>(oss. N. 5) <u>Nel testo del PNEC la parte consumo del suolo è praticamente assente</u>, mentre nel rapporto ambientale la questione viene affrontata correttamente e soprattutto viene evidenziato che il suolo è il maggior serbatoio terrestre di CO2 dopo gli oceani. <u>Quindi le considerazioni sviluppate nella parte "evoluzione fisica e biologica e di qualità del suolo" del PA andrebbero spostate nel PNEC</u>. Occorre quindi non limitare l'analisi al consumo del suolo determinata dalle conseguenze degli interventi del PNEC, ma assumere l'obiettivo della lotta al consumo del suolo come prioritario e prevedere interventi concreti contro la cementazione, la desertificazione e l'erosione.</p> <p>ATMOSFERA - FORESTE - SUOLO E SOTTOSUOLO</p> <p>(oss. N. 6) Per quello che riguarda le questioni correlate all'agricoltura e al LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) il PNEC è quasi completamente assente. Si limita a invocare il rispetto delle indicazioni comunitarie nel tema del LULUCF senza entrare nel merito. In particolare, non viene detto come e quando deve essere fatto il previsto censimento delle emissioni di CO2 in tutto questo comparto e soprattutto nella parte agricola.</p> <p>Il censimento è importante perché contestualmente devono essere definite le strategie di intervento. Attualmente noi abbiamo un settore agricolo che è un emettitore netto di CO2, mentre è possibile ed è necessario che diventi sempre di più un serbatoio. Ciò significa che le misure agricole in atto vengano sempre di più orientate verso un uso del suolo coerente con l'assorbimento netto di CO2. Per esempio, settori come l'agricoltura biologica o determinate colture tradizionali devono essere supportati non solo per le esigenze di valorizzazione dei prodotti nazionali, ma perché portano ad un uso del suolo che aumenta l'effetto serbatoio, quindi è giusto che godano di finanziamenti aggiuntivi. Alcune azioni concrete sono state indicate nello speciale rapporto dell'IPCC: "Climate Change and Land" (settembre 2019): 1) l'attività più efficace per la mitigazione è la protezione delle foreste (da 0,4 a 5,8 Gt CO2 equiv/anno a livello globale); 2) riduzione degli sprechi alimentari e agricoli (da 0,8 a 4,5 Gt CO2 equiv/anno a livello globale); 3) diete alimentari più sane (da 0,7 a 0,8 Gt CO2 equiv. al 2050 a livello globale). Le azioni generali indicate (LULUCF) e le tre sopra segnalate vanno inserite nel PNEC, accompagnate da un programma di realizzazione degli obiettivi per ogni Regione e dalle previsioni di finanziamento da inserire nella legge di stabilità.</p>
<p>12</p> <p>ARPA Veneto</p>	<p>23/09/2019</p>	<p>ATMOSFERA</p> <p><u>Componenti ambientali e indicatori</u>. Al fine di analizzare l'impatto dell'utilizzo delle biomasse per il riscaldamento domestico, l'indicatore del Benzo(a)pirene (valore obiettivo annuo = 1ng/m3) dovrebbe essere valutato per zona, in maniera tale da mettere in evidenza le aree di criticità. In generale tutti gli indicatori (anche per gli altri inquinanti) dovrebbero essere valutati per zona. Si vedano, in proposito, anche le osservazioni riportate alla sezione "Commenti e osservazioni". <u>Fonte Dati: ARPAV - Indicatori Qualità Aria. Richiesta degli indicatori mancanti a Osservatorio Regionale Aria di ARPAV (orarp@arpa.veneto.it).</u></p> <p><u>Coerenza esterna. Livello nazionale: includere il Piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria siglato in occasione del Clean Air</u></p>

Dialogue (Torino, 4-5 giugno 2019)

ACQUE MARINO COSTIERE E ACQUE DI TRANSIZIONE

Nei seguenti capitoli:

- Cap. 5.3 Le risorse idriche,
 - Cap. 7.5 Criteri di attenzione per l'attuazione del Piano riferiti alle risorse idriche, Cap. 10 Elementi per la definizione del sistema di monitoraggio ambientale del PNIEC.
- manca un riferimento alle acque di balneazione sia marine che lacuali, queste ultime importanti soprattutto in relazione all'utilizzo per la produzione idroelettrica (invasi artificiali); sono inoltre assenti riferimenti alle acque a specifica destinazione che, oltre alla balneazione, comprendono anche le acque destinate alla vita dei molluschi e dei pesci.
- Viene inoltre citato, in più parti del documento, l'ipotesi di progetti di depositi costieri di GNL (gas naturale liquefatto); a tal proposito, nel caso si prevedessero nuovi terminali di rigassificazione tipo quello di Porto Viro, si evidenzia la necessità di effettuare un'attenta analisi degli impatti di tali impianti nei corpi idrici marini, considerando anche le esperienze acquisite da ARPA Veneto con l'impianto Adriatic GNL. In particolare si ritiene opportuno preferire gli impianti a circuito chiuso.

AMBIENTE IDRICO

Acque interne

La principale fonte di impatto per quanto concerne le acque interne è costituita dal settore produttivo idroelettrico. Settore per il quale il Rapporto Ambientale del piano in oggetto riferisce di un incremento esiguo di potenzialità. Il Rapporto richiama la vigente normativa in tema di concessioni di derivazione e le recenti direttive ministeriali in tema di valutazione ex-ante e di deflusso ecologico (DE). Queste sono destinate a svolgere un ruolo di garanzia nei confronti degli elementi di impatto esercitati dalle installazioni idroelettriche.

Per quanto riguarda gli impianti idroelettrici di grande dimensione, in larghissima parte la pianificazione si impernia su rinnovi di concessione il cui sito dimensionale, si osserva, non è scontato alla luce proprio della richiamata regolamentazione in materia di deflusso ecologico.

Si ritiene, infine, che dal punto di vista dell'analisi ambientale il documento esaminato sia esaustivo per quanto riguarda le acque interne in termini sia di portata delle informazioni che di analisi di coerenza esterna. Si ribadisce, tuttavia, l'incidenza delle norme regionali pertinenti in particolare il Piano di Tutela delle Acque (PTA).

SUOLO E SOTTOSUOLO

Geosfera

Senza entrare nello specifico delle singole tipologie d'impianti, se il piano prevede la copertura di fabbisogni energetici con impianti da biomasse, si ritiene importante considerare l'impatto complessivo dovuto alla realizzazione di nuovi impianti.

Il Piano affronta la questione del bilancio di carbonio organico nel suolo ma solo parzialmente; infatti, oltre ai serbatoi forestali esaurientemente trattati, sarebbe necessario considerare i serbatoi di carbonio dei suoli (agricoli, naturali, urbani) che rappresentano i principali stock del sistema terrestre.

Infine per la parte relativa al monitoraggio (cap. 10) è da chiarire meglio il tipo di rilievi e di dati necessari per la costruzione del quadro informativo delineato a pag. 336 per monitorare l'obiettivo "Non aumentare il degrado del territorio entro il 2030".

RUMORE

Si propone di considerare nel Cap. 7 "Analisi degli effetti ambientali del Piano":

- l'effetto positivo dato dall'azione di piano "Riduzione del fabbisogno di mobilità privata, grazie a smart working, car sharing e car pooling e ciclo-pedonale, e contestuale incremento del trasporto pubblico locale" per la riduzione dell'esposizione a rumore in particolare in ambito urbano (quantificabile mediante indicatori di popolazione esposta - Direttiva 49/2002/CE);
- le eventuali ripercussioni sul clima acustico e sull'esposizione a rumore che possono derivare dalla proliferazione di piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (biomasse, idroelettrico).

MONITORAGGIO

			<p>Atmosfera. Si evidenzia che gli indicatori individuati a pag. 333 nel Rapporto Ambientale, al fine del Monitoraggio degli effetti complessivi del Piano, devono essere descritti più in dettaglio (tipologia di indicatore o tipo di calcolo da utilizzare, tempistica di aggiornamento dell'indicatore, area di riferimento per la verifica dell'indicatore).</p> <p>Nell'Allegato 3 al Rapporto Ambientale "Consultazione della fase preliminare" vengono riportate le osservazioni sul RP dei soggetti competenti in materia ambientale che le hanno espresse. Nel documento vengono riportate tutte le osservazioni espresse da ARPAT, ma solo alcune di queste vengono prese in considerazione.</p> <p>CAMPI ELETTROMAGNETICI Dato il risalto che, all'interno del Rapporto Ambientale, rivestono le tematiche inerenti all'approvvigionamento ed allo sviluppo dei sistemi di accumulo per l'energia elettrica, emerge chiaramente l'assenza delle osservazioni espresse da ARPAT in sede di RP in merito alla componente "Impatto Elettromagnetico".</p> <p>Per quanto riguarda il potenziamento della RTN si sottolinea la necessità di monitorare l'esposizione della popolazione ai campi magnetici a bassa frequenza; si suggerisce inoltre di inserire tra gli obiettivi del Piano la riduzione dell'esposizione della popolazione ai campi magnetici a bassa frequenza.</p> <p>Si ribadisce che, vista l'esigenza strategica di ampliamento della rete elettrica, diventa sempre più stringente la necessità di implementare il Catasto Nazionale degli elettrodotti che, previsto dall'Art. 7 della L. 36/2001, a distanza di 18 anni non risulta ancora operativo. Pertanto, si auspica che siano favorite le procedure normative per la costituzione del Catasto Nazionale degli elettrodotti.</p> <p>(...)</p> <p>La pressione esercitata sul territorio italiano dalla rete di trasmissione e distribuzione di energia elettrica viene rappresentata nel RA attraverso l'indicazione del chilometraggio delle linee elettriche suddivise per tensione (BT-MT fino a 40 kV; AT 40-150 kV; AAT 220 kV e 380 kV) e del numero di stazioni o cabine di trasformazione primarie (AT/MT) e cabine di trasformazione secondarie (MT/BT).</p> <p>Nel RA viene riportato che, in base a quanto contenuto nell'annuario ISPRA 2018, tra il 2016 e il 2017 si evidenzia una diminuzione dei chilometri delle linee AAT, mentre le linee elettriche AT risultano aumentate. All'interno del RA, questo viene giustificato da una parte come una probabile ottimizzazione dei tracciati delle linee AAT riuscendo quindi a ridurre la pressione sul territorio relativa a queste tipologie di linee elettriche (anche se in realtà la maggior parte del loro tracciato si sviluppa in zone a bassissima antropizzazione), d'altra parte si evidenzia un aumento delle linee AT che interessano maggiormente i centri abitati e le zone limitrofe, comportando quindi un maggiore potenziale impatto sulla popolazione esposta.</p> <p>Nel RA viene riportato come, dai dati raccolti ogni anno, emerge chiaramente l'esistenza di criticità relative alla raccolta delle informazioni riguardanti sia il chilometraggio delle linee elettriche, sia il numero di stazioni e cabine di trasformazione primarie e secondarie, spesso a causa di ritardi sull'attuazione di precisi dettati normativi per la fornitura dei dati da parte dei gestori degli impianti e nella mancanza di efficaci strumenti di raccolta dati a livello locale (Catasto degli elettrodotti).</p> <p>Sempre dall'annuario 2018 di ISPRA emerge che non si sono presentate situazioni di superamento del valore di attenuazione di 10 µT, mentre si sono avute percentuali importanti in alcune regioni relativamente all'intervallo 3 ÷ 10 µT. Negli anni a venire si potrà analizzare questo trend e verificarne l'evoluzione. In merito ai controlli, le cabine continuano ad essere la sorgente più misurata, considerate le criticità che scaturiscono dalla loro particolare localizzazione (cabine di trasformazione secondarie spesso ubicate all'interno di edifici residenziali).</p> <p>Nel RA si afferma che sarà possibile realizzare il catasto delle sorgenti di campi elettromagnetici a bassa frequenza esclusivamente con la disponibilità da parte del Gestore della RTN di fornire le informazioni richieste dal D.M. 13/2/2014, senza le quali non sarebbe possibile effettuare una valutazione di impatto ambientale di tali sorgenti.</p> <p>In merito alle azioni per lo sviluppo della RTN, TERNA ha già eseguito una prima individuazione delle opere infrastrutturali necessarie, sulla base di consolidate metodologie di analisi, contenuta nei Piani di Sviluppo (PDS) 2018 e 2019, che riguardano anche l'interconnessione con l'estero.</p> <p>Sono previsti ulteriori rinforzi di rete tra le zone Nord-Centro e Centro-Sud testati a ridurre il numero di ore di congestione tra queste sezioni. Infatti, tra i nuovi interventi vengono segnalati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizzazione della dorsale adriatica; • cavo in HVDC (trasmissione di energia elettrica in corrente continua) tra le sezioni Centro Sud e Centro Nord connesso ai nodi elettrici di Villanova e Fano.
13	ARPA Toscana	24/09/2019	

- nuovi collegamenti "Continente-Sicilia" e "Sicilia-Sardegna".

Sono altresì previste misure per accelerare l'approvazione del PdS, e per il coordinamento con la pianificazione dei distributori di energia; inoltre, con il progressivo aumento della produzione da fonti rinnovabili, dovranno essere condotti studi di rete per valutare gli interventi da adottare sia nei casi di degrado della rete che quelli determinati dalla generazione distribuita (basso carico).

A questi interventi si aggiungono anche gli investimenti sulle reti di distribuzione, sempre più interessate dalla diffusione di impianti di piccole e medie dimensioni.

Si ritiene che il PNEC debba acquisire espressamente le azioni del PdS di Terna che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del Piano, nello specifico:

- a) le criticità di carico dello stato attuale della RTN;
- b) gli interventi previsti nel PdS inerenti al raggiungimento degli obiettivi del PNEC, fornendo adeguata motivazione;
- c) lo stato attuale dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, almeno per la zona oggetto di intervento, presente nel PdS.

Si prende atto di quanto dichiarato dal proponente sugli obiettivi e le modalità di attuazione del PNEC. Si sottolinea che il raggiungimento degli obiettivi del PNEC dipende dalla sua notevole complessità tenuto conto degli interventi previsti e del numero elevato di soggetti coinvolti a vari titoli nel perseguimento degli obiettivi prefissati.

Le misure di piano comprendono resilienza delle reti di trasmissione e distribuzione, necessità di ammodernamento della rete e disalimentazione a rotazione dei carichi, senza indicare dove si verificano attualmente le criticità, che TERNA non ha mai chiaramente esplicitato. I rimandi agli specifici PdS di Terna non sono sufficienti in quanto attualmente tali PdS sono concentrati alla risoluzione di particolari problematiche, e non viene fornito il quadro complessivo della attuale situazione della RTN di TERNA. Si sottolinea che il raggiungimento degli obiettivi del PNEC dipende molto dal buono stato della RTN.

In merito alla proposta di procedure autorizzative semplificate e alla fissazione di condizioni e limiti di base, si richiama alla legislazione vigente relativamente ai limiti da applicare alle nuove infrastrutture. A parità di azione infrastrutturale sulla RTN, dovrà essere scelta la soluzione che minimizza/migliora l'impatto elettromagnetico, anche tenendo conto delle attuali pressioni presenti nella zona di intervento.

RUMORE

La documentazione riporta che gli studi sulla popolazione esposta al rumore negli agglomerati urbani individuano il traffico veicolare come sorgente di rumore prevalente.

L'incentivazione di veicoli a trazione elettrica e ibrida potrà avere una ricaduta in termini acustici molto limitata: i benefici si avranno solo negli agglomerati urbani, in quanto, oltre una certa velocità la componente dominante delle emissioni acustiche è dovuta al rumore di rotolamento degli pneumatici sull'asfalto. Inoltre, i recenti orientamenti normativi comunitari in materia di veicoli elettrici prevedono che per la sicurezza stradale, tali veicoli siano dotati di emettitori acustici.

Gli impianti eolici sono dichiarati produrre un impatto ambientale limitato, sia in termini di livelli acustici ai recettori (anche se dipende dalla tipologia di aerogeneratore installato), sia come numero di popolazione esposta.

Nel RA viene sottolineato che il *revamping* degli impianti eolici esistenti può portare una riduzione dei livelli acustici in quanto gli aerogeneratori di nuova generazione presentano potenze nominali sensibilmente superiori rispetto a quelli attualmente installati, benché con prestazioni acustiche migliorate in quanto in grado di generare livelli ridotti di potenza acustica emessa (pari a circa 2-3 dB(A)). Viene dichiarato inoltre che per gli impianti di nuova installazione, l'evoluzione della normativa acustica potrà consentire di gestire meglio l'impatto ambientale.

Infine, sempre nel RA, viene affermato che le principali problematiche di rumore che possono emergere dall'attuazione del PNEC, risultano legate alla fase di cantiere, sia per la realizzazione degli impianti ad energie rinnovabili, che per gli interventi di efficienza energetica, anche se limitati al tempo strettamente necessario per la realizzazione dell'opera. Pertanto, nella fase progettuale di ogni singolo intervento, sarà necessaria la redazione di opportuna valutazione di impatto acustico.

Considerata la peculiarità degli impianti eolici e geotermici e le loro caratteristiche di emissione sonora, si evidenzia la necessità di eseguire, nell'ambito delle procedure di autorizzazione degli stessi impianti, adeguate valutazioni previsionali di impatto acustico, anche sulla base di apposite linee guida sia nel caso di nuovi impianti sia nel caso di ricondizionamento di impianti esistenti (per quanto riguarda gli impianti eolici, sull'esempio del paragrafo 5 della Norma UNI/TS 11143-7:2013 o delle Linee guida per la valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici della Regione Toscana, paragrafo 5.7, reperibile all'indirizzo web: <http://www.regione.toscana.it/-/linee-guida-per-la-valutazione-di-impatto-ambientale-degli-impianti-eolici-risorsa-elettronica>; per quanto riguarda gli impianti Geotermici, sull'esempio delle disposizioni contenute nella Delibera della Giunta

della Regione Toscana n.1229/2015). In previsione dell'introduzione di una semplificazione delle procedure amministrative per alcune tipologie di impianti, si ritiene importante specificare esplicitamente nel PNIEC che sarà comunque necessario effettuare valutazioni preventive accurate di impatto acustico ed elettromagnetico, sia per i piccoli impianti che per gli interventi più semplici che comportino sostituzione di componenti importanti o incremento di potenzialità dell'impianto.

Nelle fasi attuative del Piano, quando si andranno a decidere le localizzazioni di nuovi impianti e infrastrutture energetiche, sarà necessario valutare anche gli effetti cumulativi che possono derivare dalla presenza di altri impianti sul territorio interessato, scegliendo la soluzione in grado di minimizzare l'impatto acustico.

AMBIENTE IDRICO

Relativamente alla matrice acqua superficiale si evidenzia che le osservazioni espresse durante la fase preliminare sono state accolte. Rispetto a quanto affermato nella proposta di Piano, cioè che a fronte di un ampio sfruttamento già in atto della risorsa per la generazione di energia elettrica tramite impianti idroelettrici sia opportuno agire per un ulteriore incremento, si ritiene che si debba agire con estrema cautela nell'utilizzare la leva economica dell'incentivazione, anche valutando la destinazione delle risorse economiche ad altre fonti rinnovabili meno impattanti.

ATMOSFERA

Qualità dell'aria

In relazione alla valutazione dei possibili effetti sulla qualità dell'aria del Piano, nel RA si sottolinea che, in generale, si può ritenere che le misure del PNIEC non contenute negli scenari del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico (PNCIA) non abbiano impatti negativi in termini di emissioni e stato della componente qualità dell'aria, con riferimento agli inquinanti della direttiva NEC (Direttiva 2016/2284/UE - National Emission Ceiling). Poiché l'analisi degli scenari di impatto del PNIEC viene rimandata a quella realizzata per il PNCA, si ritiene che sarebbe opportuno valutare in maniera più dettagliata ed esplicita gli effetti delle misure aggiuntive del PNIEC rispetto al PNCA.

Sempre nel RA si evidenzia che, in relazione ai consumi di biomassa, dovranno essere previsti idonei indicatori di attuazione delle misure di Piano da popolare nella fase di monitoraggio da aggiornare con cadenza annuale. Tali indicatori non vengono specificati nel RA né vengono date indicazioni in merito alla sede di presentazione degli stessi o alle specifiche modalità di calcolo. Si ritiene opportuno che tali informazioni vengano fornite già in fase di RA in quanto la combustione di biomassa rappresenta un settore con un non trascurabile impatto sulla matrice aria.

In merito alle misure la cui attuazione dipende da altri Soggetti, nell'ambito di altre pianificazioni/programazioni, nel RA viene specificato che occorrerà stabilire chiaramente i meccanismi di collegamento che consentano al monitoraggio del PNIEC di acquisire le informazioni sulla realizzazione o meno delle misure, sull'avanzamento e sugli effetti ambientali rilevati. In particolare, in relazione alla stima degli effetti ambientali di tali misure/opere, sarebbe opportuno promuovere un metodo omogeneo a livello nazionale per la rendicontazione degli effetti sulla riduzione/incremento delle emissioni derivanti dalle azioni previste nel PNIEC proponendo, se opportuno, strumenti operativi comuni che possano essere utilizzati per quantificare e monitorare gli effetti delle azioni.

Sempre nel RA vengono proposti una serie di indicatori a supporto degli scenari emissivi ed energetici per il monitoraggio delle azioni di Piano. Si osserva che, rispetto a quanto indicato nel Rapporto preliminare ambientale, non vengono riportati nei RA indicatori per la produzione di minerali non metalliferi e per l'industria siderurgica, per il settore agricoltura e per il settore LULUCF (uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura). Inoltre non vengono individuati indicatori per la qualità dell'aria, riportati, invece, nel RP. Si ritiene che sia opportuno indicare le motivazioni della loro assenza nel RA.

Si segnala inoltre che la figura 50 del RA relativa alle stazioni di monitoraggio di B(a)P in regione Toscana non risulta aggiornata; per tutte le stazioni presenti sul territorio regionale le campagne effettuate hanno soddisfatto i requisiti di copertura minima richiesti dal D.Lgs. 155/2010 e smi.

RUMORE - BIODIVERSITA'

Misure atte a ridurre, impedire o compensare gli impatti ambientali

Tra le misure di mitigazione previste all'interno del RA per gli impianti eolici on-shore, si segnala l'"applicazione di dispositivi che aumentino la frequenza del rumore prodotto dalle pale in movimento nell'intervallo di maggiore percezione uditiva dell'avifauna (2-4 kHz)": si suggerisce di valutare attentamente l'impiego di tale misura, in conformità con la normativa acustica.

14	Regione Lazio	24/09/2019	<p>VINCA</p> <p>Impianti eolici: si ricorda che nella sopra citata D.G.R. 612/20 U, Allegato B, lett. b) viene riportato che "è vietata la realizzazione di nuovi impianti eolici ... fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw nonché gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento de/l'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS ...". Si ritiene peraltro opportuno rinviare a idonea istanza di Valutazione di Incidenza gli impianti esterni ai siti Natura 2000 che possano determinare interferenze indirette sui valori ambientali di interesse unionale.</p> <p>Impianti fotovoltaici: si ritiene che tali impianti, con particolare riferimento a quelli di elevata estensione, siano da evitare all'interno di SIC/ZSC e ZPS, preferendo l'ubicazione su aree già pavimentate o edificate, al fine di non determinare una riduzione della disponibilità di ecosistemi naturali e/o seminaturali idonei alla presenza di habitat e/o specie di interesse comunitario. Si ritiene che debba essere attivata idonea istanza di Valutazione di Incidenza sui singoli interventi, qualora gli stessi possano determinare effetti diretti o indiretti sui valori tutelati dai siti Natura 2000.</p> <p>Impianti idroelettrici: ciascuna progetto interno a siti Natura 2000 o che interessa corpi idrici caratterizzati dalla presenza di tali siti, si ritiene che debba essere sottoposto a Valutazione di Incidenza, prevedendo l'attuazione di specifiche azioni mirate a tutelare e favorire la presenza e un buono stato di conservazione di habitat ripariali e specie di interesse unionale.</p> <p>Impianti a biomasse: si ritiene che tali impianti debbano essere esclusi dai siti Natura 2000, ad eccezione di eventuali impianti di modeste dimensioni per i quali dovrà essere comunque attivata idonea istanza di Valutazione di Incidenza.</p> <p>Si evidenzia infine che nel Rapporto Ambientale non viene analizzata l'interferenza delle azioni di piano con la specie Albanella minore (<i>Circus pygargus</i>). A tal riguardo, è opportuno che nelle aree di nidificazione accertata di tale specie non venga prevista la realizzazione di nuovi impianti di grandi dimensioni, ritenendo comunque necessario attivare idonea istanza di Valutazione di Incidenza.</p>
15	Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli	25/09/2019	<p>PAESAGGIO</p> <ul style="list-style-type: none"> - in considerazione delle caratteristiche paesaggistiche del territorio di competenza, si suggerisce l'opportunità di riservare attenzione alla descrizione, analisi e valutazione di particolari tipologie di paesaggio, in ragione della loro significatività per alcuni contesti locali, quali i paesaggi rurali storici e i paesaggi costieri di pregio, provvedendo alla correlata identificazione, descrizione e stima qual-quantitativa dei potenziali impatti ed effetti delle misure/azioni del PNIEC sugli stessi; - in generale, si suggerisce di privilegiare misure/azioni che escludano nuovo consumo di suolo seminaturale, incolto o agricolo e si raccomanda di evitare scelte che comportino frammentazione/semplificazione/banalizzazione del paesaggio con l'alterazione/compromissione delle principali visuali e degli elementi qualificanti e connotativi degli ambiti tutelati, privilegiando pertanto fin da subito soluzioni progettuali che riducano quanto più possibile gli impatti negativi sul paesaggio; - nel caso sia prevista la dismissione di infrastrutture energetiche e/o di impianti obsoleti, si suggerisce di prevedere misure/azioni per il recupero e la riqualificazione dei caratteri culturali e paesaggistici dei luoghi interessati da dette dismissioni; - in relazione all'obiettivo del PNIEC volto all'incremento dell'energia proveniente da fonti rinnovabili con impianti da collocare in aree già antropizzate, si evidenzia l'opportunità di individuare univocamente le caratteristiche di tali aree, prediligendo le aree compromesse e degradate ed escludendo le aree seminaturali o le aree rurali incolte; - in relazione alle politiche e alle misure previste a livello nazionale per una maggiore efficienza energetica, si evidenzia l'opportunità di stabilire obiettivi e misure/azioni differenziati per gli edifici di recente costruzione e gli edifici di interesse storico, costruiti con tecniche tradizionali; - con riferimento alla verifica di coerenza esterna del PNIEC con altri atti di programmazione e pianificazione multilivello e di settore, si evidenzia l'importanza di una puntuale preventiva verifica delle interferenze nel medio e lungo termine del PNIEC con gli strumenti di pianificazione già presenti, nonché una specifica analisi degli impatti e degli effetti cumulativi dell'insieme delle previsioni degli strumenti di pianificazione sul paesaggio e sul patrimonio culturale di competenza; - con riferimento al piano di monitoraggio sull'attuazione del PNIEC, si suggerisce che esso sia meglio strutturato ed esplicitato, con indicazione di tempi, periodicità e modalità per un'adeguata attività di reporting volta ad indicare gli obiettivi raggiunti, così come i loro esiti negativi (o parzialmente negativi) e le eventuali conseguenti modifiche ed integrazioni necessarie; - ai fini del monitoraggio degli effetti dell'attuazione del PNIEC sulla componente paesaggio e patrimonio culturale, si suggerisce l'inserimento di specifici indicatori volti a misurare anche, nello specifico, la frammentazione/semplificazione dei paesaggi rurali storici e dei paesaggi costieri.

24

Piano Nazionale Integrato per l'Energia e per il Clima

			<p>Considerato che la valutazione degli impatti delle infrastrutture sul paesaggio e sui beni culturali necessita della conoscenza dell'esatta collocazione delle aree su le quali si interviene, oltre alla conoscenza puntuale dei valori territoriali presenti, questo Ufficio si riserva di dettare più puntuali prescrizioni nella futura fase di progettazione dei singoli interventi previsti.</p>
<p>16</p>	<p>Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia</p>	<p>26/09/2019</p>	<p>VINCA</p> <p>Si rileva che le scelte strategiche sviluppate nel piano non hanno una localizzazione definita, mentre la valutazione di incidenza si concentra su singoli Siti Natura 2000, richiedendo una localizzazione dell'intervento, uno studio e una rappresentazione sito specifica, per poter valutare le interferenze con habitat e specie. Nello Studio di incidenza vengono fatte solo delle considerazioni generali basate sulle azioni e sulle relative misure previste dal Piano e vengono ipotizzati gli eventuali impatti sulle specie e sugli habitat di interesse comunitario.</p> <p>(...)</p> <p>Si ritiene come indicato nello Studio che, in generale, per le motivazioni descritte nel capitolo Criticità dei Siti Natura 2000 con specie e habitat sensibili alle minacce derivanti dalle misure del Piano, gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non dovrebbero essere realizzati in Siti Natura 2000 in cui sono presenti specie e habitat sensibili alle Pressioni/Minacce - impatti derivanti dalla loro realizzazione e dal loro esercizio. La progettazione e la gestione degli impianti non dovranno interferire con gli obiettivi di conservazione e dovrà innanzitutto essere verificata la coerenza con le Misure di conservazione generali stabilite dalla normativa regionale e quelle dei Piani di gestione dei vari Siti. Si concorda con le misure di mitigazione illustrate, utili anche per la tutela della biodiversità e degli ecosistemi non inclusi nella Rete Natura 2000.</p> <p>MONITORAGGIO</p> <p>Per quanto riguarda il Monitoraggio ambientale, poiché lo stesso prende avvio dagli obiettivi di sostenibilità propri del piano, si chiede di valutare l'opportunità di individuare, oltre agli indicatori ambientali, anche indicatori socio-economici attinenti agli obiettivi di sostenibilità del PNIEC. La sostenibilità si fonda su tre componenti fondamentali che a loro volta enucleano tre diverse tipologie di obiettivi di sostenibilità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sostenibilità economica: capacità di generare reddito e lavoro per il sostentamento della popolazione; 2. Sostenibilità sociale: capacità di garantire condizioni di benessere umano (sicurezza, salute, istruzione, democrazia, partecipazione, giustizia.) equamente distribuite per classi e genere; 2. Sostenibilità ambientale: intesa come capacità di mantenere qualità e riproducibilità delle risorse naturali. <p>Si propongono i seguenti due indicatori socio-economici derivanti dagli obiettivi di sostenibilità sociale ed economica del PNIEC:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il PNIEC promuove l'efficienza energetica in tutti i settori, così riducendo l'intensità energetica nazionale. I costi sociali della transizione energetica saranno più alti in Italia, visto che il costo dell'energia è più alto della media europea. Il gas, in particolare, ha un costo più alto della media europea ed essendo il gas ancillare alle FER, dovrà rimanere nel sistema energetico italiano come perno fondamentale alla stabilità e sicurezza del sistema elettrico nazionale. Il PNIEC prevede un consistente incremento dell'elettrificazione soprattutto nel settore civile e dei trasporti, settori chiave per l'aumento della penetrazione elettrica da FER. <p>Il settore industriale è già caratterizzato da buoni livelli di elettrificazione, con minori margini d'incremento rispetto agli altri citati settori, a causa di limiti economici e tecnici che possono limitare la penetrazione elettrica (Best Available Technologies). Nel settore industriale dei comparti della carta, vetro, ceramica, tessile, abbigliamento, agroalimentare, meccanica, metalli non ferrosi, cemento e siderurgia, dove sono necessarie alte temperature che solo una fonte primaria può fornire in maniera efficace ed economica, in linea con le Best Available Technologies, il gas naturale non sarà comprimibile.</p> <p>Un indicatore socio-economico utile a fornire informazioni sull'efficienza energetica dell'intero sistema Italia è quello denominato "Intensità energetica". Tale indicatore è rintracciabile nella lista completa degli indicatori di base di cui al sito dell'ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Lista completa degli indicatori di base, area "Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni": https://asvis.it/public/avis/files/LISTA_COMPLETA_INDICATORI), così definito "indicatore dato dal rapporto tra il consumo interno lordo di energia e il prodotto interno lordo (PIL) per un determinato anno di calendario e misura il consumo di energia di un'economia e la sua efficienza energetica complessiva. Il consumo interno lordo di energia è calcolato come la somma del consumo interno lordo di cinque tipi di energia: carbone, energia elettrica, petrolio, gas naturale e fonti energetiche rinnovabili. I dati relativi al PIL sono concatenati all'anno base 2010.</p> <p>L'indicatore si misura in Chilogrammi di petrolio equivalente per 1.000 euro, con periodicità annua, referente ISTAT e fonte Eurostat". Trattasi</p>

17	Associazione SI Alle fonti Rinnovabili NO al Nucleare	27/09/2019	<p>di un indicatore di contributo.</p> <p>2. Il PNIEC indica Misure di tutela della fascia povera della popolazione. La L. 124/17 prevede l'adozione di un decreto MISE per la revisione della tutela per le famiglie in condizioni di disagio. Lo strumento a oggi esistente del Bonus energia consiste in uno sconto in bolletta rivolto alle famiglie in disagio economico e/o finanziario. Attualmente solo il 30% dei potenziali beneficiari accede realmente allo strumento a causa della scarsa informazione sull'esistenza del Bonus e dell'elevata complessità dell'iter di ammissione.</p> <p>Un indicatore socio-economico utile a fornire informazioni sulle misure di tutela della fascia povera della popolazione è quello denominato <i>"Famiglie che non possono permettersi alcune voci di spesa: riscaldare adeguatamente la casa"</i> rintracciabile nella lista completa degli indicatori di base di cui al sito dell'ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Lista completa degli indicatori di base, area <i>"Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni"</i>). https://asvis.it > public > files > LISTA_COMPLETA_INDICATORI), così definito <i>"Percentuale di famiglie che non possono permettersi alcune voci di spesa: riscaldare adeguatamente la casa, con periodicità annua, referentie ISTAT e fonte il sistema statistico EU-SILC"</i>. Trattasi di un indicatore di contesto.</p> <p>I due indicatori socio-economici proposti possono essere utili al completamento del monitoraggio VAS delle azioni del PNIEC e sono rinvenibili da una base statistica esistente. (https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/).</p>
18	ARPA Basilicata	27/09/2019	<p>Osservazioni al PNIEC e le seguenti osservazioni ambientali:</p> <p>SUOLO E SOTTOSUOLO</p> <p>Nel testo del PNIEC la parte consumo del suolo è praticamente assente, mentre nel rapporto ambientale la questione viene affrontata correttamente e soprattutto viene evidenziato che il suolo è il maggior serbatoio terrestre di CO2 dopo gli oceani. Quindi le considerazioni sviluppate nella parte <i>"evoluzione fisica e biologica"</i> di qualità dei suoli del PA andrebbero spostate nel PNIEC. Occorre quindi non limitare l'analisi al consumo del suolo determinata dalle conseguenze degli interventi del PNIEC, ma assumere l'obiettivo della lotta al consumo del suolo come prioritario e prevedere interventi concreti come la cementazione, la desertificazione e l'erosione.</p> <p>VARIE (ATMOSFERA, SUOLO E SOTTOSUOLO, FORESTE)</p> <p>Per quello che riguarda le questioni correlate all'agricoltura e al LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) il PNIEC è quasi completamente assente. Si limita a invocare il rispetto delle indicazioni comunitarie nel tema del LULUCF senza entrare nel merito. In particolare, non viene detto come e quando deve essere fatto il previsto, censimento delle emissioni di CO2 in tutto questo comparto e soprattutto nella parte agricola.</p> <p>Il censimento è importante perché contestualmente devono essere definite le strategie di intervento.</p> <p>Attualmente noi abbiamo un settore agricolo che è un emettitore netto di CO2, mentre è possibile ed è necessario che diventi sempre di più un serbatoio. Ciò significa che le misure agricole in alto vengano sempre di più orientate verso un uso del suolo coerente con l'assorbimento netto di CO2.</p> <p>Per esempio, settori come l'agricoltura biologica o determinate colture tradizionali devono essere supportati non solo per le esigenze di valorizzazione dei prodotti nazionali, ma perché portano ad un uso del suolo che aumenta l'effetto serbatoio, quindi è giusto che godano di finanziamenti aggiuntivi.</p> <p>Alcune azioni concrete sono state indicate nello speciale rapporto dell'IPCC: <i>"Climate Change and Land"</i> (settembre 2019): 1) l'attività più efficace per la mitigazione è la protezione delle foreste (da 0,4 a 5,8 Gt CO2 equiv/anno a livello globale); 2) riduzione degli sprechi alimentari e agricoli (da 0,8 a 4,5 Gt CO2 equiv/anno a livello globale); 3) diete alimentari più sane (da 0,7 a 0,8 Gt CO2 equiv. al 2050 a livello globale).</p> <p>Le azioni generali indicate (LULUCF) e le tre sopra segnalate vanno inserite nel PNIEC, accompagnate da un programma di realizzazione degli obiettivi per ogni Regione e dalle previsioni di finanziamento da inserire nella legge di stabilità.</p> <p>GENERALE</p> <p>Analisi della coerenza esterna del PNIEC</p> <p>premesso che come ben evidenziato il PNIEC, in quanto piano di livello nazionale non può scendere nel dettaglio delle misure e degli interventi specifici sul territorio, si suggerisce comunque di integrare il Rapporto Ambientale con un quadro di livello generale - di massima - dei principali possibili ambiti potenzialmente condizionati da eventuali contraddizioni e incoerenze, così da far emergere le potenziali sinergie tra gli obiettivi ambientali e il sistema delle azioni. Tale quadro generale potrebbe essere propeedeutico alle successive fasi del PNIEC, in cui, come già ipotizzato,</p>

19	Associazione Kyoto Club	27/09/2019	<p>saranno definiti i criteri che guideranno successivamente alla definizione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) che saranno oggetto di condivisione con le Regioni interessate.</p> <p>GENERALE</p> <p>A Pagina 48 del RA si ammette che il PNIEC essendo di natura strategica e senza individuazione esatta degli interventi da realizzare, sia impossibile per la VAS fare una valutazione con "metodologia scientifica attendibile" degli effetti del Piano.</p> <p>Come dire che il RA non è nelle condizioni di correlare in modo preciso la lunga lista di cose da fare prevista per raggiungere i target al 20130 su energia e clima in modo misurato. In realtà è proprio la debolezza del PNIEC che determina questo, che fatica a correlare la lista di misure con gli obiettivi del Piano in modo specifico e misurabile.</p> <p>Per queste ragioni la VAS del PNIEC domanda a verifiche successive gli effetti del Piano: quando saranno presentate le misure di dettaglio dei singoli settori, quando si entrerà nelle misure previste dai Piani Regionali nei diversi settori che al momento sono indeterminati, quando sarà avviato il monitoraggio dell'attuazione del Piano da cui sarà possibile verificare l'andamento delle emissioni e degli obiettivi energetici e di tutela elencati nel Piano.</p> <p>Queste considerazioni fanno capire bene la debolezza del PNIEC e del relativo Rapporto Ambientale, che prende atto che le misure previste daranno certamente un contributo agli obiettivi di sostenibilità indicati ma che non è nelle condizioni - data la vaghezza delle misure e dei tempi di attuazione - di correlare i target fissati dal PNIEC alle singole misure previste.</p> <p>(...)</p> <p>Il settore dei Trasporti - come si legge nella tabella sotto riportata tratta dal documento (pagg. 81-82) - contribuirà per 13,9 MICO2 equivalenti al 2030 a cui sono correlati degli obiettivi generali: ed una lista di misure da perseguire nei diversi segmenti: TPL, ferrovie, biocarburanti, veicoli elettrici, merci, trasporto marittimo, navi, flotte pubbliche, PUMS, PNIRE.</p> <p>Ma non si descrive nel PNIEC e né lo fa il Rapporto Ambientale come dovrebbe, il peso delle singole misure come contributo alla riduzione delle emissioni di CO2: questo è un grave limite del Rapporto Ambientale e della VAS perché diventa impossibile giudicare la credibilità e gli effetti delle singole misure, incluso proporre correzioni ed integrazioni al PNIEC.</p> <p>Inoltre sembra di capire che la parte trasporti non contribuirà alla riduzione del 33% di emissioni di CO2 al 2030 dato che si parla di -13,9 Mln/tonn/anno al 2030; basta confrontare questo dato con i documenti T&E sulla decarbonizzazione al 2030 dove viene indicato un necessario obiettivo di riduzione di 22,3 mln/tonn/anno al 2030. Quindi c'è uno scostamento e un obiettivo minimale del PNIEC Italiano al 2030 per il settore trasporti (si riporta la tabella di pag 82 del RA).</p> <p>Certo, va anche valutato il complesso della riduzione che nei quattro settori (energia, civile, industria, trasporti) dove il PNIEC prevede una complessiva riduzione di 56,2 mln/tonn/anno di CO2, che potrebbe compensare gli obiettivi minimali del settore trasporti.</p> <p>Nello stesso RA, a pag. 267, sono indicati gli scenari base e quello PNIEC dei consumi energetici dove si deduce che i consumi petroliferi al 2030 costituiranno il 31% del totale: nel testo si spiega che saranno principalmente utilizzati per il trasporto merci e passeggeri di lunga distanza. Al 2040 questo numero scenderà al 25% secondo il PNIEC.</p> <p>In modo analogo il gas avrà un peso preponderante con il 37% di consumi al 2030.</p> <p>Sempre al Capitolo 6 scenari a pagina 273-274 vengono indicate le riduzioni di CO2 per settore tra cui quello dei trasporti dove si legge che nei Trasporti la CO2 passa da 98 al 2020, a 95 al 2025, a 82 del 2030 (mln/tonn/anno). Da notare che al capitolo 5 delle misure complessive nei trasporti si indicava una riduzione di 13,9 Mln/tonn/CO2/equivalenti secondo le misure aggregate dal PNIEC: quindi nello stesso documento vengono riportati due dati differenti di riduzione della CO2 nei trasporti, senza specificare le motivazioni, gli anni di riferimento, le percentuali di riduzione.</p> <p>Seguono osservazioni al PNIEC.</p>
20	Associazione Scanziano le scorie	30/09/2019	<p>Stesse osservazioni di "Associazione SI' Alle fonti Rinnovabili NO al Nucleare" + altre al PNIEC + le seguenti:</p> <p>GENERALE</p> <p>Le Linee Guida VAS fanno presente che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima redatto da diverse Amministrazioni centrali in ottemperanza al Regolamento sulla governance per l'Unione dell'energia e dell'azione per il clima deve essere conforme alla disciplina del O. Lgs. 152/2006. Relativamente agli ulteriori requisiti stabiliti dall'articolo 6 comma 3 (cost come dalla direttiva VAS) i Piani e programmi sottoposti a</p>

<p>VAS devono essere elaborati per la per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e definire il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti ricadenti nel campo di applicazione della VIA. Le due condizioni devono essere entrambe soddisfatte.</p> <p>Si deve tenere presente che sia nel rapporto ambientale che nella Valutazione di incidenza non vengono valutati, così come invece la disciplina dispone, i problemi ambientali legati alla estrazione di idrocarburi nel nostro Paese ed in particolare quelli della produzione petrolifera. Questa è una mancanza molto grave perché le attività produttive degli idrocarburi hanno un forte impatto sul paesaggio, sulla qualità delle acque e dell'aria, e possono provocare sia inquinamento chimico tradizionale che radioattivo. Inoltre, si evidenzia che i NORM (rifiuti radioattivi naturali prodotti nelle attività produttive degli idrocarburi) con la nuova direttiva UE sulla radioprotezione (attualmente non ancora recepita nell'ordinamento giuridico nazionale) sono classificati come materiale radioattivo a tutti gli effetti. Pertanto andrebbero smaltiti in discariche speciali/depositi per rifiuti radioattivi.</p> <p>Rispetto alla produzione nazionale di petrolio, il PNIEC non soddisfa entrambe le condizioni sopra esposte: non presenta valutazioni sulla gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale ..., non indica qual è la localizzazione degli impianti necessari per raggiungere la produzione petrolifera del territorio nazionale indicato nella "tab 48". È fondamentale integrare il PNIEC con le valutazioni sopra richiamate e l'indicazione dei luoghi nei quali si svolgeranno le attività necessarie a garantire la produzione petrolifera nazionale stimata al 2030.</p> <p>Attualmente le concessioni di coltivazioni vigenti sono in scadenza o soggette ad ipotesi di rinnovo come nel caso della concessione Val d'Agri (scadenza il 26 ottobre 2019) in Basilicata dalla quale si estrae circa l'80% dell'attuale produzione nazionale con conseguenti danni ambientali e impatti sanitari sul territorio, indicati nella Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) coordinata dal Professore Fabrizio Bianchi e conclusa nel settembre del 2017. Si fa presente inoltre che, nell'ambito della concessione Val d'Agri, nei pressi del COVA di Viggiano (PZ) non sono state ancora avviate le opere di bonifica necessarie in seguito alla fuoriuscita e allo sversamento di idrocarburi dallo stesso COVA verso la diga del Pertusillo ubicata a circa 2 km a valle.</p> <p>Il prosieguo fino al 2030 della produzione di petrolio nel la concessione Val d'Agri in Basilicata o l'avvio di altri impianti come quello di Tempa Rossa a Gorgoglione (MT) alimenta i rischi e gli impatti con danni conseguenti alla salute umana e all'ambiente nel territorio regionale già riscontrati nella VIS.</p> <p>Si fa presente che la riduzione di questo utilizzo del petrolio è troppo blanda, occorrerebbe porsi obiettivi minimamente più ambiziosi e compatibili verso la decarbonizzazione con l'obiettivo del 55% di riduzione delle emissioni al 2030. È opportuno inserire nel PNIEC un'analisi con scenari alternativi che ha come obiettivo di breve periodo un'exit strategy dagli idrocarburi:</p>	<p>collocando la risorsa petrolifera nazionale come riserva strategica con la sospensione dei titoli di coltivazione e dei relativi rinnovi;</p> <p>promuovendo un piano industriale di sostegno alle tecnologie innovative per la sostituzione totale della produzione nazionale degli idrocarburi con prodotti energetici sostenibili e rinnovabili, spostando ulteriormente il trasporto merci su rotaia e introducendo ulteriori incentivi all'autostrazione elettrica e all'utilizzo di beni materiali di consumo alternativi (es. bioplastiche etc).</p> <p>Nell'ambito della VAS, occorre tenere conto che non abbiamo solo i danni ambientali correlati agli impianti in funzione e alle prospezioni, ma abbiamo anche l'eredità di decenni di attività estrattive condotte in maniera non sempre adeguata. Per questo occorre partire con il censimento dei cosiddetti "giacimenti orfani", ovvero quelli abbandonati a sé stessi dopo aver interrotto le estrazioni ed arrivare al più presto ad un quadro complessivo del rischio da impianti estrattivi.</p>	<p>GENERALI</p> <p>Aspetti non adeguatamente affrontati nel Rapporto Preliminare Ambientale</p> <p>Perma restando la necessità di garantire che le scelte tecnologiche e localizzative, conseguenti alla definizione degli scenari energetici ed emissivi, non alterino la stabilità e la sicurezza del sistema energetico nazionale, ma comportino maggiori benefici ambientali su alcune componenti chiave (quali emissioni climaterali ed inquinanti in atmosfera), oltre che minori impatti ambientali su talune matrici, inevitabilmente interessate dalla realizzazione di impianti energetici e/o di infrastrutture per il trasporto per l'energia (suolo, risorse idriche ecc.); considerato che gli indirizzi di policy, finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, oltre che alla definizione degli strumenti per raggiungerli, attraverso le 5 dimensioni (decarbonizzazione, efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitività) sulle</p>	<p>21</p> <p>Provincia di Latina</p> <p>01/10/2019</p>
--	--	--	--

22	Associazione WWF Italia, Greenpeace e Legambiente	01/10/2019	<p>quali è articolato il principio cosiddetto dell' "Unione" dell'energia, istituito dal Consiglio Europeo, nell'ambito del "Quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima" collimano con i "principi ambientali" (Studio per la Pianificazione Energetica-Ambientale della Provincia di Latina", Piano Rifiuti Provinciale, Rete Ecologica Provinciale) che da sempre ispirano l'attività di questa Amministrazione. si ritiene di poter condividere i contenuti e gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).</p> <p>ATMOSFERA Gli indicatori citati nel RP risultano essere esaustivi in quanto a coerenza rispetto alla pianificazione ambientale e provinciale. Fonte dei dati: Si sottolinea che la parte da consultare in tale ambito è l'ARPA, quale ente territoriale tecnico-scientifico della Regione Lazio. Si rappresenta, inoltre, che l'attuale Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio dovrà essere adeguato rispetto alle disposizioni in materia di emissioni di cui al D.Lgs. 183/2017.</p> <p>AMBIENTE IDRICO <u>Idrosfera - qualità dei corpi idrici</u> Considerate le peculiarità dell'Agro Pontino in relazione alla progressa opera di bonifica e quindi alla funzionalità originaria ed attuale dei corpi idrici superficiali, si sottolinea la necessità di tipizzare gli stessi in ragione dell'integrazione al punto 84-84* dell'allegato 3 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.</p> <p>Ciò premesso si chiede di considerare i contenuti e gli indirizzi dei piani provinciali citati, già espressi in sede di VAS relativa alla proposta di "Piano Energetico Regionale" (PER Lazio).</p> <p>VEDERE OSSERVAZIONE N. 32</p>
23	MATTM - DG per la Protezione della Natura e del Mare	01/10/2019	<p>VINCA Oltre la "Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE per la Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000" della Commissione Europea (2001) che è messa alla base dell'impostazione metodologica dello Studio di Incidenza del PNIEC (cfr. pg. 6), è possibile reperire on line una bozza di documento che aggiorna tale Guida metodologica del 2001 all'anno corrente "Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC". Le indicazioni metodologiche fornite dalla Guida del 2001 relativamente all'integrazione della Vinca nella VAS (par. 2.4), vengono riprese e approfondite dalla Guida del 2019 sia al paragrafo 2.5.2 che al relativo allegato I.</p> <p>Lo stesso documento "VAS-Valutazione di Incidenza-proposta per l'integrazione dei contenuti" (MATTM, MIBACT, ISPRA, Regioni e Province Autonome (2011)) esplicitamente assunto a riferimento per lo studio di incidenza del PNIEC (cfr. pg. 2) individua, fra i contenuti minimi di uno studio di incidenza di un piano soggetto a VAS, anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scelta della soluzione alternativa più idonea, ovvero, <i>Esame di modi alternativi di attuare il P/P per evitare, laddove possibile, gli effetti negativi sull'integrità del SN 2000 (es.: ubicazione o itinerari, entità o dimensioni, metodi di edificazione, proposte di calendarizzazione);</i> - In caso di conclusioni positive della valutazione appropriata: <i>identificazione delle misure di mitigazione necessarie e sufficienti a garantire la funzionalità ecosistemica del sito;</i> - In caso di conclusioni negative della valutazione appropriata: qualora, nonostante le alternative di P/P esaminate si debba comunque realizzare il P/P, si procede alla <i>individuazione delle specifiche misure di compensazione;</i> <p>Pertanto, il sopraccitato documento di integrazione fra VAS e Vinca propone di inserire fra i "Contenuti inerenti la Valutazione di Incidenza da includere nel RA" anche l'<i>individuazione di possibili alternative al P/P coerenti con le soluzioni alternative individuate per i SN2000.</i>» mentre lo Studio di incidenza del Pniec si limita a considerare solo le <i>misure di mitigazione nella realizzazione degli impianti per la produzione di energie rinnovabili.</i>»</p> <p>La Guida metodologica del 2019 dedica un intero capitolo all'integrazione fra le procedure di Vinca, VAS e VIA; in particolare in uno dei suoi passaggi si evidenzia: <i>«In the case of coordinated or joint procedures could make sense to carry out the appropriate Assessment early in the process, to avoid a costly and lengthy EIA/SEA procedure in cases where the appropriate assessment would lead to a negative decision on the planned activity.»</i></p>

<p>Anche in ragione di tale considerazione si ritiene cruciale che lo studio di incidenza del Pniec sia completato attraverso la individuazione di precise alternative di piano, queste dovrebbero essere definite a livello spaziale territoriale attraverso una analisi di sensibilità/vulnerabilità specifica per ciascun media di produzione di energia rinnovabile (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biogas, biomassa, solare termico, geotermico), come dettato nella Guida 2019, che recita:</p> <p><i>«Identifying suitable locations or excluding unsuitable locations needs to be based on a proper analysis of vulnerabilities to the planned activities of the habitat types and species present in the whole area where the development is proposed.»</i> «Sensitivity mapping is a method often used to identify areas which may be particularly sensitive to development of sectoral activities. It is often used, for instance, to identify sensitive bird areas that may be unsuitable to wind energy developments, to identify potential conflict areas for extractive activities, etc.»</p> <p>Lo Studio di incidenza perviene all'identificazione (vedi Siti Natura 2000 che dovrebbero essere esclusi dalla realizzazione di specifiche misure collegate alle pressioni/minacce al loro stato di conservazione.) partendo dalla considerazione della sensibilità delle specie e degli habitat, tutelati dalle Direttive Habitat e Uccelli, rispetto alle pressioni/minacce costituite dalle misure del Pniec, ipotizzando gli eventuali impatti sulle specie e gli habitat di interesse comunitario. Manca però una mappatura che traduca in termini cartografici, ovvero georiferisca la analisi di sensibilità delle aree della Rete Natura 2000 rispetto all'insediarsi di attività di produzione energetica da fonte rinnovabile; questo documento sarebbe utile base delle analisi che contribuiranno alle valutazioni in termini di esclusione-repulsione-problematicità-attrazione delle aree rispetto alle diverse tipologie di impianti di produzione energetica rinnovabile (eolico, fotovoltaico, ecc.). Tali criteri, comunemente denominati attraverso l'acronimo ERPA (Esclusione-Repulsione-Problematicità-Attrazione), anche al fine, eventualmente, di valutare l'idoneità delle aree, sono imprescindibili per la valutazione di incidenza e per quella strategica ad essa collegata attraverso l'individuazione di alternative di piano.</p> <p>Valutazione degli effetti delle fonti energetiche rinnovabili</p> <p>Lo Studio di incidenza ha scelto di valutare gli impatti delle diverse misure del Pniec in funzione delle «diverse tipologie di impianti di produzione di energia da fonti alternative», ovvero del tipo di impianto di produzione energetica rinnovabile, sulla base della codifica dettata dalle Directive Habitat e Uccelli, ma tutta l'analisi ed in particolare la descrizione degli effetti degli impianti sulle specie e gli habitat, fatta in forma tabellare, risulta troppo scarna.</p> <p>Sarebbe utile che tali analisi fossero più diffusamente sviluppate con riferimento, almeno, alle pubblicazioni redatte dai servizi della Commissione Europea che si occupano della Rete Natura 2000:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Documento di orientamento UE allo sviluppo dell'energia eolica in conformità alla legislazione dell'UE in materia ambientale" (2011) - "Guida alla produzione di energia idroelettrica nel rispetto della normativa UE sulla tutela della natura" (2018) - "Documento guida Infrastrutture di trasmissione dell'energia e normativa dell'UE sulla natura" (2018) <p>Cui si aggiunge anche lo studio "Impacts of climate change and selected renewable energy infrastructures on EU biodiversity and the Natura 2000 network" (AEA, Atom, IUCN, IEEP, UNEP, WCMC, 2011) ed in particolare la "Task 3a - Applying the vulnerability assessment framework: Impacts of climate change on the Natura 2000 network".</p> <p>Coerenza fra studio di incidenza e Rapporto Ambientale</p> <p>Nel Rapporto Ambientale, per descrivere la ricchezza di habitat terrestri di habitat terrestri d'interesse comunitario, si adoperano essenzialmente due indicatori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) "Stato di conservazione degli habitat terrestri di Direttiva 92/43/CEE", basato sulle informazioni raccolte ed elaborate per la compilazione dei Rapporti nazionali nel contesto della Direttiva Habitat; 2) "Distribuzione del valore ecologico secondo Carta della Natura" basato sulla Carta della Natura che, ai sensi dell'art. 3 della legge 394/91, individua lo stato dell'ambiente in Italia evidenziandone i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriali. <p>Il RA del Pniec riporta, per le sole 13 regioni per cui è disponibile, le carte di distribuzione del valore ecologico inoltre aggiunge «Il sistema di Carta della Natura fornisce informazioni anche sulla fragilità ambientale di un habitat, che si ricava combinando i dati sulla sensibilità ecologica e sulla pressione antropica, e che rappresenta il suo effettivo stato di vulnerabilità. La sensibilità ecologica fornisce la misura della predisposizione dell'habitat al rischio di degrado ed è calcolato a partire da indicatori quali la potenziale presenza di specie a rischio, la superficie del biotopo e la sua distanza da biotopi appartenenti allo stesso tipo di habitat, la rarità. La pressione antropica considera la frammentazione del biotopo e la sua predisposizione al disturbo antropico.»</p> <p>Dopo di che il RA rimanda al portale dedicato al sistema di dell'ISPRA ove sono consultabili online tutti i dati della Carta della Natura.</p> <p>In coerenza con la mappatura di sensibilità/vulnerabilità sviluppata dalla Carta della Natura, avrebbe dovuto essere sviluppata, nel RA, una</p>	
---	--

			<p>mappatura di idoneità delle aree alla produzione energetica da fonte rinnovabile, coerente con quella ricavata nello studio di incidenza in funzione delle sole aree della Rete Natura 2000. Evidenze che, i limiti della conoscenza riconducibili a</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) La Carta della Natura, al momento, è disponibile solo per 13 regioni. 2) La mappatura riferita alla Carta della Natura è meno efficace di quella che considera come base di riferimento le reti ecologiche regionali (RER), che sono disponibili per un numero ancora più ridotto di regioni. Le RER, infatti, integrano la Rete Natura 2000 con la zonizzazione delle aree protette nazionali e regionali e sono a sua volta poste alla base della pianificazione paesaggistica regionale ove esistente <p>comportino che non sia possibile che queste analisi raggiungano lo stesso livello di approfondimento per tutte le regioni, perché non tutte si sono dotate della Carta della Natura o di quella della Rete Ecologica Regionale, ma occorre che il RA fornisca un approccio metodologico dettagliato che possa, poi, essere condiviso dal momento in cui tutte le Regioni guadagneranno lo stesso di livello conoscenze del patrimonio naturalistico.</p> <p>PAESAGGIO Con riferimento al tema del paesaggio il RA del Pniec prende in considerazione l'indicatore sviluppato da ISPRA denominato "La rete ecologica negli strumenti di pianificazione paesaggistica", che esprime «sia il numero che la percentuale di Piani Territoriali (Piano Paesaggistico Regionale e/o Piano Territoriale con valore di Piano paesaggistico) in cui sono presenti richiami espliciti ai temi della connettività ecologica e delle connessioni ecologico funzionali», ma si limita a rimandare l'analisi di questo al momento in cui verranno pianificate le «opere previste nell'ambito del Pniec» e sarà «quindi necessario verificare negli strumenti di pianificazione regionale la presenza della rete ecologica» che dovrebbe essere tenuta «in considerazione ai fini della localizzazione degli interventi.» Sarebbe, invece, necessario che il Rapporto Ambientale chiarisse in che forma e misura i Piani Paesaggistici regionali dovrebbero incidere sulla qualificazione delle aree idonee alla installazione di impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile. In particolare il RA dovrebbe considerare i beni paesaggistici tutelati per legge, ossia ai sensi dell'art.142 del D.lgs 42/2004, i quali presentano un altro valore naturalistico; d'altronde occorre tenere presente, che di norma, i Piani Paesaggistici Regionali, ove siano in vigore ed adeguatamente aggiornati, devono essere coerenti con SIC/ZSC e ZPS (siti della Rete Natura 2000) e le RER.</p>
<p>24</p>	<p>Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Napoli</p>	<p>01/10/2019</p>	<p>GENERALE b) Si ritiene che il RA vada connesso ad una puntuale localizzazione delle azioni conseguenti, necessaria e indispensabile per una concreta caratterizzazione dello stato ambientale. f) si ribadisce inoltre che non è riportato un quadro complessivo del livello di attuazione dei Piani precedenti che evidenzia interventi preventivi, avviati, conclusi, varianti, adeguamenti, etc. sebbene nel PdS si faccia riferimento ad un allegato "Rapporto di Avanzamento Piano di Sviluppo Precedenti". Altre osservazioni generali</p> <p>PAESAGGIO a) Si ritiene non esaustiva per le tematiche relative all'incidenza sul patrimonio paesaggistico e monumentale l'applicazione degli indicatori per la VAS, da cui risulta una valutazione di tipo quantitativo e non qualitativo degli interventi. b) (...) c) Vanno considerati, in modo particolare nel territorio di nostra competenza, gli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente in riferimento al patrimonio culturale e paesaggistico, in relazione ai decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono su gran parte del territorio. d) nelle realizzazioni future dei Piani, dovrà essere adeguatamente sviluppata la motivazione delle scelte con riferimento agli indicatori di sostenibilità paesaggistica e con specifico riferimento al sistema dei beni culturali e) vanno altresì rispettate le prescrizioni paesaggistiche in una regione, quale è la regione Campania, caratterizzata da risorse paesaggistiche uniche al mondo, ricca di parchi, siti UNESCO e relative buffer zone, centri storici tutelati, beni culturali (mobili e immobili) diffusi sul territorio, anche considerando l'evoluzione probabile senza attuazione del piano.</p>
<p>25</p>	<p>Confindustria</p>	<p>02/10/2019</p>	<p>/ Osservazioni al Pniec</p>

26	Associazione Energie da Biomasse Solide	02/10/2019	<p>Osservazioni al PNIEC</p> <p>Edison condivide le considerazioni espresse nel RA, ma ritiene opportuno mettere in evidenza i seguenti aspetti.</p> <p>BIODIVERSITA'</p> <p>FV a terra. Relativamente agli interventi per lo sviluppo degli impianti FV cosiddetti "utility scale", si condividono le preoccupazioni derivanti dall'occupazione di aree a spiccata vocazione agricola, così come il rischio di azioni dirette a liberare terreni per la costruzione di impianti solari FV con ripercussioni sulla flora spontanea. In questo quadro, sembra auspicabile innesicare una sinergia fra il settore agricolo e il settore energetico. Infatti, i terreni che nel corso del tempo sono diventati meno produttivi, e quindi marginali, potrebbero essere recuperati sia per la produzione di energia, sia per la coltivazione di alcune specie. L'ombreggiamento dei pannelli FV potrebbe favorire l'aumento dell'umidità del suolo, mantenendo disponibile quella quantità di acqua necessaria per lo sviluppo di colture dedicate, in un terreno che altrimenti diverrebbe piuttosto arido.</p> <p>Eolico on-shore. Il Rapporto Ambientale, nell'ambito degli impianti eolici, paventa effetti sull'avifauna, soprattutto in merito alle possibili collisioni di specie migratorie o effetti che producono un disturbo antropico con conseguente allontanamento o scomparsa di specie residenziali. Inoltre, si evidenziano anche i rischi connessi all'effetto barriera degli impianti, come pure il consumo di suolo. Edison concorda con i "Criteri di attenzione" segnalati dal Rapporto Ambientale e concorda con il criterio di evitare siti compresi in "Important Bird Areas". Edison, tuttavia, ritiene opportuno che vengano considerate le attività che gli operatori del settore possono svolgere nelle fasi di gestione degli impianti eolici al fine di ridurre al minimo il disturbo dell'avifauna, creando anche le condizioni per favorire la sua ambientazione. È il caso, per esempio, del "falso grilato" che ha sfruttato le cassette artificiali appositamente predisposte per attirarle e supportarne la nidificazione.</p> <p>Inoltre, nei siti dove sono installati gli impianti eolici, il monitoraggio costante della biodiversità ha mostrato spesso un ambientamento significativo di specie autoctone alla presenza degli impianti. Si richiama, altresì, l'attenzione anche al consumo di suolo e all'effetto barriera. Nel Piano sono previsti interventi di repowering di impianti esistenti. Ebbene questi interventi apportano un duplice vantaggio ambientale e paesaggistico: la riduzione del numero di aerogeneratori e il mantenimento dell'area esistente senza interessare nuovi territori. Inoltre, con tali interventi si potrà avere un incremento della produzione di energia elettrica dovuto al migliore sfruttamento della risorsa vento grazie alle moderne e innovative turbine eoliche.</p> <p>Idroelettrico e mini idroelettrico. Nel Rapporto Ambientale si riconosce la valenza strategica della fonte idroelettrica per il raggiungimento degli obiettivi di Piano e, più in generale, per la strategia di lungo termine al 2050.</p> <p>Edison condivide questo indirizzo, ritenendo però che per il raggiungimento degli obiettivi sarà necessario sviluppare un quadro normativo organico, con una prospettiva di vero rilancio industriale, favorendo gli investimenti di miglioramento degli impianti e delle tecnologie, dei profili ambientali, della relazione con i territori e con le comunità locali.</p> <p>Contestualmente, il Rapporto evidenzia che gli impianti idroelettrici "rappresentano un disturbo rilevante per gli habitat fluviali, disturbo che potrebbe favorire una sopravvivenza maggiore di specie alloctone rispetto a quelle autoctone".</p> <p>Sul punto, Edison ritiene opportuno evidenziare che, sia nella fase di costruzione che di gestione degli impianti idroelettrici, sono previste iniziative puntuali per la tutela dell'ecosistema naturale, sia spondale, sia perfluviiale. L'attenzione alla salvaguardia e conservazione della biodiversità, come pure al mantenimento del "Deflusso Ecologico" è dunque massima, proprio per favorire le condizioni vitali per la sopravvivenza delle specie acquatiche autoctone e per il ripristino e sviluppo della componente floristica.</p> <p>AMBIENTE IDRICO</p> <p>Edison concorda con la necessità di preservare la coerenza con le Linee Guida sulla qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei e alla determinazione del DMV per il mantenimento del Deflusso ecologico, così come stabilito nei due decreti direttoriali del 13 febbraio 2017 (29/STA e 30/STA). In questa logica, si ritiene però opportuno che siano valutate attentamente le iniziative di attuazione di tali disposizioni, al fine di evitare interpretazioni non in sintonia con le finalità che queste si prefiggono.</p>
27	Edison Spa	02/10/2019	
28	Elettricità Futura	02/10/2019	Osservazioni al PNIEC
29	Sig. Roberto Coppa	02/10/2019	Osservazioni al PNIEC
30	Associazione A	02/10/2019	Osservazioni al PNIEC

	Sud Ecologia e Cooperazione Onlus	<p>Osservazioni al PNIEC + le seguenti osservazioni ambientali:</p> <p>GENERALE</p> <p>Rif. Allegato 3 (pag. 56 e seguenti): delle osservazioni formulate dalla scrivente Regione, solo una minima parte è stata presa in considerazione, limitatamente alle componenti ambientali di cui alle suddette tabelle, con un parziale accoglimento delle stesse. Non si comprendono quindi le modalità di selezione dei contenuti dell'osservazione regionale considerati nelle tabelle né le modalità di gestione delle osservazioni.</p> <p>Oss.A3 - Dimensione territoriale: la scelta operata dal Piano e dal Rapporto Ambientale di non approfondire nel dettaglio le misure né di localizzare alcuna misura sul territorio non permette le necessarie valutazioni ambientali delle misure, anche in relazione agli effetti sui territori interessati dalle stesse. Dalla scelta operata dal Piano discendono inoltre valutazioni ambientali meramente qualitative che non trovano alcun fondamento in altrettanto necessarie analisi quantitative-spaziali attraverso l'utilizzo di strumenti GIS e delle significative banche dati nazionali e regionali attualmente disponibili. Non da ultimo, l'utilizzo di tali strumenti e dati può consentire al Rapporto Ambientale, e quindi al Piano, di elaborare ulteriori alternative che possono essere riferite alla diversa localizzazione di medesime azioni quali, ad esempio, l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti FER.</p> <p>Oss. A.4 - Analisi di coerenza: Un ulteriore aspetto che appare carente nel Rapporto Ambientale è l'analisi di coerenza, interna ed esterna. Il Rapporto ambientale rinvia infatti l'analisi di coerenza esterna con gli strumenti pianificatori/programmatici regionali alle fasi attuative del Piano. Anche per quanto concerne l'analisi di coerenza interna il Rapporto ambientale ha scelto di non procedere nell'approfondimento di detta analisi. Non si ritiene condivisibile tale scelta in quanto è sempre nel Rapporto Ambientale del PNIEC che deve essere approfondita e valutata la coerenza tra obiettivi e azioni del Piano (interna) nonché analizzati i rapporti del Piano, nel sistema di obiettivi/azioni, con le previsioni dei pertinenti Piani e Programmi (esterna).</p> <p>Oss. A.5 - Manualistica e linee guida: Dall'esame del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica messi a disposizione si osserva che la loro elaborazione non ha debitamente preso in considerazione la manualistica statale ed internazionale di riferimento, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS" (ISPPRA, Manuali e Linee Guida 124/2015); • "Linee guida per l'analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS" (ISPPRA, Manuali e Linee Guida 148/2017); • "Linee guida per la predisposizione della Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale" (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, marzo 2017); • "Guidance on Integrating climate change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment" (U.E., 2013). <p>Oss. B integrare il capitolo 3 "Politiche e misure" (che effettua una ricognizione di quanto attualmente posto in essere nei diversi settori), al paragrafo "Agricoltura", con il "Programma d'Azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE", approvato con D.G.R. 16 maggio 2016, n. X/5171, attualmente in fase di ulteriore aggiornamento.</p> <p>VINCA</p> <p>Oss.C: Lo Studio di Incidenza allegato al Rapporto Ambientale si limita alla fase di screening in quanto nel PNIEC non è indicata la localizzazione delle misure previste.</p> <p>Sono innanzitutto descritte le tipologie di azioni previste dal piano, individuando per ciascuna tipologia i potenziali impatti su specie ed habitat di interesse comunitario. Sottolineando che gli interventi che interessano i Siti Natura 2000 saranno oggetto di specifica valutazione di incidenza, sono comunque segnalate misure di mitigazione preliminari all'individuazione degli ambiti ove localizzare gli interventi.</p> <p>Si suggerisce di prevedere l'esclusione dalla possibilità di realizzare specifiche misure attuative del piano le aree dei Siti Natura 2000 in cui siano presenti le specie e gli habitat sensibili alle pressioni e minacce legate alla tipologia di produzione di FER in questione, con riferimento alle tabelle 3.</p>
31	Reg. Lombardia - Giunta	02/10/2019

32	Associazione WWF Italia - Greenpeace - Legambiente	02/10/2019	<p>4, 5 e 6 dello studio di incidenza. Ulteriori misure mitigative indicate dallo studio di incidenza riguardano indicazioni generali relative alla progettazione e gestione delle varie tipologie di impianti per la produzione e il consumo di energia rinnovabile. Si concorda con le previsioni mitigative proposte dallo studio di incidenza, chiedendo che in fase di parere di VAS si chieda di integrare il piano secondo le indicazioni fornite, sia in rapporto alle scelte localizzative degli impianti, sia esplicitando le attenzioni da considerare in fase attuativa.</p> <p>Si trasmettono anche le osservazioni dei seguenti SCA della Regione Lombardia:</p> <p>Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza Osservazioni al PNIEC, tra cui l'acquisizione delle informazioni per costituire il Catasto Elettromagnetico</p> <p>Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Val Padana ATMOSFERA L'ATS conferma il contributo espresso con nota prot. 28973/19 del 18/04/2019, relativo alla fase di consultazione VAS del Rapporto Preliminare Ambientale, di seguito riportato. PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DELL'ENERGIA - SETTORE RESIDENZIALE "....le statistiche nazionali sui consumi energetici e le analisi condotte dall'ISTAT hanno rilevato un consumo sempre crescente di biomassa solida per il riscaldamento domestico grazie al quale è stato possibile raggiungere l'obiettivo sull'uso delle rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento stabilito nel Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili (livello raggiunto nel 2016 circa 21% a fronte di un obiettivo del 17% entro il 2020). Tale consumo comporta tuttavia delle criticità sul piano delle emissioni inquinanti in quanto le apparecchiature a biomassa soprattutto quelle vecchie, camini aperti stufe e caldaie convenzionali, producono elevate quantità di polveri, COV e IF4..."</p> <p>Osservazioni: Sulla base dei più recenti dati sulla qualità dell'aria forniti da ARPA (Rapporto sulla qualità dell'aria della provincia di Cremona anno 2017) che evidenziano il superamento della concentrazione media annua del PM10 e PM2.5 per un totale di 105 superi, le emissioni in atmosfera (in particolare polveri sottili) derivanti dall'utilizzo di biomasse solide per il riscaldamento domestico rappresentano una criticità importante. Tale criticità suggerisce l'opportunità di ricalibrare gli obiettivi sull'uso delle fonti di energia rinnovabili a favore dell'obiettivo di qualità dell'aria. In particolare il quadro ambientale sulla qualità dell'aria della provincia di Cremona (sovrapposibile al contesto territoriale della pianura padana) suggerisce una riduzione dell'utilizzo della biomassa legnosa per gli impianti domestici a favore di fonti di energia a ridotto impatto atmosferico unitamente all'adozione di forme di incentivazione al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici residenziali.</p> <p>Provincia di Lodi Vedere osservazione n. 3</p> <p>Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Insubria, Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Brescia, Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Bergamo, Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Città Metropolitana di Milano, Parco Regionale Oglio Sud, Associazione Irrigazione Est Sesia, Parco Regionale Oglio Sud Non ci sono osservazioni</p> <p>Parco Regionale del Minero VINCA Non ci sono osservazioni. Lo scrivente si riserva la facoltà di richiedere Studi di Incidenza sito-specifici per i singoli progetti che - coerenti col Piano in parola - interesseranno i Siti Natura 2000 di cui l'ente è gestore.</p> <p>CAMBIAMENTI CLIMATICI Dall'analisi del Rapporto Ambientale, sottoposto ad osservazioni pubbliche, emerge in modo piuttosto chiaro come la documentazione presentata in</p>
----	--	------------	---

VAS non raggiunga (e forse nemmeno persegua) l'obiettivo di stabilire se i target e gli strumenti operativi assunti dal PNIEC siano sufficienti per perseguire un percorso in linea con l'accordo di Parigi e quindi con l'obiettivo, imprescindibile tanto più per l'Italia e il Mediterraneo, di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C. Ci saremmo aspettati che questa fosse la premessa centrale della VAS, ma così non è stato.

Peraltro, non è neanche ben chiaro che senso abbia sottoporre ora VAS un Piano che, nei fatti, è superato dalla necessità di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 per essere in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, nonché dal percorso conseguente, con l'Italia che in quanto co-organizzatore della COP26 non può certo giocare un ruolo di retroguardia. Nella versione attuale del Rapporto Ambientale, non c'è nessuno scenario alternativo e non è chiaro se si domanda tutto alla successiva long-term strategy, questo in ogni modo confermerebbe come la documentazione alla base della procedura di VAS sia ampiamente lacunosa e tale da non consentire di elaborare un parere motivato sul rapporto ambientale e sul piano sottoposti a valutazione strategica ai sensi del D.lgs. n. 152/2006.

GENERALE

Dopo queste indispensabili premesse, occorre rilevare come il presente Rapporto Ambientale costituisca uno strumento nei fatti inadeguato a valutare dettagliatamente gli stessi impatti prodotti dall'attuazione del PNIEC.

Il Rapporto Ambientale alla base della VAS infatti nella Premessa di pag. 4 afferma: "Il percorso di VAS del PNIEC, nel rispetto dell'Articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è stato avviato nella fase preliminare di predisposizione della proposta di Piano. Tale percorso è stato orientato a definire, in maniera concertata tra i diversi Ministeri coinvolti, tutti gli aspetti relativi alla procedura quali la struttura e i contenuti prima del Rapporto Preliminare e poi del Rapporto Ambientale e le modalità di gestione delle fasi di consultazione previste dalla VAS.

In particolare, il percorso di Valutazione Ambientale Strategica del PNIEC intende perseguire l'obiettivo di integrare le considerazioni ambientali già in fase di elaborazione del Piano e conciliare, così, gli obiettivi di Piano in materia di energia e clima, mitigando al massimo gli eventuali impatti ambientali connessi con il raggiungimento degli stessi.

L'integrazione della variabile ambientale e di una sua propria valutazione, accanto a considerazioni di fattibilità tecnica ed economica, infatti, permette la definizione di un documento di pianificazione concepito e sviluppato secondo i principi della sostenibilità in linea con l'art. 3 quater del D.Lgs. 152/2006."

Nei fatti, il documento in oggetto non sembra però in grado di adempiere ai propositi appena citati dal momento che appare sostanzialmente una riproposizione del PNIEC, ma risulta carente proprio nel pesare quantitativamente i vantaggi in termini di obiettivi climatici derivanti dall'attuazione del Piano, che poi dovrebbe essere un aspetto fondamentale ai fini del corretto svolgimento della procedura VAS.

Queste considerazioni sono peraltro anche confermate da quanto scritto in diverse parti del Rapporto Ambientale stesso, argomentando che il PNIEC "È un documento di natura strategica e non scende nel dettaglio delle misure, né localizza alcun progetto o intervento specifico sul territorio." (pag. 46 del Rapporto). Stessi concetti sono nuovamente espressi a pag. 272:

"7.2 Gli effetti delle misure del Piano

Le misure previste dal PNIEC sono tuttavia numerose e con caratteristiche molto differenti tra loro e per molte di esse è difficile una analisi e valutazione dei possibili effetti sull'ambiente che in ogni caso è di tipo qualitativo proprio perché non sono sufficientemente definite e localizzate."

In questa parte (pag. 276) del Rapporto appare evidente la difficoltà di poter misurare in modo puntuale i molteplici effetti sull'ambiente. In sostanza l'analisi può solo essere di tipo qualitativo ma non quantitativo.

Del resto, già nel capitolo 5. "Inquadramento del contesto ambientale di riferimento", anche contrariamente a quanto previsto dal decreto legislativo 152/06 in merito alle informazioni da inserire nel Rapporto ambientale relative a:

- aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
 - caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- si rileva come le informazioni fornite appaiono invece eccessivamente generiche e prive di riferimenti specifici alle misure del piano e ai loro possibili impatti.

Ad esempio, per quanto riguarda il punto 5.1.1, la caratterizzazione climatica del territorio nazionale viene effettuata in termini di valori medi ed estremi di temperatura e precipitazione nelle condizioni attuali, senza alcun cenno alle loro possibili evoluzioni e ai prevedibili impatti sul territorio, con particolare riferimento agli aspetti attinenti alla produzione e al consumo dell'energia.

Il punto 5.3, relativo alle risorse idriche, include un'analisi della produzione idroelettrica inappropriata in un contesto nel quale dovrebbero essere analizzate le condizioni ambientali.

Ciò vale anche per il punto 5.4.2. Le georisorse energetiche nazionali, che appare inappropriato in un contesto nel quale si dovrebbe descrivere la

qualità dei suoli e la sua possibile evoluzione. Su questo punto specifico verranno in seguito mosse ulteriori critiche molto puntuali.

In linea generale molti aspetti previsti nel Piano e che dovrebbero essere approfonditi dal Rapporto Ambientale non sono resi disponibili nell'ambito della procedura di VAS ma sono rimandati alle fasi attuative del PNIEC. Questo se da un lato potrebbe essere comprensibile, per la natura stessa del PNIEC, dall'altro rende difficile esprimersi sugli effetti ambientali derivati dall'attuazione del Piano stesso iniziando, di fatto, la stessa procedura VAS.

A parte queste criticità generali il Rapporto Ambientale presenta poi anche una lunga serie di aspetti su cui si potrebbe eccepire in modo puntuale. Una delle prime cose che appare evidente è che rispetto alle nuove centrali a gas e alla creazione delle infrastrutture connesse non vengano presentate soluzioni alternative a minore impatto ambientale.

Nell'ambito della procedura di VAS si sarebbe dovuta confrontare l'ipotesi di sviluppo del gas, ritenuta necessaria per garantire la sicurezza, flessibilità, adeguatezza del sistema con la chiusura del carbone, con una serie di alternative (ad esempio storage e altro) sulla base delle emissioni di anidride carbonica, degli impatti sulla salute e della fattibilità tecnico-economica. Proprio l'aspetto connesso alle emissioni di CO2 avrebbe dovuto costituire l'elemento base del quale valutare diversi scenari, cosa che purtroppo non è stata fatta.

Non solo, ma rispetto al PNIEC nel Rapporto Ambientale si arriva anche ad introdurre un impulso allo sfruttamento e uso dei combustibili fossili con il capitolo 5.4.2 Le georisorse energetiche nazionali (da pagina 182 a 189), vengono trattate in modo assolutamente inappropriato, mentre nel contenuto si esprime l'intento di voler spingere fortemente per lo sfruttamento delle risorse endogene di gas e petrolio, soprattutto con nuove esplorazioni e trivellazioni. Nella stessa sezione si sottovalutano gli impatti, limitandosi a considerare sostanzialmente quelli connessi ai soli impatti derivanti dall'occupazione del suolo: peccato che casi come quello della Val d'Agri testimonino ben altro. In generale non è affatto chiaro lo scopo di queste pagine e di quanto queste propongano rispetto agli scopi del Rapporto Ambientale che dovrebbe analizzare le ricadute sulle componenti ambientali del PNIEC e non aggiungere argomenti peraltro assai poco coerenti con il processo di decarbonizzazione che dovrebbe essere pilastro del Piano.

Peraltro, ad avviso delle scriventi associazioni, appare anche molto grave e assolutamente da criticare che nel mentre è in corso la procedura di procedura di VAS del PNIEC si scopra (da articoli di stampa) che lo stesso Ministero dell'Ambiente avrebbe dato un primo via libera alla infrastrutturazione gas (dorsale) della Sardegna. Ora se è vero che la procedura VAS non riguarda in maniera puntuale il singolo progetto, come mai nel contempo risulterebbe che si stiano già autorizzando con la VIA progetti esecutivi di taglio strategico?

Per restare in tema di una visione distorta a favore del gas che non solo permea il PNIEC ma che sembra addirittura amplificata nel Rapporto Ambientale, si ha anche la sensazione che in questo documento si confonda la decarbonizzazione con il phase out del carbone, ad esempio a pag. 272 si legge:

"Lo scenario proposto prevede inoltre il conseguimento degli obiettivi relativi alle fonti rinnovabili e alla decarbonizzazione." Peccato che la decarbonizzazione non sia conseguita con le misure del Piano, visto che non si tratta soltanto di uscire dal carbone, ma di eliminare le emissioni di carbonio di origine fossile.

Stessa sensazione di errore si ha leggendo pag. 308 dove si tratta di "Materiali da costruzione e demolizione e terre e rocce da scavo" e si parla anche delle infrastrutture gas e, citando l'EastMed, si fa evidentemente confusione tra i concetti di decarbonizzazione e quelli di abbandono del carbone.

Vale qui la pena ricordare, qualora ve ne fosse bisogno, che decarbonizzazione non significa sostituire il carbone con il gas e a questo punto gioverà anche rammentare come proprio la recente letteratura evidenzia l'impossibilità di arrivare alla decarbonizzazione del sistema energetico, e quindi di conseguire gli obiettivi di mitigazione climatica, investendo su nuova capacità gas, si veda ad esempio: LUT Lappeenranta University of technology e Energy Watch Group. GLOBAL ENERGY SYSTEM BASED ON 100% RENEWABLE ENERGY - POWER SECTOR, Novembre 2017

L'errore di ritenere le misure PNIEC capaci di accelerare in modo soddisfacente il percorso di decarbonizzazione si evincono anche a pag 317 del Rapporto non solo perché difficilmente si potranno raggiungere gli obiettivi UE al 2030 ma, soprattutto, non si tiene neanche conto dei più recenti e ambiziosi obiettivi verso cui ci si starebbe orientando a livello Comunitario.

Del resto, già alle pag. 267 e 268 impropriamente si decantava la validità delle misure introdotte dal PNIEC parlando di contrazione della quota petrolio e gas al 2040, senza però rilevare come questa fosse ancora altissima (rispettivamente 25+33=58%) tale da ostacolare di fatto la decarbonizzazione entro il 2050. E invece si analizza un documento che nei fatti appare superato dalla pubblicazione della Comunicazione della Commissione "A Clean Planer for All", che rivede gli obiettivi EU al 2050 puntando alla neutralità delle emissioni climateranti su cui, ribadiamo, manca nel PNIEC la descrizione di uno scenario.

Ancora da contestare risulta il capitolo 9 "Le mitigazioni ambientali" del Rapporto Ambientale, e questo non tanto per i suggerimenti di mitigazione che vengono dati (prevalentemente condivisibili) ma perché si tratta di un capitolo che, proprio in funzione della debolezza di analisi

			<p>quantitativa degli impatti ambientali, maggiormente avrebbe potuto essere sviluppato proprio per integrare concretamente gli aspetti ambientali così come ottimisticamente proposto nella premessa dello stesso RA.</p> <p>(Meritori osservazioni e suggerimenti)</p> <p>AGRICOLTURA</p> <p>Per quanto concerne agricoltura e Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF) occorre evidenziare come il PNIEC sia poco incisivo. Si parla di rispetto delle indicazioni comunitarie su LULUCF, ma non viene detto come e quando deve essere eseguito il censimento delle emissioni di CO2 (previsto) in tutto questo settore e nella parte agricola.</p> <p>Oggi il settore agricolo è un emettitore netto di CO2, e contestualmente al censimento dovranno essere definite le strategie di intervento. Affinché questo settore diventi positivo per il clima, svolgendo il ruolo di "serbatoio" (sink) occorre un uso del suolo coerente con l'assorbimento netto di CO2. Ad esempio occorre supportare settori come l'agricoltura biologica o alcune colture tradizionali che portano ad un uso del suolo che ne aumenta l'effetto serbatoio.</p> <p>Anche il recente report dell'IPCC "Climate Change and Land" (settembre 2019) indica alcuni approcci da mettere in campo, tra cui: 1) protezione delle foreste (da 0,4 a 5,8 Gt CO2 eq/anno a livello globale); 2) riduzione dei rifiuti alimentari e agricoli (da 0,8 a 4,5 Gt CO2 eq/anno a livello globale); 3) cambiamento delle diete alimentari (da 0,7 a 8 Gt CO2 eq/anno).</p> <p>I punti sopra citati vanno tutti inseriti nel PNIEC e dovranno essere supportati da programmi volti alla loro realizzazione e previsioni di finanziamento.</p> <p>Sussidi ambientalmente dannosi</p> <p>Il PNIEC deve prevedere, inoltre, la riduzione e seguente azzeramento progressivo dei SAD (Sussidi Ambientalmente Dannosi), che ancora vengono erogati per i combustibili fossili e alle Società che li gestiscono. La totale abolizione deve avvenire entro il 2025 in modo da consentire di finanziare la decarbonizzazione.</p> <p>FER - Trasporti e GHG settori trasporti</p> <p>La tabella 13 a pag. 50 della proposta di PNIEC, così come la figura a pag. 24 del Rapporto Ambientale, individuano i fabbisogni di fonti rinnovabili basate su fonti storiche (GSE e RSE) in ktep dal 2017 al 2030.</p> <p>Ma, nonostante quanto affermato nella didascalia della tabella 13, si basano su dati storici (sino al 2017) e proiezioni in continuità con lo sviluppo storico.</p> <p>Non può essere così se si tiene conto della rapida evoluzione della normativa, già a partire da questi anni (2018-2021). Per il principio di non regressione, infatti, non è possibile dimensionare il Piano sulla base delle soluzioni ammesse dalla normativa in vigore sino ad oggi, ma censurate in quanto non sostenibili dalla normativa comunitaria già pubblicata, in vigore o in via di trasposizione nei prossimi anni (vedi ad esempio RED II e riconoscimento parziale di potenziale riduzione di emissioni CO2eq, di molte matrici naturali, alcune non possono essere più considerate rinnovabili).</p> <p>Si riporta il dettaglio di alcune osservazioni e proposte di modifica al PNIEC</p>
33	Associazione MOTUS-E	02/10/2019	Osservazioni al PNIEC
34	Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell'Ambiente	02/10/2019	<p>GENERALE, CAMBIAMENTI CLIMATICI, INQUINAMENTO LUMINOSO, AMBIENTE IDRICO, MONITORAGGIO</p> <p>a) Si chiede di evidenziare in che modo si è tenuto conto del "questionario per la consultazione preliminare dei soggetti con competenze ambientali" inviato per la fase di consultazione.</p> <p>b) Si chiede riscontro ai quesiti posti alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome sotto il Coordinamento Ambiente all'interno della Commissione Ambiente ed Energia (CAE). Si reiterano le osservazioni già formulate (di seguito i punti principali):</p> <p>1. Quesito 1 - "valutazione sulla coerenza del piano rispetto al tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici"; Quesito 4 - "opportunità di valutare, nell'ambito della VAS del piano, la resilienza del PNIEC ai possibili scenari climatici futuri sulla base degli obiettivi ed azioni previsti". Si ritiene che le due tematiche sopra espresse non siano state sufficientemente approfondite nel RA. In particolare, come già evidenziato nel parere espresso in sede di consultazione preliminare, manca un approfondimento sui possibili impatti del cambiamento climatico sul sistema energetico in termini di produzione, domanda e distribuzione (fatta eccezione per un approfondimento sul settore</p>

<p>idrico, ed una analisi degli impatti in riferimento alle modifiche climatiche già in corso ma non agli scenari futuri) e sulla distribuzione territoriale di tali impatti. Inoltre non vengono considerati gli scenari climatici futuri né lo scenario socio-economico emmissivo RCP che guida l'evoluzione climatica. Si ritiene, infine, che la capacità del sistema elettrico di adattarsi agli effetti ed eventi discendenti dai cambiamenti climatici debba essere esplosa con scenari di impatto sia per valutare le potenziali alterazioni su la capacità di produzione del sistema che per individuare specifiche misure di adattamento e di risposta.</p> <p>2. Quesito 2 - "considerazioni circa la presenza nel piano degli elementi minimi necessari a valutare la resilienza del sistema energetico a seguito dell'attuazione del PNIEC". Benché siano descritte alcune misure per l'aumento della resilienza del sistema energetico agli eventi estremi, manca tuttavia una trattazione organica dell'argomento e non vengono forniti elementi per la valutazione di efficacia delle misure.</p> <p>3. Quesito 3 - "opportunità di individuare un percorso coordinato tra le procedure di VAS del PNACC e del PNIEC". Si ritiene che tale osservazione non sia stata recepita nel RA. Difatti, benché il RA affronti le problematiche di coordinamento delle procedure VAS con altri tipi di piani (es. PNClA), nulla viene detto in riferimento al PNACC.</p> <p>4. Quesito 5 - "considerazioni circa la presenza nel piano degli elementi minimi necessari a valorizzare il rispetto di eventuali impegni volontari sottoscritti dalle Regioni/Province autonome per il superamento degli obiettivi minimi di decarbonizzazione". Tale richiesta non viene affrontata all'interno del RA, nonostante nelle precedenti fasi partecipative tale esigenza sia stata chiaramente rappresentata.</p> <p>5. Quesito 6 - "valutazioni circa i contributi del piano al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e per le redigende Strategie Regionali". Si ritiene che il Piano e il RA (compreso l'Allegato 4 al RA - Quadro di riferimento normativo e pianificatorio/programmatico e individuazione degli obiettivi di sostenibilità) debbano evidenziare in modo esplicito (anche utilizzando la grafica e la nomenclatura dell'Agenda 2030) se e come ogni azione concorre alle "scelte" e al raggiungimento degli obiettivi strategici della SNSvS ed eventualmente adeguarne i propri contenuti (indirizzi di azione, scelta indicatori nel sistema di monitoraggio, individuazione target, etc.).</p> <p>6. Quesito 7: ulteriori osservazioni o suggerimenti. In relazione al presente quesito si reiterano le osservazioni già trasmesse in fase di consultazione preliminare, esclusivamente con riferimento alla posizione assunta dalla Regione Sardegna. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in riferimento alla problematica dell'azione 44 e correlazioni con l'"inquinamento luminoso", benché si rileva come il RA abbia introdotto l'argomento (pag. 291 del RA), ciò nondimeno si ritiene che il PNIEC debba esplicitamente prevedere che gli obiettivi di efficienza energetica, da raggiungere con le misure sull'illuminazione pubblica indicate a pag. 144, siano coerenti con gli obiettivi ambientali per la riduzione dell'inquinamento luminoso a tutela del paesaggio notturno. Dovrebbe a tal fine essere previsto un esplicito raccordo con eventuali leggi, regolamenti e linee guida nazionali e regionali in materia. Al fine di garantire uniformità a carattere nazionale, lo stesso PNIEC può indicare obiettivi comuni; - in riferimento al tema della "educazione ambientale", si ribadisce quanto risultò essenziale la formazione/professionalizzazione e l'Educazione all'Ambiente ed alla Sostenibilità (EAS) finalizzate a creare una maggior consapevolezza su l tema dell'efficienza energetica, dei cambiamenti climatici e del corretto uso delle risorse: si ricorda che il PNIEC potrebbe fare riferimento alle iniziative esistenti ed in particolare al Sistema Nazionale INF.E.A. (informazione, formazione ed educazione ambientale) e al Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'ambiente (SNPA), a cui la L.egge n. 132/2016 attribuisce un ruolo nelle attività di educazione ambientale a livello nazionale e regionale. <p>a) Contributi dell'Assessorato dell'Industria - Direzione Generale - Servizio Energia ed Economia Verde. Si chiede di tenere conto dei suddetti contributi, inerenti in particolare i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valutare gli aspetti negativi associati alla realizzazione di accumuli idraulici (compresi quelli che sfruttano acqua marina), legati non solo ad impatti di tipo ambientale, ma anche a problematiche tecnico-economiche e a vincoli gestionali; - problematicità nella individuazione delle alternative di Piano e criticità insite nella proposta complessiva infrastrutturale contenuta nel PNI EC, che incide in modo significativo sul sistema energetico della Sardegna: il PNI EC prevede infatti un'unica alternativa del phase out dal carbone anticipato al 2025, e non vengono delineate e valutate ulteriori alternative di piano (ad esempio quella del potenziamento del SACOI e la realizzazione di una rete gas con la relativa generazione flessibile); - per una maggiore chiarezza del sistema di monitoraggio, nello schema Obiettivi ambientali-Effetto ambientale-Contesto-Processo-Contributo a pag. 334 e seguenti del Rapporto Ambientale, si propone di inserire il riferimento anche alle azioni del Piano a cui gli indicatori sono associati. Si ritiene inoltre opportuno prevedere non solo indicatori di tipo numerico ma anche indicatori di tipo territoriale, per verificare eventuali 	
--	--

			<p>concentrazioni di impatti sul territorio di impianti ed infrastrutture energetiche, anche nell'ambito dell'analisi degli effetti cumulati. Si allega, per il dettaglio delle osservazioni, la nota con le osservazioni trasmesse alla Conferenza delle Regioni e Province autonome il 20 marzo 2019.</p> <p>Si allega anche il contributo dell'Assessorato dell'Industria- Direzione Generale - Servizio Energia ed Economia Verde.</p> <p>Osservazioni al PNIEC + le seguenti osservazioni ambientali</p> <p>AMBIENTE IDRICO</p> <p>Accumuli Idraulici</p> <p>Gli accumuli idraulici non sono scervi da impatti ambientali anche notevoli sui corpi idrici come messo in evidenza anche nel Rapporto Ambientale. Per la Sardegna il Rapporto Ambientale riporta una stima sul potenziale di nuovo accumulo idraulico su invasi esistenti pari a 1.795 MW che a giudizio dello scrivente appare eccessiva e comunque non debitamente giustificata da un punto di vista tecnico-economico e non accompagnata da un'adeguata valutazione degli impatti, non solo ambientali. In generale rimane comunque da verificare la reale fattibilità di tali accumuli, come riportato anche nel RA.</p> <p>Ancora più problematici appaiono le proposte inerenti gli accumuli idraulici che sfruttano acqua marina, sia per l'alto grado di incertezza sulla fattibilità (cit. studio RSE del 2015, impianto di Foxi Murdegù) sia per la stima degli impatti ritenuti comunque elevati, degli accumuli idraulici su vasta scala e di grande taglia in Sardegna.</p> <p>GENERALE</p> <p>Phase out</p> <p>Nel Rapporto Ambientale si mettono in evidenza gli impatti evitati con l'anticipo del phase out al 2025 ma non quelli non trascurabili che tali anticipo comporta. Non si condivide pertanto l'affermazione a priori per cui l'alternativa di Piano sul phase out dal carbone al 2030 costituisce un'opzione peggiorativa rispetto a quella del 2025 che appare invece caratterizzata da elevato grado di incertezza nelle sue precondizioni di base e per la quale come detto non vengono stimati gli impatti nel complesso. Tale incertezza comporta in realtà il rischio di andare incontro a maggiori impatti legati all'elevata aleatorietà delle soluzioni proposte.</p> <p>A giudizio dello scrivente il rapporto ambientale risulta pertanto carente di una solida analisi delle alternative di piano.</p> <p>MONITORAGGIO</p> <p>Per una maggiore chiarezza del sistema di monitoraggio, nello schema Obiettivi ambientali-Effetto ambientale-Contesto-Processo-Contributo a pag. 334 e seguenti del Rapporto Ambientale si propone di mettere il riferimento anche alle azioni del Piano a cui gli indicatori si riferiscono. Il Rapporto Ambientale e il PNIEC non entrano nel merito della localizzazione delle opere quali impianti energetici e infrastrutture di trasporto dell'energia, demandando alla fase attuativa e ai Piani di Sviluppo di Terna. Tale scelta determina il fatto che le informazioni presenti nel Rapporto Ambientale siano generali e non contestualizzate sul territorio. Pertanto si ritiene opportuno prevedere nel sistema di monitoraggio non solo indicatori di tipo numerico ma anche indicatori di tipo territoriale.</p> <p>Per andare a verificare eventuali concentrazioni di impatti sul territorio, nell'ambito dell'analisi degli effetti cumulati.</p> <p>Poiché, come detto, la valutazione dell'impatto delle infrastrutture di trasporto energetico è demandata alla VAS del PdS di Terna, si propone di realizzare un sistema di monitoraggio integrato e "pariante" tra quello del PNIEC e quello del PdS di Terna, al fine di poter valutare l'effetto complessivo dell'installazione di impianti + infrastrutture di trasporto energetico.</p> <p>Si suggerisce di prevedere delle rappresentazioni tabellari delle valutazioni svolte per agevolare la lettura, essendo il documento composto da molte pagine testuali.</p>
35	Avv.ti Michele Carducci, Raffaele Cesari, Elena Papadia, Luca Saltamacchia in nome e per conto di 86 soggetti tra	02/10/2019	<p>Osservazioni al PNIEC + le seguenti osservazioni ambientali</p> <p>CAMBIAMENTI CLIMATICI</p> <p>Assenza di analisi dello specifico impatto climatico del Piano rispetto al "Carbon Budget" residuale per l'Italia o alla finestra temporale del 2030, indicata sia dai 17 SDGs sia dal Report IPCC-ONU di ottobre 2018, e accolta dall'Italia nella sua adesione agli uni e all'altro.</p>

	Associazioni, Movimenti, Gruppi e Comitati		<p>RIFIUTI Come riportato a pagina 38 del Piano di azione, nel settore dei rifiuti le emissioni sono connesse in gran parte dalla quota di sostanze biodegradabili conferite in discarica. In questo ambito si potrebbe quindi partire dagli obiettivi strategici lanciati dal Kyoto Club e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, nell'ambito dell'iniziativa nazionale "Zero Organic waste in landfill": superare l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata; armonizzare i criteri premiali o penalizzanti; massimizzare il recupero energetico; aumentare finanziamenti per lo sviluppo dell'impiantistica e attuare una politica per l'incentivazione dello stock di carbonio nel suolo, incentivando l'utilizzo di compost. Sempre nell'ottica di aumentare la quantità e la qualità del rifiuto organico raccolto, si potrebbe promuovere l'utilizzo di materiali compostabili (certificati secondo lo standard europeo EN13432), che permettono di ottimizzare la raccolta e migliorarne la qualità. Il rifiuto organico può essere trasformato in compost, che utilizzato in agricoltura contrasta la desertificazione dei suoli, riduce il bisogno di acqua e limita l'utilizzo dei fertilizzanti chimici. A pagina 39 del Piano di azione si specifica che dal settore si attende una riduzione complessiva di circa 2 MCO2eq. Come indicato a pagina 94 del Piano di azione l'utilizzo di fertilizzanti è causa di emissioni di ammoniaca e azoto, che potrebbero essere notevolmente ridotte promuovendo l'utilizzo di compost. Per tutelare la qualità del suolo ed evitare l'accumulo di materiali inquinanti, in settori specifici come quello agricolo si potrebbe promuovere l'utilizzo di materiali che biodegradano in suolo (i.e. conformi allo standard europeo EN 17933). Si propone quindi di inserire all'interno del Rapporto ambientale dei sistemi di monitoraggio della raccolta differenziata del rifiuto organico e dell'utilizzo dei compost ricavato dallo stesso come fertilizzante in agricoltura. Tali indicatori dovrebbero essere correlati con i rispettivi vantaggi ambientali associati, descritti in precedenza: • la variazione nelle emissioni nel settore dei rifiuti, il cui valore si ridurrebbe fortemente tramite la riduzione e progressivo azzeramento del conferimento di rifiuto organico in discarica • la variazione di sostanza organica presente nel suolo italiano (SOM), in modo da monitorare i progressi che l'utilizzo dei compost possano portare nella lotta alla desertificazione</p>
37	Associazione AIRU	03/10/2019	Osservazioni al PNIEC
38	Società Transport & Environment	03/10/2019	Osservazioni al PNIEC
39	ARPA Liguria	07/10/2019	Vedere osservazione n. 40
40	Regione Liguria - Dip territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti - vice direzione generale territorio - Settore Pianificazione Territoriale e VAS	09/10/2019	<p>BIODIVERSITA' Con riferimento al tema biodiversità, gli aspetti inerenti i rapporti con gli elementi della Rete Natura 2000 sono stati approfonditi in un apposito Studio di incidenza. Emergono al riguardo i seguenti profili, meglio trattati nei contributi resi da Arpal e dal Settore Politiche delle Aree Interne, Antincendio, Forestazione, Parchi e Biodiversità della Regione Liguria, ai quali si rinvia per l'esautività della trattazione: 1. In ragione della mancanza della specificazione localizzativa dei siti di intervento e delle opere progettuali, non è possibile fornire, allo stato, una valutazione sugli impatti determinati dall'applicazione del PNIEC su habitat e specie presenti nei Siti Natura 2000, dovendo quindi rinviare ulteriori e più specifiche considerazioni alle fasi attuative del Piano; 2. Si ricorda che il Piano, nella sua fase attuativa, dovrà assicurare la piena aderenza rispetto ai contenuti dei Piani di Gestione delle aree protette istituite in base alla L. 394/91 e leggi di recepimento regionali e delle loro norme tecniche di attuazione e alle misure di conservazione e/o ai Piani di gestione dei Siti Natura 2000; 3. Si ricorda che nel caso in cui risulti necessario operare in contesti interessati da Siti Natura 2000, il progetto dovrà essere sottoposto alla valutazione di incidenza sito - specifica secondo quanto previsto dalla normativa vigente;</p>

4. Le misure di mitigazione individuate nel Rapporto Ambientale si ritengono adeguate, tuttavia si ritiene opportuno tenere conto, nella fase di pianificazione delle opere previste nell'ambito del PNIEC della presenza della rete ecologica regionale e delle specie di interesse conservazionistico ivi ospitate. A tale riguardo si suggerisce di estendere il monitoraggio a tutte le specie e habitat presenti nelle aree interessate dagli interventi previsti dal Piano;
5. Con riferimento alla criticità rappresentata dalle specie aliene invasive (IAS) si sottolinea la necessità di approfondire tale tematica nelle successive sedi attuative del Piano illustrando le tecniche di contenimento/eradicazione previste;
6. Gli indicatori di valutazione dello stato di conservazione delle specie e degli habitat tutelati dalle Direttive Habitat e Uccelli sensibili alle pressioni pur condivisibili risultano generici per la successiva fase di attuazione e quindi da approfondire e valutare in termini di adeguatezza ed efficacia;
7. Si richiama l'attenzione sulla funzionalità dell'Osservatorio Ligure della Biodiversità (LIBIOSS) al quale occorre far confluire gli esiti dei monitoraggi effettuati su specie florofaunistiche del territorio ligure e gli aggiornamenti dello stato di conservazione della biodiversità;

GENERALE

Coerenza esterna

8. In concomitanza con altre pianificazioni nazionali di settore si ritiene particolarmente opportuno effettuare una verifica di coerenza con la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC) per individuare le opportune sinergie ed in particolare con il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) che è stato sottoposto alla consultazione dei livelli amministrativi regionali e locali ma il cui iter non risulta ancora concluso;
9. Con riferimento al previsto sistema di monitoraggio integrato con il Piano di Sviluppo di TERNA e il Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico, in assenza di specificazione delle modalità di reporting degli esiti del monitoraggio, non è possibile esprimere in questa sede una valutazione di merito. Si ritiene comunque opportuno richiamare quanto già considerato per il Piano di Sviluppo di 2018 di TERNA, con riferimento alla necessità di approfondire ulteriormente le valutazioni ambientali sui CEM per azioni in aree urbanizzate e non.

Si allegano le osservazioni di:

- ARPA Liguria
- Regione Liguria - Dip. Agricoltura Turismo Formazione e Lavoro - Settore politiche delle aree interne, antincendio, forestazione, parchi e biodiversità
- Regione Liguria - Dipartimento Sviluppo Economico - Servizio Energia (non presenta osservazioni).

ARPA Liguria

GENERALE, BIODIVERSITÀ

In questa fase pianificatoria, i siti di intervento e le opere progettuali non sono ancora stati definiti, pertanto non è possibile fornire una valutazione sugli impatti determinati dall'applicazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima su habitat e specie presenti nei siti Natura 2000. L'analisi del Rapporto ambientale e dello studio di incidenza ha permesso di verificare la coerenza rispetto alla finalità conservazionistiche perseguite nell'ambito della rete Natura 2000. In entrambi i documenti si fa riferimento alla normativa vigente in materia di tutela della biodiversità esplicitando che la coerenza con gli strumenti pianificatori/programmatici regionali sono rinviate alle fasi attuative del Piano, così come l'individuazione di criteri per definire le aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti FER che saranno oggetto di condivisione con le Regioni interessate.

Si sottolinea inoltre che il Piano, nella sua fase attuativa dovrà assicurare la piena aderenza rispetto ai contenuti dei Piani di Gestione delle aree protette istituite in base alla L. 394/91 e leggi di recepimento regionali e delle loro norme tecniche di attuazione e nelle misure di conservazione e/o nei Piani di gestione dei Siti Natura 2000. Nel caso in cui risulti necessaria la loro realizzazione in tale contesto, il progetto dovrà essere sottoposto alla valutazione di incidenza sito - specifica secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso di incidenza analizzata sono individuate alcune indicazioni da applicare in queste circostanze, in coerenza con i principali strumenti di gestione, che possono rappresentare un'utile linea guida per la predisposizione della valutazione di incidenza. In particolare come principio generale è sottolineato che la progettazione e la gestione di impianti per la produzione e il consumo di energia da fonte rinnovabile non deve interferire con gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 e dovrà, quindi, rispettare le misure di conservazione generali stabilite dalla normativa di attuazione delle Direttive Habitat e Uccelli e, in particolare,

			<p>dal DM Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17/10/2007 ss.mm.ii. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e le misure di conservazione "sito specifiche" vigenti e le misure stabilite dai Piani di Gestione dei siti Natura 2000.</p> <p>Le misure di mitigazione individuate nel Rapporto ambientale si ritengono adeguate e opportune. Queste prendono in considerazione correttamente le diverse fasi di realizzazione dell'opera (la costruzione, il ripristino dei luoghi a lavori conclusi, il funzionamento dell'impianto e la relativa manutenzione fino alla dismissione dell'impianto stesso) e danno una risposta puntuale alle diverse pressioni su fauna, flora e habitat, in maniera specifica per ciascun tipologia di intervento progettuale.</p> <p>Appare inoltre opportuno il richiamo, nella fase di pianificazione delle opere previste nell'ambito del PNIEC alla verifica, nell'ambito degli strumenti di pianificazione regionale, della presenza della rete ecologica affinché gli elementi di connessione che la caratterizzano e l'ideoneità degli stessi ad ospitare specie di interesse conservazionistico siano tenuti in debita considerazione ai fini della localizzazione degli interventi.</p> <p>Inoltre, dal momento che nell'ambito dello stesso rapporto ambientale è stata messa in evidenza anche la criticità rappresentata dalle specie aliene invasive (IAS) si sottolinea la necessità di approfondire tale tematica nelle successive sedi attuative del Piano illustrando, nell'ambito delle modalità di realizzazione dei ripristini, le metodologie attraverso le quali saranno adottate tecniche di contenimento/eradiazione delle specie alloctone.</p> <p>Al fine di verificare gli effetti dell'attuazione delle misure del PNIEC sugli ecosistemi, sono stati genericamente individuati indicatori di valutazione dello stato di conservazione delle specie e degli habitat tutelati dalle Direttive Habitat e Uccelli sensibili alle pressioni, secondo le metodologie di monitoraggio definite dal Manuale e linee guida ISPRA 140/2016. Lo scrivente ufficio ritiene tali indicazioni di massima condivisibili in tale fase progettuale e si riserva di effettuare la valutazione sull'adeguatezza e l'efficacia degli indicatori sito-specifici in fase di attuazione.</p> <p>Infine si ricorda che la DGR 681 del 2016 "Approvazione specifiche per l'acquisizione nella banca dati dell'Osservatorio figure della biodiversità (LIBIOS) dei dati derivanti da monitoraggio effettuati su specie florofaunistiche del territorio figure" stabilisce che gli enti gestori dei siti rete Natura 2000, nonché gli enti pubblici che raccolgono dati o gestiscono sistemi informativi relativi allo stato di conservazione della biodiversità figure, debbano far pervenire al LIBIOS i dati rilevati secondo le specifiche richieste e i relativi tracciati record.</p> <p>Regione Liguria – Dip Agricoltura Turismo Formazione e Lavoro – Settore politiche delle aree interne, antincendio, forestazione, parchi e biodiversità</p> <p>GENERALE, BIODIVERSITÀ</p> <p>Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (P.N.I.E.C.), in linea con il Regolamento (UE) 2018/1999 sulla Governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, definisce gli obiettivi e le politiche che l'Italia deve attuare al 2030 per le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, ovvero sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, efficienza energetica, decarbonizzazione (incluse le fonti rinnovabili) e ricerca, innovazione e competitività. Il Rapporto Ambientale presentato e più in dettaglio lo Studio di Incidenza sebbene completo ed esaustivo costituisce il livello di valutazione, ovvero la Fase di Screening della Valutazione di Incidenza; tuttavia le fasi successive non possono essere avviate poiché difettano della localizzazione delle diverse misure del P.N.I.E.C. e pertanto risulta impossibile quantificare l'eventuale interferenza sui singoli Siti.</p> <p>Si condivide quindi quanto indicato nel capitolo "Misure di mitigazione per i potenziali effetti negativi" ovvero che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non dovrebbero essere realizzati in Siti Natura 2000 in cui sono presenti specie e habitat sensibili alle Pressioni/Minacce - Impatti derivanti dalla loro realizzazione e dal loro esercizio.</p> <p>La progettazione e la gestione di impianti per la produzione e il consumo di energia da fonte rinnovabile non devono quindi interferire con gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 attenendosi alle Misure di Conservazione e ai Piani di Gestione ove presenti.</p> <p>Si suggerisce, tra gli indicatori utili al controllo degli effetti dell'attuazione delle misure del P.N.I.E.C., di valutare non solo lo stato di conservazione delle specie e degli habitat tutelati dalle Direttive Habitat e Uccelli sensibili alle pressioni/minacce elencate nelle tabelle riportate nel Paragrafo "Criticità dei Siti Natura 2000 con specie e habitat sensibili alle minacce derivanti dalle misure del Piano", ma ampliare i monitoraggi, rendendoli obbligatori sia in fase di pianificazione dell'intervento e sia in fase di esercizio, a tutte le specie e habitat presenti nell'area interessata in quanto affini esigenze ecologiche potrebbero anticipare stress e impatti che potrebbero verificarsi anche a medio-lungo termine pregiudicando il mantenimento dello stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat tutelati.</p> <p>GENERALE</p>
41	Regione Piemonte	11/10/2019	

Osservazioni di carattere metodologico

In relazione agli interventi di Piano, la cui realizzazione è necessariamente di lungo periodo, in coerenza con gli orizzonti temporali degli scenari climatologici, si ritiene auspicabile la definizione di scenari post 2030 (in particolare 2040-2050), attualmente non disponibili, anche ai fini di un eventuale riesame dei target alla luce dei risultati del monitoraggio. La scelta operata nel Rapporto Ambientale (RA) di individuare solo due scenari, ovvero quello tendenziale e quello di Piano al 2030, quest'ultimo particolarmente ambizioso rispetto al trend degli ultimi anni (in particolare per trasporti ed efficienza energetica), potrebbe essere affiancata da un monitoraggio intermedio delle azioni di Piano, in modo da poter reindirizzare gli obiettivi strategici in caso di mancato o insufficiente conseguimento.

Il RA non pare evidenziare al meglio le linee di ricerca e sviluppo unitamente ai relativi strumenti pianificatori, necessarie per supportare l'attuazione dello stesso, in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità.

In merito all'analisi di coerenza orizzontale e verticale del Piano, indispensabile per prevenire possibili conflitti con altre programmazioni/pianificazioni/direttive/normative, si evidenzia che mentre il confronto con i contenuti del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico è puntuale e dettagliato, quello con gli altri documenti di pianificazione sono omessi o solo citati (es: Piano di Sviluppo di TERNA, PAC 2021-2017, pianificazioni di bacino idrografico, Piani Territoriali Regionali, Programma nazionale della Ricerca, ecc.).

Le osservazioni della presente relazione si riferiscono ai contenuti del RA, che però non hanno trovato riscontro nello strumento di pianificazione a cui si riferiscono. Esso, infatti, pare rimasto uguale alla bozza consegnata in fase di scoping. Alla luce di quanto sopra, risulta dunque necessario che tutte le indicazioni fornite in fase di specificazione, e recepite nel RA, trovino riscontro puntuale nella versione definitiva del PNIEC.

Si richiede infine che, nei casi in cui le osservazioni non siano recepite, siano evidenziate le motivazioni nella Dichiarazione di sintesi.

Osservazioni di carattere specifico: sviluppo sostenibile

L'analisi del PNIEC in relazione agli obiettivi della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile non è trattata in modo esaustivo e omogeneo, in particolare nelle diverse sezioni in cui si articola l'Allegato 4 al RA.

Nello specifico preme sottolineare che gli obiettivi di sostenibilità della SNSvS a cui può dare un contributo il PNIEC e, come tali, da analizzare, non sono solo quelli legati alla dimensione ambientale della sostenibilità, ma anche quelli relativi alle dimensioni sociale ed economica.

A tale riguardo, sarebbe stato utile realizzare un approfondimento per mettere sinteticamente in relazione gli obiettivi del PNIEC con quelli della SNSvS e per comparare le azioni previste con gli obiettivi strategici di sostenibilità definiti a livello nazionale al fine di poterne verificare un corretto allineamento.

CAMBIAMENTI CLIMATICI, AMBIENTE IDRICO

A fronte di un documento di grande ambizione dal punto di vista dell'integrazione delle politiche e delle azioni per l'energia e il clima, si evidenzia che sia il Piano, sia il RA risultano ancora carenti di elementi e approfondimenti significativi tali da garantire un'effettiva integrazione in tal senso. Pur nel prendere atto che nell'Allegato 4 al RA è stato messo a sistema il Quadro di riferimento pianificatorio/programmatico proprio a partire da documenti quali la Strategia Nazionale di Adattamento al Cambiamento Climatico (SNACC) e il Piano Nazionale di Adattamento al Cambiamento Climatico (PNACC) e si è lavorato sull'individuazione degli obiettivi di sostenibilità in relazione alla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), si rileva come tale approfondimento risulti ancora molto generale e non sufficiente a garantire una lettura integrata e sinergica del PNIEC con tali documenti.

Il RA risulta infatti trattare principalmente, se non esclusivamente, gli aspetti climatici sotto il profilo della mitigazione del quadro emissivo, senza presentare una valutazione delle misure in funzione dell'adattamento al cambiamento climatico.

Inoltre, il RA non ha approfondito gli aspetti legati alla governance che il PNIEC dovrà prevedere al fine di garantire reale e piena coerenza tra le politiche energetiche e quelle climatiche.

Sarebbe poi stato utile integrare nel RA sia una valutazione dei possibili effetti del cambiamento climatico sulle proposte di azione del PNIEC, sia una Tabella di comparazione tra le misure del Piano e le misure del PNACC.

Per valutare correttamente l'evoluzione dei fattori esogeni aventi un impatto sugli sviluppi del sistema energetico e delle emissioni di gas serra, si era segnalato come necessario integrare l'analisi di scenario proposta inserendo tra le "incertezze critiche" l'evoluzione delle variabili climatiche riprendendo gli scenari del PNACC e valutare gli impatti sul sistema energetico in termini di produzione, domanda e distribuzione.

Tuttavia, nel RA la componente climatica è trattata solo in relazione alle anomalie misurate sulle principali variabili negli anni 1960-2017, previo

confronto con il periodo 1960-1990. Questa analisi restituisce solo elementi di contesto, oltre che stime tendenziali, che, per la relativa brevità dell'orizzonte del Piano, possono essere assunte come stabili. Questo comporta, al 2030, un incremento della temperatura di circa 0,5°C nella temperatura media, in misura maggiore nella stagione estiva e per le temperature massime. Un aumento, quest'ultimo, che in generale appare superiore a quello globale.

In ultimo, gli effetti derivanti da questi importanti cambiamenti sulla produzione, distribuzione e consumo di energia non paiono valutati con la dovuta attenzione. Ciò riguarda, in particolare:

- l'incremento dei picchi estivi di temperatura con gli importanti effetti sulla domanda di energia e sulla capacità di raffreddamento nei grandi impianti termoelettrici;
- i periodi siccitosi con condizioni di scarsità della risorsa sempre più frequenti e prolungati, che comportano conflitti sull'utilizzo della riserva idrica;
- le precipitazioni intense e localizzate con i relativi danni alle infrastrutture e agli impianti;
- le modifiche del ciclo idrologico e, in particolare, del regime neve/pioggia, con variazioni sulla stagionalità, sulla capacità di alimentazione della riserva idrica e le conseguenze sulla produzione idroelettrica;
- l'aumento della variabilità climatica con estremi più frequenti;
- gli effetti localizzati sulla generazione elettrica da FER.

L'aver considerato scenari climatici quantitativi più di lungo periodo, basati su scenari emissivi globali, avrebbe consentito di delineare strategie di più lungo periodo connesse ai target 2050 e all'Agenda per lo Sviluppo sostenibile, tra cui si evidenzia come fondamentale l'aspetto della conservazione e gestione della riserva idrica.

Sarebbe stato poi utile valutare la distribuzione territoriale di tali impatti per adottare misure specifiche e/o dare indicazioni alle pianificazioni regionali (ad esempio, su temi quali l'idroelettrico si ritiene che sia fondamentale poter valutare lo sviluppo del comparto anche in funzione degli scenari futuri di disponibilità d'acqua in relazione al cambiamento climatico). A dire il vero, tali valutazioni non compaiono né nel documento di Piano, né nel Rapporto Ambientale, delineando una situazione per cui, pur essendo il comparto energetico strategico per il contrasto al cambiamento climatico, non è ad oggi ancora possibile valorizzarne compiutamente in tal senso le azioni (molte delle quali condivisibili in funzione di tale mitigazione).

GENERALE

Il PNIEC, tra le altre cose, prevede una regionalizzazione dei target nazionali in tema di sviluppo delle FER, facendo riferimento ad un futuro processo da avviarsi di concerto con le Regioni per l'individuazione delle aree a vocazione energetica. Il documento, pur recando ripetuti accenni all'esigenza di una cooperazione con le Regioni e auspicando un modello di governance atto a favorire il contributo di tutte le Amministrazioni al raggiungimento degli obiettivi del Piano, non propone in modo chiaro quali saranno gli strumenti organizzativi, di natura regolatoria, programmatici, ... da mettere in campo per governare tali processi.

Il PNIEC, inoltre, non fornisce tutte le indicazioni che parrebbero utili a consentire le valutazioni sul conseguimento degli obiettivi da parte delle Regioni che aderiscono alla Under2Coalition. Pur trattandosi di un Accordo internazionale e siglato in modo volontario, Under2 Coalition è un documento di riferimento per molte delle politiche regionali italiane sul tema della mitigazione.

Agricoltura

Per quanto attiene alle fonti rinnovabili, sarebbe opportuna l'individuazione di una serie di terreni come non idonei all'installazione di impianti a terra, tra cui, ad esempio, quelli classificati agricoli e naturali dai vigenti PRGC e:

- ricadenti nelle più alte classi di capacità d'uso del suolo;
- destinati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C.;
- irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico (quali ad esempio impianti a goccia, a spruzzo, a pivot) per l'intero periodo di obbligo di mantenimento di tali impianti così come individuato dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia

RIFIUTI

A supporto delle fasi successive di pianificazione si vuole porre l'attenzione sul fatto che le nuove direttive europee sui rifiuti (in particolare le

direttive (UE) 2018/850 e 2018/851) - che dovranno essere recepite dalla normativa nazionale - richiamano la corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti al fine di adottare misure appropriate per applicare, a partire dal 2035, le restrizioni sul collocamento in discarica a tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o a altro recupero di materia ed energia.

Nello specifico, relativamente all'effetto sui gas serra della componente rifiuti, la riduzione rispetto agli anni passati dei conferimenti in discarica dei rifiuti urbani con conseguente riduzione del biogas da discarica in aggiunta al fatto che la maggior parte delle discariche oggi hanno dei sistemi di captazione del biogas e annesso impianto di recupero, l'apporto ai gas serra della discarica è molto diminuito e tenderà a diminuire sempre di più.

Nelle suddette direttive viene riconfermata inoltre la gerarchia di gestione dei rifiuti, privilegiando e promuovendo il recupero di materia, rispetto al recupero di energia, di cui il PNIEC deve tenere conto nella scelta delle misure da attuare.

Con specifico riferimento alla frazione organica dei rifiuti raccolti in modo differenziato (FORSU) si evidenzia la necessità di promuovere il contestuale recupero di materia e di energia ottenibile con l'integrazione di impianti di digestione anaerobica e di impianti di compostaggio, rispettando in questo modo la gerarchia dei rifiuti; infatti, il processo integrato trasforma in biogas/biometano la sostanza organica volatile che, altrimenti (in un processo solo aerobico), sarebbe destinata a disperdersi in atmosfera, preservando di fatto il valore agronomico della restante quota di sostanza, trasformandolo in compost. A questo proposito, sarebbe opportuno privilegiare la conversione degli impianti esistenti, rispetto alla costruzione di nuovi impianti.

In ultimo, si esprimono alcune osservazioni di dettaglio:

- nella valutazione degli impatti sull'aria e sul suolo derivanti dalla termovalorizzazione dei rifiuti occorre considerare non solo il Combustibile Solido Secondario (CSS) derivato dal trattamento dei rifiuti (pag 301 del RA) ma, in generale, la combustione delle frazioni di rifiuto per le quali non è possibile alcun recupero di materia;

- in merito agli impatti del PNIEC sulla matrice rifiuti, il RA si concentra sulle tre tipologie dei rifiuti: veicoli e veicoli fuori uso, recupero dei pannelli fotovoltaici dismessi, Materiali da costruzione e demolizione e terre e rocce da scavo. Con riferimento alla prima e seconda tipologia si presentano alcune considerazioni rispetto a quanto sviluppato nel paragrafo 7.10 del RA:

a) Veicoli e Veicoli fuori uso.

Una delle problematiche ambientali, nell'incentivare i veicoli elettrici riguarda le batterie e, in particolar modo, il processo di recupero/smaltimento. A tal proposito, occorre che siano previste delle regole sul fatto che le batterie immesse sul mercato abbiano una recuperabilità quasi totale tra plastiche, metalli e cablaggi.

Occorre promuovere tra i produttori l'impiego di modalità di progettazione e di fabbricazione che consentano una maggiore efficienza ambientale.

Inoltre, il PNIEC propone di accelerare quanto previsto al comma 10 dell'articolo 18 del D.Lgs. 257/2016 (recepimento della Direttiva DAFI) prevedendo che le Pubbliche Amministrazioni, gli enti e le istituzioni da esse dipendenti o controllate, le Regioni, gli Enti locali e i gestori di servizi di pubblica utilità per le attività svolte nelle province ad alto inquinamento di particolato PM10, al momento della sostituzione del rispettivo parco autoveicoli, autobus e mezzi di servizio di pubblica utilità, ivi compresi quelli per la raccolta dei rifiuti urbani, siano obbligati all'acquisto di almeno il 30% entro il 2022, il 50% entro il 2025 e l'85% entro il 2030 di veicoli elettrici e veicoli ibridi con ricarica esterna, a metano e a idrogeno, nonché elettrici o metano nel caso degli autobus.

Con specifico riferimento, poi, ai veicoli per la raccolta dei rifiuti urbani si vuole porre l'attenzione alle difficoltà riscontrate nella sostituzione dei veicoli con alimentazione diversa da diesel e benzina impuotabili prevalentemente alla carenza di diffusione sul territorio di punti di distribuzione carburante e alla scarsa disponibilità sul mercato di veicoli ibridi attrezzati per la raccolta dei rifiuti con conseguente rischio di aumenti dei costi di raccolta dei rifiuti urbani.

b) Materiali da costruzione e demolizione e terre e rocce da scavo

Rispetto a quanto detto, si evidenzia che al fine di favorire il riciclo e il recupero di questi rifiuti, occorre incentivare l'utilizzo degli aggregati riciclati (ottenuti dal recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione), promuovendo e favorendo la sostituzione dei materiali naturali con gli aggregati riciclati. Su questo aspetto diversi studi e valutazioni hanno ampiamente dimostrato che gli aggregati riciclati hanno caratteristiche prestazionali tali da poter sostituire in molte applicazioni i materiali naturali.

TRASPORTI

In riferimento alla procedura in oggetto, in termini generali si rileva che per il comparto trasporti sono stati accolti gli aspetti principali delle osservazioni presentate in fase di scoping. Unico tema non trattato, ma non per questo trascurabile, è quello dei servizi di trasporto pubblico locale,

ambito nel quale il Ministero dei trasporti lavora a fianco delle Regioni per programmare i fondi destinati ai servizi su gomma e su ferro. A tale riguardo, tra le molteplici misure richiamate nel RA, non compaiono le azioni che il Ministero competente, d'intesa con le Regioni, potrebbe sviluppare per l'incremento dei servizi di trasporto pubblico che costituiscono l'alternativa energeticamente più efficiente per ridurre la mobilità privata e muovere grandi numeri di persone. Tale tema, infine, avrebbe potuto trovare adeguata trattazione nel RA - paragrafo 7.3 "Valutazione dei possibili effetti sulla qualità dell'aria del Piano" - anche con riferimento alla componente clima.

FORESTE

Con riferimento al RA si evidenziano le seguenti considerazioni:

- nell'analisi di coerenza esterna, si rileva come non siano stati considerati i riferimenti normativi delle singole Regioni;
- tenuto conto del rilievo del Settore Forestale nel porre in atto politiche (attuazione del TUF - D.lgs 34/2018; art 70 Collegato Ambientale, PSR, etc) che concorrono all'attuazione della Strategia sulla Sostenibilità e di quella relativa al Clima, oltreché direttamente interessato nel PNIEC per la parte inerente all'uso di biomasse, si propone di dedicare alle Foreste uno specifico sottoparagrafo separato dal Settore Agricoltura (pp.16 e 17);
- in relazione all'importante ruolo che le foreste rivestono per il contenimento delle emissioni climateranti e il sequestro del carbonio (p. 67) si richiama in *nota 1* la principale normativa comunitaria e nazionale di settore e altre fonti di riferimento, proponendo di tenerne maggiormente conto;
- per quanto concerne gli scenari (p. 262), si chiede di tenere in maggior considerazione gli effetti positivi indiretti e diretti sulle componenti ambientali legati alla gestione forestale improntata ai principi della sostenibilità. A sostegno di tale richiesta, si ricorda che un terzo del territorio nazionale è coperto da boschi e che la gestione forestale è volta anche al prelievo di biomasse per la produzione di energia, ma che l'utilizzo energetico non costituisce il suo unico fine;
- in relazione ai possibili effetti sulla Biodiversità (p. 286) si dissente dall'individuare un possibile effetto negativo legato al prelievo legnoso per la produzione di energia, in quanto le utilizzazioni forestali sono improntate ai principi di una selvicoltura sostenibile in base al Testo Unico Foreste; nel Capitolo "Alternative di Piano", con particolare riferimento al Settore termico (p. 320), sarebbe stato opportuno affrontare in modo più completo le problematiche legate all'utilizzo della biomassa per riscaldamento ambientale e alle connesse ricadute sulla qualità dell'aria, tenendo conto degli effetti positivi per il contrasto ai cambiamenti climatici di una corretta gestione del territorio forestale;
- per quanto riguarda le mitigazioni ambientali (p. 323) si propone di tener conto della piena attuazione dell'art 70 del Collegato Ambientale e dell'art 7 del Testo Unico Foreste per quanto concerne i "servizi ecosistemici".

nota 1

- il Protocollo di Kyoto, approvato con decisione 2002/358/CE del Consiglio del 25 aprile 2002, ratificato con Legge 15 gennaio 1994, n. 65, in particolare gli art. 3.3 e 3.4 concernenti il ruolo delle foreste nella mitigazione climatica,
- le linee guida dell'Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC (GPG-LULUCF 2003 e AFOLU 2006) e relativo sommario (IPCC, 2007, Summary for Policymakers),
- la direttiva 2003/87/CE, recepita dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62 - art. 14,
- il D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 216 recante attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di quote di scambio di gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto e meccanismi di compensazione obbligatoria,
- la comunicazione della Commissione EU "Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" COM(2010) 2020 recante l'Annex I: Headline targets, punto 3 concernente la riduzione delle emissioni di gas serra,
- la Strategia forestale dell'Unione europea di cui alla COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013 che prevede, quale orientamento per gli Stati membri, il rafforzamento del potenziale di attenuazione delle foreste tramite un maggiore assorbimento e minori emissioni di CO2,
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo "Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030 - COM(2014)015 final" con la quale viene proposto l'obiettivo di ridurre nell'UE le emissioni di gas a effetto serra del 40% rispetto al 1990;
- il Reg 842 del 30 maggio 2018 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013
- il Reg. 841 del 30 maggio 2018 relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE

- si richiama quanto contenuto nell seguente articolo: Agiregioneuropa anno 14 n°54, Set 2018 – Il settore forestale nel nuovo Regolamento europeo Lulucf - Matteo Vizzari e, Giulia Fiorese e, Roberto Pilli e, Giacomo Grassia - a European Commission. Joint Research Centre, Directorate D – Sustainable Resources, Bio-Economy Unit <https://agiregioneuropa.univpm.it/content/article/31/54/il-settore-forestale-nel-nuovo-regolamento-europeo-lulucf>

SUOLO

Difesa del suolo

Per quanto concerne il tema della pericolosità geologica e, in particolare, della pericolosità geologica-idraulica, non essendo state individuate le ubicazioni di atterraggio dei futuri impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nella fase attuale non si possono avanzare considerazioni tecniche di dettaglio.

Tuttavia, al fine di ottimizzare le scelte sull'uso del suolo e non incrementare le conseguenze negative per la salute umana e il territorio derivanti dalle alluvioni, si può sin da ora evidenziare che, in linea generale, ai fini dell'individuazione delle aree e dei siti idonei all'installazione di eventuali futuri impianti, è opportuno, in prima battuta, non annoverare le aree ricadenti nelle fasce fluviali A e B, nelle aree a pericolosità di esondazione (Ee, Eb), nelle aree interessate da fenomeni di dissesto quali frane (Fa, Fq), conoidi (Ca, Cp) e valanghe (Vc) e nelle aree a rischio molto elevato (RME) del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e negli scenari di pericolosità di alluvione H e M o entro la perimetrazione delle aree a potenziale rischio significativo di alluvione (APSPR) del Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA).

Altre osservazioni relative al recepimento dei contributi di Scoping

RIFIUTI

In generale si ritiene che nei documenti presentati ci sia stato un adeguato approfondimento della componente rifiuti; si rileva infatti l'attenta analisi che ha permesso di mettere in evidenza le correlazioni esistenti tra la regolazione del sistema e il Piano in oggetto. Si osserva anche che nella documentazione sono stati recepiti gran parte dei contributi forniti in fase di scoping.

FORESTE

Per la parte relativa al comparto forestale le indicazioni fornite in sede di consultazione preliminare sono state recepite e la materia è stata trattata con esautività. Si concorda con l'obiettivo ambientale di riferimento individuato.

Tuttavia si richiama l'art 18 del D.lgs 34/2018 che abroga il D.lgs 227/2001, citato nel testo. A tal proposito si chiede di rivedere il Capitolo foreste in funzione delle diverse disposizioni che attribuiscono competenze e funzioni allo Stato e alle Regioni e di aggiornare in funzione della Normativa di Settore vigente.

AMBIENTE IDRICO

Le problematiche connesse alla fonte idroelettrica sono state sviluppate all'interno del Rapporto Ambientale (RA), tenendo conto delle osservazioni della Regione Piemonte in fase di Specificazione, focalizzandosi sulle pressioni e minacce a cui sono sottoposte fauna e flora e sulle alterazioni prodotte negli habitat fluviali dagli impianti idroelettrici.

MONITORAGGIO

Generale - Sviluppo sostenibile

Anche in riferimento a quanto precedentemente segnalato in materia di sviluppo sostenibile, si segnala che nell'ambito dei lavori di costruzione e attuazione della SNSvS si sta lavorando, grazie alla collaborazione di Ministeri, ISTAT e ISPRA, all'elaborazione di un sistema di indicatori per valutare la sostenibilità (in tutte le sue componenti, ambientale, sociale ed economica) che saranno di riferimento per l'intero territorio nazionale.

Un riferimento a tale sistema nella costruzione del sistema di monitoraggio del PNIEC porterebbe sicuramente anche un contributo per riuscire a documentare gli auspicabili risultati del Piano in funzione di una transizione giusta ed equa, così come richiesto dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 18 giugno scorso (raccomandazione n. 9).

Atmosfera

Le valutazioni contenute nel RA in merito alle riduzioni emissive dei gas serra e degli inquinanti atmosferici risultano nel complesso coerenti con la

C. E. C.

planificazione regionale sia pure con le differenze imputabili alle specificità regionali:

- peculiarità delle sorgenti emittenti piemontesi rispetto al complesso delle sorgenti emittenti nazionali;
- utilizzo nel PRQA (Piano Regionale di Qualità dell'Aria) dell'Inventario Regionale delle Emissioni e dei gas serra alla scala di dettaglio comunale, realizzato prevalentemente con metodologia bottom-up. Di contro, nella stesura del PNIEC, ENEA ha utilizzato l'Inventario Nazionale realizzato con metodologia topdown e avente una scala di dettaglio al livello provinciale. Si rimarca infine che lo scenario tendenziale utilizzato nel PRQA è basato sulla SEN2014 regionalizzato, mentre nel PNIEC è basato sullo scenario più aggiornato, ovvero sulla SEN2017.

Di seguito si riportano i target di riduzione delle emissioni degli inquinanti atmosferici, ricalcolati rispetto al 2005, per un confronto con quelli riportati nel Rapporto Ambientale del PNIEC per il livello nazionale (p. 284).

Obiettivi di riduzione al 2030 PRQA		
Riduzioni rispetto al 2005	2030 scenario senza misure	2030 scenario con misure PRQA
SO2	-61%	-67%
NOx	-30%	-46%
PM10	-25%	-62%
NMVOG	-9%	-11%
NH3	-6%	-26%

Le misure di mitigazione del PRQA si pongono l'obiettivo di ricondurre le aree piemontesi ancora critiche a livelli di inquinamento inferiori ai valori limite previsti dalla normativa. In quest'ottica il Piano regionale non prevede misure specifiche per il contrasto ai cambiamenti climatici, anche se, nell'Allegato D, ne sono riportati gli effetti ambientali in termini di riduzioni dei gas serra. La tabella sotto riportata mette a confronto i target di riduzione, espressi come CO2 equivalente previsti ai due livelli di pianificazione, regionale (PRQA) e nazionale (PNIEC, Rapporto Ambientale, p. 8), dettagliati come misure ETS e non-ETS: come si può osservare i target risultano confrontabili.

Confronto target 2030 PRQA-PNIEC		
Riduzioni CO2eq rispetto al 2005	PRQA	PNIEC
Scenario di riferimento	-46%	-45%
Emissioni non-ETS	-23%	-26%
Scenario di Piano	-46%	-56%
Emissioni non-ETS	-36%	-35%

Premesso che i monitoraggi ambientali delle singole infrastrutture previste dal Piano saranno individuati nel corso di specifiche procedure di VIA/VAS, il Piano di Monitoraggio proposto, appare nel suo insieme condivisibile. Si rimarca tuttavia la necessità di effettuare un monitoraggio permanente degli effetti climatici rilevanti nel periodo di attuazione del Piano (ondate di caldo, scarsità idrica, frequenza eventi di precipitazione localizzata e intensa, andamento precipitazioni nevose...) e delle conseguenti ricadute energetiche (picchi di domanda, danni alle infrastrutture, alimentazione invasi, produzione nelle centrali ad acqua fluente, produzione FER...) per verificare puntualmente i trend evolutivi ed evidenziare gli aspetti di adattamento necessari, anche in funzione di apportare correzioni al Piano o prevederne implementazioni attuative.

Rifiuti

Si suggeriscono alcune variazioni agli indicatori di monitoraggio riportati nella tabella di p. 337 del RA inerenti all'obiettivo ambientale "Dematerializzare l'economia, migliorando l'efficienza dell'uso delle risorse e promuovendo meccanismi di economia circolare":

- 1) nelle colonne "contesto" e "processo" si suggerisce di modificare i due indicatori "% di rifiuti conferiti ad impianti di incenerimento rispetto al totale gestito" e "% di rifiuti conferiti ad impianti di incenerimento/coincremento rispetto al totale gestito" in:
 - rifiuti conferiti ad impianti di incenerimento/coincremento rispetto ai rifiuti conferiti in discarica al fine di dare riscontro al rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti che favorisce comunque il recupero di materia al recupero di energia;

<p>2) tra gli indicatori di "processo" si propone l'aggiunta di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - energia elettrica e termica prodotta da Biogas da digestione anaerobica di frazione organica da RD / tonnellate di rifiuti conferiti all'impianto - biometano da digestione anaerobica di frazione organica da RD/tonnellate di rifiuti conferiti all'impianto <p>3) nella colonna "contributo" si propone di aggiungere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ton di batterie recuperate; - % di aggregati riciclati rispetto ai materiali naturali utilizzati. <p>Foreste Relativamente all'indicatore "superfici forestali oggetto di applicazione del L. 221/2015 art 70" proposto dalla Regione Piemonte in fase di specificazione, si prende atto di quanto riportato nell'Allegato 3 al RA in relazione al fatto che l'indicatore verrà implementato allorquando sarà disponibile un flusso di dati aggiornabile da tutte le Regioni.</p> <p>Suolo e sottosuolo (uso del suolo - agricoltura) Al fine di verificare l'efficacia ambientale del Piano, la valutazione degli effetti dovrebbe avvenire tramite indicatori che, oltre ad analizzare i dati relativi alla copertura ed all'uso del suolo nel tempo, ne descrivano l'uso generale e valutino, oltre all'impermeabilizzazione in forma reversibile o irreversibile, anche il recupero a seguito della dismissione di impianti, infrastrutture ed opere di servizio. Il set base di indicatori di impatto potrà prevedere uno step intermedio di valutazione, eventualmente implementabile.</p>			
<p>Trasmettono le osservazioni, integrate con quelle di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autorità Idrica Pugliese - AIP del 28/08/2019 (che rimanda alla nota AIP 1960 del 26/04/2019, non presente agli atti) • ARPA Puglia dell'11/09/2019 (vedere osservazione n. 4 del presente documento) <p>Osservazioni al PNIEC + le seguenti osservazioni ambientali.</p> <p>GENERALE In linea generale si osserva che il Piano in oggetto, nonché il Rapporto Ambientale, si configura più come strategia, come confermato nel Rapporto Ambientale, che come atto di pianificazione che dovrebbe prevedere misure localizzate sulla base delle effettive condizioni, sia di sistema del comparto energetico che territoriali, espresse almeno a scala regionale e per le infrastrutture più importanti (gasdotti, rete di ricarica, infrastrutture per l'accumulo, etc.). Detta circostanza ne limita la capacità valutativa consentendo solo delle considerazioni generiche e non misurabili.</p> <p>(...) Con riferimento agli scarti di energia termica, si evidenzia che nel caso di diverse centrali termiche dislocate sul territorio nazionale in aree costiere vi è un continuo sversamento in mare di acqua di raffreddamento degli impianti a temperature sopra la media ambientale con conseguenza, non solo sugli ecosistemi marini a livello locale, ma anche in termini di potenziale energetico non utilizzato. Come proposto nel Piano in oggetto è necessario valutare il potenziale di recupero dell'energia di scarto e, qualora tecnicamente possibile, prevedere oltre che l'incentivo di cui l'Fondo nazionale per l'Efficienza Energetica un obbligo per i gestori degli impianti di recupero energetico ed eventuale conferimento con reti di Teleriscaldamento per uso residenziale o in edifici pubblici anche o compensazione delle emissioni prodotte dal combustibile fossile utilizzato. Stesso obbligo potrebbe essere proposto ai gestori di impianti di rigassificazione al fine di aumentare il teleraffrescamento e/o la catena del freddo per distretti produttivi che necessitano di basse temperature per le proprie lavorazioni.</p> <p>Con riferimento all'individuazione delle aree adatte alla realizzazione degli impianti e in specifico quelle da destinare ad impianti Fotovoltaici preme sottolineare la necessità di prevenire un uso indiscriminato del suolo escludendo aree caratterizzate da emergenze agricole coltivate e non, naturali e paesaggistiche e favorire prevalentemente l'installazione su edifici e aree come previsto dal Rapporto Ambientale. Un'opportunità per il recupero di aree utili per l'installazione dei richiamati impianti potrebbe essere rappresentata dai siti da bonificare qualora il proponente, in qualità di soggetto interessato ai sensi dell'art. 245 del d.lgs.152/2006 ss.mm. ii, si faccia carico delle spese di bonifica.</p> <p>(...) Infine, si rileva la necessità di valutare /a coerenza tra le misure di Piano con i sussidi ambientalmente dannosi ovvero favorevoli, di cui all'Art. 68 del D Lgs 221/2015.</p>	<p>42</p> <p>Regione Puglia</p> <p>15/10/2019</p>		



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ex DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE II – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Al Direttore generale per le valutazioni e le
autorizzazioni ambientali
DVA-UDG@minambiente.it

**OGGETTO: [ID_VIP: 4580] "PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL
CLIMA". PROCEDURA DI VAS – TRASMISSIONE ATTI.**

Il sottoscritto in qualità di Dirigente responsabile della Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale, nonché Responsabile del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano in oggetto, all'esito delle attività di propria competenza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., trasmette gli atti relativi al predetto procedimento, per la successiva adozione del provvedimento finale:

Il Dirigente

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Allegati:

- Schema di decreto di parere motivato VAS_PNIEC
- Parere_CTVIA_n.3192 del 15 novembre 2019
- Parere_MiBACT_n.36204 del 5 dicembre 2019

ID Utente: 9126
ID Documento: DVA-D2-VN-9126_2019-0016
Data stesura: 09/12/2019

✓ Resp. Sez.: Maggiore A.M.
Ufficio: DVA-D2-VN
Data: 09/12/2019

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta, formato A4 = 7,5g di CO₂



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

Class. 34.19.04 / fasc. 633/2018

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
 Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
 Divisione II - Sistemi di valutazione ambientale
 [ID_VIP: 4580]
dgvalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

OGGETTO: [ID_VIP: 4580] VAS - Valutazione Ambientale Strategica relativa al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) - Fase di consultazione pubblica.

Autorità Proponente: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti

Autorità Procedente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Consultazione sulla proposta di piano/programma, rapporto ambientale e sintesi non tecnica ai sensi degli artt. 13 comma 5 e 14 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Parere tecnico istruttorio del MIBACT - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
 Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
 [ID_VIP: 4580]
ctva@pec.minambiente.it

Ministero dell'ambiente
 Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti
 con l'Unione europea e gli organismi internazionali (DG SVI)
desvi@pec.minambiente.it

Ministero dell'ambiente
 Direzione generale per il clima e l'energia (DG CLE)
dgcle@pec.minambiente.it

Ministero dello Sviluppo Economico
 Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili,
 l'efficienza energetica, il nucleare
dgmercen.dg@pec.mise.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico
 Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le Infrastrutture Energetiche
dgsele.dg@pec.mise.gov.it

Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti
 Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale -
 Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale
dg.tol@pec.mit.gov.it



Ministero
 per i Beni e le
 Attività Culturali
 e per il Turismo

Servizio V - Tutela del Paesaggio
 Via di San Michele, 22, 00187 Roma - TEL.: 06/6723 4124
 PEC: dgvalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it
 PEO: dgvalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

e. p.c. All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo
mbac-udam@mailcert.beniculturali.it

e. p.c. Al Gabinetto dell'On. Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

e. p.c. Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
segreteria.dica@mailbox.governo.it

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368: "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali; a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3: "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm. e ii., pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, concernente "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2014, n. 106;

VISTO quanto già disciplinato con il D.M. del 23.01.2016, n. 44, "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208";

VISTO l'articolo 1, comma 5, del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità" (pubblicato in G.U.R.J.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali" ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

STRADINO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: mbac-udam@pec.beniculturali.it
PEC: segreteria.capogab@pec.minambiente.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 30 agosto 2019 al n. 1-2971, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, è conferito all'Arch. Federica Galloni l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (di seguito "Direzione Generale ABAP");

VISTO l'articolo 1, comma 16, del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U. - Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.s.m.e ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.s.m.e ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali, in qualità di una delle Autorità Proponenti, con nota prot. n. 6739 del 18/07/2019, inviata anche agli Uffici territoriali del MIBACT, ha dato formale avvio alla fase di consultazione pubblica, ai fini della procedura di VAS del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), ai sensi dell'art. 13, comma 5, e dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dando indicazione degli indirizzi web dove poter acquisire integralmente la relativa documentazione:

<https://www.minambiente.it/it-IT/Obgetti/Documentazione/7040/100607>

CONSIDERATO che la pubblicazione dell'avviso al pubblico, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., è avvenuta in data 3 agosto 2019 sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana", serie generale, numero 181;

CONSIDERATO che nei giorni immediatamente successivi al suddetto avviso, è stata data ampia pubblicità all'avvio della procedura di VAS del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), con contestuale pubblicazione di tutta la relativa documentazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00183 Roma - TEL. 06/6729.4594

PIC: info@minambiente.it comunicazione@minambiente.it

PBO: www.minambiente.it/it-IT/Obgetti/Documentazione/7040/100607



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

CONSIDERATO che questa Direzione Generale, con nota prot. n. 21122 del 29/07/2019, ha richiesto il parere endoprocedimentale agli Uffici MIBACT territorialmente competenti, al Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e al Serv. III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa stessa Direzione Generale;

CONSIDERATO che il presente parere ha come oggetto la procedura di VAS relativa al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e che detto piano interessa tutto il territorio nazionale; e inoltre che:

l'Autorità Procedente è:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

le Autorità proponenti il Piano sono:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali (DG SVI)

- Direzione generale per il clima e l'energia (DG CLE)

Ministero dello Sviluppo Economico

- Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili, l'efficienza energetica, il nucleare

- Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche

Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti

- Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), in linea con il Regolamento (UE) 2018/1999 sulla *Governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima*, definisce gli obiettivi e le politiche che l'Italia deve attuare al 2030 per le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, ovvero sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, efficienza energetica, decarbonizzazione (incluse le fonti rinnovabili) e ricerca, innovazione e competitività;

CONSIDERATO che, in linea con le tempistiche previste dal Regolamento europeo, il 31 dicembre 2018 l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea la proposta di Piano. La versione definitiva dovrà essere inviata entro il 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che nell'ottobre 2014 il Consiglio europeo ha approvato il quadro per le politiche dell'energia e del clima al 2030 per l'UE, fissando un obiettivo per l'Unione di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 40% di rispetto ai livelli del 1990.

Nell'ambito di tali Conclusioni, oltre a definire gli obiettivi di riduzione delle emissioni e gli strumenti per raggiungerli, nonché gli obiettivi di incremento dell'efficienza energetica e delle rinnovabili, il Consiglio ha ribadito l'obiettivo di istituire una Unione dell'energia che assicuri un'energia a prezzo accessibile, sicura e sostenibile, articolata sulla base delle cosiddette 5 dimensioni, ovvero:

1. Sicurezza energetica;
2. Mercato interno dell'energia;
3. Efficienza energetica;
4. Decarbonizzazione, incluse le fonti rinnovabili;



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Maria, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67231154

PEC: obac.dg.vas.servizio@sil.mibact.it

PEC: dg.vas.servizio@sil.mibact.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

5. Ricerca, Innovazione e competitività.

Il Consiglio ha stabilito che l'Unione dovesse dotarsi di regole di *governance* per l'attuazione della strategia dell'Unione dell'Energia. Tale intento si è tradotto nel Regolamento (UE) 2018/1999 sulla *Governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima*, che prevede l'invio da parte degli Stati Membri di Piani Nazionali Integrati per l'Energia e il Clima (PNIEC) decennali volti all'identificazione delle politiche e misure che ogni Paese metterà in campo per il raggiungimento degli obiettivi europei al 2030 e per lo sviluppo delle 5 dimensioni di cui sopra.

In linea con le tempistiche previste dal Regolamento europeo, il 31 dicembre 2018, l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea la proposta di Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). La versione definitiva dovrà essere inviata entro il 31 dicembre 2019.

Il percorso finalizzato a delineare il mix di soluzioni e strumenti maggiormente compatibile con gli obiettivi del PNIEC per il 2030 e con altre esigenze, comprese quelle relative agli impatti ambientali, è stato avviato a maggio 2018 con la consultazione pubblica e con la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), effettuate entrambe sulla proposta di piano presentata alla Commissione europea lo scorso dicembre, che dunque potrà essere revisionata a seguito di tale percorso, oltre che in esito al confronto con la Commissione europea.

CONSIDERATO che, per quanto concerne contenuti e obiettivi generali del PNIEC, per supportare e fornire una robusta base analitica al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNEC) sono stati realizzati:

- uno scenario BASE che descrive una evoluzione del sistema energetico con politiche e misure coerenti;
- uno scenario PNEC che quantifica gli obiettivi strategici del piano.

Di seguito sono sintetizzati i principali obiettivi del PNIEC al 2030 su rinnovabili, efficienza energetica ed emissioni di gas serra:

	Obiettivi 2020		Obiettivi 2030	
	UE	ITALIA	UE	ITALIA (PNIEC)
Energie rinnovabili (FER)				
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia	20%	17%	32%	30%
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti	10%	10%	14%	21,6%
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi per riscaldamento e raffrescamento			+1,3% annuo (indicativo)	+1,3% annuo (indicativo)
Efficienza Energetica				
Riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario PRIMES 2007.	20%	-24%	-32,5% (indicativo)	-43% (indicativo)



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

Servizio V - Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723 4554

PEC: dirigenza.serviziopaisaggio@beniculturali.it
PEC: paesaggio@beniculturali.it

PEC: paesaggio@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

Risparmi consumi finali tramite regimi obbligatori efficienza energetica	-1,5% annuo (senza trasp.)	-1,5% annuo (senza trasp.)	-0,8% annuo (obbligatorio)	-0,8% annuo (obbligatorio)
Emissioni Gas Serra				
Riduzione del GHG vs 2005 per tutti gli impianti vincolati dalla normativa ETS	-21%		-43%	-55,9%
Riduzione del GHG vs 2005 per tutti i settori non ETS	10%	-13%	-30%	-33%
Riduzione complessiva del gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990	-20%		-40%	-38%

Nell'ambito del Piano, in particolare, sono stati individuati i seguenti obiettivi e linee strategiche:

- Phase-out totale del carbone nel 2025;
- Quota di energia da fonti rinnovabili (FER) nei consumi finali lordi del 30%, dove tale obiettivo è il risultato dell'apporto di 3 differenti tipologie di rinnovabili:
 - Fer Elettriche: 55,4% (storico 2016: 34%)
 - Fer Termiche: 33% (storico 2016: 18,9%)
 - Fer trasporti: 21,6% (storico 2016: 6,5%).

La forte penetrazione di tecnologie di produzione elettrica rinnovabile, principalmente fotovoltaico ed eolico, permette al settore di coprire il 55,4% dei consumi finali elettrici lordi con energia rinnovabile al 2030, contro il 34,1% del 2017. Tale obiettivo verrà raggiunto anche con la promozione della generazione distribuita e dei piccoli impianti, l'autoconsumo, le energy community eventualmente anche attraverso la progressiva e graduale estensione dell'obbligo di quota minima di fonti rinnovabili negli edifici esistenti nonché l'introduzione di procedure semplificate per la costruzione, la messa in esercizio e la gestione degli impianti, pur evidenziando in base alle simulazioni eseguite in preparazione del piano, la necessità di grandi impianti, in particolare eolici e fotovoltaici.

Lo sviluppo del settore delle FER termiche è condizionato dal problema degli impatti emissivi degli impianti di riscaldamento esistenti a biomasse solide. Pertanto, l'installazione di nuovi impianti di riscaldamento a biomasse nonché la sostituzione di vecchi impianti dovrà essere guidata da requisiti prestazionali sempre più stringenti. Un crescente peso, inoltre, sarà dato dalle pompe di calore e dal teleriscaldamento (promuovendo l'integrazione con tecnologie quali il solare termico, le pompe di calore centralizzate o il recupero di scarti di energia termica nonché gli impianti di quarta generazione).

Per contribuire al target generale del 30%, si prevede il raggiungimento di un sotto obiettivo per i trasporti pari al 21,6%, molto più ambizioso rispetto a quello previsto nella direttiva (UE)2018/2001; il raggiungimento dello stesso

 **Ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo**
 SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
 Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67214334
 PEC: dirserviziobeneiculturali@minic.gov.it
 PEO: dirserviziobeneiculturali@pec.minc.gov.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

sarà possibile solo attraverso la promozione dell'uso dei biocarburanti avanzati, del biometano avanzato e altri carburanti rinnovabili nonché con una forte spinta, attraverso misure fiscali e regolatorie, pro auto elettrica puntando a raggiungere 6 milioni di veicoli circolanti al 2030 (di cui 1,5 ML di auto elettriche e 4,5 ML di auto elettriche plug in al 2030).

Gli obiettivi sulla produzione da fonti rinnovabili, espressi in forma di contributi nazionali all'obiettivo contuntario, tengono conto dei parimenti ambiziosi obiettivi sull'efficienza energetica che prevedono una riduzione del consumo finale di energia di 9,3 Mtep al 2030 (0,93 Mtep/anno da nuovi interventi nel periodo 2021-2030), che si traducono in 51,4 Mtep di risparmi di energia finale da conseguire tramite politiche attive nel periodo 2021-2030. Su questo versante è previsto un forte incremento di efficienza, e contestuale riduzione dei consumi, nel settore dei trasporti e nel civile (residenziale e terziario) con un ruolo chiave dalle pompe di calore e dalle ristrutturazioni edilizie profonde e tramite il potenziamento e l'aggiornamento di diversi meccanismi fondamentali:

- 1) lo schema d'obbligo dei certificati bianchi;
- 2) le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e il recupero del patrimonio edilizio esistente;
- 3) il Conto Termico per l'incentivazione delle rinnovabili termiche e degli interventi di efficientamento energetico nelle Pubbliche Amministrazioni;
- 4) La riduzione del fabbisogno di mobilità privata, grazie a smart working, car sharing e car pooling e ciclo-pedonale, e contestuale incremento del trasporto pubblico locale anche attraverso l'attuazione del Piano sulla mobilità sostenibile che prevede risorse pari a 3,7 miliardi (200 milioni di euro per il 2019 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033) per l'acquisto di bus elettrici e a metano e relative infrastrutture tecnologiche di supporto, per l'integrazione e la sostituzione del parco bus esistente.

Lungo questo percorso strategico e condiviso sono stati tenuti in debita considerazione aspetti di compatibilità con altri obiettivi di tutela ambientale:

- La qualità dell'aria attraverso un impiego efficiente delle biomasse garantendo un progressivo miglioramento della "performance" emissiva degli impianti
- Il Consumo del suolo attraverso politiche e strategie orientate a contenere il più possibile l'impatto in termini di occupazione del territorio sfruttando superfici residuali (tetti di edifici, terreni e aree "marginali"...)
- La tutela dei corpi idrici escludendo un deterioramento connesso alla realizzazione dei nuovi impianti con un efficientamento contestuale di quelli esistenti.

Considerata la natura strategica del PNIEC, si è scelto di mantenere un numero contenuto di obiettivi di sostenibilità, individuati in base al loro stretto legame con l'oggetto e le finalità del PNIEC, che potranno essere contestualizzati specificati e dettagliati sulla base degli interventi da realizzare e della loro localizzazione in modo da poterli utilizzare come strumento operativo della valutazione:

- raggiungere in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di de-carbonizzazione definiti a livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21 (SEN)
- ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, proteggere la salute, il benessere e i beni della popolazione, preservare il patrimonio naturale, mantenere o migliorare la resilienza e la capacità di



Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723 4154
PEC: dir.servizio.v@beniculturali.it
PEC: dir.servizio.v@turismo.gov.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici nonché trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno presentare con le nuove condizioni climatiche (Strategia di adattamento ai Cambiamenti Climatici)

- mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera (D. Lgs. 155/2010)
- conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici (Legge quadro sulle Aree protette 394/1991)
- garantire la gestione sostenibile delle foreste e combatterne l'abbandono e il degrado (SNSS)
- salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat per gli ecosistemi terrestri e acquatici (SNSS)
- sostenibilità di tutte le attività che hanno un impatto sulle acque, al fine di garantire la disponibilità di acqua di qualità per un uso idrico sostenibile ed equo (Water Blueprint)
- diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico (SNSS)
- azzerare il consumo di suolo netto entro il 2050, obiettivo strategico anticipabile al 2030 (SNSS)
- assicurare che il consumo di suolo non superi la crescita demografica entro il 2030 (UN, 2015)
- non aumentare il degrado del territorio entro il 2030 (UN, 2015)
- garantire il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche urbano/rurali (SNSS)
- incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio (SNSS)
- dematerializzare l'economia, migliorando l'efficienza dell'uso delle risorse e promuovendo meccanismi di economia circolare (SNSS)

Nello specifico, sono previste le seguenti misure, suddivise nelle suddette categorie:

1. Dimensione della decarbonizzazione
2. Dimensione dell'efficienza energetica (residenziale, terziario, industria, trasporti)
3. Dimensione della sicurezza energetica
4. Dimensione del mercato interno dell'energia
5. Dimensione della ricerca, dell'innovazione e della competitività



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 12, 00187 Roma • TEL. 06/6723.45.54
PEC: mbc-servizio.v@beniculturali.it
PUBBLICITÀ: mbc-servizio.v@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

rinnovabili negli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti

Progressiva e graduale estensione dell'obbligo di quota minima di fonti rinnovabili agli edifici esistenti, attualmente previsto solo per gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti

procedure semplificate per la costruzione, la messa in esercizio e la gestione degli impianti, l'aggregazione di piccoli impianti ai fini della partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi sull'energia immessa in rete tariffe incentivanti specifiche, per i casi nei quali l'autoconsumo non sia percorribile

premi per la realizzazione di impianti fotovoltaici in sostituzione di coperture contenenti amianto

FER - Settore elettrico Grandi Impianti (oltre 1 MW)

Contratti per differenza da stipulare a seguito di gare competitive. Questo meccanismo sarà lo strumento principale per favorire la realizzazione di impianti di nuova costruzione, ma potrebbe essere considerato anche per sostenere le integrali ricostruzioni e i potenziamenti di impianti esistenti

FER - misure comuni a piccoli e Grandi Impianti

Burden sharing regionale

Individuazione delle aree "già costruite" adatte alla realizzazione degli impianti

Strumenti ad hoc per nuovi impianti basati su tecnologie da considerare innovative, nel contesto nazionale (eolico offshore, solare termodinamico, geotermia a ridotto impatto ambientale, energia del mare)

Isole minori come laboratorio per elevati livelli di penetrazione delle rinnovabili e per l'elettrificazione dei consumi

FER - misure specifiche per la salvaguardia e il potenziamento degli impianti esistenti

Revamping e repowering
Concessioni idroelettriche

FER - Settore trasporti

Obbligo per i fornitori di carburanti di immissione in consumo di una quota bio, fino al 2022

Revisione del sistema nazionale di certificazione per verificare il rispetto dei requisiti di sostenibilità dei biocarburanti

Riduzione delle emissioni GHG dei carburanti del 6% al 2020

Incentivi biometano e altri biocarburanti avanzati: 2018-2022

recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 (RED II) su biocarburanti ed altre rinnovabili



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Pietro in Vincoli, 22, 00159 Roma - TEL. 06/67234154
PEC: dirserviziopaisaggi@beniculturali.it
P.O. dirserviziopaisaggi@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

FIR - Settore termico

Impianti a biomassa: promozione di impianti ad alta qualità ambientale e ad alta efficienza, al fine di stimolare il rinnovo dei vecchi impianti con tecnologie efficienti e a ridotte emissioni

Pompe di calore elettriche e a gas: si manterrà un approccio tecnologicamente neutro, lasciando al mercato la selezione dell'opzione più efficiente anche considerando esigenze di raffrescamento prevalenti in alcune Regioni dei Paesi mediterranei

Solare termico: per favorire la diffusione del solare termico, tecnologia per la quale non si è assistito finora a una crescita rilevante, sarà aggiornata la normativa riguardante l'integrazione obbligatoria di una quota minima di fonti rinnovabili negli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, anche confermando, nelle misure di incentivazione, la promozione dei sistemi ibridi.

Teleriscaldamento. Al fine di sfruttare il potenziale del teleriscaldamento saranno potenziati gli strumenti oggi a disposizione per favorire la nuova costruzione e l'ampliamento delle infrastrutture per la distribuzione del calore in ambito urbano, in particolar modo ove i poli di produzione del calore siano prossimi ai siti di consumo. A tal riguardo sarà data priorità allo sviluppo del teleriscaldamento efficiente, basato sulla distribuzione di calore generato in buona parte da fonti rinnovabili, da calore di scarto o co-generato.

Burden sharing. Lo strumento di ripartizione tra regioni degli obiettivi energetici nazionali in sotto-obiettivi energetici regionali, previsto per le rinnovabili elettriche comprenderà anche le rinnovabili termiche.

Dimensione dell'efficienza energetica (residenziale, terziario, industria, trasporti)

L'Italia si propone di raggiungere i risparmi di energia finale al 2030 per mezzo di diversi meccanismi fondamentali:

- lo schema d'obbligo dei certificati bianchi;
- le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e il recupero del patrimonio edilizio esistente;
- il Conto Termico per l'incentivazione delle rinnovabili termiche e degli interventi di efficientamento energetico nelle Pubbliche Amministrazioni;



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6721, 6534
PEC: dgpaesaggio@beniculturali.it
PEC: dgpaesaggio@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

- il Fondo nazionale per l'efficienza energetica;

- un set di misure nel settore trasporti.

Particolare attenzione sarà posta nell'aggiornamento e integrazione degli strumenti di promozione, per i quali si prevede di mettere in campo azioni per incrementare l'efficacia in termini di costi per i beneficiari e per il sistema Paese e per stimolare le ristrutturazioni profonde. Saranno, inoltre, rafforzati i meccanismi di promozione degli interventi negli edifici della Pubblica Amministrazione, che dovranno svolgere un ruolo di esempio e guida per l'intero comparto economico.

Ambito di intervento specifico

Certificati Bianchi

Azione specifica

Si continuerà il processo di aggiornamento e potenziamento, per semplificare ulteriormente l'accesso al meccanismo e ottimizzare le metodologie di quantificazione e riconoscimento del risparmio energetico. Particolare attenzione sarà dedicata alla promozione degli interventi nei settori civile e trasporti, anche tramite lo sviluppo della promozione di misure comportamentali, e all'ampliamento della platea dei soggetti obbligati.

Detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica ed il recupero del patrimonio edilizio- Lince evolutive previste

Si intende ottimizzare il meccanismo delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e per il recupero edilizio integrando le due misure in un unico meccanismo, al fine di premiare gli interventi con il miglior rapporto costo-efficacia e aumentare la propensione verso interventi radicali sull'edificio (deep renovation) e di miglioramento sismico.

Inoltre, sarà importante l'introduzione di disposizioni volte a favorire gli investimenti iniziali, come l'estensione della portabilità del titolo di credito di imposta per agevolare il coinvolgimento degli operatori, e l'attivazione di un fondo per la concessione di garanzie sui finanziamenti green concessi dagli istituti di credito.

Conto Termico- Lince evolutive previste

Al fine di promuovere gli interventi di efficienza energetica nel settore terziario e massimizzare i risultati, si intende specializzare il meccanismo del Conto Termico per la riqualificazione energetica e per il recupero edilizio in ambito non residenziale, sia pubblico che privato. Inoltre si intende proseguire l'impegno per la semplificazione dell'accesso al meccanismo da parte della Pubblica Amministrazione, anche attraverso la promozione del modello ESCO e l'utilizzo di contratti di



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00133 Roma - TEL. 06/87294554
PEC: dir.serv.v@beniculturali.it
PFO: dir.serv.v@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica- Linee evolutive previste

tipo EPC.

Sarà incrementata la dotazione finanziaria disponibile, favorendo il versamento delle risorse destinate all'efficienza energetica gestite dalle Amministrazioni centrali e locali (fondi strutturali, fondi europei di investimento) e orientando il meccanismo verso la promozione di interventi nel settore civile (sia residenziale che terziario) e dei trasporti

Set di Misure nel settore dei trasporti

Rinnovo del parco mezzi quale aspetto centrale della riforma del Trasporto Pubblico Locale (TPL) che riduca l'anzianità media per migliorare la qualità del servizio e la sostenibilità ambientale, grazie alla Legge di Bilancio 2017 che tra il 2019 e il 2023 per l'acquisto di bus elettrici e a metano. Si prevede che le pubbliche amministrazioni, gli enti e le istituzioni da esse dipendenti o controllate, le Regioni, gli Enti locali e i gestori di servizi di pubblica utilità nelle province ad alto inquinamento di particolato PM10, nella sostituzione del rispettivo parco mezzi siano obbligati all'acquisto di almeno il 30% entro il 2022, il 50% entro il 2023 e l'85% entro il 2030 di veicoli elettrici e veicoli ibridi con ricarica esterna, a metano e a idrogeno, nonché elettrici o metano nel caso degli autobus

Si intende rivedere gradualmente i sistemi fiscali sul trasporto (tassa immatricolazione, tassa di possesso, imposte sui carburanti, ecc.) e studiare ulteriori modalità di finanziamento per favorire i veicoli a basse emissioni. Si valuterà la possibilità di introdurre contributi pubblici all'acquisto di veicoli ibridi ed elettrici, oltre che per gli interventi di retrofit per veicoli a combustione interna. La stessa legge prevede la sperimentazione di mezzi di trasporti innovativi per la mobilità a propulsione elettrica, disponendo una imposta per l'acquisto di veicoli di categoria M1, con emissioni CO2 superiori a 160 g/km.

Riguardo le misure regolatorie di promozione della mobilità a basse emissioni, si introdurranno limiti e regole in merito alle soste, agli accessi in determinate zone e ai parcheggi, valorizzando le iniziative quali limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti nelle aree urbane, con accesso libero dei veicoli a combustibili alternativi e in particolare elettrici alle zone a traffico limitato, limiti di velocità, corsie preferenziali e parcheggi dedicati per veicoli a zero emissioni.

Il Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00152 Roma - TEL. 06/67234534
PEC: dir.servizio5@minic.gov.it
PEC: segreteria@minic.gov.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

dei veicoli alimentati ad energia Elettrica (PNIRE) previsto dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134, ha come oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e interventi di recupero del patrimonio edilizio mirati allo sviluppo delle medesime reti. La legge di bilancio per il 2019 ha altresì introdotto detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, da marzo 2019 a dicembre 2021.

Il D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva DAFI (Incremento dei punti di rifornimento di combustibili alternativi) prevede la crescita di: punti di ricarica (pubblici e privati) per i veicoli elettrici, punti vendita eroganti GNC, punti vendita eroganti GNL.

Rinnovo dei veicoli adibito al trasporto merci tramite incentivi previsti con il D.M. MIT 122/2018 per l'acquisto di veicoli commerciali con motorizzazione alternativa.

Trasporto ferroviario regionale. Il Governo promuoverà una collaborazione con le Regioni nel monitoraggio della rete, con possibilità di affidare a Rete Ferroviaria Italiana alcuni tratti gestite dalle Regioni.

Sistemi di trasporto rapido di massa. La legge di bilancio per il 2017 ha previsto l'istituzione di un fondo, per gli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti in relazione a trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie.

Shift modale nell'ambito del trasporto delle merci

"Marebonus". Contributi per progetti tesi a migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi misti per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi sulle rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia.

"Ferrobonus". Stanziamento di risorse statali a favore delle imprese che utilizzano la ferrovia per il trasporto combinato di merci, con origine e destinazione nei nodi logistici del territorio nazionale o degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Sviluppo della piattaforma logistica nazionale PLN finalizzata a fornire servizi a tutti gli operatori della



Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00133 Roma - TEL. 06/6729.4354
PEC: dirserviziiv@pfas.mibac.it
P.O. dirserviziiv@pfas.mibac.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

logistica e dei trasporti con l'obiettivo di ottimizzare i processi tramite l'incremento dell'interconnessione e la facilitazione gestionale dei dati.

Shift modale nell'ambito del trasporto delle persone

Si intende mettere in atto un programma per la promozione della mobilità alternativa adeguati a favorire:

- lo sviluppo della mobilità ciclistica tramite piste ciclabili;
- la promozione della mobilità condivisa (bike, car e moto sharing a basse o zero emissioni);
- l'integrazione tra i servizi di mobilità sostenibile (es. strutture di sosta per i velocipedi o servizi di car e bike sharing in prossimità delle fermate del trasporto pubblico) e parcheggi di interscambio;
- la promozione degli strumenti di smart working;
- la promozione del car pooling;
- lo sviluppo dell'ITS (gestione traffico, infomobilità, smart roads).

Tramite le leggi di Bilancio 2016 e 2017 il sistema nazionale delle ciclovie turistiche è stato finanziato con risorse nazionali per complessivi 372 mln € dal 2016 al 2024. Alcune misure sono già state avviate, come ad esempio il bando MATTM rivolto alle aree urbane per la realizzazione di ciclovie e la sharing mobility (15 mln€ stanziati per il 2018).

PUMS: Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile

Per tutte le Città metropolitane, gli enti di area vasta, i comuni superiori ai 100.000 abitanti e per le

città ad alto inquinamento di PM10 o/o biossido di azoto (con popolazione anche inferiore ai 100.000 abitanti) si prevede la redazione obbligatoria del PUMS dal 2021, anche come requisito obbligatorio per l'accesso ai finanziamenti a partire dal 2025.

Ambito di intervento specifico
Certificati Bianchi

Azione specifica

Si continuerà il processo di aggiornamento e potenziamento, per semplificare ulteriormente l'accesso al meccanismo e ottimizzare le metodologie di

quantificazione e riconoscimento del risparmio energetico. Particolare attenzione sarà dedicata



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00151 Roma - TEL. 06/6723.4154
PEC: dirgeo.servizio5@spes.mibac.it
PBO: www.mibac.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

alla promozione degli interventi nei settori civile e trasporti, anche tramite lo sviluppo della:

promozione di misure comportamentali, e all'ampliamento della platea dei soggetti obbligati.

Detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica ed il recupero del patrimonio edilizio- Linee evolutive previste

Si intende ottimizzare il meccanismo delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e per il

recupero edilizio integrando le due misure in un unico meccanismo, al fine di premiare gli interventi con il miglior rapporto costo-efficacia e aumentare

la propensione verso interventi radicali sull'edificio (deep renovation) e di miglioramento sismico.

Inoltre, sarà importante l'introduzione di disposizioni volte a favorire gli investimenti iniziali, come

l'estensione della portabilità del titolo di credito di imposta per agevolare il coinvolgimento degli operatori, e l'attivazione di un fondo per la concessione di garanzie sui finanziamenti green concessi dagli istituti di credito.

Conto Termico- Linee evolutive previste

Al fine di promuovere gli interventi di efficienza energetica nel settore terziario e massimizzare i risultati, si intende specializzare il meccanismo del Conto Termico per la riqualificazione energetica o per il recupero edilizio in ambito non residenziale, sia pubblico che privato. Inoltre si intende proseguire l'impegno per la semplificazione dell'accesso al meccanismo da parte della Pubblica Amministrazione, anche attraverso la promozione del modello ESCO e l'utilizzo di contratti di tipo EPC.

Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica- Linee evolutive previste,

Sarà incrementata la dotazione finanziaria disponibile, favorendo il versamento delle risorse destinate all'efficienza energetica gestite dalle Amministrazioni centrali e locali (fondi strutturali, fondi europei di investimento) e orientando il meccanismo verso la promozione di interventi nel settore civile (sia residenziale che terziario) e dei trasporti

Set di Misure nel settore dei trasporti

Rinnovo del parco mezzi quale aspetto centrale della riforma del Trasporto Pubblico Locale (TPL) che riduca l'anzianità media per migliorare la qualità del servizio e la sostenibilità ambientale, grazie alla Legge di Bilancio 2017 che tra il 2019 e il 2033 per l'acquisto di bus elettrici



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6721-4334
PEC: paesaggio@ministeroculturale.it
P.O. paesaggio@ministeroculturale.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

e a metano. Si prevede che le pubbliche amministrazioni, gli enti e le istituzioni da esse dipendenti o controllate, le Regioni, gli Enti locali e i gestori di servizi di pubblica utilità nelle province ad alto inquinamento di particolato PM10, nella sostituzione del rispettivo parco mezzi siano obbligati all'acquisto di almeno il 30% entro il 2022, il 50% entro il 2025 e l'85% entro il 2030 di veicoli elettrici e veicoli ibridi con ricarica esterna, a metano e a idrogeno, nonché elettrici o metano nel caso degli autobus.

— Si intende rivedere gradualmente i sistemi fiscali sul trasporto (tassa immatricolazione, tasse di possesso, imposte sui carburanti, ecc.) e studiare ulteriori modalità di finanziamento per favorire i veicoli a basse emissioni. Si valuterà la possibilità di introdurre contributi pubblici all'acquisto di veicoli ibridi ed elettrici, oltre che per gli interventi di retrofit per veicoli a combustione interna. La stessa legge prevede la sperimentazione di mezzi di trasporti innovativi per la mobilità a propulsione elettrica, disponendo una imposta per l'acquisto di veicoli di categoria M1, con emissioni CO2 superiori a 160 g/km.

— Riguardo le misure regolatorie di promozione della mobilità a basse emissioni, si introdurranno limiti e regole in merito alle soste, agli accessi in determinate zone o ai parcheggi, valorizzando le iniziative quali limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti nelle aree urbane, con accesso libero dei veicoli a combustibili alternativi e in particolare elettrici alle zone a traffico limitato, limiti di velocità, corsie preferenziali e parcheggi dedicati per veicoli a zero emissioni.

— Il Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica (PNIRE) previsto dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134, ha come oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e interventi di recupero del patrimonio edilizio mirati allo sviluppo delle medesime reti. La legge di bilancio per il 2019 ha altresì introdotto detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, da marzo 2019 a dicembre 2021.

— Il D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva DAFI (Incremento dei punti di rifornimento di combustibili alternativi) prevede la crescita di: punti di ricarica (pubblici e privati) per i veicoli elettrici, punti vendita eroganti GNC, punti vendita eroganti GNL.



Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6713.4154

PEC: dir.dg.serviziocv@turismo.beniculturali.it

PRO. dir.dg.serviziocv@turismo.beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA DELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

— Rinnovo dei veicoli adibiti al trasporto merci tramite incentivi previsti con il D.M. MIT 122/2018 per l'acquisto di veicoli commerciali con motorizzazione alternativa.

— Trasporto ferroviario regionale. Il Governo promuoverà una collaborazione con le Regioni nel monitoraggio della rete, con possibilità di affidare a Rete Ferroviaria Italiana alcune tratte gestite dalle Regioni.

— Sistemi di trasporto rapido di massa. La legge di bilancio per il 2017 ha previsto l'istituzione di un fondo, per gli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti in relazione a trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie.

— Shift modale nell'ambito del trasporto delle merci

"Marebonus". Contributi per progetti tesi a migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi sulle rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia.

"Ferrobonus". Stanziamento di risorse statali a favore delle imprese che utilizzano la ferrovia per il trasporto combinato di merci, con origine e destinazione nei nodi logistici del territorio nazionale o degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Sviluppo della piattaforma logistica nazionale PLN finalizzata a fornire servizi a tutti gli operatori della logistica e dei trasporti con l'obiettivo di ottimizzare i processi tramite l'incremento dell'interconnessione e la facilitazione gestionale dei dati.

— Shift modale nell'ambito del trasporto delle persone

Si intende mettere in atto un programma per la promozione della mobilità alternativa adeguati a favorire:

- lo sviluppo della mobilità ciclistica tramite piste ciclabili;

- la promozione della mobilità condivisa (bike, car e moto sharing a basse o zero emissioni);

- l'integrazione tra i servizi di mobilità sostenibile (es. strutture di sosta per i velocipedi o servizi di car e bike sharing in prossimità delle fermate del trasporto pubblico)



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723 4354
PEC: dg-urban.servizio5@ministeroculturale.it
PEO: dg-urban.servizio5@ministeroculturale.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

e parcheggi di interscambio;

- la promozione degli strumenti di smart working;
- la promozione del car pooling;
- lo sviluppo dell'ITS (gestione traffico, infomobilità, smart roads).

Tramite le leggi di Bilancio 2016 e 2017 il sistema nazionale delle ciclovie turistiche è stato finanziato con risorse nazionali per complessivi 372 mln € dal 2016 al 2024. Alcune misure sono già state avviate, come ad esempio il bando MATTM rivolto alle aree urbane per la realizzazione di ciclovie e la sharing mobility (15 mln€ stanziati per il 2018).

PUMS: Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile

Per tutte le Città metropolitane, gli enti di area vasta, i comuni superiori ai 100.000 abitanti e per le

città ad alto inquinamento di PM10 e/o biossido di azoto (con popolazione anche inferiore ai 100.000 abitanti) si prevede la redazione obbligatoria del PUMS dal 2021, anche come requisito obbligatorio per l'accesso ai finanziamenti a partire dal 2025.

Dimensione della sicurezza energetica

Ambito di intervento specifico

Settore Gas

Azione specifica

Revisione del Piano di Azione Preventiva del sistema italiano del gas naturale in funzione del nuovo Regolamento di sicurezza europeo n.1938/2017 che prevede una maggiore cooperazione tra gli Stati membri e per tenere conto delle mutate condizioni delle infrastrutture di approvvigionamento nazionali.

Aggiornamento del Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale in modo coordinato con i Piani di Emergenza degli altri Paesi connessi nei corridoi di approvvigionamento del reg. 1938/2017

Il Piano definisce la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi per far fronte alle situazioni che possono verificarsi a causa di condizioni sfavorevoli in relazione all'attivazione di tre diversi livelli di crisi e individua le imprese e gli operatori del settore gas ed energia elettrica responsabili della attuazione di tali interventi.



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 72, 00153 Roma - TEL. 06/6723 4134

PEC: dg-ston.servizio5@beniculturali.it

PEO: dg-ston.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

Coordinamento dei piani decennali di sviluppo della rete nazionale italiana gasdotti con i piani degli altri TSO europei, possibile utilizzo dell'infrastruttura gas anche in miscela con idrogeno

Ai fini di favorire lo sviluppo dell'utilizzo del biometano è prevista l'istituzione di uno sportello unico per le autorizzazioni, semplificazione delle procedure per l'allacciamento, misure regolatorie, possibile previsione di una quota percentuale obbligatoria di gas rinnovabile (incluso idrogeno da rinnovabili) da immettere nelle reti in funzione della effettiva disponibilità di biomasse sostenibili, valutabile in alcuni miliardi di m3.

Adeguamento delle funzioni della rete di trasporto e stoccaggio gas

Visti gli scenari predisposti per questo piano e gli obiettivi da raggiungere, in futuro il sistema nazionale del gas naturale avrà un ruolo minore in termini di utilizzo complessivo, ma richiederà una maggiore affidabilità e flessibilità nelle prestazioni per riuscire a fronteggiare eventi sfavorevoli che possono influenzare il sistema italiano del gas o rapide variazioni meteorologiche in grado di influenzare la produzione di energia da FER.

Nuovi impianti termoelettrici a gas a ciclo aperto ad alta efficienza potranno essere predisposti per il bilanciamento della rete (*peaker*) laddove la chiusura delle centrali a carbone ne renderà necessaria la costruzione.

Diversificazione delle fonti di approvvigionamento anche tramite GNL

Dato l'aumento delle condizioni di incertezza e le possibili criticità di interruzione delle forniture via gasdotto, l'Italia sta perseguendo una strategia di diversificazione e di aumento delle forniture di GNL

e garantire la presenza di più fonti di approvvigionamento spot che possano competere per la posizione di fonte marginale, mantenendo l'allineamento con i prezzi europei.

Misure volte allo sviluppo dell'utilizzo del GNL per i trasporti marittimi e i servizi portuali:

- emanazione norme di defiscalizzazione per costruzione di depositi e/o distributari di

GNL nei porti;

- riduzione tariffe portuali per mezzi a GNL;

- concordare con UE forme di finanziamento finalizzato alla costruzione di depositi e di mezzi a GNL in coerenza con le politiche UE;



Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
e per il Turismo

Servizio V - Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22, 00187 Roma - TEL. 06-4779 4324

PEC: archeologia.servizio5@beniculturali.it

PRO: archeologia.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

Prodotti petroliferi

- misure di incentivo per la cantieristica navale a GNL.

Azioni previste fino al 2030:

- favorire interventi di riconversione di raffinerie marginali a bioraffinerie, in coerenza con la domanda di biocarburanti avanzati;
- realizzazione di impianti di produzione di materie prime per biocarburanti per le bioraffinerie (le cosiddette "cariche avanzate" fatte, ad esempio, con oli da alghe e oli da rifiuti), per creare una filiera nazionale di transizione verso biocarburanti avanzati;
- riutilizzo dei siti industriali mediante conversione a deposito o ad altri investimenti produttivi, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali;
- stimolare investimenti per aumentare la conversione dei prodotti pesanti delle lavorazioni delle raffinerie e ridurre la produzione di olio combustibile;
- salvaguardare l'industria della raffinazione italiana, con lo scopo di consentire al mercato di disporre di prodotti ad alta compatibilità ambientale realizzati seguendo i più alti standard ambientali.

Settore elettrico

Il Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE) ha l'obiettivo di attuare la disalimentazione a rotazione dei carichi al fine di fronteggiare situazioni di significativa o prolungata carenza energetica e di evitare interruzioni del servizio elettrico che causerebbero un maggiore disagio sociale ed economico per la collettività. Le misure del PESSE saranno parte dei futuri Piani per la preparazione ai rischi nell'ottica di un maggiore coordinamento transfrontaliero per la sicurezza e la gestione delle emergenze.

I piani di resilienza sono presentati dal gestore della Rete di trasmissione nazionale e dai distributori individuando le aree e le linee a rischio o gli interventi prioritari da realizzare per migliorare la resilienza delle infrastrutture di rete. In un'ottica di medio-lungo periodo sono da incrementare gli interventi sugli asset attraverso la manutenzione e il potenziamento della rete, prevedendo anche una diversificazione delle tecnologie utilizzate.

I Piani di difesa della rete di trasmissione dovranno essere adeguati per tener conto del *decommissioning* del



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00187 Roma - TEL. 06/6720.43.54
PEC: dirserviziopaisaggio@beniculturali.it
P.O. dirserviziopaisaggio@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

parco nazionale a carbone e del progressivo aumento della produzione da fonti rinnovabili, valutando con approfondimenti e studi di rete le possibili contromisure da adottare nei casi di degrado della rete o di basso carico.

La misura sul Mercato della capacità, approvata nel 2018 dalla CE, prevede l'introduzione di aste annuali aperte a tutte le tecnologie in grado di contribuire all'obiettivo di adeguatezza, per l'approvvigionamento di risorse a copertura del fabbisogno espresso da Terna. La misura è funzionale a promuovere investimenti efficienti, flessibili e meno inquinanti, nella prospettiva di una decarbonizzazione del settore e dei target ambiziosi di penetrazione delle fonti rinnovabili da qui al 2030.

Adeguamento della disciplina su autorizzazioni degli impianti termoelettrici, snellendo il procedimento in caso di modifica minore di impianti esistenti per dare maggiore flessibilità al sistema, disciplinando eventuali fasi di messa in conservazione temporanea, integrando le attuali fasi di messa fuori servizio definitiva e dismissione dell'impianto.

Adeguamento delle misure nazionali di cybersecurity (identificazione dei rischi e azioni di contrasto), in relazione all'evoluzione della normativa in materia, sia per l'attuazione della Direttiva NIS, sia per la prevista adozione da parte della Commissione europea di un apposito codice di rete in materia. Tali misure nazionali insieme a quelle coordinate con gli altri Paesi UE, faranno parte del Piano di preparazione ai rischi previsto dalle norme UE in corso di adozione.

Definizione di nuovi modelli di coordinamento transfrontaliero, in coordinamento con gli altri Paesi UE, delle informazioni e delle azioni in materia di prevenzione dei rischi e di gestione delle possibili criticità del sistema. Tra le nuove responsabilità dovrà essere definito e periodicamente aggiornato il Piano per la preparazione ai rischi, a partire dalla definizione di scenari di rischio sia nazionali sia regionali, anche con riferimento all'adozione di misure di solidarietà e di assistenza reciproca tra Stati e al coordinamento in materia di cyber security.



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Biagio, 22, 00133 Roma - TEL. 06/67234554
PEC: dir.serv.v@beniculturali.it
P.U.O. dir.serv.v@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

Dimensione del mercato interno dell'energia

Ambito di intervento specifico

Interconnessioni elettriche con l'estero

Azione specifica

Un primo set di nuove infrastrutture (allegato III della SEN), in coerenza con il piano di sviluppo di TERNA, riguardano in particolare:

- la frontiera Nord (Francia, Svizzera, Austria e Slovenia);
- la frontiera con il Sud Est Europa (SEE), dove si riscontra una capacità produttiva diversificata e competitiva in aumento nel medio-lungo periodo, in alternativa a gas e petrolio, sulla base delle risorse minerarie e idriche presenti nei Paesi del Sud Est Europa e grazie alle potenziali sinergie con i sistemi elettrici dell'area. Lo sviluppo della capacità di interconnessione con il Nord Africa può fornire uno strumento addizionale per ottimizzare l'uso delle risorse energetiche anche finanziata da soggetti privati (tipicamente grandi consumatori di energia). Resta fermo l'interesse a investigare ulteriori progetti di interconnessione, sempreché fattibili e che esso sia sottoposto ad analisi costi-benefici socio-economiche e ambientali in grado di garantire che i benefici superino i costi.

Sviluppi rete interna

Ulteriori rinforzi di rete tra le zone Nord-Centro e Centro-Sud tesi a ridurre il numero di ore di congestione tra queste sezioni. Tra i nuovi interventi si segnala:

- dorsale adriatica
- cavo in HVDC tra le sezioni di mercato Centro Sud e Centro Nord, connesso ai nodi elettrici di Villanova (o Villavalle) e Fano (o Porto Tolle).
- eventuale un nuovo collegamento con la Sardegna (parte Sud).

A questi interventi bisognerà aggiungere investimenti sulle reti di distribuzione, sempre più interessate dalla diffusione di impianti di piccole e medie dimensioni.

La pianificazione dello sviluppo della rete di trasmissione nazionale comprenderà l'estensione della metodologia analisi costi benefici, che tenga conto anche di impatto ambientale e coordinamento con la pianificazione dei DSO. I piani di difesa dovranno essere adeguati per tener conto del *decommissioning* del parco termico a carbone ed aumento della produzione da fonti rinnovabili.

Dovranno essere condotti approfondimenti e studi di rete per valutare le possibili contromisure da



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/47214554
PEC: mbac-de-atto.servizio5@silpost.it
PEC: de-atto.servizio5@silpost.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

adottare sia nei casi di degrado della rete che quelle determinate dalla generazione distribuita (basso carico). I piani di difesa devono essere integrati dalla sezione resilienza della rete.

Nuovi sistemi di accumulo saranno necessari, insieme allo sviluppo delle reti, per continuare una gestione in condizioni di sicurezza.

In coerenza con la Direttiva UE in corso di adozione, si procederà a una modifica dell'attuale disciplina in materia di accumuli e si definirà un nuovo quadro regolatorio, che possa promuovere gli accumuli necessari secondo un modello di mercato diverso da quello attuale (che rientra nel riconoscimento tariffario a favore del gestore di rete).

Si prevede inoltre che il TSO possa realizzare e gestire sistemi di accumulo connessi direttamente alla rete di trasmissione nazionale, nei soli due seguenti casi:

- accumuli integrati nella RTN funzionali alla sicurezza del sistema elettrico che non possono operare sui mercati all'ingrosso in concorrenza con gli operatori;
- accumuli in grado di erogare servizi ancillari e che, a tale scopo, partecipano ai mercati dei servizi per i quali siano state svolte procedure concorrenziali finalizzate a acquisire tali risorse dagli operatori di mercato.

Al fine di aumentare sicurezza, diversificazione e competizione per il sistema gas, lo sviluppo di nuova capacità di importazione di GNL complementare alle forniture via gasdotto può rappresentare lo strumento necessario a garantire la presenza di più fonti di approvvigionamento spot.

Già numerosi progetti di depositi costieri di GNL di piccola taglia sono stati presentati alle Autorità competenti da realizzare in Sardegna e in Adriatico (Ravenna e Porto Marghera), che permetterebbero di rifornire di gas naturale le industrie sarde a prezzi in linea con quelli del resto d'Italia.

Si prevede che entro il 31 dicembre 2025 nei porti marittimi, ed entro il 31 dicembre 2030 nei porti della navigazione interna, sia realizzato un numero adeguato di punti di rifornimento di GNL per consentire la navigazione di navi adibite alla navigazione interna o navi adibite alla navigazione marittima alimentate a GNL nella rete centrale della TEN-T.

Sviluppo rete GNL. Si prevede che entro il 31 dicembre



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Ezechiele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67214554

PDC: risorse-energetiche@ministeroibenculturali.it

PIÙ: risorse-energetiche@ministeroibenculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

2025 sia realizzato, con un graduale sviluppo, un numero adeguato di punti di rifornimento di GNL, anche abbinati a punti di rifornimento di GNC (gas naturale compresso), accessibili al pubblico almeno lungo le tratte italiane della rete centrale TEN-T per assicurare la circolazione dei veicoli pesanti alimentati a GNL, tenendo conto della domanda

attuale e del suo sviluppo a breve termine. In Italia, la rete centrale TEN-T conta circa 3.300 km di strada complessivi, divisi in 3 principali corridoi:

- Asse Palermo-Napoli-Roma-Bologna-Modena-Milano-Verona-Brennero
- Asse Genova-Milano-Chiasso e Genova Voltri-Alessandria-Grovettona Toce
- Asse Frejus-Torino-Milano-Bergamo-Verona-Padova-Venezia-Trieste

Sarà valutato il superamento del Prezzo Unico Nazionale (PUN) in considerazione delle complessità di gestione e dei vincoli operativi che comporta nella gestione del processo di integrazione dei mercati europei attraverso il market coupling e di una partecipazione più attiva della domanda al mercato, prendendo in considerazione l'evoluzione degli assetti di rete in relazione alla penetrazione della generazione da fonti rinnovabili e all'esigenza di preventiva realizzazione di interventi per ridurre le congestioni di rete e/o svantaggi competitivi di specifiche aree territoriali.

Si proseguirà con lo sviluppo del market coupling, già a pieno regime sul mercato del giorno prima e in corso di evoluzione sui mercati intraday e sul mercato dei servizi di dispacciamento, in relazione all'attuazione di quanto previsto dai codici di rete europei in materia (CACM and Balancing).

La diffusione delle configurazioni in autoconsumo e, in prospettiva, delle energy communities, è volta a promuovere un sistema elettrico più decentrato e il ruolo attivo della domanda e della produzione distribuita. Anche sulla base dei nuovi orientamenti comunitari, si definiranno le configurazioni di autoproduzione realizzabili e le loro caratteristiche. Si consentirà di realizzare nuovi sistemi di distribuzione chiusi e saranno definite misure per altri sistemi privati connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili o a Cogenerazione ad Alto Rendimento, anche integrati con l'accumulo.



Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Pietro, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723 4354
PEC: dirserviziobeniculturali@pec.mibac.it
PUB. DIR. www.mibac.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

Sostegno alle configurazioni con auto-consumo. In stretto collegamento con il rassetto delle configurazioni in autoconsumo e le energy communities, sarà valutata la sostenibilità di tale modello di raccolta degli oneri di rete e di sistema ai fini di una eventuale riforma nel corso dell'evoluzione del settore e per bilanciare gli effetti della crescita attesa dell'autoconsumo al 2030.

La modalità di partecipazione ai costi del sistema per le nuove configurazioni, diverse da quelle fino a 50 kW in regime di esenzione, sarà comunque tale da salvaguardare il sostegno alle forme di autoconsumo da FER e CAR.

Sviluppo delle Energy Communities

Si prevede di introdurre una disciplina che consenta e regoli lo sviluppo di iniziative di cittadini (con la partecipazione anche di

altri soggetti, incluse imprese e municipalizzate) che si associano in entità nuove finalizzate a

gestire, con finalità prevalentemente sociali, consumi e generazione di energia, anche attraverso strumenti di sharing anche virtuale. Sarà condotta una preventiva analisi per individuare impatti sul sistema in relazione ai possibili modelli di implementazione delle comunità e aspetti di disciplina (configurazioni fisiche e/o virtuale, perimetro geografico, ecc.).

Diffusione tecnologia Integrazione tra veicoli e rete elettrica: vehicle to grid

Saranno introdotti meccanismi e nuove regole per la partecipazione ai mercati dei servizi dei sistemi di ricarica dei veicoli elettrici, prevedendo specifiche misure di riequilibrio nel pagamento degli oneri generali di sistema. Successivamente, i suddetti meccanismi saranno applicati in via estensiva al fine di promuovere la diffusione della tecnologia per l'integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica.

Saranno forniti indirizzi all'Autorità per una riforma del funzionamento del mercato di dispatchamento che, pur nell'ambito di un modello di central dispatch, preveda un ruolo

più attivo del DSO attraverso l'aggiornamento delle loro responsabilità nella fornitura dei servizi di rete resi dalle risorse distribuite e per mezzo di nuovi modelli di cooperazione tra il TSO e i DSO, in un contesto di



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

Servizio V - Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22, 00187 Roma - TEL. 06/6733.4354

PEC: direzione.v@beniculturali.it
PRO: direzione.v@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

maggior partecipazione attiva e di conseguente maggiore responsabilizzazione delle risorse distribuite di consumo e generazione (anche tramite aggregatori).

Sviluppo del continuous trading nel mercato Intraday con implementazione di una procedura per consentire agli operatori di mercato di presentare offerte fino a un'ora prima della chiusura del mercato, attraverso procedure di negoziazione continua.

Sviluppo del PPA

L'attuale modello di mercato non sembra in grado di sostenere, con i soli segnali di prezzo dei mercati spot, un adeguato sviluppo delle fonti rinnovabili. Si considera necessaria l'introduzione di nuovi strumenti contrattuali di lungo termine da gestire anche attraverso specifiche piattaforme di negoziazione che favoriscano l'incontro tra domanda e offerta su specifici progetti di investimento in generazione da fonti rinnovabili, basati su impegni di approvvigionamento di lungo periodo.

Introduzione aree SECA del limite di 0,1% di zolfo nei carburanti marini per i mezzi portuali e i traghetti.

Riduzione gap costo energia per settori industriali gasvori rispetto agli altri Paesi UE. Intervento di riduzione oneri tariffari per i settori industriali più sensibili al prezzo dell'energia e più esposti alla concorrenza estera con il completamento della misura a favore delle imprese energivore, introdotta dal D.M. 21 dicembre 2017

Stabilizzazione fiscale per GNL nei trasporti

assicurando un quadro di riferimento stabile per favorire le decisioni di investimento del comparto industriale nel settore e prevedendo che le accise sul gas naturale, anche nella forma GNL, usato nei trasporti rimangano stabili, sul valore attuale.

Lo sviluppo della capacità di accumulo delle rinnovabili atteso al 2030 ha portato Terna a quantificare le esigenze di nuovi sistemi di accumulo, che saranno necessari insieme allo sviluppo delle reti per continuare una gestione in condizioni di sicurezza. Si prevede di aggiornare queste analisi in coerenza con la versione definitiva del Piano energia e clima, insieme a una ricognizione delle potenzialità esistenti nelle varie aree del Paese e della localizzazione ottimale degli impianti.



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00143 Roma - TEL. 06/6721.4554
P.C. info@serviziopaisaggi.mibac.it
P.O. serviziopaisaggi@post.istruzione.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

Si prevede che il TSO possa in alcuni casi realizzare e gestire sistemi di accumulo connessi direttamente alla rete di trasmissione nazionale.

Oltre alla realizzazione di nuovi sistemi di accumulo, si prevede di valorizzare gli impianti di pompaggio esistenti, oggi sfruttati prevalentemente per l'erogazione di servizi alla rete (potenza). In una prospettiva di lungo termine in cui la quota di FER non programmabili è destinata a superare il 50% è necessario far funzionare tali impianti in modo che possano offrire servizi anche di tipo energy consentendo una traslazione temporale della produzione rinnovabile generata in ore (periodi dell'anno) di eccesso di offerta e utilizzata in ore (periodi dell'anno) di maggiore domanda.

Sviluppo di sistemi di accumulo distribuiti

Si intende adottare una specifica misura che, in coerenza con l'evoluzione dello Scambio sul Posto consenta ad impianti a fonti rinnovabili in possesso di specifici requisiti di godere di un premio sull'energia autoconsumata.

Sviluppo dell'aggregazione nei mercati dei servizi e del bilanciamento

Il D.Lgs. 102/2014 ha introdotto la possibilità di creare, aggregati di impianti di generazione, anche insieme a sistemi di stoccaggio, e di unità di consumo per l'accesso ai mercati di servizi di cui il TSO ha bisogno per risolvere eventuali congestioni e favorire una migliore integrazione delle rinnovabili.

A tal fine, in una prima fase, il gestore di rete definisce le regole per organizzare la partecipazione ai mercati dei servizi di queste nuove aggregazioni attraverso progetti pilota che sono approvati dall'Autorità di regolazione.

Completamento del processo di liberalizzazione dei mercati al dettaglio, prorogato al 1 luglio 2020 dal D.L. 91/2018, tramite l'individuazione delle misure funzionali al superamento del regime dei prezzi

regolati per clienti domestici e piccole imprese, secondo criteri di promozione di un assetto concorrenziale sul mercato della vendita.

Le iniziative, in coordinamento con il settore del gas naturale, dovranno essere finalizzate a:

- prevenire l'esercizio di potere di mercato da parte degli operatori (soprattutto nel segmento



Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
e per il Turismo

Servizio V - Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 42, 00187 Roma - Tel. 06/6777.6554
PEC: ufficiocultura@pec.mibac.it
P.O. ufficiocultura@pec.mibac.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

- domestico che ancora è quello più concentrato)
- rendere più incisive le regole sull'unbundling che oggi vedono un vantaggio competitivo per i venditori integrati con la distribuzione;
- qualificare il mercato della vendita, oggi estremamente frammentato;
- promuovere la mobilità e il ruolo attivo dei consumatori e semplificare le procedure di switching.
- definizione di un elenco dei venditori abilitati anche nel settore elettrico, con controlli e sanzioni nei confronti dei comportamenti scorretti
- misure per la tutela dei consumatori più deboli.

Misura a favore delle imprese energivore

Lo sviluppo delle nuove rinnovabili avrà un costo specifico di generazione inferiore alle precedenti fasi per effetto della riduzione dei costi delle tecnologie. Ciò consentirà nuovi

investimenti nel settore a valori di mercato dell'energia con sistemi di stabilizzazione e riduzione del rischio del tipo dei contratti a due vie e lo sviluppo del PPA, strumento che può anche venire incontro all'esigenza di molti settori industriali e produttivi di abbattere il costo dell'energia e stabilizzare le condizioni di approvvigionamento.

Sarà completata la misura a favore delle imprese energivore, a sostegno della competitività dei settori produttivi esposti alla concorrenza internazionale, con l'adozione di parametri di consumo efficiente a livello settoriale al fine del riconoscimento delle agevolazioni stesse, mirando a promuovere comportamenti efficienti da parte delle imprese interessate.

Riduzione dello spread tra prezzi gas al PSV e prezzi HUB nordeuropei

Si prevede di intervenire sui piani TYNDP del TSO italiano (Snam) e del TSO tedesco (TENP) per la valutazione congiunta delle possibilità di parziale o totale riattivazione della linea del gasdotto TENP fuori esercizio, in cooperazione con il TSO svizzero e i Regolatori di Germania e Italia, prevedendo modalità di realizzazione dell'intervento a carico del sistema italiano che, a fronte di tale costo, otterrebbe la riduzione dello



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michel, 21, 00133 Roma - TEL. 06/47234554

P.E.C. dgpaesaggio@beniculturali.it

P.O. www.beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

spread (strutturalmente pari a circa 2€/GWh su tutti i volumi di gas consumato in Italia).

Mercato elettrico e gas: smart meter

Un ruolo rilevante per fornire tutti gli elementi di comprensibilità e monitoraggio utili ai consumatori sarà svolto dai nuovi smart meter. In tal senso sarà assicurata l'implementazione delle piene funzionalità di tali contatori, nonché lo sviluppo delle infrastrutture di rete necessarie.

Dimensione della ricerca, dell'innovazione e della competitività

Ambito di intervento specifico

Fondi finanziari e per la ricerca

Azione specifica

Fondo per la Ricerca di sistema elettrico
Finanziato con un prelievo sulle tariffe elettriche in principio finalizzato a sostenere sia la ricerca di interesse generale, sia la ricerca industriale. E' in fase di definizione un nuovo Piano triennale 2019-2021.

Fondo per Interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) dal D.Lgs. 28/2011 in grado di assicurare un gettito dell'ordine di 100 MLC/anno. E' finalizzato a sostenere interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica per sostenere, anche i progetti dimostrativi.

Fondo per lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività gestito dal MEF, di concerto con il MiSE e il MiUR (legge di bilancio 2018, art. 1 c. 1091), che potrà essere usato anche per il finanziamento della ricerca tecnologica da parte delle imprese, in collaborazione con gli enti di ricerca, con una dotazione crescente fino a 250 mln€ nel triennio 2018 - 2020.

Fondo di garanzia

Aumentare le possibilità di credito per le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie.



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il turismo

STABILIMENTO V. TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00185 Roma - TEL. 06/4711 4154
PEC: dirserviziopaisaggio@beniculturali.it
P.O. di servizio clienti @beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

Iper e super ammortamento

Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

Beni strumentali ("Nuovo Sabatini")

Messa a disposizione dal MISE con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese; sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali a uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

Credito d'imposta

Questo strumento, che fa parte del Piano Nazionale Industria 4.0, è finalizzato a stimolare la spesa privata in R&S per innovare processi e prodotti e garantire la competitività futura delle imprese.

Consiste in un credito d'imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo, riconosciuto fino a un massimo annuale di 20 mln/anno per beneficiario e computato su una base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014.

La misura ha una capienza di 1,2 ml di € l'anno fino al 2020 e farà leva su risorse aggiuntive, per un totale di 8-9 ml di € nel periodo 2017-2020. In base al trend osservato, si stima che la spesa incrementale per R&S energetiche sarà di circa 440-500 mln€.

Accordi per l'innovazione, riguardanti attività di ricerca e di sviluppo sperimentale per la realizzazione ex-novo o il miglioramento di prodotti, processi o servizi, con lo sviluppo di una o più delle tecnologie identificate dal Programma quadro UE per la ricerca e l'innovazione 2014 - 2020 "Orizzonte 2020".

Fondo per la crescita sostenibile

Gli interventi per il sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo sono finalizzati, nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020", a sostenere progetti volti a introdurre significativi avanzamenti tecnologici tramite lo sviluppo di tecnologie ad alta intensità di conoscenza o che consentano di fronteggiare le "sfide per la società"



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554

PEC: dir@beniculturali.it

PEC: dir@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

definite in accordo con la strategia Europa 2020

Cluster energia

Approvato ad agosto 2017 dal MIUR (DD 1853 del 26 luglio 2017), prevede la costituzione di partenariati di ricerca pubblico-privati. E' guidato dall'ENEA e hanno aderito oltre 90 soggetti pubblici e privati. Opererà per supportare il raggiungimento dei target previsti in termini di pianificazione della ricerca dal SET-Plan, dalla SEN, dal PNR, dalle Smart Specialization Strategy - S3 e dal progetto Industria 4.0, dalla partecipazione a Mission Innovation

Proventi aste CO2

I fondi disponibili dalle aste CO2 (D.Lgs. n.30/2013) copriranno sviluppo sperimentale, in particolare per assicurare il sostegno ai progetti dimostrativi in modo da favorire il trasferimento dei risultati al sistema produttivo. Si segnala un accordo di cooperazione con centri di ricerca/amministrazioni pubbliche per lo sviluppo della produzione e uso dei biocarburanti nel settore aviazione e un progetto di ricerca ENAC per la produzione di un carburante alternativo proveniente da alghe microcellulari.

Fondo per gli Investimenti e dello sviluppo infrastrutturale

Utilizzo del Fondo da ripartire secondo quanto previsto dall'ex art. 1, comma 140, della legge 232/2016, come rifinanziato dall'art. 1 c.1072 L. 205/2017, settore di spesa: d) ricerca, da destinare a finanziare la partecipazione italiana alla partnership Mission Innovation e ai temi prioritari del SET Plan.

Fondi di coesione

Progetti pilota su scala metropolitana/regionale per dimostrare la fattibilità economica di progetti integrati potranno essere svolti anche dagli operatori in coordinamento con Comuni e Regioni, sia per l'iter autorizzativo, sia al fine di promuovere l'accesso al contributo dei fondi strutturali europei in coerenza con le priorità nazionali.

TENUTO CONTO anche dei pareri espressi nell'ambito della fase preliminare di VAS (Scoping), dagli Uffici territoriali del MIBACT, Soprintendenze e Parchi Archeologici, dagli Uffici competenti in materia di paesaggio



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723 4534
PEC: dir.serv.v@miur.it dir.serv.v@beniculturali.it
PBO: dir.serv.v@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

e beni culturali della Regione autonoma Siciliana e dal Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico), di questa Direzione Generale, come di seguito elencati per ambiti regionali:

- Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico, con nota prot. n. 14716 del 27/05/2019;
- Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, con nota prot. n. 3061/515 del 27/05/2019;
- Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, con nota prot. n. 5869 del 27/05/2019;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia con nota prot. n. 8063 del 24/05/2019;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, con nota prot. n. 6046 del 15/05/2019;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, con nota prot. n. 7314 del 13/05/2019;
- Parco Archeologico di Pompei con nota prot. n. 5795 del 10/05/2019;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna, e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara con nota prot. n. 10391 del 08/05/2019;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 3731 del 06/05/2019;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro, con nota prot. n. 5155 del 06/05/2019;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e provincia di Vibo Valentia, con nota prot. n. 2917 del 03/05/2019;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Marche, con nota prot. n. 9266 del 03/05/2019;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara Verbanco-Cusio-Ossola e Vercelli, con nota prot. n. 5229 del 03/05/2019;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, con nota prot. n. 5874 del 03/05/2019;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 7503 del 03/05/2019;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, con nota prot. n. 5452 del 02/05/2019;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, con nota prot. n. 3468 del 02/05/2019;
- Parco Archeologico dell'Appia Antica, con nota prot. n. 924 del 02/05/2019;
- Parco Archeologico di Ercolano, con nota prot. n. 12352-A del 02/05/2019;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona, con nota prot. n. 9849 del 02/05/2019;



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Basilio, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554
PEC: dirserviziopaisaggio@beniculturali.it
PEC: dirserviziopaisaggio@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

- Soprintendenza Unica Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere, con nota prot. n. 2625 del 30/04/2019.

REGIONE ABRUZZO

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 2625 del 30/04/2019, osserva come sia necessario tenere adeguatamente in considerazione, nei criteri generali del Piano in oggetto, la cospicua presenza di beni culturali e paesaggistici e il relativo regime di tutela, esteso su una superficie di 1853 km quadrati (pari al 75% del totale), presenti sul territorio di competenza.

In particolare, evidenzia la necessità di procedere con un quadro conoscitivo aggiornato alla luce del complesso processo di ricostruzione, aggravata dalla presenza del rischio sismico e dalla perdurante emergenza dei terremoti 2016-2017.

REGIONE CALABRIA

La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e provincia di Vibo Valentia, con nota prot. n. 2917 del 03/05/2019, nel compilare il Questionario allegato al Rapporto preliminare ambientale, propone diversi elementi integrativi, sia per ciò che attiene agli indicatori di valutazione che per quel che riguarda i riferimenti, anche normativi, a livello regionale. In particolare, richiama i nuovi beni sottoposti a vincolo paesaggistico dal QTRP (ai sensi dell'art. 143 comma 1 lett. d) e lett. e); ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 comma 1 lett. a)-b)-c)-d); ulteriori contesti da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di attualizzazione

REGIONE CAMPANIA

Il Parco archeologico di Pompei con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 5795 del 10/05/2019, nel precisare che il Parco Archeologico di Pompei, in seguito all'entrata in vigore del D.M. 44 del 23.01.2016 recante Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è competente sui seguenti territori:

- Parte del Comune di Pompei (come individuato dal D.M. 198 del 9.4.2016);
- All'interno del Comune di Castellammare di Stabia la collina di Varano e la Reggia dei Quisisana (come individuato dal D.M. 198 del 9.4.2016);
- All'interno del Comune di Boscoreale l'area di Villa Regina e dell'Antiquarium;
- All'interno del Comune di Torre annunziata le aree demaniali delle ville romane di Oplontis (come individuato dal D.M. 198 del 9.4.2016);
- All'interno del Comune di Torre del Greco le aree demaniali di Vita Sora e delle Terme Ginnasio (come individuate dal D.M. 198 del 9.4.2016);
- All'interno del Comune di Poggioreale il Parco Archeologico di Longola;



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00187 Roma - TEL. 06/7231354
PEC: paesaggio@beniculturali.it
P.O. paesaggio@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

- All'interno del Comune di Lettere il Castello di Lettere;
- All'interno del Comune di Scafati l'area del Real Polverificio borbonico

chiede che in considerazione dell'esistenza di Siti Unesco anche a valenza multipla e della fragilità delle aree ad elevato rischio archeologico, nella localizzazione degli interventi di cui alla pag. 76 del Rapporto Preliminare Ambientale - marzo 2019 - si tenga conto dell'impatto paesaggistico e archeologico che l'esecuzione delle opere comporterebbe.

Il Parco Archeologico di Ercolano, con nota prot. n. 12352-A del 02/05/2019, nel compilare il Questionario allegato al Rapporto preliminare ambientale, precisa che il Rapporto ambientale redigendo deve contenere le seguenti informazioni:

- L'illustrazione del rapporto con altri piani/programmi quali il Piano territoriale paesistico dei comuni vesuviani (P.T.P.), approvato con D.M. del 04/07/2002 e pubblicato sulla G.U. n.219 del 18/09/2002;
- La valutazione dei potenziali effetti significativi sulla componente paesaggio e patrimonio culturale, con particolare riferimento agli impianti per le energie rinnovabili e l'introduzione di misure per impedire, mitigare o compensare gli effetti negativi significativi sulle componenti sopra richiamate;
- L'introduzione di uno specifico requisito di compatibilità degli interventi attuativi, i quali devono risultare coerenti con il contesto della pianificazione/programmazione ambientale pertinente in ambito locale;
- Necessità di condurre un'attenta valutazione nella scelta delle aree che potranno essere maggiormente interessate dagli interventi e nell'individuazione di quelle particolarmente sensibili dal punto di vista culturale, dove le azioni e gli interventi non potranno in alcun modo essere consentiti ed attuati.

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 5874 del 03/05/2019 osserva quanto segue:

- sul piano metodologico, preso atto della scarsa trattazione delle componenti ambientali paesaggio e "patrimonio culturale" all'interno del Rapporto preliminare Ambientale esaminato (RPA, cap. "Stato attuale dell'ambiente e possibili impatti significativi", p. 75), si pone in rilievo la necessità di una più accurata descrizione, analisi e valutazione di tali componenti, in ragione dei potenziali impatti significativi connessi all'attuazione delle strategie e dei molteplici obiettivi del PNIEC. Analogamente, si rileva la necessità di una distinta identificazione, descrizione e stima qualitativa/quantitativa dei potenziali impatti ed effetti delle misure/azioni previste dal PNIEC sulle componenti paesaggio e patrimonio culturale, compresi gli effetti secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
- si evidenzia la necessità che il Rapporto Ambientale comprenda una approfondita valutazione degli impatti potenziali sulle componenti paesaggio e patrimonio culturale connessi all'attuazione delle misure/azioni PNIEC, a partire da un'attenta e puntuale ricognizione dei beni culturali e



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6721.4534
PEC: mibac-dgpaesaggio@pec.mibac.it
P.O. dgpaesaggio@pec.mibac.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

- paesaggistici direttamente ed indirettamente coinvolti, dei relativi dispositivi di tutela e dei valori oggetto di protezione, nonché delle disposizioni di tutela contenute negli strumenti di pianificazione paesaggistica e nel piano di gestione del sito UNESCO, direttamente ed indirettamente interessato dalle misure/azioni previste;
- con riferimento alle caratteristiche paesaggistiche del territorio di competenza, si suggerisce l'opportunità di riservare specifica attenzione alla descrizione, analisi e valutazione dei paesaggi rurali e/o costieri storici di pregio, con correlata identificazione, descrizione e stima qualitativa/quantitativa dei potenziali effetti delle misure/azioni previste dal piano sugli stessi;
 - in generale, si suggerisce di privilegiare misure/azioni che escludano nuovo consumo di suolo - con special riguardo per le aree naturali e rurali - e si raccomanda di evitare scelte che comportino frammentazione del paesaggio o, ancora, alterazione/compromissione delle principali visuali e degli elementi qualificanti e connotativi degli ambiti tutelati, privilegiando pertanto fin da subito le soluzioni progettuali che riducano quanto più possibile impatti negativi sul contesto;
 - nel caso il PNIEC preveda la dismissione di infrastrutture energetiche e/o impianti obsoleti, si suggerisce di riportare nel Rapporto Ambientale anche le modalità della loro eventuale riconversione, oltre che le misure/azioni che si intende adottare per il recupero e la riqualificazione dei caratteri culturali e paesaggistici dei luoghi interessati da dette dismissioni;
 - in relazione all'obiettivo del PNIEC per l'incremento dell'energia proveniente da fonti rinnovabili, in particolare da fotovoltaico "con impianti che utilizzano prioritariamente coperture dei fabbricati e aree a terra compromesse" (RPA, p. 7), si evidenzia l'opportunità di circostanziare il significato dell'espressione "aree a terra compromesse";
 - in relazione alle politiche e alle misure previste a livello nazionale per una maggiore efficienza energetica ed, in particolare, alla "strategia a lungo termine per la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non, pubblici o privati" (RPA, p. 10, punto 13.2), si suggerisce di stabilire obiettivi e misure/azioni differenziati, distinguendo tra adeguamento energetico degli edifici di recente costruzione e miglioramenti energetico degli edifici di interesse storico costruiti con tecniche tradizionali;
 - si pone altresì in rilievo l'importanza di prevedere specifiche misure/azioni per impedire, ridurre e compensare eventuali effetti negativi significativi connessi all'attuazione del PNIEC sulle componenti paesaggio e patrimonio culturale, nonché specifiche misure in merito al monitoraggio e al controllo degli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano proposto sulle componenti ambientali di competenza;
 - con riferimento alla verifica di coerenza esterna del PNIEC con altri atti di programmazione e pianificazione multilivello e di settore, il Rapporto Ambientale dovrà contenere i necessari approfondimenti e una puntuale verifica delle interferenze nel medio e lungo termine del PNIEC con gli altri strumenti relativi al territorio di competenza, nonché una specifica analisi degli impatti e degli effetti cumulativi dell'insieme delle previsioni degli strumenti di pianificazione sul paesaggio e sul patrimonio culturale di competenza;
 - con riferimento al piano di monitoraggio sull'attuazione del PNIEC, sul piano metodologico, si



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234154

PEC: mbpc@cultura.gov.it mbpc@pec.cultura.gov.it

PEC: dg-urbanistica@turismo.gov.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

suggerisce che esso sia adeguatamente strutturato ed esplicitato nel Rapporto Ambientale, con indicazione di tempi, periodicità e modalità per un'adeguata attività di reporting volta ad indicare gli obiettivi raggiunti, così come i loro esiti negativi (o parzialmente negativi) e le eventuali conseguenti modifiche ed integrazioni necessarie;

ai fini del monitoraggio degli effetti dell'attuazione del PNIEC sulla componente paesaggio e patrimonio culturale, si sottolinea l'importanza di prevedere un sottogruppo di specifici indicatori tesi a misurare l'effettivo consumo di suolo connesso all'attuazione delle misure/azioni del PNIEC, con specifico riguardo per gli impatti e gli effetti delle stesse sui beni culturali e paesaggistici di competenza. Si suggerisce, inoltre, l'inserimento dello specifico indicatore "Tutela aree rurali di pregio" teso a misurare la frazione dell'area di indagine non occupata da tali aree a rischio, nonché l'inserimento dello specifico indicatore "Tutela aree agricole di pregio", mirante a misurare la frazione dell'area di indagine non occupata da aree agricole di pregio DOCG e DOC.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 3468 del 02/05/2019, formula le seguenti osservazioni e valutazioni:

In relazione agli ambiti di tutela paesaggistica e dei beni culturali, il piano in oggetto ricomprende anche gli indicatori inerenti ai beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e smi. Tuttavia, si evidenzia sin d'ora l'opportunità di aggiornare il quadro dei dati, fermo al 2014 (cfr. RPA, p. 76), stante il continuo evolversi del numero e dell'ubicazione delle tutele. A tal proposito si riportano di seguito talune fonti di reperimento dei dati, corredate da alcune precisazioni.

Per quanto concerne le fonti inerenti ai beni oggetto di tutela paesaggistica, si segnala il sito web SITAP di questo Ministero (<http://sitap.beniculturali.it>), richiamando tuttavia la non esaustività dello stesso, così come ben indicato nella nota introduttiva al sito, che per comodità si riporta di seguito: "In considerazione della non esaustività della banca dati SITAP rispetto alla situazione vincolistica effettiva, della variabilità del grado di accuratezza posizionale delle delimitazioni di vincolo rappresentate nel sistema rispetto a quanto determinato da norme e provvedimenti ufficiali, nonché delle particolari problematiche relative alla corretta perimetrazione delle aree tutelate per legge, il SITAP è attualmente da considerarsi un sistema di archiviazione e rappresentazione a carattere meramente informativo e di supporto ricognitivo, attraverso il quale è possibile effettuare riscontri sullo stato della situazione vincolistica alla piccola scala e/o in via di prima approssimazione, ma a cui non può essere attribuita valenza di tipo certificativo". Nelle more della conclusione dell'iter di adeguamento al Codice del PTPR dell'Emilia-Romagna, resta pertanto imprescindibile la verifica della presenza e delle relative perimetrazioni delle aree di tutela paesaggistica all'interno del PTCP provinciali e degli strumenti urbanistici comunali vigenti, coinvolti nelle azioni di piano. I decreti e le perimetrazioni (quando



Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 0647234514
PEC: ubb-diretur-serviziopais@beniculturali.it
PEC: ubb-ubb-serviziopais@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

presenti) delle aree di tutela paesaggistica, sono in ogni caso reperibili sia all'interno del soprarichiamato sito web SITAP, sia sul sito web della Regione Emilia-Romagna, alla pagina:

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici/arch_beni136.

Ai fini di una migliore conoscenza del patrimonio costruito presente in Emilia-Romagna, potenzialmente interferente con i piani in oggetto, si ritiene utile rammentare la nota ricognizione - in continua fase di implementazione - dei beni tutelati decretati ai sensi della Parte II del Codice, tradotta nel Webgis del patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna, elaborata a cura del competente Segretariato Regionale MIBAC (<http://www.patrimonioculturale-er.it>). La consultazione della piattaforma è pubblica, tuttavia al fine di accedere ad un livello più approfondito di informazioni, è necessario richiedere le apposite credenziali al Segretariato. Per quanto concerne la conoscenza della distribuzione e della consistenza dei beni tutelati ope legis, questo Ufficio, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza, si impegna a garantire il necessario supporto.

Fermo restando l'attuale livello di approfondimento riconducibile alla fase preliminare di scoping, si evidenzia sin d'ora come taluni impatti derivanti dagli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, trovino in diverse occasioni difficoltà oggettive di coesistenza con le istanze di tutela dei beni culturali e paesaggistici. Soprattutto per questi ultimi, ancor più volendo fare ricorso alla più ampia definizione di paesaggio, così come elaborata dalla Convenzione Europea del Paesaggio, taluni interventi estensivi come gli impianti solari fotovoltaici a terra o quelli colteli, non possono che produrre effetti negativi (cfr. RPA, p. 76). Al fine di limitare possibili fasi di contrapposizione, si rende senz'altro necessaria l'analisi di coerenza esterna con i diversi piani paesaggistici regionali, oltre alla predisposizione di più scenari volti a verificare il migliore inserimento paesaggistico dell'intervento, ricorrendo ad azioni di mitigazione solo laddove non si possa operare diversamente. Pare altresì utile la formulazione di obiettivi di qualità paesaggistica di medio e lungo periodo, al fine di definire sia le finalità sia gli strumenti e le azioni per la loro attuazione.

Per quanto riguarda la tutela archeologica si osserva che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente sulla verifica preventiva dell'interesse archeologico, in D.Lgs. n. 50/2016, art. 25, comma 1, riguardante l'esecuzione di opere pubbliche, i progetti preliminari devono essere corredati di uno specifico dossier informativo contenente tutti gli elementi conoscitivi esito di analisi dei dati di archivio, bibliografici, di ricognizioni sul terreno, della lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, della foto interpretazione. Il documento, corredato di carta dei vincoli archeologici eventualmente esistenti, è necessario per valutare preventivamente l'interesse archeologico dell'area su cui ricadrà l'intervento, anche dove non esistano già, o non siano in corso, provvedimenti di tutela ex art. 13, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., o altri specifici provvedimenti di tutela previsti dalla legge.

Secondo la normativa citata, l'onere di redigere tale studio preliminare è a carico della committenza, che si deve avvalere dei soggetti abilitati, secondo l'art. 25, comma 2 del D.Lgs n.50/2016. Si anticipa che qualora, sia sulla base della documentazione trasmessa che di altre informazioni disponibili, la Soprintendenza ravvisi la possibile esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di intervento, provvederà ad avviare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui ai commi 8 e ss. del suddetto art. 25, dettando le prescrizioni per le conseguenti indagini archeologiche



Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00133 Roma - Tel. 06/4713.4354
PEC: dirserv.v.serviziopaesaggio@beniculturali.it
PEC: dirserv.v.serviziopaesaggio@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

dirette sul terreno, eventualmente articolate nelle due fasi di cui al comma 8. Tale procedura dovrà comunque essere espletata prima della redazione del progetto definitivo delle opere, che riceverà le eventuali ulteriori prescrizioni di tutela rese necessario dalle risultanze delle indagini condotte.

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna, e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 10391 del 08/05/2019, esprime quanto segue:

La scrivente, per quanto di competenza, ritiene di voler condividere in linea di principio alcune considerazioni di carattere generale volte ad auspicare la massima attenzione a quanto verrà redatto nel caso in cui, in particolare, coinvolga aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e sml, nel merito delle quali si potrà entrare solo a fronte della definizione con maggior dettaglio delle proposte. In linea di principio si dovrà perseguire e privilegiare la tutela e conservazione dei caratteri delle aree (es. siti Unesco o centri storici) o beni tutelati poiché rappresentano testimonianza materiale di civiltà, o aree paesaggistiche ritenute di pregio, createsi dalla relazione uomo/natura nel trascorrere del tempo e per questo da conservare. Complessivamente questo approccio non significherà, in assoluto, negare le trasformazioni, ma governarle massimizzando le permanenze.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 8063 del 24/05/2019, evidenzia quanto segue:

- Tutela archeologica

Considerato che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) identifica politiche e misure nazionali per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, incrementare l'efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili e che queste iniziative sono realizzate con finanziamento pubblico e hanno un'evidente finalità pubblica, si ricorda che per qualsiasi intervento che preveda scavi nel sottosuolo è necessario realizzare la "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Si ricorda inoltre che a protezione del patrimonio archeologico necessario prevedere nella fase preliminare di elaborazione del progetto la verifica se le aree interessate dalle opere risultano sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, rientrano nelle zone di rischio archeologico del P.RGC, o sono state riconosciute zone di interesse archeologico nel Piano Paesaggistico Regionale del FVG ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. m, del D.Lgs. 42/2004.

- Tutela paesaggistica

In merito al Rapporto Preliminare non si rilevano particolari criticità per quanto riguarda gli ambiti di competenza. Oltre agli obiettivi di tutela contenuti nel D. Lgs 42/2001 e agli indirizzi della Convenzione europea del Paesaggio riguardo il consumo di suolo, si auspica un allineamento alle strategie di intervento del PPR della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Le scelte e le strategie di localizzazione di aree da destinarsi a nuovi impianti tecnologici per produzione di



Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
e per il Turismo

STABILIMENTO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00187 Roma - TEL. 06/67334334
PEC: dirigenza.serviziopaisaggi@beniculturali.it
PEO: www.serviziopaisaggi.beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

energie rinnovabili dovranno conformarsi a strategie condivise, mirate alla salvaguardia dei valori paesaggistici dei territori di riferimento. Si fa presente che la scrivente ha emanato negli anni circolari contenenti direttive operative (SABAP FVG prot. n. 5450 del 24.06.2010 e SABAP FVG prot. SABAP FVG o. 7165 del 10.08.2011) per l'inserimento degli impianti fotovoltaici in aree tutelate.

Sarà cura di questo Ufficio esprimere eventuali ulteriori valutazioni riguardanti la tutela dei Beni Culturali e Paesaggistici al sensi del D. Lgs 42/2004, nelle successive fasi della procedura in oggetto.

In considerazione del fatto che i paragrafi dedicati al tema del paesaggio e dei beni culturali sono molto sintetici e generali, appare quanto meno difficile esprimersi relativamente all'impatto sul patrimonio culturale e paesaggistico in assenza di localizzazioni puntuali degli interventi di nuovi impianti e infrastrutture. Rimane pertanto scontato che le valutazioni puntuali degli interventi dovranno essere valutate in fasi più avanzate dei progetti.

Si segnalano inoltre le criticità di natura paesaggistica connesse ad alcune tipologie di impianti di produzione di energia citati nel rapporto (impianti eolici, solari fotovoltaici a terra, sui tetti se nei centri storici in ambiti paesaggisticamente tutelati) e la rilevanza degli studi di diverse alternative nella scelta delle ubicazioni-traccati delle nuove infrastrutture energetiche, l'importanza di motivazione di una scelta a sfavore di un'altra, le tipologie, prima ancora di valutare le modalità di mitigazione.

Come dichiarato dal Rapporto stesso, "Il Piano non entrerà nel merito della localizzazione di tali progetti e, in alcuni casi (come per gli elettrodotti), non entrerà nemmeno nel merito della necessità di realizzazione delle opere, dal momento che questa discenderebbe da valutazioni fatte dal Gestore Nazionale della Rete Elettrica (TERNA) che pianifica gli interventi mediante propri piani di sviluppo, anch'essi, peraltro, soggetti a VAS."

Inoltre, "si precisa infine che tutti gli impatti potenziali sulla biodiversità, sugli habitat, sulla flora e sulla fauna, che potrebbero scaturire dalle localizzazioni di specifiche tecnologie e dall'eventuale interferenza con rotte migratorie, aree con funzioni di stepping stones, corridoi ecologici ecc., saranno adeguatamente approfonditi nella Valutazione di Incidenza Integrata alla VAS in fase di Rapporto Ambientale."

Tra le fonti di libera consultazione, strumenti di pianificazione, dispositivi di vincolo relativi a paesaggio e beni culturali certamente appare utile indicare quali strumenti vigenti possono considerati per le valutazioni di impatto sul patrimonio culturale e paesaggistico.

Per tutela paesaggistica, specificando la piattaforma webgis del PPR-FVG, gli allegati digitali con le analisi, gli obiettivi, ecc.

Al fine della metodologia adottata per la necessaria verifica di coerenza con altri piani e programmi interferenti con il PNIEC, con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione paesaggistica e ai dispositivi di vincolo sul paesaggio e i beni culturali, in particolare si potrebbero segnalare l'esistenza dei singoli fascicoli relativi alle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, e la struttura di tali allegati, in particolare agli "indirizzi" e le "direttive" presenti in ciascun fascicolo.

Per il patrimonio Culturale bisognerebbe forse offrire la disponibilità e collaborazione in sede di



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

individuazione dei siti in cui realizzare nuove opere e infrastrutture energetiche, in quanto forse non abbiamo nessuno strumento liberamente consultabile in cui individuare i beni culturali tutelati, a maggior ragione per quelli tutelati Ope-legis.

Va inoltre segnalato che devono indicare i siti Unesco della Regione Friuli Venezia Giulia e relativi ambiti di tutela".

REGIONE LAZIO

Il Parco Archeologico di Ostia Antica, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 924 del 02/05/2019 e nella compilazione del Questionario allegato al Rapporto preliminare ambientale, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

- con riferimento al profilo monumentale-paesaggistico, si rileva che sul piano metodologico, nella prospettiva di future attività di pianificazione, sarebbe opportuno indicare le aree di intervento vista la natura delle tipologie potenzialmente interessate dal PNIEC (centrali termiche, impianti eolici, elettrodotti aerei);
- si consiglia di rivedere gli indicatori relativi ai potenziali impatti ambientali tra le tecnologie implementate e vettori energetici in attuazione del PNIEC, poiché determinate tecnologie non sono compatibili con il carattere delle aree di competenza, fortemente connotate dalla presenza di valori ambientali direttamente connessi alle testimonianze di alto valore archeologico e monumenti dal grosso impatto visivo (parco degli Acquedotti);
- relativamente ai territori di competenza, è consigliabile una ricognizione puntuale dei beni e delle aree interessate, dei relativi dispositivi di tutela, anche attraverso il riferimento alle disposizioni di tutela degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti;
- si raccomanda di evitare scelte che comportino la compromissione e l'alterazione delle principali visuali e degli elementi qualificanti dell'area tutelata;
- per quanto attiene gli aspetti di tutela archeologica, si sottolinea l'impatto significativo che potranno avere sul patrimonio archeologico tutti gli interventi che comportino movimentazione del suolo e del sottosuolo. Pertanto per tutti gli interventi sopradetti si richiama a quanto previsto dalle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico in applicazione del D. Lgs. n°42/2004 art. 28 comma 4, ponendosi come obiettivo la riduzione delle potenziali interferenze delle opere con i beni di interesse archeologico.

Specifica altresì che relativamente alla tutela dei valori strettamente ambientali e naturalistici, si rimanda a quanto sarà considerato dal Parco Regionale dell'Appia Antica, cui compete la vigilanza sulle attività di trasformazione ambientale.

REGIONE LIGURIA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova, e le Province di Imperia, La Spezia e Savona con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 9849 del 02/05/2019, nell'evidenziare le ricadute del piano sul sistema dei beni culturali e paesaggistici liguri, evidenzia quanto segue:



Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00187 Roma - TEL. 06/6723.4134
PEC: dir@beniculturali.it
P.O.U. www.beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

Si segnala in particolare l'opportunità di coinvolgimento della Soprintendenza nella fase di costruzione delle azioni del programma puntualmente, incidenti sia in termini di valutazione che approntamento di linee guida finalizzate alla minimizzazione dell'impatto, sia di possibili criticità in termini di sostenibilità nei confronti delle identità coinvolte, auspicando il coinvolgimento per la condivisione di linee guida di intervento, programmazioni puntuali e di monitoraggio.

Si evidenzia che nella costruzione dello strumento dovrà essere adeguatamente sviluppata la motivazione delle scelte e delle modalità di valutazione con riferimento agli indicatori di sostenibilità paesaggistica e con specifico riferimento al sistema dei beni culturali; la valutazione delle alternative esaminate con particolare riferimento al bilanciamento del contributo delle diverse componenti energetiche in relazione alla disponibilità e consumo di suolo e risorse paesaggistiche; il perseguimento del miglioramento prestazionale degli edifici specialistici ed industriali.

Tali necessità di approfondimento che acquisiscono particolare rilevanza all'interno del processo in corso di Co-pianificazione paesaggistica previsto dagli art.li 143 e 135 del Codice nel territorio della Regione Liguria.

Le attività pianificatorie e progettuali del programma, non definite in ambito regionale, dovranno tenere conto della complessità e fragilità del patrimonio culturale e paesaggistico ligure anche in termini di integrazione dei rapporti tra costa e territori urbani e nuclei urbani rurali storici anche quali risorse per un turismo sostenibile e rischio territoriale.

Con riferimento alla componente Paesaggio del Rapporto si devono tenere in considerazione i processi di umanizzazione di lunga durata che hanno lasciato tracce cospicue, da quelle archeologiche, alle percorrenze storiche, alle cappelle votive, ai nuclei e case sparse, ponti ecc. riflesse nella carta del rischio archeologico, nella densità dei nuclei storici censiti nell'Atlante dei Centri Storici dell'Istituto Centrale del Catalogo e della Documentazione del Ministero, nell'elenco dei manufatti emergenti e nella descrizione degli ambiti territoriali del tuttora vigente PTCP. In particolare, si evidenzia la rilevante suscettibilità dei siti UNESCO liguri "Cinque Terre, Porto Venere o le Isole" e "Genova, Le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli".

La tessitura minuta delle tracce storico-paesaggistiche del territorio ligure è le aree di eccellenza per i valori paesaggistici e identitari da esse espressi costituiscono dunque elementi e aspetti che non paiono considerati nella formulazione del Piano e nel peso da assegnare alle diverse fonti energetiche da utilizzare per raggiungere gli obiettivi prefissi dal Piano. Nella valutazione l'impatto delle trasformazioni energetiche sul sistema dei beni culturali e paesaggistici liguri anche in considerazione delle fragilità del territorio regionale deve considerare tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi. Particolare rilevanza gli obiettivi di limitazione del consumo del suolo in termini di risorse paesaggistiche con particolare riferimento ai paesaggi agrari di interesse culturale, conservazione dei valori paesaggistici dell'ambito costiero, minimizzazione delle possibili interferenze nei confronti dei siti UNESCO di Genova: le Strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolli, del Parco del Ubigua nel territorio del Genovesato, ed in particolare del sito Portovenere, Cinque Terre e Isole Palmaria, Tino e Tinetto in provincia de La Spezia.



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00187 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dirserviziopaisaggi@beniculturali.it
P.O. dirserviziopaisaggi@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

Nell'implementazione del rapporto ambientale dovranno essere adeguatamente descritti e valutati gli elementi specifici relativi al patrimonio culturale ligure, quali in particolare le aree di rilevanza paesaggistica; le aree sottoposte a dichiarazioni di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio regionale; le aree sottoposte a tutela ex lege ai sensi dell'art. 142 del d.lgs 42/2004, e s.m.i.; i siti UNESCO; i centri storici; le aree archeologiche; i beni culturali diffusi sul territorio le zone umide; il tratto dell'alta Via Ligure e i sistemi dei Forti liguri.

Si richiama in merito quanto previsto dalle Linee guida nazionali emanate con DM del 10 settembre 2010 dal Ministero dell'Ambiente ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la definizione dei siti inidonei per la collocazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ed in particolare i contenuti del paragrafo 17, che indica la necessità di un'istruttoria condotta sulla base di precisi criteri descritti dall'allegato n.3 delle linee guida stesse, tra cui rivelano in particolare (punto 1) per l'individuazione delle aree particolarmente sensibili e vulnerabili sia la presenza di siti inseriti nella lista del patrimonio Unesco, sia la presenza di siti tutelati ai sensi della parte II e III del citato D.lgs 42/2004 s.m.i.

Inoltre, al fine di ridurre la discrezionalità nella valutazione delle scelte localizzative e delle modalità di realizzazione si auspica l'aggiornamento delle linee guida con riferimento alla compatibilità delle scelte localizzative e per fornire linee guida da coordinarsi con gli obiettivi del Piano Paesaggistico in corso di formazione.

Tale azione è stata anticipata, con riferimento al contributo VAS espresso da questa Soprintendenza per la definizione del Piano Energetico Regionale PEARL 2014-20 con l'apertura di tavolo per definizione delle linee guida per la realizzazione degli impianti, nonché per le finalità del DM10 settembre 2010; si ribadisce che l'evidenziata necessità di aggiornamento delle linee guida della carta dei siti inidonei o comunque fortemente suscettibili di criticità valutative si deve configurare non strumento di mera inibizione ma di indirizzo e maggior certezza per gli operatori, nel rispetto degli obiettivi ambientali del piano.

Si richiama la necessità di insegnare il Documento con i riferimenti normativi, prima tra tutti il dispositivo relativo alle opere sottoposte all'attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, per le quali è obbligatoria l'applicazione dell'art. 25 ai fini di una verifica preventiva dell'interesse archeologico sulle aree interessate con riferimento alle opere da attuare. L'applicazione dell'iter procedurale previsto dall'art. 25 permette alla committenza di opere pubbliche di conoscere preventivamente il rischio archeologico dell'area su cui è in progetto l'intervento e di prevedere in conseguenza eventuali variazioni progettuali, difficilmente attuabili in corso d'opera, in attuazione del disposto dell'art. 20 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i: "i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione".

Poiché il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) prevede linee di indirizzo per una migliore attuazione dei programmi energetici e di complessive azioni sul clima, in considerazione del loro eventuale impatto sul patrimonio archeologico, si ritiene necessario l'aggiornamento con le evidenze e i potenziali archeologici regionali eventualmente predisponendo anche con questa Soprintendenza un apposito Protocollo finalizzato alla redazione di tale censimento.



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

Servizio V - Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22, 00187 Roma - TEL. 06/47214934
PEC: mbac@mbac.mibac.it
PEO www.mibac.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

REGIONE MARCHE

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 9266 del 03/05/2019, evidenzia quanto segue:

- Si sottolinea l'importanza del rispetto delle valenze paesaggistiche e culturali connotanti il territorio marchigiano, evidenziando che l'attuazione delle azioni contenute nel Piano dovrà necessariamente produrre un significativo miglioramento o una riqualificazione del paesaggio, quello naturale e naturalizzato, nonché di quello antropizzato;
- Nel merito delle norme prese a riferimento nel "Rapporto Preliminare", oltre agli obiettivi di tutela del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii, recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e agli indirizzi della Convenzione Europea del Paesaggio in materia di consumo di suolo, sarebbe utile prestare attenzione anche alle disposizioni contenute nel Piano Paesaggistico Ambientale Regionale (PPAR). A tale riguardo le analisi sui potenziali impatti ambientali dovranno determinare scelte di piano compatibili sia in termini di tecnologie da privilegiare, sia per la localizzazione delle future opere, con misure atte a garantire la migliore integrazione delle stesse nel contesto paesaggistico;
- Nella fattispecie delle energie rinnovabili, in ambito forestale e agricolo, dovranno essere adottate tutte le cautele del caso, al fine di evitare fenomeni di completa trasformazione sotto il profilo paesaggistico;
- Per quanto attiene alla Tutela Archeologica occorrerà fare riferimento alla procedura di Archeologia Preventiva (art. 25 D. Lgs. 50/2016).

REGIONE PIEMONTE

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con nota prot. n. 5229 del 03/05/2019, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, con nota n. 7503 del 03/05/2019 e la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, con nota prot. n. 6046 del 15/05/2019, nel compilare il Questionario allegato al Rapporto preliminare ambientale, suggeriscono che vengano fatti emergere nel rapporto ambientale redigendo sia le problematiche relative al rapporto tra energia (impianti tecnologici) e componenti paesaggistiche individuate dal Piano Paesaggistico Regionale, in particolare le componenti morfologico-insediative (centri storici) e le componenti percettivo-identitarie (vedere, percorsi panoramici, profili paesaggistici, fulcri visivi) che le problematiche relative al rapporto tra impianti di nuova realizzazione e patrimonio archeologico conservato nel sottosuolo con relativa necessità di studi e verifiche archeologiche preventive.



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00187 Roma - TEL. 06/6723 4154
PEC: dir@beniculturali.it
PEC: dir@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

Evidenziano, altresì, che per la componente paesaggio e patrimonio culturale andrà tenuto conto anche delle Aree e siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse (D.G.R. 30 gennaio 2012, n. 6-3315) e delle Aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010 (D.G.R. 14 Dicembre 2010, n. 3-1183).

REGIONE PUGLIA

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 3731 del 06/05/2019, considerando che il territorio di competenza è interessato dalla compresenza di un notevole numero di beni e aree di interesse archeologico e paesaggistico e che l'attuazione di quanto previsto nel Piano in esame può determinare impatti significativi sul patrimonio culturale presente, osserva quanto segue:

- si ritiene doveroso che il Tema Ambientale "Paesaggio e Patrimonio Culturale" venga sviluppato comprendendo la categoria degli ulteriori contesti paesaggistici previsti dall'art. 143, comma 1, lett. e), del Codice di settore, i quali sono sottoposti a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015;
- siano considerati con la dovuta attenzione i potenziali effetti negativi sul paesaggio determinati dalla densità dei numerosi impianti da fonti rinnovabili (nella specifica, da energia eolica e fotovoltaica nel territorio della provincia di Foggia).

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 5457 del 02/05/2019, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

- Si ritiene esaustivo l'elenco dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale e degli Enti Territoriali Interessati;
- si ritiene esaustivo l'elenco degli indicatori proposti per il monitoraggio del piano;
- si ritiene poco esaustiva l'analisi di coerenza interna rispetto ad altri piani e programmi statali vigenti ed ancor più rispetto al quadro sintetico della pianificazione e programmazione regionale e nazionale in relazione a cui andranno specificati i rapporti e le eventuali interferenze con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima. In particolare mancano specifici riferimenti del piano di che trattasi, come di tutti i progetti esecutivi ad esso consequenziali, rispetto alle specifiche linee guida 4.4. 1, denominate "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile", ma anche rispetto agli obiettivi strategici previsti dal PPTR della Puglia, oltre che a tutto quanto riportato negli elaborati del PPTR che compongono tanto lo scenario strategico del suddetto piano paesaggistico territoriale quanto il suo completo quadro normativo;



Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Biaccho, 21, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4154
P.F.C. n. 480/01/001/002/003/004/005/006/007/008/009/010/011/012/013/014/015/016/017/018/019/020/021/022/023/024/025/026/027/028/029/030/031/032/033/034/035/036/037/038/039/040/041/042/043/044/045/046/047/048/049/050/051/052/053/054/055/056/057/058/059/060/061/062/063/064/065/066/067/068/069/070/071/072/073/074/075/076/077/078/079/080/081/082/083/084/085/086/087/088/089/090/091/092/093/094/095/096/097/098/099/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V - Tutela del Paesaggio

- si ritiene infine soddisfacente l'elenco dei fattori ambientali interessati dall'attuazione del programma, e riportati nel Rapporto Preliminare Ambientale.

Evidenzia, infine, quanto segue:

- Facendo specifico riferimento all'obiettivo prefissato e teso allo sviluppo delle tecnologie rinnovabili, ed in particolar modo allo sviluppo dell'eolico (cfr. pag. 8 e 9 del R.P.A.), la Scrivente evidenzia il fatto che la Puglia è una regione che, negli ultimi 10 anni, ha costantemente soddisfatto la produzione interna di energia elettrica, anche presentandone un consistente surplus, e che pertanto andrebbe opportunamente valutato un ridimensionamento della pianificazione degli interventi di nuova realizzazione in tale parte di territorio nazionale;
- a livello infrastrutturale, nel definire ambiti territoriali di possibile ulteriore inserimento delle suddette infrastrutture (cfr. pag. 8 e 10 del R.P.A.), si rappresenta la necessità che la realizzazione del piano infrastrutturale si relazioni con le previsioni del Piano previsto dalla società Terna per il 2018, e che inoltre la scelta dei siti in cui attuare le nuove infrastrutture possa essere valutata in maniera strettamente funzionale alle esigenze di tutela paesaggistica, monumentale ed archeologica. A tal fine la documentazione progettuale da allegare alle preventive richieste autorizzative di tali tipologie di azioni dovrà essere idonea, esaustiva e completa anche di simulazioni fotorealistiche;
- nel definire le modalità per fare fronte agli obiettivi precedentemente elencati, oltre che per valutare in maniera più specifica ed opportuna il rischio di perdita della risorsa naturale "suola" ed il presumibile graduale rischio di impermeabilizzazione dello stesso, che l'installazione delle nuove infrastrutture ed impianti potrebbe comportare, si raccomanda non solo di valutare preventivamente la conformità degli interventi previsti rispetto al quadro normativo del PPTR vigente in Puglia, ma anche di identificare le possibili aree interessate dagli interventi caso per caso, in funzione della tipologia di vincoli e/o caratteristiche ambientali identificanti le rispettive aree di intervento, oltre che della tipologia di azione prevista, al fine di poter evidenziare appieno le interferenze paesaggistiche d'insieme e quelle estetiche-percettive del contesto territoriale interessato dalle opere di cui al piano di che trattasi;
- la sostenibilità paesaggistica ed il monitoraggio, in particolare, degli interventi di realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile, dovrebbero prendere in considerazione anche un indicatore relativo alla valutazione dell'impatto ambientale cumulativo degli eventuali impianti FER da installare e/o alimentare, dato che, soprattutto se si fa riferimento ad impianti eolici e fotovoltaici, le previsioni di sviluppo di tale potenziale si concentrano in Italia più che in altre nazioni europee e, in particolare, nelle regioni del Sud Italia, come anche dichiarato nel precedente Piano di Sviluppo redatti dalla società Terna.

REGIONE SARDEGNA

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 5155 del 06/05/2019, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

 Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo
Servizio V - Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67214354
PEC: obbe@silvacoop20032146@comunicazionebeniculturali.it
PEC: ce-@silvacoop20032146@comunicazionebeniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

Area Funzionale Patrimonio Architettonico - Area Funzionale Paesaggio

Premesso che gli obiettivi e gli scenari di riferimento in questa fase iniziale sono affrontati ad un livello generale non riferibili alla pianificazione locale e ai decreti di tutela specifici del territorio di competenza di questo Ufficio, si precisa che la valutazione del grado di esaustività è necessariamente basata su tale livello di genericità degli obiettivi e dell'analisi:

- si ritiene non esaustiva l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del piano/programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi, quali, ad esempio, per le competenze MiBAC, il Piano Paesaggistico Regionale o analoghi strumenti di pianificazione paesaggistica, PUC adeguati al PPR, le ricognizioni dei beni paesaggistici effettuate dalla Regione e dai competenti Uffici del MiBAC, la carta del rischio, altri strumenti di tutela del territorio - paesaggio e beni culturali.
- non si tiene conto delle forme di tutela ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. La definizione e valutazione degli obiettivi dovrà essere rapportata ai potenziali effetti negativi sugli edifici storici di rilevante interesse culturale, dovrà essere subordinata alla tutela degli immobili stessi e al pieno rispetto dei caratteri originali, ricercando metodi di produzione e di risparmio energetico innovativi e a basso impatto, tipologia di impianti e materiali che non incidano su tali caratteristiche architettoniche né sul contesto paesaggistico di riferimento;
- si ritiene non esaustiva la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale del patrimonio culturale e delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate: beni culturali e paesaggio - vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio, parchi nazionali e/o regionali, siti UNESCO, zone SIC e ZPS, centri storici tutelati, grandi aree archeologiche, beni culturali diffusi sul territorio;
- dovranno essere considerati gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o dagli stati membri, pertinenti al piano/programma, così come gli obiettivi di compatibilità paesaggistica dei possibili impianti sia nei centri storici che in contesti paesaggistici di pregio;
- dovranno essere valutati in modo approfondito i possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale, architettonico e archeologico, al paesaggio e l'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali, contenendo la necessità di conservazione delle peculiarità dei beni paesaggistici, architettonici o archeologici con le esigenze di sostenibilità ambientale degli impianti;
- si ritiene non esaustiva la considerazione e l'esplicitazione dei criteri e delle valutazioni sulla base delle quali sono stati individuati gli indicatori di sostenibilità paesaggistica o riferiti ai beni culturali. Il rapporto ambientale dovrebbe fornire indicatori relativi al grado di trasformabilità sia per i beni architettonici o i centri urbani e i complessi edilizi storici direttamente interessati (ad es. solare fotovoltaico sui tetti) che per le parti di territorio, in base ai quali si possa valutare il livello di sostenibilità dell'intervento, con particolare riferimento alla salvaguardia dei caratteri architettonici o delle specificità paesaggistiche, senza trascurare in tale valutazione gli impatti indotti, determinati dalle opere infrastrutturali a servizio delle centrali e degli impianti;



Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00151 Roma - TEL. 06/6721.4544

PUC: piano di urbanizzazione e di interventi paesaggistici

PTO: Piano di Tutela del Paesaggio



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

- si ritiene non esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi (e, quindi, anche sul patrimonio culturale) derivanti dall'attuazione del piano/programma proposto. In particolare è necessario individuare indicatori per la valutazione degli impatti riferiti al paesaggio e ai beni culturali in fase di monitoraggio del piano, e verificare che nelle varie fasi sia previsto il coinvolgimento degli uffici territoriali del MiBACT;

Il Piano dovrà inoltre effettuare una adeguata ricognizione della copertura vegetazionale dei territori interessati dalla localizzazione degli impianti e delle produzioni agricole tradizionali che connotano gli ambiti di paesaggio, affinché le stesse vengano opportunamente salvaguardate e tutelate. Per quanto riguarda in particolare l'eolico o il fotovoltaico a terra si dovrà puntare al consolidamento dei siti esistenti, con rigenerazione e potenziamento dei vecchi impianti. Il fotovoltaico solare a pannelli da installare sulle coperture a falde degli edifici dovrà essere evitato nei contesti urbani storici al fine di salvaguardarne l'identità storico-culturale. Il piano dovrà inoltre prevedere per ciascun tipo di impianto adeguate opere di mitigazione e compensazione.

Area Funzionale Patrimonio Archeologico

Per tale ambito di competenza, oltre alle considerazioni sopra espresse per quanto attiene alla Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. Lgs 42/2004 e s.m.l., si fa presente che, per tutti gli interventi che interesseranno il sottosuolo dovrà essere attivata la procedura prevista dall'art. 25 del D. Lgs 50/2016 e s.m.l., relativa alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui elaborati dovranno far parte integrante dei singoli progetti di intervento.

REGIONE SICILIA

La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 3061/515 del 27/05/2019, specifica quanto segue:

- le azioni contenute nel Piano (PNIEC) dovranno necessariamente tenere in adeguato conto delle valenze naturalistico-ambientali dei siti interessati dalle previste opere, scongiurando quelle forme di utilizzo del bene che possano compromettere la sopravvivenza delle specie e degli habitat naturali e la compromissione di quelle valenze ambientali dei luoghi che costituiscono il presupposto necessario di ogni azione di salvaguardia della percezione paesistica dei luoghi stessi. Esse dovranno salvaguardare l'identità e le peculiarità del paesaggio regionale, sia nel suo insieme unitario e nelle sue diverse specifiche configurazioni, quali la conservazione del tessuto storico, archeologico e culturale. I caratteri naturali, ambientali e paesistici della Provincia di Palermo dovranno essere preservati, dalle attività antropiche di particolare rilevanza. Va sottolineato inoltre che per garantire la migliore integrazione nel contesto paesaggistico, lo studio degli impatti ambientali dovrà determinare scelte di Piano compatibili (localizzazione opere future, tecnologie da privilegiare) con il paesaggio da salvaguardare, così come previsto

 Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
e per il Turismo
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 72, 00183 Roma - TEL. 06/8713 4354
PEC: dir.dg.archeologia@mi.beniculturali.it
P.O. dir.dg.archeologia@mi.beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

dagli obiettivi di tutela del D.lgs 42/04 e ss.mm.ii. e dagli indirizzi della Convenzione Europea del Paesaggio in materia di consumo del suolo;

- Per tutti i previsti scavi e movimenti terra il Piano dovrà tenere conto della Tutela Archeologica facendo riferimento alla procedura di Archeologia Preventiva, D.Lgs. 50/2016, art. 25;
- nella realizzazione, in ambito agricolo e forestale, di impianti di energie alternative dovranno essere prese in considerazione tutte le tutele del caso per evitare la trasformazione del paesaggio.

La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 5869 del 27/05/2019, specifica quanto segue:

Qualora il presente Piano, in fase attuativa, dovesse prevedere la costruzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomassa, centrali eoliche ed impianti fotovoltaici, da ubicarsi in area con livello di tutela 2 e/o 3 del vigente Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa, non sarà possibile procedere ad Autorizzazione Paesaggistica, poiché in contrasto con le Norme di Attuazione del suddetto Piano.

REGIONE VENETO

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 7314 del 13/05/2019, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

Il livello attuale di approfondimento del piano, riconducibile alla fase preliminare di scoping, non consente una valutazione puntuale degli impatti sul patrimonio culturale, sul paesaggio e sul patrimonio archeologico presenti nel territorio di competenza di questa Soprintendenza.

Tuttavia, tenuto conto della peculiarità del territorio tutelato di questa Soprintendenza, per gran parte ricompreso nel sito Unesco, e della sua vulnerabilità, in particolare per quanto riguarda l'ambito lagunare di Venezia, considerato che interventi estensivi di tipo territoriale di installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili non possano non produrre effetti rilevanti qualora dovessero interessare il patrimonio tutelato, si ritiene che il piano dovrà approfondire le possibili interferenze in rapporto con i beni culturali e con il paesaggio, in particolare relativamente alle aree tutelate per legge ex art. 142 e ai beni paesaggistici ex art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004, evidenziando le potenziali criticità e tenendo conto degli strumenti di pianificazione paesaggistica attualmente vigenti ed in particolare il PALAV (Piano d'Area della Laguna e dell'area Veneziana) e il Piano Paesaggistico in fase di elaborazione.

Per quanto riguarda la tutela archeologica si osserva che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente sulla verifica preventiva dell'interesse archeologico, in D.Lgs. n. 50/2016, art. 25, comma 1, riguardante l'esecuzione di opere pubbliche, i progetti preliminari devono essere corredati di uno specifico dossier informativo contenente tutti gli elementi conoscitivi esito di analisi dei dati di archivio, bibliografici, di ricognizioni sul terreno, della lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, della foto interpretazione. Il documento, corredato di carte dei vincoli archeologici eventualmente esistenti, è necessario per valutare preventivamente l'interesse archeologico dell'area su



Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
e per il Turismo

Servizio V - Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22, 00187 Roma - TEL. 06/6773.4554
PEC: dirserviziobeneiculturali@beniculturali.it
PEO: dirserviziobeneiculturali@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

cui ricadrà l'intervento, anche dove non esistano già, o non siano in corso, provvedimenti di tutela ex Art. 13, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., o altri specifici provvedimenti di tutela previsti dalla legge.

Il Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 14716 del 27/05/2019, specifica quanto segue:

Premesso che nell'esame dei progetti riguardanti la pianificazione territoriale non si può prescindere dal disposto dell'art. 20 del D.Lgs. 42/2004, che recita «i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione», nelle note sopra citate sono state evidenziate diverse problematiche che possono essere così sintetizzate:

- è stata fatta presente la necessità di produrre un quadro aggiornato delle conoscenze, specie per quanto concerne i territori gravati da problematiche di ricostruzione post-sismica o comunque connotati da notevole complessità e fragilità come quello ligure;

- pur prendendo atto del livello ancora preliminare della progettazione, è stata sottolineata da più parti la necessità di valutare il rischio archeologico e/o paleontologico dei territori interessati dal Piano, anche laddove non insista un vincolo archeologico ex D.Lgs. 42/2004 o non vi siano specifici provvedimenti di tutela, corredando i vari interventi che dovessero essere proposti con il documento di VI Arch redatto ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

- è stato ricordato che, qualora se ne ravvisi la necessità, le Soprintendenze chiederanno di avviare le procedure per la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui ai commi 8 e ss. del citato 25 del D.Lgs. 50/2016;

- sono state da più parti rilevate le problematiche relative al consumo del suolo e alle conseguenze da ciò

derivanti sulla conservazione del patrimonio culturale e del suo contesto;

- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari evidenzia il fatto che la Puglia è una regione che, negli ultimi 10 anni, ha costantemente soddisfatto la produzione interna di energia elettrica, anche presentandone un consistente surplus, e che pertanto andrebbe opportunamente valutato un ridimensionamento della pianificazione degli interventi di eventuale nuova realizzazione in tale parte di territorio nazionale».

Ciò premesso, si chiede in primo luogo che nelle successive fasi progettuali, vengano tenute in considerazione tutte le osservazioni pervenute, e qui sinteticamente riportate.

Visto poi il livello di progettazione delle opere previste dal Piano in oggetto, si segnala la necessità di evitare, fin dalle fasi preliminari della progettazione, le interferenze con le aree sottoposte a provvedimento di vincolo, o già indiziate archeologicamente, e di eseguire degli studi mirati alla valutazione preventiva dell'interesse archeologico delle aree coinvolte al fine di poter valutare tutti i possibili impatti delle opere previste sul patrimonio archeologico.



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00157 Roma - TEL. 06-67224524

FDC: dir-ge-arcbellearti@turismo.gov.it

P.O. dir-ge-arcbellearti@turismo.gov.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

In proposito si deve ribadire che, per quanto attiene la tutela archeologica, tutti gli interventi previsti dovranno essere corredati dal documento di VArch redatto ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 30/2016, e assoggettati al procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico. Nel caso di rinvenimenti di particolare rilevanza nel corso delle indagini preventive che dovessero essere prescritte ai sensi del comma 8 dell'art. sopra citato, le Soprintendenze territoriali potranno poi dettare ulteriori prescrizioni volte alla tutela e alla conservazione del patrimonio archeologico dello Stato.

Si rammenta infine che la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico firmata a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57 del 29 aprile 2015, all'art. 5 comma 1 lettere a) e b), comma 1 lettera a) e comma 11 disciplina il tema della politica del riassetto del territorio, che fin dalle fasi di programmazione strategica deve ricercare la conciliazione e l'articolazione delle rispettive esigenze dell'archeologia e del riassetto mediante la partecipazione attiva degli archeologi alle politiche di assetto del territorio.

TENUTO CONTO dei pareri espressi nell'ambito della presente procedura di VAS, fase di consultazione pubblica, dagli Uffici territoriali del MIBACT, Soprintendenze e Parchi Archeologici, dagli Uffici competenti in materia di paesaggio e beni culturali della Regione autonoma Siciliana e dal Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) di questa Direzione Generale, come di seguito elencati per ambiti regionali:

REGIONE ABRUZZO

Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere (prot. n. 21122 del 12/08/2019)

VISTO il Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" Parte Seconda, titolo II sulle procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), in particolare l'art. 13 comma 5 e 14 sulla redazione del rapporto Ambientale e l'avvio delle consultazioni con le autorità competenti in materia; VISTO il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 Luglio 2002, n. 137" (di seguito "Codice");

VISTO il D.P.C.M. del 29.08.2014 n. 171 e successive modifiche ed integrazioni recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

RICORDATE le note n. 3006119 del 21/4/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, qui pervenuta in data 31/4/2019 e protocollata al n. 212012019 con la quale è stato trasmesso il Rapporto Preliminare Ambientale del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima e n. 11650-P del 18/4/2019, qui pervenuta in data 19/4/2019 e protocollata al n. 250612019 con la quale si chiedeva a questa Soprintendenza di inviare le proprie osservazioni in merito alla Procedura di VAS del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima;

RICORDATA la nota 2625 del 30/4/2019 con la quale questa Soprintendenza apportava le proprie osservazioni;

PRESO ATTO della nota 6739 del 18/7/2019 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione



Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
e per il Turismo

Servizio V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6721 4554
PEC: uffici.v@mi.beniculturali.it
P.O. uffici.v@mi.beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

Europea e gli organismi internazionali ha comunicato l'avvio della fase di consultazione pubblica, ai fini della procedura di VAS del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima;

CONSIDERATA la notevole estensione del patrimonio paesaggistico presente sul territorio di competenza di questa Soprintendenza, tutelato ai sensi della Parte III del D. Lgs 42/04;

ESAMINATA la documentazione tecnica contenuta nella Proposta di Piano e nel Rapporto Ambientale, pubblicati sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

CONSIDERATI i potenziali impatti sul patrimonio paesaggistico del territorio di competenza di questa Soprintendenza, derivanti dall'attuazione di quanto previsto nel Rapporto Ambientale sopraccitato, si osserva quanto segue:

questa Soprintendenza

osserva come sia necessario tenere adeguatamente in considerazione, nei criteri generali del Piano in oggetto, le considerazioni relative al fatto che il territorio di competenza di questa Soprintendenza si estenda per 2450 Km quadrati ("Cratere" del terremoto del 2009, come individuato dal Decreto Commissario Delegato n°3 del 16/4/2009) e presenti altissimi valori paesaggistici, architettonici e archeologici.

La superficie tutelata in base all'art. 136 del D. Lgs n. 42/2004 ammonta a 1512 km quadrati (con 25 Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico), quella tutelata in base all'art. 142 a 1853 km quadrati (con il Parco Nazionale del Gran Sasso - Monti della Laga e il Parco Naturale Regionale Sirente-Velino). A fronte degli ingenti valori evidenziati, si ricorda come il contesto risenta fortemente di problematiche seguite ai terremoti del 2009 e del 2016, che vanno ad aggiungersi ad un annoso processo di spopolamento dei centri minori e di una crescita piuttosto disordinata del Capoluogo.

Si evidenzia inoltre la necessità di procedere con un approfondimento del quadro conoscitivo, aggiornato alla luce del complesso processo di ricostruzione, aggravata dalla presenza del rischio sismico e di perdurante emergenza dei terremoti 2016-2017.

REGIONE CALABRIA

Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio per le Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone (prot. n. 11742 del 25/09/2019)

In riferimento all'oggetto e a riscontro dell'istanza di codesta Direzione Generale vs. prot. n. 21122-P del 29/07/2019, valutata la documentazione tecnica disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare nonché sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, si prende atto che la stessa documentazione riporta una serie di interventi che interesseranno il territorio di competenza di questa Soprintendenza (Riassetto della Rete Nord Calabria per la decarbonizzazione del settore elettrico; Riassetto della Rete Nord Calabria e della Trasversale Calabria "Elettrodotto 400 kV Feroleto-Maida" per la riduzione delle congestioni nelle zone di mercato e per la riduzione dei vincoli per il polo di produzione di Rossano e per la produzione da fonti rinnovabili in Calabria) e si rappresenta quanto segue.

Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici:

Si procederà come da prassi, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, con particolare riferimento; per quanto di competenza, alla Parte Terza del D.Lgs n. 42/2004.

Per quanto attiene agli aspetti archeologici:



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

Servizio V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michel, 22, 00183 Roma - TEL. 06467214534
PEC: dir.serviziov@beniculturali.it
PEC: dir.serviziov@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

Anche in considerazione dell'alto potenziale archeologico delle aree interessate dai succitati interventi, si ricorda che, per ciascuno di essi, dovranno essere trasmessi a questa Soprintendenza i progetti di fattibilità unitamente alla relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016. Ciò al fine di permettere a questa Soprintendenza di valutare l'interesse archeologico dell'area e dettare tutte le prescrizioni del caso che dovranno essere recepite nel progetto definitivo, con lo scopo ultimo di prevenire danni al patrimonio archeologico dello Stato nonché danni economici che, nel caso di rinvenimenti di materiale archeologico in corso d'opera, potrebbero derivare alla ditta esecutrice da un eventuale provvedimento di sospensione dei lavori.

In relazione all'obiettivo del PNIEC per l'incremento dell'energia proveniente da fonti rinnovabili, si fa presente che gli interventi per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono sottoposti anche a quanto disposto dal Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria, adottato con delibera del Consiglio Regionale n. 300 del 22/04/2013, approvato in via definitiva con delibera del Consiglio Regionale n. 134 del 03/08/2016 e pubblicato nel B.U.R.C. n. 84 del 05/08/2016. In particolare, l'art. 15, c. 4, let. c) del Tomo IV prevede che i soggetti interessati pongano in essere nell'ambito della progettazione (anche se già a livello definitivo o esecutivo) attività di indagine archeologica preliminare da concordare con questa Soprintendenza, il cui esito potrà comportare in fase esecutiva variazioni al progetto.

Per quanto attiene agli aspetti monumentali:

Si procederà come da prassi, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, con particolare riferimento, per quanto di competenza, alla Parte Seconda del D.Lgs n. 42/2004.

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e provincia di Vibo Valentia (nota prot. n. 6352 del 10/09/2019), rimanda a quanto già osservato in fase di valutazione preliminare (Scoping) come riportato nella compilazione del Questionario allegato al Rapporto preliminare ambientale. Nelle suddette osservazioni la Soprintendenza propone diversi elementi integrativi, da considerare nelle successive fasi di attuazione, sia per ciò che attiene agli indicatori di valutazione che per quel che riguarda i riferimenti, anche normativi, a livello regionale. In particolare, richiama i nuovi beni sottoposti a vincolo paesaggistico dal Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico ai sensi dell'art. 143 comma 1 lett. d) e lett. e); ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 comma 1 lett. a)-b)-c)-d); ulteriori contesti da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di attualizzazione.

REGIONE CAMPANIA

Parco Archeologico di Ercolano (prot. n. 3073 del 18/09/2019)

Con riferimento alla nota pervenuta tramite pec in data 29/07/2019 e acquisita agli atti di questo Istituto con il prot. n.2545 del 29/07/2019, relativa all'avvio della fase di consultazione pubblica ai fini della procedura di VAS del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima di cui all'oggetto, preso atto del progetto di Piano, del Rapporto Ambientale e di tutta la documentazione pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si precisa che il Parco Archeologico di Ercolano, in seguito all'entrata in vigore del D.M.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Maddalena, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554
PEC: dir.istruzione@beniculturali.it
PEC: dir.istruzione@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio 2 - Tracciato del Paesaggio

n.44 del 23/01/2016 recante la Riorganizzazione del Ministero di beni e delle attività Culturali e del turismo e del D.M. n.198 del 09/04/2016, è competente sul seguente territorio:

- confine lato nord: il tracciato di Corso Resina, Traversa I Mercato/Via Fontana e Corso Italia dall'incrocio con il muro di confine del parco della Reggia di Portici all'incrocio con Via Alveo;
- confine lato est: la linea che da Corso Italia prosegue fino al mare, lungo il tracciato di Via Alveo, Via Aldo Moro, Via Plinio;
- confine lato sud: il mare nel tratto compreso tra Via Plinio e Via Mortelle;
- confine lato ovest: il confine tra i comuni di Portici ed Ercolano, che segue il tracciato di Via Mortelle fino a Corso Resina.

In riferimento al territorio di competenza, in considerazione dell'esistenza del Sito Unesco e della fragilità delle aree confinanti ad elevato rischio archeologico, si richiama la necessità di inviare, contestualmente al progetto preliminare dei singoli interventi, la verifica preventiva dell'interesse archeologico, validata da personale archeologo specializzato. Inoltre, si chiede l'esplicitazione dei criteri localizzativi per ogni singolo intervento, dell'impatto paesaggistico ed archeologico che l'esecuzione delle opere comporterebbe, le misure di mitigazione previste.

Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli (prot. n. 15026 del 01/10/2019)

Con riferimento alla nota pervenuta tramite pec in data 30/07/2019 e acquisita agli atti di questo Istituto con il prot. n.12177 del 31/07/2019, questa Soprintendenza, esaminato il Rapporto Ambientale e la documentazione inerente al suddetto piano disponibile sul portale delle Valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'ambiente, in base alle proprie competenze territoriali formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

- si ritiene non esaustiva per le tematiche relative all'incidenza sul patrimonio paesaggistico e monumentale l'applicazione degli indicatori per la Valutazione Ambientale Strategica, da cui risulta una valutazione di tipo quantitativo e non qualitativo degli interventi;
 - si ritiene che il RA vada connesso a una puntuale localizzazione delle azioni conseguenti, necessaria e indispensabile per una concreta caratterizzazione dello stato ambientale e i PNIEP dovranno fornire una maggiore e specifica definizione degli stessi;
 - vanno considerati, in modo particolare nel territorio di nostra competenza, gli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente in riferimento al patrimonio culturale e paesaggistico, in relazione ai decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono su gran parte del territorio;
 - nelle realizzazioni future dei Piani, dovrà essere adeguatamente sviluppata la motivazione delle scelte con riferimento agli indicatori di sostenibilità paesaggistica e con specifico riferimento al sistema dei beni culturali;
 - vanno altresì rispettate le prescrizioni paesaggistiche in una regione, quale è la regione Campania, caratterizzata da risorse paesaggistiche uniche al mondo, ricca di parchi, siti UNESCO e relative buffer zone, centri storici tutelati, beni culturali (mobili e immobili) diffusi sul territorio, anche considerando l'evoluzione probabile senza attuazione del piano;
 - si ribadisce inoltre che non è riportato un quadro complessivo del livello di attuazione dei Piani precedenti che evidenzia interventi preventivi, avviati, conclusi, varianti, adeguamenti, etc. sebbene nel PdS si faccia riferimento ad un allegato "Rapporto di Avanzamento Piano di Sviluppo Precedenti".
- Per quanto attiene nello specifico il coinvolgimento della SABAP-NA_MET, non risulta chiara l'incidenza degli



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

Interventi in programma nei comparti territoriali di competenza: si chiede, pertanto, l'esplicitazione dei criteri localizzativi per ogni singolo intervento, dell'impatto paesaggistico ed archeologico che l'esecuzione delle opere comporterebbe, le misure di mitigazione previste, in considerazione dei seguenti strumenti normativi già citati nella precedente VAS per l'impatto ambientale.

Sulla base di quanto sopra espresso si ritiene pertanto che le informazioni da includere nei Rapporto Ambientale debbano essere conformi alle normative e tali da garantire la descrizione delle peculiarità e delle criticità ambientali rapportandole alla programmazione proposta:

in particolare sarebbe opportuno, viste le caratteristiche del territorio campano, evidenziare le interrelazioni con aree protette, vincoli territoriali ed ambientali, cave, discariche, sui contaminati, Terra dei fuochi, ripetitori per telefonia etc.,

Si evidenzia che la valutazione degli effetti non dovrebbe essere limitata esclusivamente alle azioni che determinano consumo di territorio ma dovrebbe riguardare tutte le azioni operative del Piano che potrebbero determinare effetti sulle diverse componenti ambientale/territoriali già considerate in fase di caratterizzazione ambientale.

Grande attenzione va posta nella trattazione della delicata questione della "sommatoria degli effetti" in cui vanno compresi non solo gli impatti legati all'attuazione dei PdS 2018 sul territorio ma anche quelli che scaturiscono dai precedenti Piani di Sviluppo.

Concludendo, considerata la fase preliminare di programmazione e pianificazione in oggetto, questo Ufficio si riserva di dettare più puntuali prescrizioni sulla base dell'esame del progetto di dettaglio dei singoli interventi previsti.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela archeologica, andranno valutati i singoli interventi che generano interferenza a qualsiasi titolo con il sottosuolo, che sono sottoposti, oltre che agli strumenti normativi sopramenzionati, a quanto previsto dall'art.25 del Decreto Legislativo 50/2016, al fine di valutare l'impatto delle opere previste nei progetti sul patrimonio archeologico

Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio per Comune di Napoli (prot. n. 12341 del 25/09/2019)

Con riferimento all'oggetto e alla richiesta inviata da codesta Direzione Generale in data 29.07.2019, cori prot. n. 21122-P,

esaminata la documentazione tecnica (Parere di scoping CTVA n. 3040 del 7.06.2019, Proposta di Piano, Rap Ambientale, Sintesi non tecnica) pubblicata sul sito del MATTM,

preso atto che le osservazioni espresse da questo Ufficio in fase di scoping con nota del 3.05.2019 prot. n. 5874 ricevuta dal MATTM via PEC in data 06.05.2019 non sono state considerate in quanto fuori termine di consegna;

preso altresì atto che, sul piano metodologico, il Rapporto Ambientale contiene una migliorata e più accurata descrizione, analisi e valutazione delle componenti ambientali "paesaggio e patrimonio culturale";

considerato che i potenziali effetti del PNIEC sulle componenti paesaggio e beni culturali sono riconducibili omologazione, semplificazioni e frammentazione dei paesaggi storici attraverso la compromissione/alterazione loro componenti strutturanti e morfologiche e delle principali visuali, ad una potenziale riduzione della loro fruizione pubblica, nonché a possibili interferenze tra impianti di nuova realizzazione e patrimonio archeologico conserva sottosuolo con relativa necessità di studi e verifiche archeologiche preventive, si trasmettono le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

- In considerazione delle caratteristiche paesaggistiche del territorio di competenza, si suggerisce



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Marco, 23, 00187 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dirigenza.servizi@beniculturali.it

PEC: dirigenza.servizi@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

- l'opportunità di riservare attenzione alla descrizione, analisi e valutazione di particolari tipologie di paesaggio, in ragione della loro significatività per alcuni contesti locali quali i paesaggi rurali storici e i paesaggi costieri di pregio, provvedendo alla correlata identificazione, descrizione e stima quali/quantitativa di potenziali impatti ed effetti delle misure/azioni PNIEC sugli stessi;
- in generale si suggerisce di privilegiare misure/azioni che escludano nuovo consumo di suolo seminaturale, incolto o agricolo e si raccomanda di evitare scelte che comportino frammentazione/semplificazione/compromissione delle principali paesaggio con l'alterazione/compromissione delle principali visuali e degli elementi qualificanti e connotativi ambiti tutelati privilegiando pertanto fin da subito soluzioni progettuali che riducano quanto più possibile gli impatti negativi sul paesaggio;
 - nel caso sia prevista la dismissione di infrastrutture energetiche e/o di impianti obsoleti, si suggerisce di prevedere misure/azioni per il recupero e la riqualificazione dei caratteri culturali e paesaggistici dei luoghi interessati da dismissioni;
 - in relazione all'obiettivo del PNIEC volto all'incremento dell'energia provenienti da fonti rinnovabili con impianti da collocare in aree già antropizzate, si evidenzia l'opportunità di individuare univocamente le caratteristiche di tali aree, prediligendo le aree compromesse e degradate ed escludendo le aree seminaturali o le aree rurali incolte;
 - in relazione alle politiche e alle misure previste a livello nazionale per una maggiore efficienza energetica, si evidenzia l'opportunità di stabilire obiettivi e misure/azioni differenziati per gli edifici di recente costruzione e gli edifici di interesse storico costruiti con tecniche tradizionali;
 - con riferimento alla verifica di coerenza esterna del PNIEC con altri atti di programmazione o pianificazione multilivello e di settore, si evidenzia l'importanza di una puntuale preventiva verifica delle interferenze nel medio e lungo termine dei PNIPC con gli strumenti di pianificazione già presenti, nonché una specifica analisi degli impatti e degli effetti cumulativi dell'insieme delle previsioni degli strumenti di pianificazione sul paesaggio e sul patrimonio culturale di competenza;
 - con riferimento al piano di monitoraggio sull'attuazione del PNIEC si suggerisce che esso sia meglio strutturato ed esplicitato, con indicazione di tempi, periodicità e modalità per un'adeguata attività di reporting volta ad indicare gli obiettivi raggiunti, così come i loro esiti negativi (o parzialmente negativi) e le eventuali conseguenti modifiche e integrazioni necessarie;
 - ai fini del monitoraggio degli effetti dell'attuazione del PNIEC sulla componente paesaggio e patrimonio culturale suggerisce l'inserimento di specifici indicatori volti a misurare anche, nello specifico, la frammentazione/semplificazione dei paesaggi rurali storici e dei paesaggi costieri

Considerato che la valutazione degli impatti delle infrastrutture sul paesaggio e sui beni culturali necessita della conoscenza dell'esatta collocazione delle aree sulle quali si interviene oltre alla conoscenza puntuale dei valori territoriali presenti, questo Ufficio si riserva di dettare più puntuali prescrizioni nella futura fase di progettazione dei singoli interventi previsti.

Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento (prot. n. 12915 del 20/09/19)

Si riscontra la nota di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante riferimento in ante SVI REGISTRO UFFICIALE USCITA Prot.0006739-18-07-2019 ed acquisita con protocollo MIBAC/MIBAC_SABAP-CE/29/07/2019/0010202-A, inoltrata, con oggetto "Valutazione Ambientale Strategica



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6721.4334

PEC: mibac-cultura.servizi@minibac.mibac.it

PEC: direzione.servizi@minibac.mibac.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

relativa al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima - Comunicazione di avvio della consultazione ai sensi degli artt. 13 comma 5 e 14 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.", a mezzo posta elettronica certificata, in data 19 luglio 2019 (9:19).

Con tale nota, nell'ambito della procedura afferente alla predetta valutazione ambientale strategica (VAS), si comunica di aver concluso in data 03/05/2019 la fase di consultazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. avvitata con nota prot.n. SVI/2895 del 29/03/2019.

Per l'avvio della successiva fase di consultazione prevista dagli artt. 13, comma 5 e 14, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. trasmette in allegato alla presente:

- 1) proposta di Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima;
- 2) rapporto ambientale e relativi allegati;
- 3) sintesi non tecnica del rapporto ambientale;
- 4) copia dell'Avviso che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Rispetto alle aree o qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, il piano/programma:

- > non ricade all'interno di aree protette, ma gli impatti derivanti dalla sua attuazione potrebbero interferire con più aree naturali protette. In relazione a quanto sopra indicato, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la procedura in oggetto comprenderà la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997, che prenderà in considerazione tutte le aree protette del territorio nazionale, di cui al Decreto 27 aprile 2010 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "Approvazione dello schema aggiornato relativo al VI elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1994, n. 394 e dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" (10A06507)(GU Serie Generale n. 125 del 31-05-2010 - Suppl. Ordinario n. 115).

Pertanto:

- > il rapporto ambientale trasmesso contiene gli elementi di cui all'allegato G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.;
- > l'avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana contiene specifica evidenza dell'integrazione procedurale».

Con il predetto messaggio di posta elettronica certificata del 19 luglio 2019, si indicava, inoltre, che la "documentazione, depositata presso l'autorità competente, sarà resa disponibile sul portale delle Valutazioni ambientali VAS-VIA www.va.minambiente.it".

L'avviso di "Avvio della consultazione della procedura di valutazione ambientale strategica del «Piano nazionale integrato per l'energia e il clima»", esposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 agosto 2019, Serie generale - n. 181, e contiene, in calce, l'avvertenza che ai "sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 12/2006, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale, chiunque abbia interesse può prendere visione della proposta di piano/programma, del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi ed ulteriori elementi conoscitivi e valutativi".

Con la presente, si riscontra, altresì, la nota di codesto Servizio V - "Tutela del paesaggio" della Direzione



Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 12, 00153 Roma - TEL. 06/6723 4154

PEC: dirserviziopaisaggio@beniculturali.it

PEC: dirserviziopaisaggio@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali in indirizzo, recante riferimento MiBAC/DG-ABAP_SERV V[29/07/2019]0021122-F[34.19.04/112/2019] ed acquisita con protocollo MiBAC/MIBAC_SABAP-CE[05/08/2019]0010710-K, in oggetto: "ID_VIPAD_MATTM)-4580 VAS - Valutazione Ambientale Strategica relativa al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).

PropONENTI: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti

Autorità Procedente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Comunicazione di avvio della consultazione ai sensi degli artt. 13, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Richiesta pareri Uffici MIBAC".

In tale ultima nota, pervenuta a mezzo posta elettronica certificata in data 29/7/2019 (11:48), per quanto in discorso, veniva richiesto agli Uffici del Ministero scrivente che "hanno ricevuto comunicazione di avvio procedura di VAS", entrando in consultazione quali soggetti con competenza ambientale, di voler "inviare le proprie valutazioni, condizioni osservazioni e raccomandazioni a questa Direzione Generale, Servizio V (Tutela del Paesaggio), Servizio II (Scavi e Tutela del Patrimonio Archeologico) e Servizio III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico)", con la precisazione che le "osservazioni dovranno pervenire sia in formato pdf che in formato file word, possibilmente entro e non oltre la data del 25 settembre 2019, affinché la scrivente Direzione possa procedere alla redazione del parere conclusivo da inoltrare al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare" e con la precisazione che "la valutazione richiesta viene effettuata su uno strumento di programmazione (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima - PNIEC) che definisce linee di indirizzo e strategie d'azione e non singoli progetti già elaborati, pertanto, al fine delle valutazioni, osservazioni e suggerimenti, dovrà essere valutata, oltre che la completezza del quadro conoscitivo per gli aspetti di competenza di questo Ministero, la coerenza del metodo di analisi del contesto territoriali e ambientali e delle strategie d'intervento proposte con gli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti o, eventualmente, in corso di redazione ed aggiornamento e, quindi, rispetto ai vincoli esistenti (sul paesaggio, sui beni culturali e siti UNESCO), o in itinere ma ancora privi di formale provvedimento, nonché il rapporto con altri livelli di pianificazione territoriale, provinciale e comunale.

Per tanto, nel condurre l'esame del Piano, dovrà essere verificata la validità degli indicatori di sostenibilità paesaggistica e dei beni culturali utilizzati nella elaborazione del rapporto ambientale e nel piano di monitoraggio VAS, per l'individuazione degli obiettivi che il piano stesso intende perseguire e delle azioni ipotizzate per la sua attuazione, suggerendo, se necessario, eventuali misure correttive, anche mediante la proposta di nuovi indicatori di sostenibilità da introdurre nell'analisi dei contesti ambientali, territoriali, paesaggistici e dei beni culturali".

Dopo di ciò, preliminarmente, si dichiara che si è visionata la documentazione pubblicata sul predetto portale informatico istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'indirizzo Internet www.mtinambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7040/10060, che si è analizzata tale documentazione, ed, in particolare, che si è analizzata la "PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA", recante sul frontespizio la data del 31/12/2018, e, per la relativa valutazione ambientale strategica, il "RAPPORTO AMBIENTALE" (luglio 2019), con i relativi sei allegati - "Allegato 1 al RAPPORTO AMBIENTALE Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale consultati nella fase preliminare" (luglio 2019), "Allegato 2 al RAPPORTO AMBIENTALE Questionario per la consultazione preliminare dei soggetti



Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234354
PEC: dg.serviziopaisaggio@minic.gov.it
PEC: dg.serviziopaisaggio@minic.gov.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

con competenze ambientali" (luglio 2019), "Allegato 3 al RAPPORTO AMBIENTALE Consultazione della fase preliminare" (luglio 2019), "Allegato 4 al RAPPORTO AMBIENTALE Quadro di riferimento normativo e pianificatorio/programmatico e individuazione degli obiettivi di sostenibilità" (luglio 2019), "Allegato 5 al RAPPORTO AMBIENTALE Tabella di comparazione tra le misure del PNIEC e le misure del Programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico" (luglio 2019), e "Allegato 6 al RAPPORTO AMBIENTALE Studio di Incidenza" (luglio 2019), e con la relativa "SINTESI NON TECNICA" (luglio 2019).

Dopo ciò, è possibile precisare che la Scrivente, tenuto conto che la predetta documentazione agli atti del presente procedimento contempla, ampiamente, anche sufficienti elementi di progettazione culturale, non espone alcuna specifica osservazione endoprocedimentale in merito a tale "RAPPORTO AMBIENTALE", appena precisato, ed in merito ai relativi allegati enumerati (ed alla relativa appena richiamata sintesi non tecnica), di cui trattasi, e, ciò, tenuto conto - in particolare - del livello delle metodologie e degli strumenti adoperati per il rispetto dei diritti culturali, e salvo le seguenti considerazioni che, di seguito, si declinano.

Si precisa, in merito alla precedente (valutazione e) dichiarazione di non esposizione di osservazioni, oltre che in merito alla contestuale valutazione - così esposta - di ritenuta assenza di condizioni o suggerimenti, che tali valutazioni, effettuate in relazione allo strumento pianificatorio di cui è procedimento (che - effettivamente - definisce linee di indirizzo e strategie d'intervento e non singoli progetti già elaborati), hanno tenuto conto della completezza del quadro conoscitivo esposto, anche per gli aspetti di maggiore interesse per il Ministero per i beni e le attività culturali, della coerenza del metodo di analisi dei contesti territoriali e ambientali e delle strategie d'intervento proposte ed hanno tenuto conto della validità degli indicatori di sostenibilità adottati - in particolare per il paesaggio - utilizzati nella elaborazione del rapporto ambientale.

Incidentalmente, prima delle sopravvenenti considerazioni, si promette che, dal citato "Allegato 3 al RAPPORTO AMBIENTALE Consultazione della fase preliminare" del RAPPORTO AMBIENTALE, di cui è procedimento, risulta, al paragrafo "A. Elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale che hanno inviato le proprie osservazioni", che, per quanto concerne tali osservazioni formulate dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) in merito al Rapporto preliminare ambientale del Piano Nazionale Integrato di cui trattasi, hanno effettuato i relativi invii, anch'essi (tra altri, in tale allegato) recepiti, con le modalità indicate, quali organi periferici del Ministero scrivente, il Parco Archeologico di Ercolano; il Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il Molise; la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere; la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza; la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari; il Parco Archeologico dell'Appia Antica; la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona; la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche; il Parco Archeologico dei Campi Flegrei; la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino; la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli; la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli; la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bari, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna; la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bartolotta-Andria-Trani e Foggia; la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro; la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia; la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio V "Tutela del Paesaggio" (in indirizzo); il Parco Archeologico di Pompei; la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e



Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554
PEC: dir.v.serviziopaesaggio@beniculturali.it
P.O. dir.v.serviziopaesaggio@beniculturali.it



Ministero per il Turismo e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo.

In merito alle sopra preannunciate considerazioni, a fini introduttivi, al punto "IL Strategia relativa alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia" del paragrafo "1.1 Sintesi" del capitolo "I SCHEMA GENERALE E PROCESSO DI CREAZIONE DEL PIANO" della citata "PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA" (nel seguito, "Piano Nazionale Integrato" o "Piano Nazionale Integrato"), si osserva, per la specifica rilevanza, che la stessa "Intende dare attuazione a una visione di ampia trasformazione dell'economia, nella quale la decarbonizzazione, l'economia circolare, l'efficienza e l'uso razionale ed equo delle risorse naturali rappresentano insieme obiettivi e strumenti per una economia più rispettosa delle persone e dell'ambiente.

Coerentemente con questa visione, l'Italia intende affrontare i temi relativi a energia e clima in modo integrato, e condivide l'approccio olistico proposto dal Regolamento Governance, che mira a una strategia organica e sinergica sulle cinque dimensioni dell'energia.

Gli obiettivi generali perseguiti dall'Italia sono sostanzialmente:

- ii. accelerare il percorso di decarbonizzazione, considerando il 2030 come una tappa intermedia verso una decarbonizzazione profonda del settore energetico entro il 2050;
- b. mettere il cittadino e le imprese (in particolare piccole e medie) al centro, in modo che siano protagonisti e beneficiari della trasformazione energetica e non solo soggetti finanziatori delle politiche attive; ciò significa promozione dell'autoconsumo e delle comunità dell'energia rinnovabile, ma anche massima regolazione e massima trasparenza del segmento della vendita, in modo che il consumatore possa trarre benefici da un mercato concorrenziale;
- c. favorire l'evoluzione del sistema energetico, in particolare nel settore elettrico, da un assetto centralizzato a uno distribuito basato prevalentemente sulle fonti rinnovabili, adottando misure che migliorino la capacità delle stesse rinnovabili di contribuire alla sicurezza e, nel contempo, favorendo assetti, infrastrutture e regole di mercato che a loro volta contribuiscono all'integrazione delle rinnovabili;
- d. continuare a garantire adeguati approvvigionamenti delle fonti convenzionali, perseguendo la sicurezza e la continuità della fornitura, con la consapevolezza del progressivo calo di fabbisogno di tali fonti convenzionali, sia per la crescita delle rinnovabili che per l'efficienza energetica;
- e. promuovere l'efficienza energetica in tutti i settori, come strumento per la tutela dell'ambiente, il miglioramento della sicurezza energetica e la riduzione della spesa energetica per famiglie e imprese;
- f. promuovere l'elettificazione dei consumi, in particolare nel settore civile e nei trasporti, come strumento per migliorare anche la qualità dell'aria e dell'ambiente;
- g. accompagnare l'evoluzione del sistema energetico con attività di ricerca e innovazione che, in coerenza con gli orientamenti europei e con le necessità della decarbonizzazione profonda, sviluppino soluzioni idonee a promuovere la sostenibilità, la sicurezza, la continuità e l'economicità delle forniture - comprese quelle per l'accumulo di lungo periodo dell'energia rinnovabile - e favoriscano il riorientamento del sistema produttivo verso processi e prodotti a basso impatto di emissioni carbonio che trovino opportunità anche nella domanda indotta da altre misure di sostegno;
- h. adattare, anche a seguito dello svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica (che si concluderà successivamente alla presentazione di questo documento), obiettivi e misure che riducano i potenziali



Ministero
per il Turismo e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00133 Roma - TEL. 06/6723.4534
PEC: dir-v.serviziopaisaggi@beniculturali.it
PUBB. 42/2009/00016/00016/00016/00016



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

Impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi pertinenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio;

1. *continuare il processo di integrazione del sistema energetico nazionale in quello dell'Unione.*

Il perseguimento di questi obiettivi generali suggerisce l'adozione di politiche e misure orizzontali, aggiuntive alle misure settoriali illustrate nel capitolo 3, le quali, a loro volta, dovranno essere coordinate e strutturate in modo da essere funzionali, oltre che agli obiettivi specifici, anche agli obiettivi generali sopra elencati.

Le misure orizzontali includeranno:

- *una attenta governance del piano che ne consenta l'attuazione coordinata e che garantisca unitarietà di azione, in particolare nei tempi e processi di autorizzazione e realizzazione delle infrastrutture fisiche, nel coordinamento delle attività per la ricerca e l'innovazione e, più in generale, nel monitoraggio degli effetti del piano in termini di riorientamento del sistema produttivo, nonché di costi e benefici. In considerazione della trasversalità del piano, che investe i compiti di molte amministrazioni dello Stato, e dell'assetto delle competenze fissato dalla Costituzione italiana, questa governance comprenderà diversi Ministeri, coinvolgendo, nel rispetto dei relativi ruoli, le Regioni, i Comuni, l'Autorità di regolazione, con la possibilità di integrazione con rappresentanti del mondo della ricerca, delle associazioni delle imprese e dei lavoratori. Un importante presupposto per una governance del piano che sia efficace ed efficiente è l'ampia condivisione degli obiettivi e l'attivazione e gestione coordinata di politiche e misure, condivisione che si conta di acquisire a seguito di un processo partecipato, a partire dalla consultazione pubblica e dalla Valutazione Ambientale Strategica;*
- *la valutazione delle azioni necessarie per una effettiva semplificazione dei procedimenti per la realizzazione degli interventi nei tempi previsti. Questo, unitamente alla stabilità del quadro normativo e regolatorio, compatibilmente con le esigenze di aggiornamento conseguenti all'evoluzione tecnologica e al monitoraggio di costi e benefici delle misure, contribuirà alla regolare progressione verso gli obiettivi;*
- *l'aggiornamento dei compiti - e, se necessario, la riforma - dei diversi organismi pubblici operanti sui temi energetici e ambientali, in modo che i rispettivi ruoli e attività siano tra loro coordinati e funzionali agli obiettivi del piano e, più in generale, agli obiettivi di decarbonizzazione profonda per il 2050;*
- *la promozione di attività di ricerca, anche coinvolgendo i gestori delle reti, sulle modalità per sviluppare l'integrazione dei sistemi (elettrico, gas, idrico), esplorando, ad esempio, la possibilità di utilizzare infrastrutture esistenti per l'accumulo dell'energia rinnovabile, anche di lungo periodo, con soluzioni efficaci sotto il profilo costi/benefici economici e ambientali;*
- *l'integrazione di nuove tecnologie nel sistema energetico, a partire da quelle dell'informazione, per agevolare la generazione distribuita, la sicurezza, la resilienza, l'efficienza energetica, nonché la partecipazione attiva dei consumatori ai mercati energetici;*
- *la disponibilità a valutare strumenti aggiuntivi, se necessari, quali ad esempio la revisione della fiscalità energetica, diversificata sulla base delle emissioni climalteranti e inquinanti, con attenzione alle fasce deboli della popolazione e ai settori produttivi che ancora non disponessero di opzioni alternative ai combustibili e carburanti tradizionali;*
- *la possibilità di utilizzo dei meccanismi di flessibilità della legislazione europea settoriale.*



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6711.4154
PEC dir.dgpa.serviziopais@beniculturali.it
TID: www.serviziopais.beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

Per quanto riguarda la strategia relativa a ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, fermi gli obiettivi e le misure illustrate nel paragrafo capitoli, si riportano di seguito alcuni elementi principali.

La specifica rilevanza, per la Scrivente, già di tali previsioni appare in particolare emergere sia dalla misura orizzontale prevista di un possibile "aggiornamento dei compiti - e, se necessario, la riforma - dei diversi organismi pubblici operanti sui temi energetici e ambientali", sia dalla misura orizzontale prevista della "promozione di attività di ricerca" e sia dal richiamo generico alla resilienza (quindi, anche di quella - fondamentale - per la sopravvivenza dei beni culturali e dei quadri paesaggistici); oltre alle altre, entrambe tali misure ben vengono tenute in conto nelle considerazioni che si introducono.

Seguono, nel Piano Integrato, ai relativi capitoli, "2 OBIETTIVI E TRAGUARDI NAZIONALI", "3 POLITICHE E MISURE" e "4 SITUAZIONE ATTUALE E DELLE PROIEZIONI CON POLITICHE E MISURE VIGENTI", con i paragrafi avanti precisati nell'elenco, l'indicazione di tali elementi principali per le cinque dimensioni nazionali dell'energia seguenti:

1. decarbonizzazione, con le indicazioni degli obiettivi e dei traguardi nazionali al par. 2.1, delle politiche e misure al par. 3.1 e, come "BASE ANALITICA" dello strumento pianificatorio *de quo*, della situazione attuale e delle proiezioni con politiche e misure vigenti al par. 4.2;
2. efficienza energetica, con le indicazioni degli obiettivi e dei traguardi nazionali al par. 2.2, delle politiche e misure al par. 3.2 e, come "BASE ANALITICA" dello strumento pianificatorio *de quo*, della situazione attuale e delle proiezioni con politiche e misure vigenti al par. 4.3;
3. sicurezza energetica, con le indicazioni degli obiettivi e dei traguardi nazionali al par. 2.3, delle politiche e misure al par. 3.3 e, come "BASE ANALITICA" dello strumento pianificatorio *de quo*, della situazione attuale e delle proiezioni con politiche e misure vigenti al par. 4.4;
4. mercato interno dell'energia, con le indicazioni degli obiettivi e dei traguardi nazionali al par. 2.4, delle politiche e misure al par. 3.4 e, come "BASE ANALITICA" dello strumento pianificatorio *de quo*, della situazione attuale e delle proiezioni con politiche e misure vigenti al par. 4.5;
5. ricerca, innovazione e competitività, con le indicazioni degli obiettivi e dei traguardi nazionali al par. 2.5, delle politiche e misure al par. 3.5 e, come "BASE ANALITICA" dello strumento pianificatorio *de quo*, della situazione attuale e delle proiezioni con politiche e misure vigenti al par. 4.6.

Con la precisazione che, dopo la Sezione A, denominata "PIANO NAZIONALE", della "PARTE 1 - QUADRO GENERALE", segue, nella stessa parte, la predetta "BASE ANALITICA", quale denominazione dell'intera sezione B, comprendente - oltre al precisato capitolo 4 - il capitolo "5 VALUTAZIONE D'IMPATTO DELLE POLITICHE E MISURE PREVISTE", si vuole ben evidenziare - immediatamente - che, per quanto d'interesse della Scrivente, anche la prima e la quinta delle precedenti dimensioni nazionali sono specificatamente e particolarmente rilevanti.

La "PARTE 2 - ELENCO DEI PARAMETRI E DELLE VARIABILI DA RIPORTARE NELLA SEZIONE B DEI PIANI NAZIONALI" dello strumento in discorso contiene l'elenco di parametri, variabili, bilanci energetici e indicatori, se utilizzati, della predetta "BASE ANALITICA" ed è suddiviso nelle seguenti tre parti: "1 Parametri e variabili generali", "2 Bilanci e indicatori energetici" e "3 Indicatori relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra".



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00183 Roma - TEL. 06/6723 4554
PEC: ministero.culturali@pec.mil.it
P.O. dir.vepa@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

Rileva, oltre all'attenzione al problema della de-carbonizzazione ed alla sottolineata agevolazione della resilienza, in particolare, dall'analisi di tale strumento, ciò che è fondamentale per i diritti delle generazioni future, che il Piano nazionale da qui è condotto con la dovuta attenzione, sistemica, alla sostenibilità, pur basandosi su non trascurabili considerazioni strettamente tecnico-economiche.

In merito, introdotto il significato prospettico del Piano nazionale, anche come atto presupposto alla valutazione ambientale strategica, di cui trattasi, è possibile rimarcare che nella "Premessa" al conseguente, citato, "RAPPORTO AMBIENTALE" (nel seguito, "Rapporto ambientale"), oggetto del presente procedimento, viene subito precisato che tale strumento planificatorio integrato, "in linea con il Regolamento (UE) 2018/1999 sulla Governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, definisce gli obiettivi e le politiche che l'Italia deve attuare al 2030 per le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, ovvero sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, efficienza energetica, decarbonizzazione (incluse le fonti rinnovabili) e ricerca, innovazione e competitività.

In linea con le tempistiche previste dal Regolamento europeo, il 31 dicembre 2018, l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea la proposta di Piano. La versione definitiva dovrà essere inviata entro il 31 dicembre 2019.

Il percorso finalizzato a delineare il mix di soluzioni e strumenti maggiormente compatibile con gli obiettivi del PNIEC per il 2030 e con altre esigenze, comprese quelle relative agli impatti ambientali, è stato avviato a maggio u.s. con la consultazione pubblica e con la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), effettuate entrambe sulla proposta di piano presentata alla Commissione europea lo scorso dicembre, che dunque potrà essere rivista a seguito di tale percorso, oltre che in esito al confronto con la Commissione europea.

Il percorso di VAS del PNIEC, nel rispetto dell'Articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è stato avviato nella fase preliminare di predisposizione della proposta di Piano. Tale percorso è stato orientato a definire, in maniera concertata tra i diversi Ministeri coinvolti, tutti gli aspetti relativi alla procedura quali la struttura e i contenuti prima del Rapporto Preliminare e poi del Rapporto Ambientale e le modalità di gestione delle fasi di consultazione previste dalla VAS.

In particolare, il percorso di Valutazione Ambientale Strategica del PNIEC intende perseguire l'obiettivo di integrare le considerazioni ambientali già in fase di elaborazione del Piano e conciliare, così, gli obiettivi di Piano in materia di energia e clima, mitigando al massimo gli eventuali impatti ambientali connessi con il raggiungimento degli stessi.

L'integrazione della variabile ambientale e di una sua propria valutazione, accanto a considerazioni di fattibilità tecnica ed economica, infatti, permette la definizione di un documento di pianificazione concepito e sviluppato secondo i principi della sostenibilità in linea con l'art. 3 quater del D.Lgs. 152/2006.

In esordio, dunque, stante anche tale ultimo documentato ossequio, nel Piano integrato si ritiene acquisita l'ulteriore rilevanza anche della predetta sostenibilità sistemica nella valutazione ambientale strategica, di cui è procedimento.



Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00133 Roma - TEL. 06/67214554
PEC: dir-v5.servizi@formazione.cultura.gov.it
P.O. dir-v5.servizi@formazione.cultura.gov.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

In merito, appare opportuno evidenziare, già a questo punto, il possibile richiamo alla più utile e completa, per la Scrivente, definizione di "sostenibilità culturale" - quale diritto e dovere, da parte dei singoli e delle comunità, di ricercare e permettere (nei sistemi umani) la permanenza delle condizioni necessarie alla riproduzione dei processi culturali - che trova la propria legittimità nell'esistenza dei "diritti culturali" (dell'essere umano); tali processi sono quelli attinenti alla dimensione del simbolico (semiotica), "processi simbolici", che potrebbero (e potranno) essere considerati completamente paritari rispetto ai processi economici, sociali e ambientali.

Occorre, di conseguenza, ben evidenziare, in conformità ai valori e principi già tenuti in conto dal Piano nazionale di cui trattasi, l'eventuale opportunità di verificare, anche in prospettiva futura, la possibilità di procedere ancora più utilmente, e - quindi - sempre più consistentemente, in direzione anche della sostenibilità culturale, quale necessità di preservare (per ogni sistema umano) le condizioni di base per poter mantenere in vita e riprodurre tutte le dimensioni del simbolico e quale concomitante asse - proprio e ben individuato - del driver della sostenibilità. Le ragioni di tale eventuale asse, definito e distinto, possono essere riassunte nel concetto di riferimento di "patrimonio cognitivo", (che supera ed amplia quello di "patrimonio culturale"), e ritrovate, in dettaglio, nella Dichiarazione dei diritti culturali di Friburgo (2007).

Il prosieguo dell'analisi del Rapporto ambientale di cui trattasi, dopo quanto già introdotto, osserva, tra l'altro, che, dopo i successivi capitoli "1. La Valutazione Ambientale Strategica del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)" (suddiviso nei due paragrafi "1.1 Informazioni generali sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" e "1.2 Descrizione della fase preliminare, soggetti con competenze ambientali, istituzioni e attori coinvolti nel processo di consultazione per la VAS"), "2. Informazioni generali sul PNIEC" (suddiviso nei tre paragrafi "2.1 Contesto normativo, programmatico e pianificatorio internazionale e nazionale di riferimento per il PNIEC", "2.2 Contenuti e obiettivi generali del PNIEC" e "2.3 Descrizione delle misure del PNIEC"), "3. Gli elementi principali della VAS - Il quadro di riferimento normativo e programmatico e gli obiettivi di sostenibilità per il Piano" e "4. I riferimenti per i settori interessati dal PNIEC", al paragrafo "5.1.2 Le emissioni in atmosfera" del capitolo "5. Inquadramento del contesto ambientale di riferimento" di tale Rapporto ambientale, viene precisato in materia di "Inquinanti atmosferici", rilevanti per la conservazione dei beni d'interesse della Scrivente, che nel "quadro delle norme comunitarie da tenere in debita considerazione per l'analisi del quadro emissivo nazionale si inserisce anche la Direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (cosiddetta direttiva NEC, National Emission Ceilings), recepita col decreto legislativo n. 81/2018, che fissa obiettivi di riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo (SOx), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (NMVOC), ammoniaca (NH3) e particolato fine (PM2.5) rispetto ai livelli del 2005. La Direttiva 2016/2284 aggiorna la precedente 2001/81/CE che fissava i tetti di emissione da raggiungere entro il 2010".

Per la rilevanza ai fini della salvaguardia dei beni di valore storico-artistico e paesaggistico, occorre, in merito, anche evidenziare, per la materia appena richiamata, specificatamente, il citato "Allegato 5 al RAPPORTO AMBIENTALE Tabella di comparazione tra le misure del PNIEC e le misure del Programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico".

Dopo la descrizione contenuta al successivo capitolo "6. Scenari" del Rapporto ambientale, al paragrafo "7.3 Valutazione dei possibili effetti sulla qualità dell'aria del Piano in coerenza con il Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico" del capitolo "7. Analisi dei possibili effetti ambientali del Piano".



Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
e per il Turismo

Settore V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06-723.4554
PEC: dirigenza.serviziopaisaggi@beniculturali.it
PEC: dirigenza.serviziopaisaggi@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

viene, in merito, ancora precisato che "esiste una stretta correlazione tra il Regolamento (UE) 2018/1999 e la Direttiva (UE) 2016/2284".

A livello nazionale, il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 prevede, all'articolo 4, la ripartizione delle competenze per la predisposizione dei Programmi Nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA) che devono essere elaborati dal Ministero dell'Ambiente, con il supporto di ISPRA ed ENEA per la produzione degli scenari tecnici che descrivono la situazione prevista al 2020 e al 2030. In particolare, l'ISPRA elabora le proiezioni dei consumi energetici e dei livelli delle attività produttive responsabili delle emissioni mentre l'ENEA elabora le proiezioni nazionali delle emissioni e gli scenari di qualità dell'aria, utili a valutare l'impatto delle misure di riduzione sulle concentrazioni degli inquinanti.

Il PN CIA è stato predisposto coerentemente con le indicazioni contenute nella stessa Direttiva (Allegato III, Parte 1) e trasmesso alla Commissione europea nei tempi stabiliti.

Anche per il PN CIA è in corso la procedura di VAS. La bozza di Programma e il relativo Rapporto preliminare sono consultabili sull'apposita pagina web del Ministero dell'Ambiente all'indirizzo <https://va.mtinambiente.it/it/Oggetti/Documentazione/7123/10252>.

Come richiesto dalle norme vigenti, i Ministeri competenti, nell'elaborazione del PNIEC e del PN CIA, hanno cercato di garantire la coerenza, sia della base analitica, sia dei pacchetti di misure, compatibilmente con le diverse tempistiche previste per i due strumenti di pianificazione.

Gli scenari energetici e dei livelli delle attività produttive contenuti nel PN CIA sono stati prodotti da ISPRA in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito della Strategia Energetica Nazionale (SEN) adottata nel novembre 2017 dal Ministro dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente, in parte sovrapponibile a quanto attualmente contenuto nella bozza Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

Tale parziale disallineamento è dovuto alle diverse tempistiche imposte dalle norme comunitarie di riferimento. In ogni caso gran parte delle misure contenute nel PN CIA sono state definite in coerenza con il PNIEC, in particolare si evidenziano quelle riportate nella tabella in Allegato 5 al presente Rapporto Ambientale: in tale tabella è presente un giudizio qualitativo per tutte (tutte) le misure non incluse nel PNIEC; tali giudizi sono basati sulla considerazione che le misure che inducono un aumento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, un incremento dell'uso delle rinnovabili e in generale un contenimento della combustione di fonti fossili comportano anche una riduzione, a livello nazionale, delle sostanze inquinanti. Per effettuare quest'analisi sono state ipotizzate quattro categorie di misure:

1. misure valutate quantitativamente nel PN CIA
2. misure valutate qualitativamente con potenziali effetti positivi
3. misure valutate qualitativamente con potenziali effetti negativi
4. misure valutate qualitativamente senza potenziali effetti



Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
e per il Turismo

SESVI 1290 V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - T. 06/6721.4544
PEC: dir@pncia.mtinambiente.it
PEC: dir@pncia.mtinambiente.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

Con l'ipotesi assunta dal PNIEC di non incremento dei consumi di biomassa nel settore residenziale, né di bioliquidi per la produzione di energia elettrica in motori endotermici, non sono state individuate misure con potenziali effetti negativi sulla componente. In generale si può ritenere che le misure del PNIEC non contenute negli scenari del PNCA non abbiano impatti negativi in termini di emissioni e stato della componente qualità dell'aria, con riferimento agli inquinanti della direttiva NEC. In particolare per la qualità dell'aria gli scenari al 2030 del PNCA si riferiscono al PM_{2,5}, PM₁₀, NO₂ e O₃. Gli scenari PNCA possono essere quindi considerati come una valutazione cautelativa degli impatti del PNIEC. In relazione ai consumi di biomassa dovranno quindi essere previsti idonei indicatori di attuazione delle misure di Piano da popolare nella fase di monitoraggio, come riportato anche nel capitolo 10 del presente Rapporto. Tali indicatori dovranno essere ricavati dai meccanismi esistenti di monitoraggio delle emissioni in atmosfera e di bilancio dei consumi energetici, aventi cadenza di aggiornamento annuale.

Non sono disponibili scenari di emissione e qualità dell'aria per gli inquinanti per i quali la direttiva NEC non impone obiettivi di riduzione.

Si riportano di seguito in forma sintetica gli scenari di emissione contenuti nel PNCA, dai quali si evince il rispetto di tutti gli obiettivi di riduzione della direttiva NEC a seguito dell'attuazione delle azioni del Programma".

Viene, inoltre, precisato che dagli "scenari di qualità dell'aria elaborati nell'ambito del PNCA (a cui si rimanda per l'analisi di dettaglio dei risultati) emerge sinteticamente, rispetto all'anno base 2010, che:

- Il parametro della media annuale, relativo al NO₂, mostra una riduzione generalizzata delle concentrazioni sul territorio nazionale con una diminuzione dei livelli compresa tra 5 e 10 µg/m³ nelle aree urbane e sulle principali arterie autostradali e tra 2 e 5 µg/m³ nelle rimanenti aree della Pianura Padana e nelle zone più densamente antropizzate dell'Italia centrale e meridionale. In termini assoluti, al 2030, non risulterebbero superamenti, sulla base delle simulazioni modellistiche, per tale parametro.
- La media annuale del PM₁₀ mostra una riduzione generalizzata delle concentrazioni sul territorio nazionale con una diminuzione dei livelli compresa tra 5 e 10 µg/m³ nel Bacino Padano, nelle zone costiere dell'Adriatico centro settentrionale, nelle grandi aree urbane del Centro e nell'agglomerato di Napoli. Nelle rimanenti aree del territorio nazionale i livelli diminuiscono generalmente tra 2 e 5 µg/m³. In termini assoluti, al 2030, non risulterebbero superamenti, sulla base delle simulazioni modellistiche, per tale parametro.
- La media annuale del PM_{2,5} mostra una riduzione generalizzata delle concentrazioni sul territorio nazionale con una diminuzione dei livelli superiore a 5 µg/m³ nel Bacino Padano, nelle zone costiere dell'Adriatico centro settentrionale, nelle grandi aree urbane del Centro e nell'area di Napoli. Nelle rimanenti zone i livelli diminuiscono generalmente tra 2 e 5 µg/m³. In termini assoluti, al 2030, non risulterebbero superamenti, sulla base delle simulazioni modellistiche, per tale parametro.
- Il parametro relativo al 26° valore più elevato dei massimi giornalieri delle medie mobili su 8 ore per l'ozono mostra estese aree di riduzione con livelli in diminuzione da 5 a oltre 20 µg/m³. In termini assoluti, al 2030, permarranno però superamenti, sulla base delle simulazioni modellistiche, per l'area di Milano e rischi di superamento nelle zone costiere del Centro-Nord e della Campania.



Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via de' Ser. Michel. 22, 00143 Roma - TEL. 06/4723 4754
PEC: dir.dg.servizioculturali@minicolturaitalia.it
P.O. dir.dg.servizioculturali@minicolturaitalia.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

Criteri di attenzione:

Pur in un quadro generale di un piano, come il PNIEC, che impatterà positivamente sulla qualità dell'aria è necessario prevedere, per le opere o le misure che potrebbero comportare a livello locale impatti negativi, idonei criteri di tutela che consentano, in accordo con gli obiettivi di sostenibilità ambientale desunti dalla normativa vigente, di evitare il peggioramento dei livelli degli inquinanti nelle zone e negli agglomerati che presentano situazioni di superamento dei valori limite/obiettivo. Pertanto, nella fase attuativa del piano si dovranno adeguatamente considerare le ragionevoli misure per conseguire tali obiettivi di sostenibilità ambientale o, alternativamente, stabilire criteri ambientali che definiscano le zone del territorio (es. zone idonee, ovvero di esclusione, repulsione, attrazione) in cui potrà essere considerato accettabile prevedere la progettazione di un certo tipo di opera o la possibilità di attuare una determinata misura".

Sulla base di tutto quanto ripetuto od, in particolare, per la stretta correlazione tra il presente Piano nazionale integrato e il "PROGRAMMA NAZIONALE DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO", è possibile evidenziare che, per quest'ultimo, nella recente fase di consultazione pubblica del "RAPPORTO PRELIMINARE (D.Lgs 152/2006 Articolo 13 c. 1)", la Scrivente ha già esposto la considerazione, integralmente ed utilmente qui (di seguito) richiamata, che la metodologia utilizzata, in tale ultimo Rapporto preliminare, per il controllo dell'inquinamento atmosferico sui beni culturali, è fondata, tipicamente, sulla definizione delle cosiddette "funzioni dose-risposta", "che consentono di stimare la risposta (danno) di un materiale in funzione della dose (i parametri che causano il danno stesso, ad esempio le concentrazioni di inquinanti e i fattori climatici)".

1 Si osserva, in definitiva, per comprendere e valutare l'impatto di tutti i fattori (ambientali, naturali e antropici) che - congiuntamente - interessano il patrimonio culturale, che potrebbe essere, più in generale, valutabile, anche su estesa scala "programmatica", la necessità e l'opportunità di procedere all'identificazione (definizione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene culturale) ed al sistematico monitoraggio (misura dei valori e delle variazioni, nel tempo, dei diversi parametri identificati) degli specifici beni culturali, nella loro "singolare" consistenza materiale complessiva e nella loro propria evoluzione storica (originaria e dei successivi presenti che li hanno interessati), comprensiva della definizione dei relativi quadri fissurativi e/o dei dissesti.

Si vuole, a questo punto, ben evidenziare che, in particolare, il monitoraggio potrebbe presupporre l'adozione di una varietà di sistemi tecnologici (che permettano di acquisire i parametri ritenuti utili ad individuare le cause del degrado) e potrebbe basarsi su una necessaria analisi a priori circa le patologie dell'oggetto da indagare, ma anche di quelle che sono le condizioni al contorno del bene, in modo da valutarne opportunamente l'interazione con l'ambiente (si pensi, per esempio, in proposito, alle mappe satellitari delle temperature, di vaste regioni, che ben mostrano - con i colori rosso, arancione, giallo, azzurro, ecc. - le notevoli differenze ed i picchi locali, dovuti a diversi fattori, di tale variabile).

Le tecniche di monitoraggio disponibili sono, oggi, caso per caso, introdotte in funzione del tipo di bene, dell'oggetto d'indagine, delle relative finalità, del luogo in cui il bene è conservato (o esposto) e del tipo di danno rispetto al quale si intendono valutare le cause agenti (il valore di tali dipendenze viene ben evidenziato dalle differenze tecniche utili nel caso, per esempio, del monitoraggio per la valutazione del degrado strutturale derivante dall'evolversi nel tempo di un quadro fissurativo di un bene culturale materiale di valore architettonico,



Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/5723.4154
PEC: dir.serviziov@beniculturali.it
PUB: dir.serviziov@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

ovvero del monitoraggio ambientale indoor finalizzato alla conservazione di patrimonio museale ovvero del monitoraggio climatico outdoor di monumenti fessili in aree fortemente inquinate ovvero del monitoraggio finalizzato alla conservazione o valorizzazione della durabilità dei trattamenti di restauro).

È possibile ritenere che sono state messe a punto varie tecniche di monitoraggio delle emissioni atmosferiche, anche per ovviare alla grande variabilità della qualità dell'aria, rispetto alla quale le stazioni fisse in situ - scarsamente distribuite - non riescono ad essere strumenti sufficienti per la mappatura completa. Per esempio, tra le tecniche innovative, potrebbero ben essere tenute in conto, stante la rilevanza del patrimonio culturale, anche le osservazioni terrestri ottenute con sensori satellitari, secondo regole già significativamente sperimentate, come strumento prezioso di mappatura dell'inquinamento atmosferico. E, ciò, a causa del principale vantaggio dato da tali osservazioni terrestri di fornire, con precisione, un sistema completo e sinottico di parametri, con viste di grandi aree. È ormai, inoltre, nota e dimostrata l'importanza dell'utilizzazione, anche contestualmente ai satelliti da remoto, [dei] sistemi informativi geografici, GIS, (o territoriali), che permettano l'acquisizione, la registrazione, la visualizzazione, la restituzione, la condivisione e la presentazione delle informazioni, anche utilmente integrate tra loro (informazioni da sensori satellitari e in situ).

Come si comprende dagli esempi appena indicati, le predette tecniche attualmente disponibili, complesse, avanzate e multidisciplinari, espongono un livello qualitativo di controllo evoluto al fine del contrasto del rischio (complessivo) dell'inquinamento atmosferico, in discorso, e potrebbero, quindi, essere utili al Programma Nazionale, anche - eventualmente - a livello (introduttivo e) previsionale (rispetto al quale, potrebbe essere opportuna, come sopra indicato, un ampliamento - ai rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali - del component del tavolo di coordinamento di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30/5/2018, n. 81).

Dall'analisi dello stesso citato capitolo "7. Analisi dei possibili effetti ambientali del Piano", al paragrafo "7.9 Possibili effetti sulla componente Paesaggio e Beni culturali": ancora più utilmente per quanto d'interesse della Scrivente, anche opportunamente in via coerente e riassuntiva con quanto appena introdotto e con esplicita estensione agli aspetti energetici e climatici, viene precisato che come "già sottolineato in precedenza per una corretta valutazione dell'effetto ambientale in generale, ma, in particolare sulla componente paesaggio e patrimonio culturale, è necessario il dettaglio dei luoghi di intervento e delle opere, altrimenti l'effetto ambientale può essere valutato solo in termini generali.

I potenziali effetti del PNIEC sulla componente paesaggio e beni culturali sono da considerarsi diretti e riconducibili essenzialmente: alla frammentazione di habitat, ambienti e reti ecologiche, per la creazione di nuove infrastrutture di produzione e di trasporto energetico, e al nuovo consumo di suolo in aree naturali e rurali, con effetti diretti quali la frammentazione del paesaggio e alterazione/compromissione delle principali visuali e degli elementi qualificanti e connotativi, anche in senso storico e legati ad usi e tradizioni;

In tale contesto è necessario tenere adeguatamente in considerazione, nella definizione ed attuazione del Piano, la cospicua presenza sul territorio italiano di beni culturali e paesaggistici e il relativo regime di tutela, le componenti paesaggistiche individuate nei Piani Paesaggistici Regionali, in particolare le componenti morfologico-insediative (centri storici), le possibili interferenze tra impianti di nuova realizzazione e patrimonio archeologico conservato nel sottosuolo con relativa necessità di studi e verifiche archeologiche preventive. Inoltre,



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67324534
PEC: risorse.servizio5@ministeroculturaitalia.it
PEC: dirizionservizio5@ministeroculturaitalia.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

risulta fondamentale la valutazione dei possibili effetti cumulativi in considerazione della già rilevante presenza sul territorio nazionale di impianti di energia rinnovabile e, infrastrutture energetiche".

Dopo tutto quanto esposto, ripetuto e considerato, richiamata - in conclusione - la valutazione accompagnata dall'assenza, da parte della Scrivente, di condizioni o specifici suggerimenti per lo strumento pianificatorio di cui è procedimento e per il relativo Rapporto ambientale, si ribadisce la completezza del quadro conoscitivo richiamato, anche per gli aspetti di maggiore interesse per il Ministero per i beni e le attività culturali, la coerenza del metodo di analisi dei contesti territoriali e ambientali e delle strategie d'intervento proposte e la validità degli indicatori di sostenibilità adottati - in particolare per il paesaggio - utilizzati nella elaborazione di tale rapporto ambientale.

Con l'avvio della consultazione sul Rapporto ambientale in oggetto, con i relativi precisati allegati, si conclude, quindi, non esponendo alcuna specifica osservazione in merito a tali elaborati, e, oltre a ciò, contestualmente, tenuto anche conto della presupposta, "**PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA**", si rimarcano le considerazioni sopra introdotte, a seguito delle quali risulta evidenziato che, con la grande variabilità del patrimonio storico-artistico e paesaggistico italiano, appare opportuno valutare la possibilità di tener conto, anche prospetticamente, dei differenti livelli di efficienza delle varie metodologie applicate ed applicabili e dei livelli qualitativi delle stesse per la comprensione dello stato di conservazione del "stipulare" specifico bene culturale, in relazione alle sue caratteristiche (intrinseche ed estrinseche); e ciò, specialmente, in relazione alla previsione dei rischi futuri - tra cui quello dell'inquinamento atmosferico e dell'innalzamento del livello del mare - del bene culturale medesimo ed al relativo controllo.

È stata, infine, evidenziata, l'eventuale opportunità di verificare, anche in prospettiva futura, la possibilità di procedere più utilmente, e - quindi - sempre più consistentemente, in direzione anche della sostenibilità culturale, sopra definita, soprattutto quale ulteriore asse del driver della sostenibilità; le ragioni di tale eventuale asse possono essere ritrovate, in dettaglio, come sopra illustrato, nella Dichiarazione dei diritti culturali di Friburgo (2007). In merito, si osserva, per completezza, che, in una visione organica e potente, anche la "**PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA**" espone già - ampiamente - richiami significativi alla "sostenibilità culturale", per esempio, nella specifica statuzione, tra i metodi di individuazione delle unità di paesaggio, di "Analisi dei segni (permanenze) comuni nei modi di utilizzazione del territorio agricolo da parte delle comunità insediate nelle varie epoche", richiamata (a pag. 234) nel relativo "**RAPPORTO AMBIENTALE**" de quo, in un più progredito contesto (ripercorso nella documentazione sopra dettagliata) di attenzione evoluta alla semiotica ed ai diritti delle generazioni future.

Infine, in tale possibile visione, peraltro "economica", per il (sub-)sistema dei beni culturali e del paesaggio, d'interesse della Scrivente ed, appunto, nel senso appena introdotto - distintamente - della "sostenibilità culturale", si osserva - almeno nella presente pianificazione nazionale integrata e nella programmazione di controllo dell'inquinamento atmosferico ("**PROGRAMMA NAZIONALE DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO**", ai sensi del decreto legislativo del 30/5/2018, n. 81), oltre eventualmente che in altre connesse pianificazioni - che rilevano valori, principi, misure e strumenti "orizzontali" (de-carbonizzazione, resilienza, ecc.), facilmente individuabili come presupposti logici di un opportuno ed auspicabile ("tavolo" di) coordinamento unificante, effettivo, anche (e soprattutto) al fine di favorire lo specifico controllo e monitoraggio, per singoli beni storico-artistici e paesaggistici, che trova



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 21, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4534
PEC: dirigenza.servizio5@ministeroculturaitalia.it
PEC: segreteria.servizio5@ministeroculturaitalia.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

maggiori ragioni nella completa e progredita, con forte spinta predittiva, "Identificazione" degli impatti ambientali e climatici su tali singoli beni, condotta attraverso una rete di siti di monitoraggio (misura dei valori e delle variazioni, nel tempo, dei diversi parametri identificati) rappresentativa, dipendente, fortemente, dalle relative caratteristiche - intrinseche ed estrinseche - proprie di ciascuno degli stessi beni, nella loro "singolare" consistenza materiale complessiva e nella loro propria evoluzione, storica originaria e dei successivi presenti che li hanno interessati), comprensiva della definizione dei relativi quadri esauritivi e/o dei dissesti, ove presenti.

In tale visione unica, la co-pianificazione e la concertazione, appena accennata e che dovrebbe coinvolgere (oltre ad altre Amministrazioni) i Ministeri interessati, potrebbe avere ad oggetto - con i più avanzati (recenti) metodi, tecniche e tecnologie oggi utilizzabili - il paesaggio, l'ambiente, il clima ed il territorio, con le "singolarità", storico-artistiche, dei relativi beni culturali, come ben spiegato anche dalla "Carta nazionale del paesaggio", recante il sottotitolo "Elementi per una strategia per il paesaggio italiano", a cura dell'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, Roma, 2018 (14 marzo), e, ciò, soprattutto al fine del raggiungimento dell'obiettivo di perseguire maggiori capacità predittive.

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio per la Città di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (prot. n. 21818 del 09/10/2019)

Con riferimento all'oggetto, vista la documentazione fruibile sul sito web indicato con la nota trasmessa, visto il D.Lgs. 42/2004 e smi, visto il DPCM 7612019, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime le seguenti considerazioni.

Il livello di approfondimento del Piano Nazionale integrato per l'Energia e il clima (PNIEC), non consente di sviluppare allo stato attuale considerazioni puntuali rispetto agli impatti sul patrimonio culturale e sul paesaggio presenti sul territorio di competenza della scrivente; pertanto le future valutazioni in merito ai singoli interventi previsti si potranno elaborare in

modo compiuto solo ad un maggior livello di definizione di quanto proposto.

Nel merito di quanto prodotto, per quanto riguarda complessivamente gli aspetti relativi alla tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e smi, verificato che le Rapporto Ambientale", le tematiche suddette risultano soltanto accennate senza entrare nel merito dello stato di fatto e delle possibili implicazioni concrete degli interventi che il piano svilupperà, si evidenzia che gli obiettivi e le linee di principio esposte nel piano possono determinare nel complesso significativi effetti di vario genere sia negativi che positivi nei confronti del patrimonio culturale, composto di beni culturali e paesaggistici e che tali effetti potranno essere particolarmente rilevanti in termini sia quantitativi che qualitativi, pertanto andranno preventivamente valutati.

Si ritiene necessaria pertanto, fin da questa fase, implementare la documentazione con l'elaborazione di appositi approfondimenti in relazione alle forme di tutela a vario titolo in essere, ai sensi del suddetto Codice dei Beni Culturali. Questo si potrà sviluppare attraverso l'elaborazione studi e tavolo d'insieme che approfondiscano la conoscenza dei caratteri dello stato di fatto del territorio, che gli interventi proposti andranno a coinvolgere, con particolare cura per la lettura degli aspetti storico-architettonici e paesaggistici delle aree soggette a trasformazione. Sulla base di questo si dovranno elaborare le conseguenti valutazioni di compatibilità storico-architettonica e paesaggistica di quanto proposto. Si ritiene inoltre che sia opportuno prevedere fra gli obiettivi strategici del piano stesso, a carattere generale, una maggior attenzione alla compatibilità di quanto verrà elaborato con i caratteri suddetti e con il Piano Paesaggistico regionale in fase di elaborazione. Si ritiene opportuno, infatti porre fra gli obiettivi del Piano una progettazione ed attuazione delle scelte, che favoriscano in via prioritaria un approccio che



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 72, 00183 Roma - TEL. 06/6721.4534

PAGE: www.mibac.it / www.serviziocultura.mibac.it

PEC: dir.serviziocultura@pec.mibac.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

ponga particolare attenzione alla compatibilità con la tutela, oltre che meglio sviluppare misure per impedire, mitigare o ridurre gli impatti significativi possibili sul paesaggio e sul patrimonio culturale, e le eventuali forme di monitoraggio e controllo. Questo andrà approfondito con particolare riferimento al tema degli impianti e/o elementi di produzione delle energie rinnovabili, sia per il loro utilizzo estensivo che puntuale, attraverso uno studio che dovrà affrontare le importanti potenziali ricadute sul paesaggio e sul tessuto costruito in termini di consistenza materiale e di percezione dei beni culturali coinvolti.

Si dovrà prioritariamente impostare un approccio al tema che sviluppi una progettualità tesa non solo all'ottimizzazione e miglioramento della prestazione tecnica, ma anche al suo corretto inserimento nel contesto paesaggistico-culturale non solo attraverso forme di mitigazione e compensazione, che comunque andranno sviluppate in relazione al tessuto esistente, ma in via prioritaria attraverso una progettazione attenta all'inserimento nel contesto tutelato, con particolare cura in prima istanza; per le tutele paesaggistiche decretate, per aspetti connotanti il paesaggio quali ad es. i grandi sistemi di ville suburbane di varia epoca, la centuriazione e per tutti quei caratteri storico culturali che connotano il territorio e che dovranno emergere dalle suddette analisi. Si dovranno prevedere i possibili scenari e le trasformazioni, nel medio e lungo periodo, che le proposte del piano potranno potenzialmente attuare nel territorio/paesaggio secondo la definizione ampia e condivisa della Convenzione Europea del Paesaggio, (resa esecutiva a livello nazionale dalla L.1412006) con particolare cura per il territorio collinare, montano ma anche agrario diffuso, che caratterizza in modo determinate l'area di competenza della scrivente.

Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza (prot. n. 8045 del 25/09/2019 e prot. n. 21818 del 09/10/2019)

Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. DG-ABAP SERV V/21122-P 34.19.04/1112/2019 del 29.07.2019, questa Soprintendenza, comunica di aver esaminato il Rapporto Ambientale (RA) inerente il piano in oggetto.

Considerato che il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i stabilisce che la VAS concerne i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza al DPCM 76/2019 e s.m.i, avendo già espresso le proprie osservazioni nella precedente fase di scoping, comunica di non avere ulteriori elementi da segnalare. Si inoltra pertanto in allegato quanto già espresso con ns. nota prot. ri. 3468 del 02.05.2019.

Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. DG-ABAP SERV V/11650-P 34.19.04/1112/2019 del 18.04.2019, vista la comunicazione trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota n. m. ante.vvi.registroufficiale prot. n. 3006 del 02.04.2019 (ns. prot. n. 2749 class. 34.19.04 del 03.04.2019), questa Soprintendenza, comunica di aver esaminato il Rapporto Preliminare Ambientale (RPA) inerente il piano in oggetto.

Considerato che il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i stabilisce che la VAS concerne i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza al DPCM 171/2014 e s.m.i, formula le seguenti osservazioni e valutazioni.

In relazione agli ambiti di tutela paesaggistica e dei beni culturali, il piano in oggetto ricomprende anche gli indicatori inerenti ai beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. Tuttavia, si evidenzia sin d'ora l'opportunità di



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554
PEC: dir.servizio.v@minicultura.it
PEC: dir.servizio.v@minicultura.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

aggiornare il quadro dei dati, fermo al 2014 (cfr. RPA, p. 76), stante il continuo evolversi del numero e dell'ubicazione delle tutele. A tal proposito si riportano di seguito alcune fonti di riferimento dei dati, corredate da alcune precisazioni.

Per quanto concerne le fonti inerenti ai beni oggetto di tutela paesaggistica, si segnala il sito web SITAP di questo Ministero (<http://sitap.beniculturali.it>), richiamando tuttavia la non esaustività dello stesso, così come ben indicato nella nota introduttiva al sito, che per comodità si riporta di seguito: "In considerazione della non esaustività della banca dati SITAP rispetto alla situazione vincolistica effettiva, della variabilità del grado di accuratezza posizionale delle delimitazioni di vincolo rappresentate nel sistema rispetto a quanto determinato da norme e provvedimenti ufficiali, nonché delle particolari problematiche relative alla corretta perimetrazione delle aree tutelate per legge, il SITAP è attualmente da considerarsi un sistema di archiviazione e rappresentazione a carattere meramente informativo e di supporto ricognitivo, attraverso il quale è possibile effettuare riscontri sullo stato della situazione vincolistica alla piccola scala e/o in via di prima approssimazione, ma a cui non può essere attribuita valenza di tipo certificativo". Nelle more della conclusione dell'iter di adeguamento al Codice del PTPR dell'Emilia-Romagna, resta pertanto imprescindibile la verifica della presenza e delle relative perimetrazioni delle aree di tutela paesaggistica all'interno dei PTCP provinciali e degli strumenti urbanistici comunali vigenti, coinvolti nelle azioni di piano. I decreti e le perimetrazioni (quando presenti) delle aree di tutela paesaggistica, sono in ogni caso reperibili sia all'interno del soprarichiamato sito web SITAP, sia sul sito web della Regione Emilia-Romagna, alla pagina: http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici/arch_beni136.

Ai fini di una migliore conoscenza del patrimonio costruito presente in Emilia-Romagna, potenzialmente interferente con i piani in oggetto, si ritiene utile rammentare la nota ricognizione - in continua fase di implementazione - dei beni tutelati decretati ai sensi della Parte II del Codice, tradotta nel *Webgis del patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna*, elaborato a cura del competente Segretariato Regionale MiBAC (<http://www.patrimonioculturale-er.it>). La consultazione della piattaforma è pubblica, tuttavia al fine di accedere ad un livello più approfondito di informazioni, è necessario richiedere le apposite credenziali al Segretariato. Per quanto concerne la conoscenza della distribuzione e della consistenza dei beni tutelati *ope legis*, questo Ufficio, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza, si impegna a garantire il necessario supporto.

Fermo restando l'attuale livello di approfondimento riconducibile alla fase preliminare di scoping, si evidenzia sin d'ora come taluni impatti derivanti dagli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, trovino in diverse occasioni difficoltà oggettive di coesistenza con le istanze di tutela dei beni culturali e paesaggistici. Soprattutto per questi ultimi, ancor più volendo fare ricorso alla più ampia definizione di paesaggio, così come elaborata dalla Convenzione Europea del Paesaggio, taluni interventi estensivi come gli impianti solari fotovoltaici a terra o quelli eolici, non possono che produrre effetti negativi (cfr. RPA, p. 76). Al fine di limitare possibili fasi di contrapposizione, si rende senz'altro necessaria l'analisi di coerenza esterna con i diversi piani paesaggistici regionali, oltre alla predisposizione di più scenari volti a verificare il migliore inserimento paesaggistico dell'intervento, ricorrendo ad azioni di mitigazione solo laddove non si possa operare diversamente. Pare altresì utile la formulazione di obiettivi di qualità paesaggistica di medio e lungo periodo, al fine di definire sia le finalità sia gli strumenti o le azioni per la loro attuazione.

Per quanto riguarda la tutela archeologica si osserva che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente sulla verifica preventiva dell'interesse archeologico, in D.Lgs. n. 50/2016, art. 25, comma 1, riguardante l'esecuzione di opere pubbliche, i progetti preliminari devono essere corredate di uno specifico dossier informativo contenente tutti gli elementi conoscitivi esito di analisi dei dati di archivio, bibliografici, di ricognizioni sul terreno,



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

La realizzazione in tali aree di opere non autorizzate non può essere sanzionata per mancanza del nullaosta paesaggistico (art. 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e c. n. L.), bensì solo ai sensi dell'art. 44 L. comma 1° lettera e, del DPR n. 380/2001 e s. m. i. (Testo unico dell'edilizia).

Nel R.A. la definizione di paesaggio adottata, è riduttiva, astruendo i singoli beni dalle complessità delle interrelazioni dell'opera congiunta dell'uomo con la natura, alla base di ogni vincolo paesaggistico, non tenendo conto, più in generale, dei caratteri insediativi d'insieme che legano i monumenti al territorio, costruendo nel tempo una topografia unitaria, continua e riconoscibile di luoghi in cui si misurano i sistemi naturali con l'espressione dell'identità culturale della nazione.

La misurazione delle pressioni, minacce e rischi con gli indicatori relativi alla qualità obiettivi/soluzioni da intraprendersi deve relazionarsi, per il patrimonio culturale, a fattori di natura materiale e immateriale, basandosi su una lettura critica multifattoriale dell'evoluzione del territorio, finalizzata alla riqualificazione delle aree di pregio degradate, al freno dei fenomeni di abbandono e di densificazione degli usi, per ridurre il consumo del suolo, dell'acqua e delle risorse naturali in genere.

INDICATORI

A livello generale, si rileva che gli indicatori proposti alla verifica degli impatti sul patrimonio culturale del PNIEC non sono caratterizzati rispetto alle trasformazioni o ai rischi indiretti che le azioni previste dal piano potrebbero comportare, frammentando sistemi insediativi sedimentati, dei relativi dei contesti culturali e paesaggistici. L'alterazione dei singoli beni inoltre, non è facilmente misurabile, in quanto le conseguenze indirette delle trasformazioni indotte dal piano sono difficilmente calcolabili. Nel RA stesso si denuncia la difficoltà a elaborare indicatori di valutazione, processo e contributo adeguati.

Riguardo alle verifiche del monitoraggio, si evidenzia che nel RA non viene considerato il concetto di danno paesaggistico ex Parte IV del D. Lgs. 42/04 (o danno ambientale ex D. Lgs. 152/06). I controlli degli effetti del piano dovrebbero essere fondati su criteri rigorosi, per permettere correzioni di rotta e aggiornamenti, per le applicazioni a larga scala di tecnologie attualmente ancora sperimentali.

Non vengono definiti, se non in modo astratto, gli aspetti di reversibilità e irreversibilità degli interventi in rapporto al fattore tempo (breve, medio e lungo termine).

Elaborando misuratori e scenari che considerino tali aspetti, in relazione al grado di vulnerabilità dei beni, si potrebbero individuare categorie complesse di indicatori multidimensionali efficaci su aree con particolari stratificazioni di valori paesaggistici e monumentali. E' di particolare rilievo, per valutare la congruità delle azioni sulla gestione energetica con quelle riguardanti la conservazione attiva, definire i termini della previsione a lungo termine, individuando gli eventuali contrasti con le misure di gestione a breve termine, per evitare destinazioni d'uso improprie e prevenire cicli di abbandono e alterazione del patrimonio culturale.

Riguardo il rapporto tra cambiamento climatico e patrimonio culturale, l'Unesco, l'Uicn e la Comunità europea stanno elaborando da tempo strategie per la prevenzione dei rischi da disastro ambientale, legate al controllo dei processi di danno provocati da eventi climatici anomali (piogge, shock termici, innalzamento della temperatura, venti, inquinamento).

L'attenzione si è focalizzata sia sui monumenti all'aperto, che a quelli musealizzati; i pericoli di perdita non riguardano solo l'aumento progressivo del degrado di singoli elementi, le superfici e i materiali, ma anche le prospettive multi-rischio per i paesaggi culturali e i centri storici.

Si ritiene che il PNIEC dovrebbe integrare gli obiettivi proposti con le prospettive messe a punto da questi organismi, che hanno promosso sia criteri di identificazione del grado di vulnerabilità di monumenti e paesaggi, per la costruzione di mappe specifiche sulla vulnerabilità climatica sia strategie di prevenzione, mitigazione,



Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 21, 00187 Roma - TEL. 06/67214554
PEC: g06e4c@beniculturali.it
PEC: g06e4c@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

concernenti anche i piani di urgenza.

Si premette inoltre che sul territorio romano, viste le caratteristiche fisiche, non può essere considerata l'applicazione dell'eolico.

Per quanto attiene all'energia idroelettrica, viste le caratteristiche torrentizie e l'artificializzazione costante del reticolo idrografico romano, non si ravvisa la possibilità di creare minicentrali, per incidere sulla naturalità residua dei corsi d'acqua.

Il mantenimento e la razionalizzazione degli impianti idroelettrici esistenti potrebbe comportare effetti positivi sul contesto paesaggistico circostante: per quanto concerne Roma, si deve considerare che la Diga di Castel Giubileo costituisce essa stessa un bene culturale, progettato con criteri paesaggistici.

DECARBONIZZAZIONE, EFFICIENZA SICUREZZA ENERGETICA, MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA.

Le misure per la decarbonizzazione e abbassamento della CO2 contenute nel PNIEC debbono essere meglio coordinate con le istanze della pianificazione territoriale e urbanistica, per promuovere la qualità insediativa del territorio.

Ciò significa da una parte coordinare la razionalizzazione delle reti energetiche nazionali con quelle locali, il trasporto e lo stoccaggio, con l'individuazione delle aree per il trattamento dei rifiuti, mediante una strategia di localizzazione che identifichi le zone idonee ed escluda le zone di pregio, minimizzando i trasporti.

A questo proposito si evidenzia che nell'area del Comune di Roma il PNIEC deve misurarsi - con il fatto che le collocazioni degli impianti per il trattamento dei rifiuti di ogni genere sono difformi rispetto alle previsioni che la pianificazione individua alle diverse scale:

- con l'obsolescenza delle reti di trasporto e della viabilità (tenendo conto anche della sovrapposizione spesso incongrua del reticolo antico, quello locale e la viabilità contemporanea); - con la precarietà di una parte dei costruiti dovuto all'abusivismo, con l'elevato consumo di suolo dovuto alla perdita di estensione di terreni agricoli, esponenziale nell'ultimo ventennio, con la riconversione all'edilizia;
- con aree archeologiche e paleontologiche di vasta estensione, che si amplia costantemente, in seguito a nuove scoperte.
- con una rete idrografica superficiale e sotterranea molto articolata, su cui insistono il sistema delle torri, insediamenti protostorici e archeologici.

Si evidenzia che l'elaborazione di una mappa della vulnerabilità permetterebbe di coniugare le istanze del piano energetico con l'identificazione di misure di mitigazione climatica ad hoc per le situazioni di maggior rischio, delineando misure per i piani di emergenza ambientale (per parchi e giardini e giardini storici, per le estese aree archeologiche come i siti di Gabii e di Crustumium, l'Appia Antica, per i monumenti particolarmente esposti come l'area Capitolina, l'isola Tiberina l'area di Ponte Milvio, il litorale romano con i sistemi di torri e di fortificazioni, ad esempio) che identifichino criteri di razionalizzazione energetica concepiti rispetto alle caratteristiche peculiari dei luoghi.

Perché le misure riguardanti il Carbon Sink, siano efficaci, oltre alla promozione delle energie alternative rinnovabili, è indispensabile gestire la dismissione concreta e completa delle reti energetiche nazionali obsolete (elettrico e gas). La dismissione, per essere efficace, dal punto di vista della sostenibilità ambientale, deve prevedere operazioni di ripristino paesaggistico e ambientale che agiscano integralmente su tutti gli aspetti del degrado prodotti, con azioni concrete di compensazione e mitigazione paesaggistica da effettuarsi mediante piani adattati ai singoli contesti (forestazione urbana, recupero di corsi d'acqua, ricostituzione di reti ecologiche, restauro paesaggistico in generale).



Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
e per il Turismo

Servizio V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00187 Roma - TEL. 06/5723.6154
PEC: spes@pec.mibac.gov.it
P.O. www.mibac.gov.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

Inoltre il RA non specifica adeguatamente: i criteri di programmazione, le modalità, e i tempi di smaltimento del solare e dei fotovoltaico.

Per questi ultimi impianti il PNIEC prevede non tanto la dismissione, ma la ristrutturazione, attraverso opere di *re-wiring* e *re-powering* del parco tecnologico esistente: il RA tuttavia non offre un quadro di riferimento riguardante l'applicazione delle *best practice* per garantire l'efficienza tecnologica reale: si rischia di congelare nel tempo all'uso del fotovoltaico estese superfici di suolo che potrebbero essere riconvertite ad altre destinazioni, nell'ambito di una rinnovata valutazione delle detrazioni ambientali in rapporto ai benefici energetici, considerata la continua innovazione tecnologica nella direzione dell'efficienza e del minore impatto.

Il PNIEC prevede di reperire vaste aree, dedicate all'uso energetico, gestite da soggetti privati attraverso accordi, da localizzare in zone degradate o abbandonate.

Per l'alto grado di irreversibilità delle scelte che implica, questa necessità comporta rischi e gravi criticità sul territorio del Comune di Roma, per la densità del patrimonio culturale e naturale, e in particolare di quello archeologico sotterraneo ed emerso, con la sottrazione di vaste aree alla ricerca e agli studi. Vi è inoltre da considerare che molte aree abbandonate o in condizioni di degrado sono potenzialmente aree di rilevante pregio culturale e paesaggistico che potrebbero essere recuperate ai sensi dell'art. 131, 133 e 135 del d.lgs 42/04.

L'uso indiscriminato del fotovoltaico e dell'energia solare nelle aree industriali dismesse, o sugli edifici esistenti - come i capannoni - quando non sia stata accertata la legittimità dello stato dei luoghi, eleva il rischio di consolidare destinazioni improprie, incrementando ulteriormente le discrepanze tra pianificazione teorica e effettivo abuso del territorio.

I criteri di affidamento e le caratteristiche della gestione privata, in particolare, non vengono illustrati adeguatamente: i regimi di concessione devono però essere definiti in ogni dettaglio anche rispetto alla durata, per evitare criticità nell'equa distribuzione delle risorse e per garantire il controllo pubblico degli aspetti afferenti al patrimonio culturale e paesaggistico nella pianificazione del territorio.

Per quanto concerne le nuove edificazioni, si evidenzia che le norme si concentrano sulla sostenibilità energetica dei singoli edifici o di singoli sistemi insediativi, individuando linee guida e applicazione di modelli standardizzati, ma non si esamina il tema della sostenibilità ambientale e climatica a livello dell'impianto dell'intero territorio urbano, con misure che garantiscano la continuità della rete ecologica, la qualità della circolazione e degli spazi collettivi pubblici, riducendo le superfici costruite e la densità edilizia, la conservazione dei corsi d'acqua.

Il RA non evidenzia le criticità di un'applicazione generalizzata delle energie rinnovabili al costruito esistente, agli insediamenti tradizionali, alle città storiche, agli edifici pubblici e anche a quelli monumentali.

Da una parte, non si è caratterizzato specificamente il campo di applicazione: la riqualificazione energetica, rispetto a contesti esistenti privi di qualità urbanistica ed edilizia è un aspetto da inserire in una pianificazione di larga scala che potrebbe contemplare demolizioni e ristrutturazioni radicali; mentre, nel caso di insediamenti storici tradizionali o alla città storica, l'utilizzo delle rinnovabili dovrà essere applicato con ogni cautela per non alterare l'aspetto e le funzioni tradizionali dei siti. Inoltre, poiché la città storica è stata progettata tenendo conto delle risorse naturali, del clima, della qualità dell'aria, della vegetazione, e delle acque, dovrebbe essere promossa la passivazione delle costruzioni, insieme alla verifica delle destinazioni d'uso, scoraggiando le pressioni di usi intensivi quali turismo incontrollato o l'espansione dei centri commerciali.

Né sono stati considerati né gli effetti di detrazione di una possibile perdita della consistenza degli spazi pubblici dovuti ad eventuali privatizzazioni.

Riguardo all'impatto sulla vegetazione, si evidenzia il riferimento del RA al d.lgs 34/18, non incentrato sulle istanze legate alle rarità, alla continuità e all'eccezionalità dei sistemi vegetazionali. Ciò potrebbe comportare riflessi



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00133 Roma - TEL. 06/67234554
PEC: dgpaesaggio@minicolltur.it
PEC: dgpaesaggio@minicolltur.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

Indiretti sia sulla tutela delle bellezze naturali singole e areali, sia della tutela del bene tradizionale/democratico-antropologico delle coltivazioni storiche, per un ampliamento della categoria di bosco nel PTPR Lazio ad ogni categoria di verde.

Inoltre il criterio della compensazione, che il d.Lgs. 34/18 adotta, (in particolare nell'art. 8) contrasta con i principi della conservazione della diversità biologica, promulgato anche dalle raccomandazioni dell'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura.

Per la città di Roma, per la presenza di sugherete, pinete e boschi storici, rilevanti già nella Carta Forestale Nazionale del 1936, il principio di sostituzione/compensazione potrebbe comportare perdite negli equilibri ecosistemici.

Si ritiene che debbano essere approfondite le misure del piano essere dedicate:

- ai giardini e parchi storici, in cui il risparmio energetico si configura come risparmio idrico, sia come razionalizzazione dei sistemi di illuminazione;
- alla gestione energetica e ai piani di emergenza per i musei e gli edifici monumentali vulnerabili.

- Alle aree archeologiche, ai monumenti e ai manufatti nei siti all'aperto.
- All'architettura, e agli insediamenti rurali.

RICERCA SULL'INNOVAZIONE

Si vuole rammentare che i cambiamenti climatici, che hanno impresso trasformazioni cruciali nella preistoria e nella protostoria del territorio romano; hanno lasciato significative tracce nella geologia romana, non solo nella flora e nella fauna, hanno impresso la morfologia della

struttura antica e premoderna urbana: una riflessione generale su queste tematiche non è affrontata nel PNIEG.

Nella storia, gli eventi climatici avversi e le loro implicazioni (inondazioni, incendi, smottamenti, distruzioni di raccolti, infestazioni, carestie epidemiche) hanno lasciato tracce significative non solo nella memoria della città, ma hanno avuto come risultato erezione di monumenti, targhe, opere di regimazione e bonifica, trasformazioni nell'assetto urbano, nella gestione dell'agricoltura e del suolo.

Si ritiene che una sezione delle attività di ricerca sull'innovazione dovrebbe contemplare - insieme allo studio della qualità climatica degli insediamenti e dell'edilizia storica, per l'applicazione dei criteri passivi - sia lo studio degli effetti dei cambiamenti climatici e degli eventi catastrofici del passato, sia il censimento delle tracce e delle testimonianze legati a questi avvenimenti.

Nella ricerca per l'innovazione si ritiene necessario implementare i programmi di educazione a tutti i livelli, studiando forme di condivisione con la collettività, sui programmi riguardanti le problematiche ambientali ed energetiche per sviluppare la consapevolezza e la partecipazione pubblica nei processi decisionali e nell'elaborazione delle politiche di gestione del territorio.

Inoltre su questi temi è auspicabile l'attivazione di corsi di laurea e di educazione permanente per diffondere e ampliare le conoscenze, gli strumenti e la diversificazione delle soluzioni.

Parco Archeologico Appia Antica (prot. n. 1930 del 21/08/2019)

Con riferimento all'oggetto e alla nota del 29.07.2019 prot. 21122 acquisita agli atti di questo Istituto in data 29.07.2019 prot. 1709, con la quale si prende atto che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali, in qualità di una delle Autorità proponenti ha comunicato l'avvio della fase di consultazione pubblica ai fini della procedura di VAS del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00183 Roma - TEL. 06/9721.4334

PEC: mbas@culture.gov.it / paesaggio@culture.gov.it

PEC: info.servizio@mbas.mibc.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

(PNIEC) ai sensi dell'art. 13, comma 5, e art. 14 del D. Lgs. n° 152/2006, esaminata la documentazione tecnica a disposizione, reperibile sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si rappresenta quanto segue.

Il territorio di competenza di questo Istituto è tutelato ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera m) del D. Lgs. n° 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) che sottopone a vincolo paesaggistico le zone di interesse archeologico. Sono comprese inoltre anche "aree dichiarate di notevole interesse pubblico" ai sensi dell'art. 136 del Codice, ex L. 1497/39.

Sono presenti nel territorio di competenza vincoli archeologici diretti e indiretti, ai sensi del D. Lgs. n° 42/2004 ex L. 1089/39, che costituiscono testimonianza di un complesso unitario e indivisibile di notevole pregio archeologico. Poiché il D. lgs. n° 152/06 e s.m.i. prevede tra i contenuti del Rapporto Ambientale l'individuazione, descrizione e valutazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti relativi al patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interrelazione tra i suddetti fattori, devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi che possono manifestare un carattere di eventuale criticità, al fine di evidenziare gli approfondimenti di indagine necessari al caso specifico.

Esaminata la documentazione pervenuta, considerato il carattere strategico del Piano e degli effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, considerato che l'obiettivo ambientale del Piano è anche quello di incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio, questo Istituto, in base alle proprie competenze territoriali, formula le seguenti valutazioni e osservazioni affinché il patrimonio culturale sia adeguatamente tutelato, salvaguardato e valorizzato ai sensi del D. Lgs. n° 42/2004:

- a) con riferimento al profilo monumentale-paesaggistico, si rileva che sul piano metodologico, vista la natura delle tipologie potenzialmente interessate dal PNIEC, nella prospettiva di future attività di sviluppo degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, principalmente impianti fotovoltaici ed eolici, sarebbe opportuno valutare gli effetti reali e immediati sulle aree caratterizzate dalla presenza di emergenze architettoniche: si consiglia di rivedere gli indicatori relativi ai potenziali impatti ambientali in particolare nel settore della produzione di energia elettrica, poiché determinate tecnologie non sono compatibili con il carattere delle aree di competenza, fortemente conotate dalla presenza di valori ambientali direttamente connessi alle testimonianze di alto valore archeologico e monumenti dal grosso impatto visivo (parco degli Acquedotti);
- b) il Piano promuove l'installazione di impianti fotovoltaici innanzitutto su edificio, tettoie, parcheggi, aree di servizio, e la diffusione anche di grandi impianti fotovoltaici a terra, privilegiando però zone improduttive, non destinate ad altri usi, quali le superfici agricole non utilizzate; a tale proposito si raccomanda di valutare l'inserimento ambientale e l'impatto sul paesaggio, oltre che la compatibilità con le emergenze architettoniche ed archeologiche esistenti nel territorio, suggerendo di indicare le aree eventualmente escluse da tali interventi.
- c) relativamente ai territori di competenza, è consigliabile una ricognizione puntuale dei beni e delle aree interessate, dei relativi dispositivi di tutela, anche attraverso il riferimento alle disposizioni di tutela degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti;
- d) si raccomanda di evitare scelte che comportino la compromissione e l'alterazione delle principali visuali e degli elementi qualificanti dell'area tutelata;



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00187 Roma - TEL. 06/6723 4554

P.C. piano di tutela ambientale e paesaggistica

P.O. 22/2006 servizi di tutela culturale



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

- e) per quanto attiene gli aspetti di tutela archeologia sottolineando l'impatto significativo che potranno avere sul patrimonio archeologico tutti gli interventi che comportino movimentazione del suolo e del sottosuolo, si condivide la necessità di assolvere a quanto previsto dalle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico in applicazione del D.Lgs. n°42/2004 art. 28 comma 4, ponendosi come obiettivo la riduzione delle potenziali interferenze delle opere con i beni di interesse archeologico;
- f) relativamente alle misure di mitigazione proposte per i potenziali effetti negativi, si condivide la scelta di evitare la rimozioni di siepi e filari alberati e in generale il taglio di alberi, e si consiglia di non realizzare impianti di fotovoltaico a terra in prossimità di aree vincolate, prediligendo la realizzazione su strutture già esistenti, e valutando la possibilità di proteggere, se necessario, mediante opportuno distanze di sicurezza o altre misure pertinenti, le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale nonché gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del D.Lgs. n°42/2004, che si trovano nelle vicinanze degli impianti.

Questo Istituto si riserva di dettare prescrizioni più puntuali sulla base dell'esame dei singoli interventi previsti.

REGIONE PIEMONTE

Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino (prot. n. 16703 del 27/09/2019) e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo (prot. n. 202 del 25/09/2019) hanno espresso il seguente medesimo parere

In riferimento all'oggetto, vista la nota prot. n. 6739 del 18/07/2019 (trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali e assunta agli atti di questo Ufficio con prot. n. 12859 del 19/07/2019, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. 21122 del 29/07/2019 recepita agli atti di quest'Ufficio con prot. n. 13395 del 29/07/2019, vista la documentazione tecnica presente sul sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, richiamata la precedente nota prot. n. 7503 del 03/05/2019 e preso atto del recepimento di quanto in essa contenuto, per quanto di competenza, si rileva quanto segue:

- a) per quanto riguarda il paragrafo 3.2 della *Proposta di Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima. Politiche e Azione. Dimensione dell'efficienza energetica*, ed in particolare per le misure "Detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e il recupero del patrimonio edilizio" e "Conto Termico" sarebbe auspicabile la definizione di requisiti minimi di accesso differenziati a seconda che gli interventi di efficientamento interessino l'edilizia corrente o il patrimonio immobiliare sottoposto a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 s.m.i., per favorire la salvaguardia di elementi connotanti particolarmente fragili (serramenti, coperture, intonaci,...) e nel rispetto dei principi di corretta conservazione delle componenti storiche;
- b) relativamente alle misure descritte nel *Rapporto Ambientale (Paragrafo 2.3 Descrizione delle misure del PNIEC)* per il raggiungimento degli obiettivi delle quote di energia da fonti rinnovabili (FER) al 2030, destano preoccupazione i possibili effetti cumulativi derivabili dalla promozione dei piccoli impianti, soprattutto nei contesti insediativi di rilevanza storico-paesaggistica (es. installazione di impianti fotovoltaici/solari) ancorché non sottoposti a tutela ai sensi della Parte III del Codice
- c) nel *Rapporto Ambientale (Paragrafo 9. Le mitigazioni ambientali)*, sarebbe opportuno approfondire il tema



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00187 Roma - TEL. 06/47534554

PEC: dirserv.v@beniculturali.it

P.O. dirserv.v@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

- della possibile interferenza degli impianti da energia rinnovabile non solo rispetto alla componente naturalistica-ambientale del paesaggio ma anche a quella percettivo-identitaria e morfologica insediativa, nonché rispetto ai beni tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 proponendone le adeguate misure mitigative. Si ritiene che possano essere tenute in considerazione possibili misure di mitigazione anche in riferimento a interventi di adeguamento/riqualificazione su impianti esistenti;
- d) in riferimento ai punti precedenti si rileva una carenza nell'articolazione di *Effetti ambientali e Contributi* in corrispondenza dell'*Obiettivo Ambientale* "Incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e sul paesaggio" nel *Rapporto Ambientale (Paragrafo 10 Elementi per la valutazione del sistema di monitoraggio ambientale del PNIEC - Monitoraggio degli effetti complessivi del Piano)*;
- e) tra tali carenze, si rileva in particolare la mancanza di misure per quanto riguarda la prevenzione dei possibili impatti sul patrimonio archeologico non censito. A questo proposito si richiamano i disposti del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in merito al procedimento di Verifica preventiva dell'Interesse archeologico, di cui all'art. 25 del medesimo decreto. Nei casi previsti dalla normativa, dovrà essere presentato alla Soprintendenza competente per territorio il progetto di fattibilità dell'opera, o un suo stralcio sufficiente ai fini archeologici, unitamente ad una relazione archeologica contenente gli esiti delle indagini archeologiche preliminari; sulla base di tale documentazione, la Soprintendenza ha facoltà di avviare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dall'art. 25, commi 8 e 12, richiedendo l'esecuzione di saggi, sondaggi o scavi in estensione sotto la propria direzione scientifica. Inoltre, secondo la medesima normativa (art. 25, comma 1) i soggetti titolari, in via esclusiva, a redigere la relazione archeologica occlusa al progetto di fattibilità e ad effettuare la verifica preventiva di cui sopra sono gli archeologi in possesso di diploma di laurea e specializzazione o di dottorato di ricerca in archeologia, ovvero i dipartimenti archeologici delle università.

Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verban-Cusio e Vercelli (prot. n. 11501 del 25/09/2019)

In riferimento all'oggetto, vista la nota prot. n. 6739 del 18/07/2019 trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali e assunta agli atti di questo Ufficio con prot. n. 12859 del 19/07/2019, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. 21122 del 29/07/2019 recepita agli atti di quest'Ufficio con prot. n. 13395 del 29/07/2019, vista la documentazione tecnica presente sul sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, richiamata la precedente nota prot. n. 7503 del 03/05/2019 e preso atto del recepimento di quanto in essa contenuto, per quanto di competenza, si rileva quanto segue:

- f) per quanto riguarda il paragrafo 3.2 della *Proposta di Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima. Politiche e Misure. Dimensione dell'efficienza energetica*, ed in particolare per le misure "Detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e il recupero del patrimonio edilizio" e "Conto Termico" sarebbe auspicabile la definizione di requisiti minimi di accesso differenziati a seconda che gli interventi di efficientamento interessino l'edilizia corrente o il patrimonio immobiliare sottoposto a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 s.m.i., per favorire la salvaguardia di elementi connotanti particolarmente fragili (serramenti, coperture, intonaci,...) e nel rispetto dei principi di corretta conservazione delle



Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San'Agostino, 22, 00183 Roma - TEL. 06/0713.4154
PEC: dir.servizio.v@beniculturali.it
P.O. dir.servizio.v@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

componenti storiche;

- g) relativamente alle misure descritte nel *Rapporto Ambientale (Paragrafo 2.3 Descrizione delle misure del PNIEC)* per il raggiungimento degli obiettivi delle quote di energia da fonti rinnovabili (FER) al 2030, destano preoccupazione i possibili effetti cumulativi derivabili dalla promozione dei piccoli impianti, soprattutto nei contesti insediativi di rilevanza storico-paesaggistica (es. installazione di impianti fotovoltaici/solari) ancorché non sottoposti a tutela ai sensi della Parte III del Codice
- h) nel *Rapporto Ambientale (Paragrafo 9. Le mitigazioni ambientali)*, sarebbe opportuno approfondire il tema della possibile interferenza degli impianti da energia rinnovabile non solo rispetto alla componente naturalistica-ambientale del paesaggio ma anche a quella percettivo-identitaria o morfologica insediativa, nonché rispetto ai beni tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 proponendone le adeguate misure mitigative. Si ritiene che possano essere tenute in considerazione possibili misure di mitigazione anche in riferimento a interventi di adeguamento/riqualificazione su impianti esistenti;
- i) in riferimento ai punti precedenti si rileva una carenza nell'articolazione di *Effetti ambientali e Contributi* in corrispondenza dell'*Obiettivo Ambientale* "Incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e sul paesaggio" nel *Rapporto Ambientale (Paragrafo 10 Elementi per la valutazione del sistema di monitoraggio ambientale del PNIEC - Monitoraggio degli effetti complessivi del Piano)*;

Per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico, si richiamano i disposti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in merito al procedimento di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 25 del medesimo Decreto legislativo. Nei casi previsti dalla normativa, dovrà essere presentato alla Soprintendenza competente per territorio il progetto di fattibilità dell'opera, o un suo stralcio sufficiente ai fini archeologici, unitamente ad una relazione archeologica contenente gli esiti delle indagini archeologiche preliminari. Sulla base di tale documentazione, la Soprintendenza ha facoltà di avviare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista art. 25, commi 8 e 12 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. richiedendo l'esecuzione di saggi, sondaggi o scavi in estensione sotto la propria direzione scientifica. Inoltre, secondo la normativa (art. 25, comma 1 del D.Lgs. 50/2016), i soggetti titolari, in via esclusiva, a redigere la relazione archeologica acclusa al progetto di fattibilità e ad effettuare la verifica preventiva di cui sopra sono gli archeologi in possesso di diploma di laurea e specializzazione o di dottorato di ricerca in archeologia, ovvero i dipartimenti archeologici delle università.

REGIONE PUGLIA

Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari (prot. n. 11580 del 19/09/2019)

In riferimento all'avvenuto avvio della Procedura di VAS riportata in oggetto, comunicato con la nota che si riscontra, acquisita agli atti in data 29.07.2019 prot. n. 9963, questa Soprintendenza, valutata la documentazione presente sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in merito al questionario per la consultazione inviato comunica quanto segue.

In merito agli indicatori relativi al Paesaggio e al Patrimonio Culturale, il Rapporto Ambientale ritiene che su tali beni gli effetti siano riconducibili essenzialmente alla "frammentazione di habitat, ambienti e reti ecologiche, per la creazione di nuove infrastrutture di produzione e di trasporto energetico, e al nuovo consumo di suolo in aree naturali e rurali, con effetti diretti quali la frammentazione del paesaggio e alterazione/compromissione delle principali visuali e degli elementi qualificanti e connotativi, anche in senso storico e legati ad usi e tradizioni".



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 21, 00187 Roma - TEL. 06/67234534
PEC: risorsepaesaggio@turismo.gov.it
PEC: dir.ufficiopaesaggio@turismo.gov.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

Tale valutazione, a parere della Scrivente, non tiene conto dello stato del paesaggio già compromesso dalla presenza d'impianti di produzione da fonte rinnovabile e dalle infrastrutture per il trasporto dell'energia esistenti, senza considerare quanto previsto dalla Convenzione Europea del Paesaggio firmata a Firenze il 20.10.2000, e correttamente riportata nel Quadro Normativo Internazionale, che prevede che la stessa "[...] si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne o marine. Comprende sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati."

Pertanto si ritiene necessario che fra gli indicatori degli impatti del Piano sul Patrimonio Culturale e sul Paesaggio sia inserita anche l'analisi della valutazione degli impatti cumulativi dei nuovi interventi con quanto già autorizzato e/o realizzato, valutando come priorità il massimo riutilizzo delle aree già occupate da infrastrutture e opere e il potenziamento d'impianti eolici esistenti. Tale indicazione è stata fornita anche durante la fase precedente, ma non sembra essere stata recepita.

Come fonte dei dati si rimanda ai contenuti del portale della Regione Puglia <http://www.sit.puglia.it/>.

Per quanto riguarda l'Analisi della coerenza esterna, si fa notare che all'interno del Piano non è presente alcun riferimento normativo a livello regionale. Per cui si ritiene necessario inserire il riferimento al PPTR vigente, piano paesaggistico elaborato ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice con le finalità di tutela e valorizzazione nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, in attuazione dell'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica". In materia di programmazione, pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, risulta indispensabile fare riferimento agli ambiti di paesaggio individuati dal PPTR e in particolare alle "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile".

In merito alla localizzazione delle opere e alle ipotesi alternative si sottolinea che risulta prioritario il potenziamento di impianti eolici esistenti con il massimo riutilizzo delle aree già occupate da infrastrutture e opere. In relazione all'importanza che rivestono i percorsi armentizi della regione, tutelati ai sensi della normativa vigente ed oggetto preferenziale per la localizzazione di elettrodotti interrati, si ritiene necessario richiamare fra la normativa vigente regionale la recente Delibera della Giunta Regionale del 2.05.2019, n. 819 (Legge Regionale n. 4/2013, Testo Unico delle disposizioni in materia di demanio armentizio, artt. 6 e 7. Approvazione definitiva del Quadro di Assetto dei Tratturi).

REGIONE AUTONOMA SICILIANA

Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta (prot. n. 6014 del 23/09/2019 e prot. n. 3461 del 27/06/2019)

Con riferimento alla nota a margine segnata con la quale la Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio - Servizio V- Tutela del Paesaggio, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, chiede di inviare le proprie osservazioni in merito alla procedura VAS del Piano Nazionale Integrato per l'energia e il Clima, questa Soprintendenza al fine di esprimere le proprie valutazioni in merito ha visionato la relativa documentazione tecnica (Rapporto preliminare- documenti di Scoping) pubblicata al link "<http://va.minambiente.it/it/Oggetti/Info/7040>;

VISTO il D. Lgs. del 22 gennaio 2004, n.42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.;

VISTO il D.A. n. 1858 del 02.07.2015 di Approvazione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 "Area dei rilievi di Lercara, Cerda e Caltavuturo, Area della catena settentrionale (Monti delle Madonie), Area delle colline della Sicilia centro-meridionale, Area delle colline di Mazzarino e Piazza Armerina, Area delle colline dell'ennese, Area delle pianure costiere di Licata e Gela" - dei territori dei comuni di: Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delfia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro,



Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00187 Roma - TEL. 06/67214551
PEC: dir.dg.serviziiv@beniculturali.it
PEC: dg.beniculturali@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Suteri, Valfelunga Pratameno e Villalba, ricadenti nella Provincia di Caltanissetta", pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana (G.U.R.S.) n. 31 del 31/07/2015;

CONSIDERATO che il Piano paesaggistico assicurare specifica considerazione ai valori paesaggistici e ambientali del territorio attraverso:

- l'analisi e l'individuazione delle risorse storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni secondo ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici;
- prescrizioni ed indirizzi per la tutela, il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione dei medesimi valori paesaggistici;
- l'individuazione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti dal Piano va ricercata, in regime di compatibilità con le norme di tutela dello stesso piano paesaggistico, da parte di piani, progetti e programmi aventi contenuto territoriale-urbanistico, nonché di piani di settore;

VISTE le Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico ed in particolare l'art. 20 - articolazione delle norme - che sulla base degli scenari strategici, che definiscono valori, criticità, relazioni e dinamiche definisce sia le aree in cui opere ed interventi di trasformazione del territorio sono consentite sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti dallo stesso Piano Paesaggistico, sia le aree in cui il Piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre in tutti i processi di trasformazione del territorio in quanto beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Codice;

questa Soprintendenza, nell'esprimere una valutazione positiva in merito al "Piano" in oggetto ritiene opportuno evidenziare che il medesimo Piano dovrà tenere conto, come riferimento prioritario, delle prescrizioni e degli indirizzi programmatici e pianificatori contenuti nelle norme di attuazione del Piano Paesaggistico, con particolare attenzione al dettato dell'art. 44: Definizione del titolo V: Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio, che, tra l'altro, recita: *"Nella localizzazione e progettazione dei suddetti impianti si dovrà valutare l'impatto sul paesaggio e sull'ambiente e si dovrà comunque tener conto delle strade e dei percorsi già esistenti, nonché evitare tagli o danneggiamento della vegetazione esistente. Vanno esclusi i siti di elevata vulnerabilità percettiva quali le singolarità geolitologiche e geomorfologiche, i crinali, le cime isolate, i limponi, ecc. e comunque le aree ricadenti nei livelli 2) e 3) di cui al precedente art. 20 della presente normativa."*; Tale vulnerabilità, nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica in cui la realizzazione degli impianti non è specificatamente preclusa, dovrà essere oggetto di studi dei bacini di intervisibilità da sottoporre all'approvazione di questa Soprintendenza. Pertanto, data la molteplicità degli aspetti ambientali -paesaggistici da considerare, gli impianti previsti nel "Piano" dovranno essere calibrati sulla base della fattibilità in termini di caratteristiche del sito e del Paesaggio Locale in cui si collocano.

Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa (prot. n. 12228 del 16/10/2019)

In riferimento alla nota prot.n.42824 del 09.09.2019 trasmessa da Codeste Dipartimento e relativa alla fase di consultazione preliminare (fase di Scoping) dei Soggetti con Competenza Ambientale (SCA) finalizzata alla elaborazione della VAS del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) in oggetto, Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esaminata la Proposta di Piano e il Rapporto Ambientale Preliminare di cui si condividono i contenuti e gli obiettivi, formula le seguenti osservazioni.

Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) si propone quale strumento programmatico indirizzato alla tutela ambientale all'interno degli obiettivi fissati nel mese di ottobre 2014 dal Consiglio europeo approvando il "Quadro 20.30 per le politiche dell'energia e dei climi", fissando l'obiettivo europeo



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00187 Roma - TEL. 06/47716334
PEC: dir-gep@pec.mibac.it
PEC: dir-gep@pec.mibac.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, bloccando alcuni obiettivi strategici che vanno dalla graduale decarbonizzazione alla efficienza e sicurezza energetica auspicando una sempre più ampia utilizzazione delle fonti rinnovabili. All'interno di tali sacrosanti obiettivi, sarebbe opportuno e di impoecraslinabile importanza, l'istituzione di un programma di educazione ambientale a partire dalle scuole di ogni ordine e grado affinché si formino nuove generazioni europee con elevata sensibilità ambientale che finalmente potranno considerare come proprio l'ambiente e la natura che ci circonda.

Il rispetto dell'ambiente e gli obiettivi futuri dovranno necessariamente tener conto di quanto contenuto negli strumenti di cui si sono dotati le Amministrazioni locali, nella fattispecie i Piani Paesaggistici, il Piano Paesaggistico Regionale Ambiti 14 e 17, che interessa il territorio della Provincia di Siracusa, approvato con il D.A. n.5040 del 20.10.2017 e pubblicato nella G.U.R.S. n.12 del 16.03.2018, disciplina tutti gli interventi ricadenti nelle zone oggetto di tutela ambientale e paesaggistica. Pertanto, quest'Ufficio si esprimerà in merito alla compatibilità dei singoli interventi che interesseranno le aree tutelate.

Parimenti si dovrà tenere conto dei Beni e dei siti archeologici o d'interesse archeologico, già contemplati nel suddetto Piano Paesaggistico ulteriormente valorizzato con la istituzione del Parco Archeologico di Siracusa-Eloro-Villa del Tellaro di cui al D.A. n.18/gab del 11.04.2019 e del Piano Archeologico di Leontinoi di cui al D.A. n.11/gab del 07.03.2019 e dei siti Siracusa e Necropoli di Pantalica di cui alla "Word Eritage List Unesco" infine, ai sensi del combinato disposto od D.Lgs.ni.50/2016, art. 25, già nella fase di programmazione di interventi su aree di interesse archeologico, si raccomanda la redazione della Verifica preventiva dell'interesse Archeologico (VIARCH).

Questa Soprintendenza si riserva di valutare ed esprimere parere, sugli interventi di competenza.

REGIONE TOSCANA

Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo (prot. n. 20544 del 21/08/2019)

Con riferimento al procedimento in oggetto, vista la nota di codesta Direzione Generale prot. 21122 del 29 luglio 2019 inviata tramite PEC ed acquisita al prot. 19178 del 30 luglio 2019 (Avvio delle consultazioni) ed esaminati gli elaborati presenti al link indicato nella nota di trasmissione

<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7040/10060?pagina=3&collapse>
per quanto di stretta competenza si comunica quanto segue.

VISTI i riferimenti normativi:

Riferimenti internazionali:

Convenzione Europea del Paesaggio - 20 ottobre 2000

Riferimenti nazionali:

D.Lgs. 42/2004 e s.m.l. (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

Riferimenti regionali:

PIT/PPR - Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015, vigente a partire dalla Delibera n. 37/2015 pubblicata con i relativi allegati sul BURT del 20 maggio 2015;

e pertanto;



Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
e per il Turismo

5013770 V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - T.06/6723.4354
PEC: info@archaeology.gov.it
PEC: info@paesaggio.gov.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

RICHIAMATO l'Allegato 1a - Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse Arce non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio

RICHIAMATO l'Allegato 1b - Impianti eolici

RICHIAMATO l'Allegato delle Invarianti strutturali entrambi parte integrante del PIT;

RICHIAMATO l'Elaborato 8 B (Disciplina di Beni Paesaggistici)

RICHIAMATO l'Allegato I (Elenco dei Beni Archeologici vincolati ai sensi della Parte II del Codice che presentano valenza paesaggistica e come tali individuati quali zone di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. m) del Codice);

RICHIAMATA la Carta dell'Intervisibilità teorica assoluta;

RICHIAMATO l'Elaborato di Progetto di fruizione lenta del paesaggio regionale;

tutto ciò premesso, ai fini del richiesto contributo istruttorio si evidenzia quanto segue.

Dalla documentazione si evince il generale obiettivo di "dare attuazione a una visione di ampia trasformazione dell'economia, nella quale la decarbonizzazione, l'economia circolare, l'efficienza e l'uso razionale ed equo delle risorse naturali rappresentano insieme obiettivi e strumenti per una economia più rispettosa delle persone e dell'ambiente". Si condividono, dunque, le finalità generali che si pone il Paese in quanto la tutela del Paesaggio e dei Beni culturali in senso lato non può prescindere dalla sostenibilità ambientale dell'uso delle risorse.

In particolare si condividono i seguenti obiettivi strettamente legati anche la tutela del Paesaggio e dei Beni culturali:

- ✓ ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, proteggere la salute, il benessere e i beni della popolazione, preservare il patrimonio naturale (che è parte integrante e sostanziale del patrimonio paesaggistico)
- ✓ mantenere o migliorare la resilienza e la capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici nonché trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno presentare con le nuove condizioni climatiche (Strategia di adattamento ai Cambiamenti Climatici)
- ✓ conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di hotopi, di valori scientifici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e litogeologici, di equilibri ecologici (Legge quadro sulle Aree protette 394/1991)
- ✓ garantire la gestione sostenibile delle foreste e combatterne l'abbandono e il degrado (SNSS) (i boschi in modo particolare costituiscono una parte integrante del patrimonio paesaggistico)
- ✓ salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat per gli ecosistemi terrestri e acquatici (SNSS) (gli ecosistemi naturali e le zone umide rappresentano una parte integrante del patrimonio paesaggistico)
- ✓ sostenibilità di tutte le attività che hanno un impatto sulle acque, al fine di garantire la disponibilità di acqua di qualità per un uso idrico sostenibile ed equo (Water Blueprint)
- ✓ arrestare il consumo di suolo netto entro il 2050, obiettivo strategico anticipabile al 2030 (SNSS)
- ✓ assicurare che il consumo di suolo non superi la crescita demografica entro il 2030 (UN, 2015)
- ✓ non aumentare il degrado del territorio entro il 2030 (UN, 2015) Tale obiettivo, come i due precedenti, contrasterebbe lo spopolamento delle aree interne della penisola e potrebbe facilitare la riconfigurazione dell'abitabilità dei centri minori che tendono all'abbandono, determinando una accelerazione centripeta



Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
e per il Turismo

Servizio V - Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723 4364
PEC: risorse-naturali.servizio@ministeroculturaitalia.it
PEC: dir-abw.servizioprotezionepaesaggi@ministeroculturaitalia.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

- ✓ verso grandi centri urbani.
- ✓ garantire il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche urbano/rurali (SNSS)
- ✓ Incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio (SNSS)

Indicando come la più auspicabile delle soluzioni la produzione di energia da fonti naturali, si evidenzia che nel territorio di competenza di questa Soprintendenza ricadono molti ambiti naturalmente vocati a tale finalità (ad es. nel massiccio dell'Amiata o nelle Colline metallifere); infatti il PIT/PPR disciplina la presenza e la costruzione di infrastrutture in ambiti di pregio paesaggistico tutelati da provvedimenti diretti.

Occorre quindi che tutti gli interventi che si prevedranno ai fini dell'adeguamento alla produzione di energie alternative siano sottoposti ad una puntuale verifica di intervisibilità (Cfr. la Carta dell'intervisibilità teorica assoluta) ai fini di individuare corrette misure mitigative, ed un esame degli interventi in relazione alle Invarianti strutturali, in particolare:

- o III invariante I: i caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici
- o I4 invariante IV: i caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali

Per quanto attiene la tutela del patrimonio archeologico si osserva che è indispensabile ottemperare ad una duplicità di istanze:

- tutela del patrimonio emergente e visibile, parte integrante del paesaggio;
- verifica del rischio archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, onde evitare che gli interventi nella loro realizzazione possano procedere senza indugi.

Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, (prot. n. 10165 del 27/09/19)

In riferimento alla nota del 29.07.2019 (Vs prot. n. 21122), acquisita agli atti questo Ufficio in data 07.08.2019 (Ns prot. 8595), si trasmettono le seguenti osservazioni.

1. Allegato4_Rapporto_Ambientale_VAS_PNIEC_Quadro_riferimento_normativo_obiettivi_sostenibilità_A pagina 33, si ritiene opportuno integrare il punto 1 con:

- Evitare di modificare gli skyline,
- Rispettare tutti i cono visuali,
- Salvaguardare i corsi d'acqua dall'installazione di impianti di qualsiasi tipo non congrui con il paesaggio circostante.

Nel rispetto (per quanto attiene ai territori toscani) di quanto previsto nel PIT (Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico per la Toscana),

A pagina 33, si ritiene opportuno integrare il punto 2 con:

Tenere conto del potenziale archeologico delle aree interessate da interventi, producendo e sottoponendo alla Soprintendenza referente, l'opportuna documentazione già in fase di progetto di fattibilità, secondo quanto previsto dall'art. 25 c. 1 D.Lgs. 50/2016,

A pagina 34, si ritiene opportuno aggiungere riferimenti al Piano Normativo Regionale. Per il territorio di competenza di quest'Ufficio si richiama il PIT (Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico - Deliberazione Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n.37), le relative "schede dei paesaggi e individuazione degli



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

obiettivi di qualità" e gli allegati specifici.

2. Rapporto—Preliminare—Ambientale (2)

A pagina 76, tabella "Potenziali impatti ambientali tra le tecnologie implementate e vettori energetici in attuazione del PNIEC e il Tema Ambientale PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE"

Si chiede di specificare meglio la natura degli indicatori 1 e 2;

in generale pare inappropriato definire "potenzialmente positivi" gli effetti di quasi tutti gli interventi sul patrimonio paesaggistico e culturale. In particolare:

- ove ci sia vincolo paesaggistico (parte III del Codice dei Beni Culturali), di per sé qualsiasi modifica dell'aspetto dei luoghi è da considerarsi a impatto potenzialmente negativo;
- ove ci sia vincolo architettonico (parte II del Codice dei Beni Culturali), storico artistico o archeologico di per sé qualsiasi modifica dell'aspetto dei luoghi è da considerarsi a impatto potenzialmente negativo;
- ove ci sia vincolo archeologico o rischio archeologico medio/alto qualsiasi intervento che abbia impatto sul sedime è da considerarsi potenzialmente negativo.

In generale,

per quanto attiene alla tutela paesaggistica e monumentale si sottolinea fin d'ora la necessità, durante tutte le fasi di progettazione di ogni singolo intervento, di attenersi ad ogni prescrizione dettata dal NT;

per quanto attiene alla tutela archeologica si segnala che anche in assenza di vincolo diretto, i diversi progetti potrebbero presentare il rischio di avere un impatto consistente e irreversibile sul deposito archeologico potenzialmente presente. Ai fini della mitigazione di tale rischio, si ricorda fin d'ora la necessità di prevedere l'esecuzione di indagini archeologiche preventive, così come richiesto dall'art. 25 del D. Lgs. 50/2016. Tali ricerche, che dovranno essere concordate con questa Soprintendenza, andranno effettuate allo scopo di circoscrivere l'estensione del deposito archeologico potenziale e pervenire tempestivamente ad eventuali considerazioni circa la non fattibilità delle opere previste.

In merito agli impianti idroelettrici, si suggerisce che gli Enti Locali individuino i corsi d'acqua da interdire a priori a tale tipo di intervento, con particolare attenzione a evitare l'effetto cumulo e a preservare gli ambienti ancora integri.

Resta inteso che, valutato lo stato attuale di previsione degli interventi, in mancanza di dati progettuali specifici, quest' Ufficio esprimerà parere di competenza sui singoli progetti presentati di volta in volta.

Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio per La Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato (prot. n. 19902 del 17/09/19)

Con riferimento al procedimento in oggetto e alla richiesta inviata da Codesta Direzione Generale, acquisita agli atti con prot. n. 1765 del 07/08/2019, con la quale è stato comunicato l'invio delle consultazioni con i soggetti competenti in materia sul "Rapporto Ambientale" relativo al "Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il clima", questa Soprintendenza, esaminato il documento in oggetto e considerato che gli obiettivi principali, globali e strategici e le linee di interventi del Piano, come individuati nel suddetto documento, possono determinare significativi effetti, sia positivi che negativi, nei confronti del patrimonio culturale, inteso come insieme dei beni culturali e dei beni paesaggistici, e che tali effetti possono assumere carattere di particolare rilevanza stante l'eccezionale valore di tale patrimonio, sia in termini qualitativi che quantitativi, e la sua diffusione ed estensione sull'intero territorio regionale.



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00133 Roma - TEL. 06/67234554
PEC: mbas@mbas.servizi@beniculturali.it
PEC: dirbo.servizi@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

verificato che risultano soltanto accennate, nel "Rapporto Ambientale", le componenti riferite al patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici) e mancano del tutto le indicazioni relative alla vincolistica ed agli immobili e aree tutelate, ai sensi delle Parti II e III del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., presenti sul territorio di competenza ed eventualmente interessati dal Piano;

ai fini della redazione del successivo "Rapporto Ambientale" e degli elaborati del Piano in oggetto, si comunica che essi dovranno comprendere i contenuti di seguito elencati e riconducibili ai territori interessati:

- beni culturali tutelati dalla Parte II del Codice;
- mappatura di tutte le evidenze archeologiche note (in letteratura e da documentazione d'archivio), anche quelle ove non sia sopravvenuta la dichiarazione di interesse particolarmente importante ai sensi degli artt. 13-14 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii;
- immobili e aree di notevole interesse pubblico tutelate ex art. 136 del Codice;
- aree tutelate per legge ex art. 142 del Codice;

inoltre, dovranno essere inserite ed implementate le seguenti tematiche:

- descrizione puntuale delle aree che potrebbero essere significativamente interessate con l'applicazione del Piano;
- verifica della conformità del Piano rispetto agli obiettivi, direttive e prescrizioni del PIT-PPR della Regione Toscana (Schede di vincolo e Disciplina dei beni paesaggistici), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015;
- misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi conseguenti all'attuazione del Piano;
- individuazione delle eventuali alternative e le ragioni che hanno motivato la scelta, sia per quanto riguarda la sostenibilità paesaggistica e sia in relazione alla compatibilità del Piano rispetto ai beni culturali interessati;
- descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Piano.

REGIONE VENETO

Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso (prot. n. 25561 del 25/09/2019)

Con riferimento al piano in argomento, dando seguito alla nota della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio V Tutela del Paesaggio prot. n. 21122 del 29-07-2019, qui pervenuta in data 29-07-2019 ed acquisita in pari data agli atti con prot. 0020235, preso atto della documentazione tecnica reperibile presso il sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (link: <https://va.minambiente.it/it/Oggetti/Documentazione/7040/10060>), questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Ambientale, redatto ai sensi degli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 152/2006, e la documentazione inerente al suddetto piano.

Considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali, formula le seguenti valutazioni e osservazioni, con riferimento ai contenuti e agli obiettivi del piano come evidenziati in particolare dal Rapporto Preliminare e dalla Sintesi non Tecnica.



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 12, 00153 Roma - TEL. 066723 6554
PEC: dir.serviziov@beniculturali.it
PBO: www.beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

- a) si ritiene esaustiva l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del piano, pur ravvisando che, come ribadito nel Rapporto Ambientale, data la natura esclusivamente strategica dello strumento in oggetto, non risulta prodotta alcuna analisi che permetta di valutarne la coerenza interna (ovvero la rispondenza tra gli obiettivi prefissati e le previste misure di attuazione) e la coerenza esterna in relazione alla pianificazione di livello sovraordinato pertinente. In particolare, per quanto di competenza, si ravvisa l'opportunità di ricollegare il piano con lo stato attuale della pianificazione paesaggistica della Regione, coordinando i propri obiettivi con i contenuti del nuovo *Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) del Veneto*, adottato con D.G.R. n. 372 in data 17.02.2009, comprensivo dell'Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio;
- b) si ritiene esaustiva la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente, alla luce della approfondita e significativa varietà di analisi (relative alla qualità dell'aria, alla biodiversità, al patrimonio forestale, al consumo e alla qualità del suolo, ecc.) contenuta nel RA. Vengono, altresì, descritte, sulla base di complesse valutazioni enunciate ma non puntualmente descritte, le conseguenze afferenti alla realizzazione di due diversi scenari di piano, quello Base (opzione '0', ovvero il mantenimento delle misure energetiche correnti) e quello conseguente alla concretizzazione degli obiettivi strategici prefigurati dal PNIEC;
- c) si ritiene non esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dall'attuazione degli obiettivi del piano. Sebbene tali obiettivi siano finalizzati all'identificazione delle politiche e delle misure nazionali per ottemperare ai target europei al 2030 in termini di energia e clima (riduzione delle emissioni di gas serra, aumento della quota di energia da fonti rinnovabili (FER) e aumento dell'efficienza energetica), si sarebbe ritenuto necessario, al di là delle virtuose finalità, che nel Rapporto Ambientale si fosse fatto esplicito riferimento al patrimonio culturale e paesaggistico e alle possibili ricadute che alcune strategie di piano possono generare sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II e della Parte III del D.Lgs. 42/2004. Ben consci che tali valutazioni analitiche possano partire da presupposti esclusivamente qualitativi e non certo quantitativi, stante la portata nazionale del programma, si evidenzia in ogni caso la necessità di prendere adeguatamente in considerazione l'assoluta specificità dei beni culturali che ricoprono con altissima densità il territorio nazionale e che, onde evitare potenziali effettivi detrattivi alle valenze culturali e paesaggistiche da essi veicolati, vanno intesi e considerati come beni sensibili e irripetibili che non possono prestarsi a trasformazioni dettate dal rispetto di parametri che, se applicati con acritica superficialità, rischiano di snaturare l'essenza e distruggere il valore testimoniale e identitario. Un seppur approssimativo censimento relativo ai beni culturali e paesaggistici presenti sul territorio avrebbe consentito, pur in via macroscopica, di confrontare i dati analitici riscontrati con gli ambiti sensibili sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e di declinare, pertanto, le strategie di piano anche in considerazione dei potenziali impatti sul patrimonio culturale diffuso;
- d) si ritiene non esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi che l'attuazione degli obiettivi del programma potrebbe ingenerare perché, se da un lato vengono proficuamente considerati gli aspetti migliorativi sull'ambiente, dall'altro, come anticipato nel precedente punto c), non vengono in alcun modo valutate le potenziali trasformazioni che potrebbero essere indotte ai beni materiali, al patrimonio culturale - con particolare riferimento a quello architettonico - e al paesaggio, qualora si procedesse acriticamente ad intervenire sugli stessi senza considerarne la specificità. Pur considerando la natura strategica del PNIEC (che non scende nel dettaglio delle misure né localizza alcun progetto o intervento specifico sul



Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00187 Roma - TEL. 06/67214554
PEC: dirigenza@pae.gov.it graziosi.beniculturali@pae.gov.it
PEC: dirigenza@pae.gov.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

- territorio), si evince con chiarezza dalla analisi del RA come tutto l'impianto del piano sia stato concepito in funzione di criteri esclusivamente ambientali tralasciando qualsiasi valutazione di carattere paesaggistico e culturale. Sebbene in alcuni passaggi del RA si rimandi a generici e auspicabili strategie di conservazione e salvaguardia del paesaggio (contenimento processi di frammentazione del territorio, conservazione dei siti di interesse culturale, incremento dell'efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili evitando gli impatti sui beni culturali e il paesaggio), gli effetti potenziali descritti e analizzati in base alle varie tipologie di FER considerate nel PNIEC si concentrano esclusivamente sugli aspetti di natura ambientale (habitat, componenti faunistiche e floristiche, biodiversità) senza che alcun tipo di valutazione muova da considerazioni di carattere paesaggistico e descriva le potenziali ricadute che l'attuazione degli obiettivi di piano potrebbe ingenerare sul patrimonio culturale (a titolo di esempio si rileva come i criteri di attenzione redatti in merito al solare fotovoltaico tralascino completamente di valutare effetti specifici connessi all'installazione degli impianti sulle coperture del costruito, concentrandosi in via esclusiva sugli impianti a terra). Si ritiene, inoltre, non esaustiva l'analisi e la trattazione degli obiettivi relativi alla materia inerente le fonti rinnovabili da idroelettrico con particolare riferimento ai nuovi regimi concessori ed al potenziamento delle grandi concessioni: pur se appare condivisibile come criterio in termini di incremento della capacità produttiva, si ritengono confliggenti con la tutela dei sistemi idrografici montani i processi di potenziamento dell'esistente suscettibili di elusione dei procedimenti di valutazione di tutela paesaggistica attraverso la semplificazione dei procedimenti stessi. Non viene inoltre esaustivamente trattato il tema generale dei prelievi per la produzione di energia idroelettrica diffusa attraverso le "minicentrali" idroelettriche, che nel quadro generale normativo vigente fa riferimento a generici principi di "non deterioramento" dello stato di qualità dei corpi idrici e in generale ad una normativa non finalizzata alla esclusione di modificazioni paesaggistiche dirette e indotte in un quadro avulso da considerazioni di tutela di un contesto paesaggistico caratterizzato da unicità e da fragilità intrinseche. In conseguenza, si evidenzia come necessario che nelle fasi attuative del PNIEC gli obiettivi strategici siano adeguatamente declinati tenendo in debito conto i principi di tutela e di conservazione del patrimonio culturale della Nazione, come statuito dall'art. 9 della Costituzione, e che pertanto, qualsiasi misura prevista in attuazione del piano, virtuosamente finalizzata riduzione delle emissioni di gas serra, all'aumento della quota di energia da fonti rinnovabili e all'aumento dell'efficienza energetica, muova dall'assunto di riconoscere uno status di eccezionalità a tutto il patrimonio paesaggistico e monumentale che, sia esso isolato o aggregato nel tessuto che conforma i centri storici, si configura come testimonianza materiale avente valore di civiltà e come espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio;
- c) in virtù di quanto esposto al precedente punto d), si ritiene non esaustiva la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sul patrimonio culturale, proprio perché nel RA non vengono affatto valutati tali aspetti. Si ritiene doveroso, a tal proposito, rimandare ad altre sedi di valutazione un necessario approfondimento nel merito che possa introdurre correttivi e dimostrare la sostenibilità degli obiettivi prefigurati dal piano anche in funzione dei valori culturali e paesaggistici tutelati dalla Costituzione e ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- f) si ritiene non esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi. In analogia ai punti precedenti, il Rapporto Ambientale si limita a descrivere in maniera sintetica l'approccio metodologico che guiderà il sistema di monitoraggio, illustrandone genericamente gli obiettivi e alludendo al sistema degli indicatori da prendere in considerazione, senza, tuttavia, definire nel merito i soggetti preposti alla organizzazione e alla gestione, le



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00133 Roma - TEL. 06/67234554
PEC: dir.servizio.v@beniculturali.it
P.O. dir.servizio.v@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

modalità di raccolta dei dati e, quindi, la loro attendibilità, nonché la elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti in fase di monitoraggio del piano, che dovranno necessariamente essere riferiti anche al paesaggio e ai beni culturali oltre che ai fattori prettamente ambientali e faunistici. Preme a tal proposito precisare che nella fase attuativa del programma, le azioni previste dovranno essere oggetto di specifici progetti da concordare in sede locale con le amministrazioni interessate, attraverso A.P.Q. (Accordi di Programma Quadro) o altre forme di accordo, che dovranno sempre prevedere il coinvolgimento degli uffici territoriali del MiBACT. Dovrà inoltre essere stabilita la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare e chiedere sempre che ne sia informato tempestivamente il MiBACT.

Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna (prot. n. 14752 del 18/09/2019)

Con riferimento al Piano in argomento, dando seguito alla nota qui pervenuta in data 19/07/2019 ed acquisita agli atti con prot. 11716 del 22/07/2019, con cui l'Amministrazione proponente ha messo a disposizione i relativi elaborati, preso atto della documentazione tecnica reperibile presso il link: <https://va.mtinambiente.it/IT/Oggetti/Documentazione/7040/10060>, nella sezione sul sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ed in particolare della *Proposta di Piano e del Rapporto Ambientale*,

vista la richiesta del parere di competenza di questa Soprintendenza da parte della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali di cui alla nota prot.n.21122 del 29/07/2019, assumo al protocollo di questo Ufficio con il n.12203 del 29/07/2019, questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Ambientale e la documentazione inerente al suddetto Piano.

Considerato che il decreto legislativo 152/2006 sm.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani/programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale; visto, in particolare, l'art. 13 e l'Allegato VI del citato decreto legislativo; questa Soprintendenza, in ottemperanza alla Circolare n. 26 del 14/05/2012 del Direttore Regionale per i beni paesaggistici del Veneto e alla nota di coordinamento n. 16419 del 21/12/2015 del Segretario Regionale del MiBAC per il Veneto, formula le seguenti valutazioni e osservazioni, ai sensi o per gli effetti dell'art. 32, comma 2, lett. e) del D.P.C.M. 171/2014 e in base alle proprie competenze territoriali:

- si ritiene esaustiva l'individuazione degli strumenti per la conoscenza del patrimonio culturale e per l'analisi e la sua caratterizzazione. Tuttavia si ritiene che debba essere tenuta in considerazione la peculiarità dell'ambiente lagunare particolarmente fragile, valutando nello specifico i possibili effetti del piano a breve, medio e lungo termine.
- si ritiene esaustiva l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi ed in particolare con il piano paesaggistico regionale che però viene enunciato a livello teorico e generale in assenza di valutazioni specifiche
- si ritiene esaustivo il metodo di analisi dei contesti territoriali proposto per la valutazione delle strategie di intervento coerentemente con gli strumenti di pianificazione paesaggistica;
- si ritiene che la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate viene effettuata sulla base di criteri di carattere generale che, come lo stesso Rapporto Ambientale prevede, dovranno essere successivamente valutati in dettaglio sulla base della effettiva localizzazione degli impianti e sulla definizione delle reali dimensioni degli stessi;
- si ritiene non esaustivo il criterio di valutazione, gli effetti sui beni culturali e il paesaggio, rispetto ad un utilizzo estensivo di fonti di energia alternativa, individuate tra le strategie ritenute prioritarie, ed in



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. (06) 4771.4554
PEC: obser@obser.mibact.it / uffici@obser.mibact.it
PEC: ac@obser.mibact.it / certificazioni@obser.mibact.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

particolare del fotovoltaico sia a grande scala sia a scala urbana. Si fa presente che sono già vigenti importanti limitazioni sull'installazione di detti impianti nella Città Antica di Venezia ed estuario.

Per quanto riguarda la tutela archeologica, vista la natura strategica del Piano, che non localizza alcun intervento specifico sul territorio, si propongono osservazioni di carattere generale riguardanti gli obiettivi e la valutazione degli effetti previsti.

Nel paragrafo "Paesaggio e beni culturali" (pagg. 40-41 della Sintesi non tecnica) sarebbe opportuno inserire un preciso riferimento alla procedura di archeologia preventiva indicata all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 come best practice per garantire la conservazione dello stato dei siti e dei beni di interesse archeologico, minimizzando le interferenze con le opere in progetto, e allo stesso tempo permettendo una migliore programmazione dell'opera pubblica o di interesse pubblico e riducendo sensibilmente il rischio di aumento dei costi e di prolungamento dei tempi dovuto a rinvenimenti archeologici fortuiti.

In questo senso si raccomanda quindi una tempestiva applicazione, nelle opportune fasi di elaborazione progettuale, delle previsioni dell'art. 25 del già citato Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016).

Nello stesso paragrafo sopra citato si fa riferimento alle "cartografie dei Piani Paesaggistici Regionali / Provinciali, prodotti ai sensi del D.lgs. 42/2004", le quali conterrebbero "le informazioni necessarie per verificare il tipo di interferenze dei nuovi interventi con i valori paesaggistici e i beni culturali in esso contenuti, inclusi i beni archeologici". A questo proposito, considerato che al momento il piano paesaggistico della Regione Veneto è in fase di elaborazione, si ritiene fondamentale consultare anche la proposta di Piano Paesaggistico d'Ambito recepita dalla Giunta Regionale con delibera n. 699 del 14/05/2015, la quale, ancorché non vigente, rappresenta il quadro più aggiornato per quanto riguarda le aree di interesse paesaggistico archeologico del territorio di competenza di questa Soprintendenza.

Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza (prot. n. 21709 del 09/09/2019)

Con riferimento alla nota pervenuta il 29-07-2019 e acquisita al prot. n. 0019054 del 01-08-2019 con la quale questa Direzione Generale chiede l'invio delle proprie valutazioni, condizioni osservazioni e raccomandazioni relative al piano in argomento, questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Ambientale e la documentazione inerente al suddetto piano consultabile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all'indirizzo

<https://va.miniambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7040/10060?pagina=3#collapse>; CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 152/2006 s.m.i. stabilisce che la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;

VISTO in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali formula le seguenti valutazioni e osservazioni;

- a) si ritiene non esaustiva l'illustrazione dei Contenuti degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani. In relazione all'obiettivo del PNIEC per l'incremento dell'energia proveniente da fonti rinnovabili, in particolare da fotovoltaico "con impianti che utilizzano prioritariamente coperture dei fabbricati e aree a terra compromesse" si evidenzia in criticità in particolare per i beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs.42/2004 e della Parte III per le "aree a terra compromesse" considerato che l'art. 135 del D.lgs. 42/2004 recante la Pianificazione paesaggistica, prevede specificatamente: "4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/9723 4554
PEC: dirserviziopaisaggistici@beniculturali.it
PEO: www.serviziopaisaggistici@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, (...), b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate".

- b) si ritiene non esaustiva la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente. In particolare, per la regione Veneto, è necessario privilegiare misure/azioni che escludano nuovo consumo di suolo - con particolare riguardo per le aree naturali e rurali - ed evitare scelte che comportino frammentazione del paesaggio o, ancora, alterazione/compromissione delle principali visuali e degli elementi qualificanti e connotativi degli ambiti tutelati, privilegiando pertanto fin da subito le soluzioni progettuali che riducano quanto più possibile impatti negativi sul contesto. Nel caso di dismissione di infrastrutture energetiche e/o impianti obsoleti, si suggerisce di programmare il recupero degli impianti invece che la dismissione e la costruzione di nuovi, in alternativa le modalità della loro riconversione, oltre che le misure/azioni che si intende adottare per il recupero e la riqualificazione dei caratteri culturali e paesaggistici dei luoghi interessati da dette dismissioni.
- c) si ritiene non esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate (vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio interessato dal piano, parchi nazionali e/o regionali, siti UNESCO, zone SIC e ZPS, centri storici tutelati, grandi aree archeologiche, beni culturali diffusi sul territorio ecc...) - manca una approfondita valutazione degli impatti potenziali sulle componenti paesaggio e patrimonio culturale connessi all'attuazione delle misure/azioni PNIEC, a partire da un'attenta e puntuale ricognizione dei beni culturali e paesaggistici direttamente ed indirettamente coinvolti, dei relativi dispositivi di tutela e dei valori oggetto di protezione, nonché delle disposizioni di tutela contenute negli strumenti di pianificazione paesaggistica e nel piano di gestione del sito UNESCO, direttamente ed indirettamente interessato dalle misure/azioni previste;
- d) si ritiene non esaustiva la considerazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, con particolare riferimento alle aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica - si rileva la necessità di riservare specifica attenzione alla descrizione, analisi e valutazione dei paesaggi delle ville venete, centri storici e città murate, paesaggi rurali e agrari di pregio, con correlata identificazione, descrizione e stima qualitativa/quantitativa dei potenziali effetti delle misure/azioni previste dal piano sugli stessi. Si sottolinea anche l'impatto potenzialmente significativo che potranno avere sul patrimonio archeologico sepolto tutti quegli interventi che comportino intacco e movimentazione del suolo e del sottosuolo previsti tra le opere in programma, richiamando quanto previsto dalle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto di sanibilit. (D.lgs. 50/2016, art. 25, in applicazione del D.Lgs. 42/2004, art.28 comma 4), in accordo con quanto indicato tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale, ossia la salvaguardia o la minimizzazione delle potenziali interferenze delle opere con i beni di interesse archeologico;
- e) si ritiene non esaustiva la considerazione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o dagli stati membri, pertinenti al piano mancano specifiche misure/azioni per impedire, ridurre e compensare eventuali effetti negativi significativi connessi all'attuazione del piano sulle componenti paesaggio e patrimonio culturale, compresi i siti UNESCO, nonché specifiche misure in merito al monitoraggio e al controllo degli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano proposto sulle componenti ambientali di competenza, 1) si ritiene non esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi (e, quindi, anche sul patrimonio culturale) derivanti dall'attuazione del piano proposto e carente il piano di monitoraggio



Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 21, 00187 Roma - TEL. 06/4721.4554

PEC: opere@beniculturali.it paesaggio@beniculturali.it

PEC: paesaggio@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

sull'attuazione del piano, adeguatamente strutturato, con indicazione degli indicatori specifici e differenziati per la tipologia di beni tutelati (paesaggistici di insieme e individui, culturali architettonici e archeologici) di tempi, periodicità e modalità per un'adeguata attività di reporting volta ad indicare gli obiettivi raggiunti, così come i loro esiti negativi (o parzialmente negativi) e le eventuali conseguenti modifiche ed integrazioni necessarie, prevedendo anche un sottogruppo di specifici indicatori teso a misurare l'effettivo consumo di suolo connesso all'attuazione delle misure/azioni del piano, con specifico riguardo per gli impasti e gli effetti delle stesse sui beni culturali e paesaggistici, valutazione sullo stato di conservazione dei siti UNESCO e buffer zone. Mancano obiettivi e misure/azioni specifici per il patrimonio culturale architettonico tutelato sia dalla Parte II che dalla Parte III del D.Lgs. 42/2004 e che dovrebbero essere adeguatamente distinti da quelli relativi alle nuove costruzioni.

CONSIDERATO che il Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico), di questa Direzione Generale Archeologia e Belle Arti e Paesaggio, con nota prot. n. 34764 del 26/11/2019, ha espresso le seguenti valutazioni e osservazioni:

<In riferimento alla nota 21122 del 29.07.19 con la quale codesto Servizio V richiedeva l'invio dei pareri da parte delle Soprintendenze competenti al fine di poter emettere il parere conclusivo da inoltrare ai Ministeri proponenti, lo scrivente Servizio II ha esaminato le note di seguito elencate con particolare attenzione verso le valutazioni concernenti la tutela archeologica:

- nota prot. 5306 del 12.08.19, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del cratere;
- nota prot. 20544 del 21.08.19 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo;
- nota prot. 1939 del 21.08.19 del Parco Archeologico dell'Appia Antica;
- nota prot. 21709 del 09.09.19 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- nota prot. 6352 del 10.09.19, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e provincia di Vibo Valentia;
- nota prot. 19902 del 17.09.19 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato;
- nota prot. 3073 del 18.09.19 del Parco Archeologico di Ercolano;
- nota prot. 14752 del 18.09.19 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il comune di Venezia e Laguna;
- nota prot. 11580 del 19.09.19 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari;
- nota prot. 12915 del 20.09.19 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento;



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00187 Roma - TEL. 06/87214351
PEC: dirservv@archeologia.mibac.it
PEC: dirservv@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

- nota prot. 11501 del 25.09.19 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;
- nota prot. 11742 del 25.09.19 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotona;
- nota prot. 25561 del 25.09.19, acquisita agli atti con prot. 27444 del 03.10.19, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso;
- nota prot. 12341 del 25.09.19 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli;
- nota prot. 8045 del 25.09.19, acquisita agli atti con prot. 27416 del 03.10.19, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza;
- nota prot. 202/E del 25.09.19, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo;
- nota prot. 10565 del 27.09.19 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara;
- nota prot. 16703 del 27.09.19 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino;
- nota prot. 15026 del 01.10.19 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli;
- nota prot. 35733 del 08.10.19 della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma;
- nota prot. 21818 del 09.10.19 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;

oltre alle seguenti comunicazioni:

- nota prot. 42824 del 09.09.19 dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
- nota prot. 6014 del 23.09.19 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta;
- nota prot. 12228 del 16.10.19 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa;
- nota prot. 64212 dell'1.09.19 dell'ARPA Puglia.

Premesso che da più parti è stato richiamato l'art. 20 del D.Lgs. 42/2004, che recita «i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione», nelle note sopra citate sono state evidenziate diverse problematiche che possono essere così sintetizzate:

- scarsa valutazione degli impatti sul patrimonio culturale, ma soprattutto sul paesaggio culturale, in cui sono immerse molti dei siti di interesse archeologico;



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 21, 00153 Roma - TEL. 06 6723 4554
PEC: gher@stato.archeologia.gov.it
PEC: dir@stato.archeologia.gov.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA-BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

- necessità di riconsiderare le misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sul patrimonio culturale, con particolare riferimento agli impianti per la produzione di energie rinnovabili;
- necessità di affrontare con decisione le problematiche relative al consumo del suolo e alle conseguenze da ciò derivanti sulla conservazione del patrimonio culturale e del suo contesto, che risultano particolarmente pesanti in alcune regioni e in Puglia in particolare;
- necessità di coordinare la pianificazione delle reti energetiche nazionali con la pianificazione territoriale e urbanistica, che in casi come il territorio romano riveste carattere di particolare delicatezza, ma che non risulta meno complessa in varie regioni italiane connotate da notevoli problematiche e fragilità;
- necessità di tener sempre conto del potenziale archeologico delle aree interessate dagli interventi, anche quelle non gravate da vincolo archeologico ex D.Lgs. 42/2004 o da specifici provvedimenti di tutela, producendo già in fase di progetto di fattibilità la documentazione prevista dall'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- preoccupazione per i «possibili effetti cumulativi derivanti dalla promozione di piccoli impianti, soprattutto nei contesti insediativi di rilevanza storico-paesaggistica»;
- richiesta, da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del cratere, di «un approfondimento del quadro conoscitivo, aggiornato alla luce del complesso processo di ricostruzione, aggravata dalla presenza del rischio sismico e della perdurante emergenza dei terremoti 2016-2017».

Ciò premesso, si chiede in primo luogo che nelle successive fasi progettuali, vengano tenute in considerazione tutte le osservazioni pervenute, e qui sinteticamente riportate.

Si chiede inoltre di integrare gli obiettivi del PNIEC con le strategie messe a punto da organismi quali L'UNESCO, l'UICN e la Comunità Europea «che hanno promosso sia criteri di identificazione del grado di vulnerabilità di monumenti e paesaggi, per la costruzione di mappe specifiche sulla vulnerabilità climatica, sia strategie di prevenzione, mitigazione, concernenti anche i piani di urgenza».

Visto poi il livello di progettazione delle opere previste dal Piano in oggetto, si segnala la necessità di evitare, fin dalle fasi preliminari della progettazione, le interferenze con le aree sottoposte a provvedimento di vincolo, o già indiziate archeologicamente, e di eseguire degli studi mirati alla valutazione preventiva dell'interesse archeologico delle aree coinvolte al fine di poter valutare tutti i possibili impatti delle opere previste sul patrimonio archeologico.

In proposito si deve ribadire che, per quanto attiene la tutela archeologica, tutti gli interventi previsti dovranno essere corredati dal documento di VIArch redatto ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e assoggettati al procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico; qualora se ne ravvisi la necessità, le Soprintendenze chiederanno poi di avviare le procedure per la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui ai commi 8 e ss. del citato 25 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di rinvenimenti di particolare rilevanza nel corso delle indagini preventive che dovessero essere prescritte ai sensi del comma 8 dell'art. sopra citato, le Soprintendenze territoriali potranno poi dettare ulteriori prescrizioni volte alla tutela e alla conservazione del patrimonio archeologico dello Stato.



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22 - 00187 Roma - TEL. 06/67214534
PEC: dgpaesaggio@pcc.mibac.it
PEC: dgpaesaggio@pcc.mibac.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

Si rammenta infine che la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico firmata a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57 del 29 aprile 2015, all'art. 5 comma 1 lettere a) e b), comma 2 lettera a) o comma 3 disciplina il tema della politica del riassetto del territorio, che fin dalle fasi di programmazione strategica deve ricercare la conciliazione e l'articolazione delle rispettive esigenze dell'archeologia e del riassetto mediante la partecipazione attiva degli archeologi alle politiche di assetto del territorio>.

**Per tutto quanto sopra VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO
questa Direzione Generale del MIBACT
ESPRIME**

**sulla proposta di Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), sul relativo Rapporto
ambientale e sul relativo Piano di monitoraggio, ai sensi del comma 2 art. 15 Dlgs 152/06, il
seguente parere**

- in linea generale si osserva che i contenuti del rapporto ambientale del piano in oggetto risultano carenti in relazione alle componenti paesaggio e patrimonio culturale, configurandosi il piano stesso più come strategia a lungo termine che come atto di pianificazione che dovrebbe prevedere misure e criteri localizzativi sulla base delle effettive condizioni territoriali e ambientali, espresse almeno a scala regionale e per le infrastrutture più importanti. Detta circostanza ne limita la capacità valutativa consentendo solo delle considerazioni generali in merito ai potenziali impatti sulle componenti di cui sopra;
- il principale e più rilevante nodo problematico, in tema di energie rinnovabili, è da tempo rinvenibile nell'assenza di idonei indirizzi di programmazione sotto il profilo localizzativo, in conseguenza della quale si assiste alla disordinata disseminazione di impianti sul territorio senza organici e coordinati criteri di localizzazione che individuino le aree idonee a ospitare impianti e quelle invece escluse, con inevitabili concentrazioni di richieste in alcune aree geografiche. Anche le previsioni di sviluppo del presente piano, molto alte in particolare per quanto attiene agli impianti eolici e fotovoltaici, non sono affatto riferibili ad una programmazione territoriale nonostante che, allo stato attuale, le richieste dei singoli operatori risultino prevalentemente sbilanciate sulle regioni del Centro-Sud Italia a causa della presenza di specifici caratteri favorevoli alla produzione di energia da fonti rinnovabili (minore densità di popolazione, maggiore ventosità);
- nelle procedure di autorizzazione, ricorrentemente un singolo impianto viene sottoposto a valutazione, senza adeguata contezza di eventuali altri impianti già autorizzati nello stesso contesto territoriale, o sufficiente considerazione di quelli in esso già presenti: ciò rende assai difficoltosa la necessaria e fondamentale valutazione degli effetti cumulativi;



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6729 4154
PEC: mibact.serviziiv@pec.mibact.it
PEC: dirserviziiv@mibact.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

In generale, si suggerisce di privilegiare misure/azioni che escludano nuovo consumo di suolo seminaturale, incolto o agricolo e si raccomanda di evitare scelte che comportino frammentazione, semplificazione e banalizzazione del paesaggio con l'alterazione/compromissione delle principali visuali e degli elementi qualificanti e connotativi degli ambiti tutelati, privilegiando pertanto fin da subito soluzioni progettuali che riducano quanto più possibile gli impatti negativi sul paesaggio. Nel caso sia prevista la dismissione di infrastrutture energetiche e/o di impianti obsoleti, si suggerisce di prevedere misure/azioni per il recupero e la riqualificazione dei caratteri culturali e paesaggistici dei luoghi interessati da dette dismissioni;

In relazione all'obiettivo del PNIEC volto all'incremento dell'energia proveniente da fonti rinnovabili con impianti da collocare in aree già antropizzate, si evidenzia l'opportunità di considerare in via prioritaria le aree compromesse e degradate ed escludendo le aree seminaturali o le aree rurali incolte al fine di salvaguardare le aree di valore naturalistico e paesaggistico, favorendo prevalentemente l'installazione su volumi edilizi dismessi e siti da bonificare.

Nel merito si richiama quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MISE) del 10 novembre 2017 "... Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che al recupero di efficienza dagli impianti esistenti. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica";

alla luce di quanto sopra appare necessaria la definizione di indicatori relativi all'uso del suolo e all'impermeabilizzazione e consumo di suolo, basata su di una mappatura di sintesi data dall'inviluppo su base cartografica tra;

- i siti e le aree non idonee alla localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, censiti su base regionale;
- i siti già impegnati da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con l'indicazione tipologica dell'impianto in questione;
- i siti che saranno interessati dalla localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, non ancora realizzati ma già autorizzati.

Tutto ciò si ritiene indispensabile al fine di costruire un efficace scenario di riferimento che possa, contestualmente, sia rappresentare gli effetti di azioni e politiche già definite e vigenti, che rappresentare un adeguato termine di confronto per valutare gli effetti del previsto scenario "di policy" del Piano, così da governare gli impatti, diretti ed indiretti, che le politiche implementate dal Piano stesso hanno sul territorio nazionale in termini di compatibilità paesaggistica; e, ancora, ai fini di una ulteriore definizione del piano di monitoraggio con riferimento alle componenti paesaggio e patrimonio culturale;



Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6773 4554
PEC: dirservv.serviziopaesaggio@beniculturali.it
P.O.C. www.serviziopaesaggio.beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

all'interno di un coerente quadro di pianificazione della localizzazione di impianti eolici, deve rientrare necessariamente la previsione relativa alle procedure di "revamping" (ristrutturazione generale dell'impianto) o di "repowering" (ripotenziamento con macchine più efficienti). Se tali operazioni possono rendere più efficaci i vecchi impianti eolici di minore potenza, provvedendo per ognuno di essi a ridurre il numero complessivo di macchine aumentandone la capacità produttiva, tuttavia la compatibilità paesaggistica dei vecchi impianti andrebbe eventualmente riconsiderata e una loro eventuale dismissione non esclusa;

per quanto attiene all'analisi di coerenza interna ed esterna del PNIEC, in relazione a sé stesso ed alla pianificazione territoriale multilivello, dovranno essere attuati, nelle fasi successive, i necessari approfondimenti anche rispetto alla coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela dei piani paesaggistici regionali, che, come da norma, sono strumento sovraordinato le cui previsioni prevalgono rispetto a tutti gli altri livelli di pianificazione territoriale.

Gli elaborati dei Piani Paesaggistici regionali costituiscono patrimonio conoscitivo in riferimento agli aspetti ambientali, storico-culturali e paesaggistici che connotano il territorio regionale; dovrà quindi essere approfondito il livello di analisi e di valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del PNIEC potrebbe avere sul patrimonio culturale (beni culturali e paesaggio - vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio interessato dal piano, vincoli ex lege, centri storici tutelati, grandi aree archeologiche, beni culturali diffusi sul territorio ecc...) e andrà valutata la probabile evoluzione senza l'attuazione del piano (ad esempio considerando le nuove previsioni di tutela dei piani paesaggistici regionali in via di revisione e aggiornamento, nonché l'aggiornamento dei vecchi vincoli paesaggistici con le norme di tutela attiva previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio - DLgs 42/2004);

si richiama altresì la necessità di procedere sempre alla verifica della coerenza esterna del PNIEC anche con i piani di gestione dei siti UNESCO, previsti dalla legge 20 febbraio 2006, n. 77. Tale verifica dovrà essere garantita anche nelle fasi di successiva attuazione del Piano;

ai fini dell'acquisizione dei dati sul paesaggio e patrimonio culturale (anche dati georeferenziate e non), si ritiene opportuno ci si avvalga contestualmente sia delle piattaforme informative territoriali delle singole Regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica - nei casi in cui sia vigente il Piano Paesaggistico - sia dei censimenti, a scala regionale, dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per energie rinnovabili, oltre che delle seguenti banche dati e sistemi informativi territoriali del MIBACT:

- SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), afferente a questa Direzione Generale, consultabile all'indirizzo: <http://www.sitap.beniculturali.it/>

- CARTA DEL RISCHIO del patrimonio culturale, afferente all'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro - ISCR, consultabile all'indirizzo: <http://www.cartadelrischio.it/>



Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67714514
PEC: mibact.serviziostat@beniculturali.it
PEC: dir.serviziostat@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio F - Tutela del Paesaggio

- VINCOLI IN RETE - consultabile all'indirizzo:
<http://vincolinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/strumenta/login>
- Patrimonio Mondiale UNESCO - consultabile all'indirizzo: <http://www.unesco.it/>
- SIGEC - Sistema Generale del Catalogo - consultabile all'indirizzo:
<http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?i/18/sistema-informativo-generale-del-catalogo-sigec>
- OPEN DATA MIBAC - piattaforma interoperabile *user-friendly* consultabile all'indirizzo:
<http://dati.beniculturali.it/>
- SITIA - Sistema Informativo Territoriale Integrato dell'Archeologia (Direzione Generale per le Antichità - <http://www.archeologia.beniculturali.it>)
- WebGis RAPTOR - geodatabase gestionale che censisce i siti archeologici nazionali, consultabile all'indirizzo: www.raptor.beniculturali.it

nel quadro di riferimento normativo, dovranno essere considerate anche le Convenzioni internazionali riferite al paesaggio e al patrimonio culturale materiale e immateriale, qui di seguito sinteticamente individuate:

- la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 (in Council of Europe, European Treaty Series n. 18);
- la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985 (in European Treaty Series n. 121), che è stata ratificata dall'Italia (legge 15 febbraio 1988, n. 93, in Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 62 del 15 marzo 1989) ed è in vigore dal 1° settembre 1989 (cfr. G.U. n. 170 del 22 agosto 1989);
- la Convenzione per la protezione del patrimonio archeologico firmata a Londra il 6 maggio 1969 (in European Treaty Series, n. 66), sottoposta a revisione con la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992 (in European Treaty Series n. 143);
- la Convenzione di Parigi del 14 novembre 1970, concernente le misure da prendere per vietare ed impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali, che cerca di arginare il fenomeno del traffico illecito delle opere d'arte da un Paese all'altro, imponendo obblighi di restituzione dei beni rubati dai musei e esportati in violazione della legge dello Stato di provenienza (ratificata dall'Italia con legge 30 ottobre 1975 n.873, in Gazz.Uff. Suppl. Ord. n. 49 del 24 febbraio 1976);
- la Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972 sulla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, che si occupa del patrimonio immobiliare e richiede la cooperazione dei vari paesi nella conservazione e protezione dei beni più importanti per la storia, l'arte, la scienza e anche le bellezze naturali (ratificata dall'Italia, legge 6 aprile 1977, n. 184, in Gazz.Uff. n. 129 del 13 maggio 1977);
- la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 European Landscape Convention, ratificata il 4 maggio 2006 (ETS n. 176);
- la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage), adottata a Parigi il 2 novembre 2001;
- la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, che mira a tutelare le



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO F - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67254134
PEC: ufficiopariserviziobeneiculturali@beniculturali.it
PEC: ufficiopariserviziobeneiculturali@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - Tutela del Paesaggio

espressioni culturali viventi e prevalentemente immateriali del Sud del Mondo non erano rappresentate nelle convenzioni precedenti.

- *la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità di espressioni culturali (Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions), fatta a Parigi il 20 ottobre 2005*
 - *la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 European Landscape Convention, ratificata il 4 maggio 2006 (ETSn.176).*
 - *la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (c.d. Convenzione di Faro), firmata a Faro (Portogallo) il 27 ottobre 2005, sottoscritta dall'Italia a Strasburgo il 27 febbraio 2013.*
 - *la Risoluzione del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 2001 sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale (13982/2000/CE);*
 - *la Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela del patrimonio naturale, architettonico e culturale europeo nelle zone rurali e nelle regioni insulari (2006/2050/CE);*
- in riferimento alla procedura di VAS del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) ed alla verifica effettuata in merito al Piano di Monitoraggio degli effetti complessivi del Piano, si è potuto evincere che sono presenti delle carenze per quanto riguarda gli indicatori di contesto riferiti agli obiettivi ambientali di stretta competenza di quest'Ufficio ("Incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio").
E' quindi opportuno ribadire l'importanza di tener conto ai fini di una corretta considerazione di tutti i possibili effetti derivanti dalla attuazione del Piano stesso, del rispetto, oltre che delle norme prescrittive dei singoli piani paesaggistici regionali, anche delle seguenti norme di tutela di cui al Codice, D.L.gs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.:

- art. 7 bis - Espressioni di identità culturale collettiva (Patrimonio UNESCO);
- art. 10 - Beni Culturali;
- art. 11 - Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela;
- art. 45, 46 e 47 - Altre forme di protezione - Prescrizioni di tutela indiretta (zone di rispetto del vincolo);
- art. 94 - Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo;
- art. 134 - Beni Paesaggistici;
- art. 136 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (vincoli decretati);
- art. 142 - Aree tutelate per legge (c.d. zone Galasso);
- art. 143, comma 1, lett. c) - aree riconosciute di interesse paesaggistico dai Piani paesaggistici regionali;
- art. 143, comma 1, lett. g) - zone di riqualificazione paesaggistica;
- art. 152 - Interventi soggetti a particolari prescrizioni.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67214354
PEC: mbac-serviziocultura@pec.mibac.it
P.O. www.serviziocultura.mibac.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V Tutela del Paesaggio

Le osservazioni, condizioni e raccomandazioni espresse dagli Uffici della scrivente Direzione Generale del MIBACT e dagli Uffici territoriali, ricomprese nel presente parere, che dovrà costituire parte integrante del decreto interministeriale, dovranno essere formalizzate dall'Autorità competente nel provvedimento a firma congiunta dei due Ministri concertanti (Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo) e recepite dai Ministeri proponenti e dall'autorità precedente (Presidenza del Consiglio dei Ministri), ai fini dei successivi adempimenti.

Il Funzionario Istruttore per lo Scoping

Arch. Maria Veronica Izzo

Il Funzionario Istruttore per la VAS

Arch. Daniele Vadala

Il Funzionario Responsabile del Procedimento
(Responsabile della U.O. Ammin.va Tutela e VAS)

Riccardo Brugnoli

Il Dirigente del Servizio V - Tutela del Paesaggio

Arch. Roberto Bianchini

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica Galimberti

Collaborazione tecnica
Dott. Geologo Roberto Chiodini



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

Servizio V Tutela del Paesaggio
Via di San Nicola 22, 00187 Roma - TEL. 06 4713 4354
P.L. - C.F. 01800001000 - C.A.B. 0180/0001000